ANNO XXVIII - N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 1976

RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1976

ABBONAMENTI

ANNO ..... L. **12.750**
UN NUMERO SEPARATO ..... » **2.250**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy
Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(6219082) Roma, 1977 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE

Avvocati

Glauco NORI, *Ancona;* Francesco COCCO, *Bari;* Michele DIPACE, *Bologna;* Giovanni CONTU, *Cagliari;* Americo RALLO, *Caltanissetta;* Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, *Catanzaro;* Raffaele TAMIOZZO, *Firenze;* Francesco GUICCIARDI, *Genova;* Adriano ROSSI, *L'Aquila;* Giuseppe Orazio RUSSO, *Lecce;* Giuseppe MINNITI, *Messina;* Marcello DELLA VALLE, *Milano;* Aldo ALABISO, *Napoli;* Nicasio MANCUSO, *Palermo;* Pier Giorgio LIGNANI, *Perugia;* Rocco BERARDI, *Potenza;* Umberto GIARDINI, *Torino;* Maurizio DE FRANCHIS, *Trento;* Paolo SCOTTI, *Trieste;* Giancarlo MANDÒ, *Venezia.*

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

IMPIEGO PUBBLICO

IMPOSTA DI REGISTRO

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

PROCEDIMENTO PENALE

REATO

REGIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE

SICILIA

INDICE CRONOLOGIGO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 103 - *Pres.* Rossi - *Rel.* De Marco. Di Coco (n.c.).

Pensioni - Pensioni privilegiate militari - Ricorsi alla Corte dei Conti - Pagamento preventivo della tassa di cui all'art. 5 l. 21 marzo 1953 n. 161 - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; l. 21 marzo 1953 n. 161, art. 5; l. 25 aprile 1957 n. 283, art. 5).

Pensioni - Pensioni civili e militari - Ricorsi alla Corte dei Conti - Pagamento preventivo della tassa di cui art. 5 l. 21 marzo 1953 n. 161 - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; l. 11 marzo 1953 n. 87, art. 27; l. 21 marzo 1953 n. 161, art. 5; l. 25 aprile 1957 n. 283, art. 5).

È illegittimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione, il terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non estende ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa istituita con il primo comma dello stesso art. 5 (1).

È illegittimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione, il terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non estende l'esenzione dal pagamento della tassa fissa a tutti i giudizi in genere in materia di pensioni civili e militari (2).

(*Omissis*). — 1. - Con l'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le domande di revocazione innanzi alla Corte dei conti si è istituita una tassa fissa di lire 2.000 (elevato a lire 3.000 con l'art. 5 della legge 25 aprile 1957, n. 283), indipendentemente da quella normale di bollo.

Il terzo comma di tale articolo, poi, dispone che non è richiesta la tassa suddetta per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di per-

---

(1-2) La sentenza 12 aprile 1973 n. 41 richiamata in motivazione è pubblicata in *Giur. cost.* 1973, 387.

sone ammesse al gratuito patrocinio, o per i giudizi in materia di pensioni di guerra.

Con l'ordinanza di cui in epigrafe, pronunciata nel corso di un giudizio promosso da un soldato in congedo che chiedeva la concessione di pensione privilegiata per asserita infermità contratta in servizio ed a causa di servizio, di fronte alla richiesta del Procuratore generale diretta alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per omesso pagamento della tassa fissa di cui sopra, la IV sezione della Corte dei conti ha prospettato a questa Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del sopra richiamato art. 5, comma terzo, della legge n. 161 del 1953, in quanto non estende alle pensioni privilegiate militari l'esenzione dal pagamento della tassa fissa disposta per le pensioni di guerra, non ravvisando alcuna razionale giustificazione di tale disparità di trattamento.

Senza, poi, sollevare, al riguardo, specifica questione, nella parte conclusiva di detta ordinanza, argomentando dalle sentenze di questa Corte n. 170 del 1971 e n. 38 del 1972, si prospetta la tesi che l'esenzione dal pagamento della tassa fissa di cui sopra, dovrebbe essere estesa a tutti i giudizi in materia di pensioni.

2. - Esattamente la Corte dei conti ha formalmente limitata la questione sollevata all'oggetto del giudizio *a quo* ossia ad una pensione privilegiata militare non di guerra, dato che per una maggiore estensione vi sarebbe stato l'ostacolo del difetto di rilevanza.

Ma, anche in relazione ai motivi dedotti a sostegno di tale questione, non si può prescindere dall'esame del problema generale, prospettato, come sopra si è posto in rilievo, nella parte conclusiva dell'ordinanza di rinvio.

È vero, infatti, che nonostante l'intento manifestato dal legislatore di unificare la disciplina processuale dei ricorsi in materia di pensione davanti alla Corte dei conti, non si è pervenuti ad una formale attuazione di tale intento, forse per difetto di coordinamento tra le varie norme, al riguardo emanate in tempi diversi, come viene rilevato nella richiamata ordinanza.

Ma è vero, altresì, che dall'esame separato delle « varie norme emanate in tempi diversi » vigenti in materia, si possono desumere elementi assai significativi ai fini della soluzione del problema in esame.

Intanto, per effetto dell'art. 1 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e dell'art. 79, comma secondo, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, nei giudizi davanti alla Corte dei conti, relativi a pensioni sia ordinarie (di riposo o privilegiate, civili e militari) sia di guerra, tanto per la proposizione dei gravami, quanto per l'ulteriore corso del procedimento, l'interessato può agire personalmente senza che occorre l'assistenza di patrocinio legale.

In forza dell'art. 32 della tabella All. *b* al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, poi, sono esenti da tassa di bollo « gli atti e decisioni del procedimento avanti la Corte dei conti, il Comitato di liquidazione e gli altri organi che hanno competenza in materia di pensioni ».

Tale esenzione è confermata anche dall'art. 12, comma secondo, n. 3, della tabella All. *b* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Ne consegue che dalla legislazione vigente risulta in modo chiaro la identità di trattamento sia agli effetti processuali sia agli effetti fiscali nei giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni sia ordinarie sia di guerra.

Da questa identità di trattamento si discosta il contestato terzo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 161, in quanto limita l'esenzione dalla tassa fissa, istituita con il primo comma, ai soli giudizi in materia di pensioni di guerra.

Occorre, pertanto, accertare se una siffatta evidente disparità di trattamento trovi una razionale giustificazione, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, valga a far ritenere che non sia stato violato il princìpio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Per quanto attiene al rapporto pensioni privilegiate militari — pensioni di guerra, questa Corte già con numerose sentenze (da ultimo la n. 41 del 1973) ha escluso che tra le rispettive posizioni vi sia una differenziazione tale da giustificare una disciplina differenziata, cosicché, nei limiti nei quali è stata prospettata con l'ordinanza di rinvio, la questione deve essere dichiarata fondata.

3. - Resta così da accertare se e come possa essere risolto il più generale problema circa l'estensione a tutti i giudizi in materia di pensioni, di qualsiasi specie essi siano, prospettato nella parte conclusiva dell'ordinanza di rinvio.

Non solo le richiamate norme fiscali che sanzionano una assoluta parità di trattamento per tutti i giudizi in materia di pensioni, ma la stessa formulazione del primo comma dell'art. 5 che sembra porre come presupposto l'assoggettamento a tassa normale, perché sia dovuta quella fissa, conducono a ritenere che una disparità nella disciplina relativa al solo obbligo della tassa fissa tra i giudizi per le pensioni di guerra e quelli per le pensioni di altre specie non sia razionalmente giustificata.

Di fronte a questa constatazione ben può applicarsi l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per dichiarare che il terzo comma dell'art. 5 della legge n. 161 del 1953 è illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche in quanto non estende, oltre che ai giudizi in materia di pensioni privilegiate militari, a tutti i giudizi in materia sia di pensoni civili, di riposo e privilegiate, sia di pensioni militari di riposo, la esenzione dal pagamento della tassa fissa già disposta per i giudizi in materia di pensioni di guerra. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 104 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Capalozza. Plaisance (n.c.).

Reato - Danneggiamento - Danneggiamento colposo di beni dell'Azienda ferroviaria dello Stato - Contravvenzione - Legittimità costituzionale.
(Cost., art. 3; l. 20 marzo 1968 n. 304, articolo unico; cod. pen., art. 635).

L'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 340, che punisce il danneggiamento di beni della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato con la sanzione (contravvenzionale) della ammenda, non viola l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza rispetto alla disciplina del danneggiamento (solo doloso) prevista dall'art. 635 del codice penale (1).

(*Omissis*). — 1. - La Corte è chiamata a decidere se l'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, che ha modificato alcune disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria del 1873 (r.d. n. 1687), punendo il danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la sanzione (contravvenzionale) dell'ammenda — di cui all'art. 54 dello stesso regolamento — violi l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza rispetto alla disciplina del danneggiamento (solo doloso), prevista dall'art. 635 del codice penale.

2. - Non influisce sulla rilevanza della questione la nuova normativa in tema di depenalizzazione contenuta nella legge 24 dicembre 1975, n. 706, essendone differita l'entrata in vigore al 180° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* avvenuta il 2 gennaio 1976.

3. - È da escludere la comparazione — ai fini del sindacato di legittimità costituzionale — tra la disposizione denunziata e l'art. 635 cod. pen., che prevedono fattispecie assai diverse: la prima, come si è detto, di natura contravvenzionale e l'altra di natura delittuosa. Dal che consegue la differente incidenza dell'elemento psicologico specificato negli artt. 42 e 43 cod. pen.: mentre per i delitti è richiesto il dolo (salvo i casi di preterintenzionalità o di colpa espressamente previsti dalla legge), nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa oppure colposa.

4. - Ciò premesso, non è da ritenere violato l'art. 3 Cost., dappoiché rientra nella valutazione discrezionale del legislatore configurare l'illecito quale delitto o quale contravvenzione: e la sua scelta non può dirsi irrazionale, stante, da un lato, la già rigorosa tutela apprestata, se

---

(1) La ordinanza 26 aprile 1971 n. 84 richiamata in motivazione è pubblicata in *Giur. cost.* 1971, 709.

vi è dolo, dall'art. 635 cod. pen. e, dall'altro, l'esigenza di un intervento repressivo, sia pure contravvenzionale, pienamente giustificato dall'importanza del bene protetto, nell'ipotesi di danneggiamento solo colposo.

Non mancano nel nostro ordinamento giuridico-penale danneggiamenti contravvenzionali, oltre a quello in esame: vedansi l'art. 733 cod. pen.; l'art. 1, nn. 1 e 2, del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto in vigore per effetto dell'art. 145 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. E, del pari, nella vasta tipologia dei danneggiamenti (qualificati) non mancano neppure i delitti colposi (art. 449 cod. pen.). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 106 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Volterra. Vanzo (n.c.) c. Comune di Bolzano (avv. Giannini).

Trentino-Alto Adige - Piano Regolatore di Bolzano - Vincolo paesaggistico delle zone destinate a verde privato - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 42; l.p. di Bolzano 10 luglio 1960 n. 8, art. 32; l.p. Bolzano 3 gennaio 1964 n. 1, art. 21).

Non è fondata, con riferimento all'art. 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 l. p. Bolzano 10 luglio 1960, n. 8 (ordinamento urbanistico) e dell'art. 21 l. p. Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (piano regolatore generale del comune di Bolzano), i quali, stabilendo che le zone destinate a verde privato sono sottoposte a vincolo paesaggistico, non introducono nuove limitazioni e tanto meno aventi sostanziale contenuto espropriativo, né trasferimenti coattivi di proprietà, ma applicano a determinati immobili le conseguenze che derivano da intrinseche qualità oggettive e da condizioni naturali proprie di essi (1).

(*Omissis*). — 3. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Bolzano, il quale parte dall'erroneo presupposto che l'area *de qua* non fosse stata sottoposta a vincolo paesaggistico anteriormente alla legge provinciale di Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1, e che tale vincolo sarebbe stato effettuato in forza dell'art. 21 di detta legge con la destinazione dell'area medesima a verde privato.

Va precisato che la legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio stabiliva all'art. 1 che erano soggetti alla legge medesima « a causa del loro notevole interesse pubblico » fra l'altro al n. 3 « i complessi di cose immobili che compongono un caratte-

(1) Le sentenze 20 gennaio 1966, n. 6 e 29 maggio 1968, n. 56 richiamate in motivazione, sono pubblicate in questa *Rassegna* 1966, 1, 15 e 1968, 1, 662.

ristico aspetto avente valore estetico e tradizionale » e al n. 4 « le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibile al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze » e stabiliva altresì all'art. 5 che di tali « vaste località... il Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico... da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica ».

Nell'art. 7 faceva obbligo ai proprietari di immobili compresi nei pubblici elenchi delle località di presentare i progetti dei lavori che intendessero intraprendere all'assessore competente della Giunta provinciale per ottenere previa autorizzazione e all'art. 8 dava comunque facoltà al Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente di inibire l'esecuzione senza preventiva autorizzazione di lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale aspetto delle cose e delle località soggetto alla presente legge, precisando espressamente all'art. 15 che « non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli » e aggiungendo nel successivo comma: « Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'ufficio tecnico della provincia, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito articolo del bilancio della provincia ».

Con successiva legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, si stabiliva l'ordinamento urbanistico unitario del territorio della provincia disponendo l'emanazione di un piano provinciale con l'obbligo (art. 10) per tutti gli enti e in particolare dei comuni di farlo rispettare e di eseguirlo adeguando ad esso i loro piani regolatori. In particolare ai comuni di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e ai Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno e di turismo era fatto obbligo di formare il piano regolatore del proprio territorio (art. 12) precisando (art. 14) che tali piani devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente fra l'altro (n. 2) « la delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone con le precisazioni specifiche dei caratteri e dei vincoli inerenti alla particolare destinazione (residenziale, agricola, industriale, paesistica, verde ecc.) » con la relativa suddivisione delle zone residenziali. In relazione all'art. 15 della precedente legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, e in applicazione del medesimo, veniva dichiarato non essere dovuta alcuna indennità per vincoli di zona ed altri.

Conseguentemente il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con decreto 16 settembre 1960, n. 49, in base alla predetta legge provinciale espressamente richiamata, dichiarava incluso nell'elenco delle

località da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della sopracitata legge il territorio di Bolzano, precisando che « il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto obbligo di presentare all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio per l apreventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nel territorio vincolato ».

Tale decreto di vincolo paesistico era vincolante per il piano regolatore del Comune di Bolzano e doveva essere integralmente recepito (come anche dichiarato nell'art. 6, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 25 luglio 1970, n. 16, la quale ha espressamente precisato all'art. 23 che i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente e pertanto anche il citato decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1960, n. 49, rimangono in vigore).

Per effetto di questa recezione il piano regolatore del Comune di Bolzano approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, doveva darsi carico dell'uso urbanistico delle aree cadenti nei perimetri delle zone dichiarate bellezze paesaggistiche, attuando la connessione tra disciplina urbanistica e tutela paesaggistica che è propria della legislazione della provincia autonoma di Bolzano.

Tale connessione è stata attuata con la legge della provincia di Bolzano 3 gennaio 1964, n. 1 (Piano regolatore generale del Comune di Bolzano. Norme di attuazione). In essa all'art. 21 si precisa che le zone destinate a verde privato sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, parole queste che vanno interpretate nel senso che l'indicazione nel piano regolatore di zone a verde privato risponde ai vincoli stabiliti nella precedente legge provinciale n. 8 del 1957 e non pone limitazioni maggiori di quelle già imposte da detta legge con l'assoggettamento al vincolo paesistico. Il medesimo articolo infatti ammette entro analoghi vincoli ricostruzioni e riadattamenti di fabbricati esistenti ed anche in determinati casi la concessione di diversa altezza, e, in relazione alle esigenze di sviluppo di aziende agricole anche l'ampliamento di fabbricati e la costruzione di edifici.

Pertanto le norme denunziate non introducono nuove limitazioni e tanto meno aventi sostanziale contenuto espropriativo, né trasferimenti coattivi di proprietà, ma applicano a determinati immobili le conseguenze che derivano da intrinseche qualità oggettive e da condizioni naturali proprie di essi, accertate ed individuate da altri organi attraverso provvedimenti rispetto ai quali non è stata sollevata questione di legittimità costituzionale e che non si è provveduto ad impugnare in diversa sede.

Come ha affermato la Corte con sua sentenza n. 56 del 1968, a proposito della stessa legge della provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro ubicazione e dalla loro inser-

zione di un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge.

Essi costituiscono una categoria che originariamente è di interesse pubblico. « L'amministrazione », aggiunge la sentenza, « operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa ». Sempre secondo la medesima sentenza, « nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, così che le sia lecito confrontare il modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha connaturato secondo il regime che gli è proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze ».

È superfluo rilevare che la qualità di bellezza paesaggistica dichiarata attraverso i provvedimenti citati dalle autorità competenti non può essere posta in discussione e tanto meno revocata sulla base di una perizia tecnica disposta dal giudice *a quo* come questo ultimo mostra di ritenere.

Le norme denunziate corrispondono pertanto e si adeguano alla natura e alle caratteristiche degli immobili oggetto di esse e, attuando attraverso il regime paesistico, la tutela prevista dall'art. 9 della Costituzione, determinano, in coerenza a tale natura e al fine di non fare alterare tali caratteristiche, l'essenza, l'esercizio e il godimento dei diritti inerenti agli immobili suddetti.

Come ha affermato questa Corte (sentenze n. 6 del 1966 e n. 56 del 1968) la determinazione dei vincoli paesaggistici e delle relative limitazioni edilizie conseguenti all'indole accertata dei beni non costituisce espropriazione e non comporta un obbligo costituzionalmente garantito di corrispondere un indennizzo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 107 - *Pres.* Rossi - *Rel.* De Marco. Commissario dello Stato per la Regione siciliana (sost. avv. gen. dello Stato Carafa) c. Regione siciliana (avv. Giannini).

Sicilia - Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 5 e 128; l.r. Sicilia 21 maggio 1975; St. speciale Sicilia, artt. 14 e 15).

È costituzionalmente illegittima, perché esorbita dai limiti delle leggi costituzionali dello Stato stabiliti dal primo comma dell'art. 14 dello

Statuto speciale, la legge regionale siciliana 21 maggio 1975 avente per oggetto « Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione siciliana ».

(*Omissis*). — 1. - Con la rinunzia al primo motivo di gravame da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, la materia del contendere si riduce all'accertamento della natura giuridica dei consigli di quartiere istituiti con l'impugnata legge regionale siciliana 21 maggio 1975 e, più precisamente, a stabilire se costituiscono veri e propri nuovi enti autarchici sub-comunali, come sostiene il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, oppure semplici organi di decentramento funzionale amministrativo dei comuni, come sostiene la Regione siciliana.

2. - Precisato, così, l'oggetto del giudizio, è necessario, anzitutto, stabilire sulla base delle norme contenute nella legge impugnata, come siano strutturati gli istituiti consigli di quartiere e quali ne siano le attribuzioni.

La strutturazione riproduce quasi integralmente quella del comune: consiglio di quartiere, corrispondente al consiglio comunale (anche nella composizione numerica di poco inferiore: 10 membri per i quartieri con popolazione fino a 3.000 abitanit, 15 membri per i comuni fino a 3.000 abitanti; 15 membri per i quartieri con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti, 20 membri per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; 20 membri per i quartieri con popolazione superiore a 10.000 abitanti, 30 membri per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti), presidente del consiglio corrispondente al sindaco, eletto dal consiglio con le stesse modalità prevedute dalla legge sull'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana per la elezione del sindaco.

Manca la previsione dell'organo giunta, ma come risulta dalla analisi delle funzioni di amministrazione attiva attribuite — per delegazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 11 della legge impugnata — al consiglio di quartiere vi è bensì una elencazione di materie ma senza specificazione dei poteri delegati, cosicché deve desumersi che in tali materie il consiglio di quartiere può esercitare tutte le potestà che il sopra citato ordinamento attribuisce al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto riguarda il presidente non sono indicate altre attribuzioni che non siano quelle di presiedere le pubbliche adunanze del consiglio.

Peraltro, poiché in base alla norma di rinvio contenuta nell'art. 44 della legge impugnata, per quanto non previsto nella legge stessa si osservano, in quanto applicabili, le norme di legge concernenti il con-

siglio comunale, può ben ritenersi che anche per il presidente del consiglio di quartiere debbano osservarsi, in quanto applicabili, le norme di legge concernenti il sindaco.

È vero che, in base all'art. 11 della legge in esame il consiglio di quartiere ha anche funzione consultiva e di propulsione dell'attività del comune, ma questa funzione rafforza e non esclude quella più rilevante di amministrazione attiva, cosicché già si può ben concludere che non ci si trova di fronte ad un semplice organo di decentramento funzionale a carattere semplicemente burocratico.

Al riguardo basta tener presenti gli artt. 70 e 71 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, abrogati con l'art. 12 della legge in esame.

Con tali articoli, infatti, si prevedevano delegati del sindaco nelle borgate e frazioni (art. 70) o addirittura nei quartieri, nei quali il consiglio comunale poteva ripartire il territorio dei comuni con più di 60.000 abitanti (art. 71), delegati per mezzo dei quali si attuava, senza che occorresse all'uopo l'istituzione di un apposito consiglio, quello che soltanto può definirsi decentramento funzionale.

Ma l'elemento che deve togliere ogni dubbio circa la natura di vero e proprio ente autonomo del consiglio di quartiere è la nomina del consiglio a suffragio universale, ossia attraverso la forma più squisitamente politica di esercizio di quella sovranità che l'art. 1 della Costituzione attribuisce al popolo.

3. - Tanto stabilito, resta da accertare se l'istituzione di un siffatto ente rientri nella potestà di legislazione esclusiva, in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, attribuita alla Regione siciliana dall'art. 14, lett. *o*, del relativo Statuto speciale.

Poiché il primo comma di detto articolo 14 dispone, tra l'altro, che tale potestà deve esercitarsi « nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato » il problema si sposta all'accertamento delle conformità con le leggi costituzionali dello Stato della legge impugnata.

Intanto, già l'art. 5 della Costituzione, statuendo che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, evidentemente non solo distingue tra autonomia e decentramento, ma entrambi riserva alla legislazione statale.

Più specificamente, poi, l'art. 128 dispone che le Province ed i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubbilca, che ne determinano le funzioni.

Ne consegue che con la legge impugnata la Regione ha usato la potestà di legislazione esclusiva in materia di regime degli enti locali

e delle circoscrizioni relative, conferite dall'art. 14, lett. *o*, dello Statuto speciale, esorbitando dai limiti delle leggi costituzionali dello Stato, stabiliti nel primo comma di detto art. 14, perché ha legiferato in materia che, in forza delle norme sopra richiamate, è riservata alle leggi generali della Repubblica.

Tanto basta perché, senza che occorre passare all'esame degli altri motivi di gravame, che restano assorbiti, il ricorso debba essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 108 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Rocchetti - Bastiani, Marcongini e Agnesini (n. c.).

Procedimento penale - Falsa dichiarazione dell'imputato relativa ai suoi precedenti penali - Punibilità ai sensi dell'art. 495, terzo comma, n. 2 codice penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 25; cod. pen. art. 495, terzo comma, n. 2).

Non è fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, terzo comma, n. 2 del codice penale, che sanziona la falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato all'inquirente sui suoi precedenti penali, dato che alla relativa domanda egli può rifiutarsi di rispondere.

(*Omissis*). — 2. - Viene sottoposta alla Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma terzo, n. 2, del codice penale, che punisce la falsa dichiarazione dell'imputato sulla propria identità, sul proprio stato e sulle proprie qualità personali, nonché dell'art. 25 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (r.d. 28 maggio 1931, n. 602) il quale dispone che, tra le domande da rivolgersi all'imputato allorché si procede al suo interrogatorio, deve essere compresa quella volta ad accertare se egli è stato sottoposto ad altri procedimenti penali, e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero.

Secondo le ordinanze di rimessione, dal combinato disposto dei due articoli risulterebbe che l'imputato dovrebbe essere sottoposto alla sanzione prevista dall'art. 495, anche se dice il falso in merito ai suoi precedenti penali, alla cui rivelazione egli sarebbe costretto per rispondere agli inquirenti che sono tenuti a interrogarlo in proposito.

Da ciò le ordinanze deducono una lesione « del princìpio, riconducibile all'art. 24 della Costituzione, secondo cui l'imputato non è tenuto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli ».

3. - La questione non è fondata.

Non è dubbio che, se l'imputato, alla domanda rivoltagli dall'inquirente sui suoi precedenti penali risponde in modo contrario al vero, egli incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 del codice penale.

Ma non è esatto che, a tale domanda, egli sia tenuto a rispondere, essendo certo che può rifiutarsi di fornire le notizie, che in proposito gli vengano richieste, senza incorrere in alcuna responsabilità penale.

4. - Ciò risulta in modo del tutto palese dal combinato disposto degli artt. 78 e 366 del codice di procedura penale, che dettano norme sui preliminari dell'interrogatorio.

Prescrive al riguardo l'art. 78 che « l'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'art. 266, primo comma ».

Quest'ultimo articolo prescrive poi che, « prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalità, ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false ».

Coordinando le due norme, appare chiaro che l'imputato, solo alla richiesta delle proprie generalità è tenuto a fornire risposta, incorrendo in responsabilità penale qualora si rifiuti di rispondere, o dia false generalità.

Che poi per generalità attinenti alla persona debbano intendersi soltanto il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, oltre che dal significato proprio del lemma, risulta, benché in modo indiretto, dall'art. 25 delle norme di attuazione, che è stato denunziato. In detto articolo si precisa infatti che, « nel procedere all'interrogatorio, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare e sociale, se ha adempito agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero ».

Ora tutte queste notizie, per così dire, supplementari, sulla personalità dell'imputato sono richieste dall'art. 25 delle norme di attuazione « anche » e cioè in aggiunta a quella principale, sottaciuta nell'articolo perché risultante dalle norme del codice, e che concerne la enunciazione delle generalità, costituite appunto dal nome, cognome, luogo e data di nascita (v. art. 3 legge 31 ottobre 1955, n. 1064). Ma, a fornire tali notizie accessorie, benché anch'esse dirette ad inquadrare la personalità dell'imputato, questi non è obbligato, appunto perché l'art. 366 citato restringe solo alle generalità l'obbligo e la sanzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 109 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Oggioni - Volino (n.c.) c. Nocito (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Albisinni).

Locazione - Immobili urbani - Proroga legale - Decadenza per disponibilità di altro alloggio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 41 e 42; l. 4 agosto 1973 n. 495, art. 1; l. 22 dicembre 1973 n. 841, art. 1).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 4 agosto 1973, n. 495 e dell'art. 1 l. 22 dicembre 1973, n. 841, per non aver previsto la decadenza del conduttore dalla proroga legale delle locazioni di immobili urbani nel caso di disponibilità di altro alloggio, dato che tale decadenza è operante anche nel vigore delle suddette disposizioni (1).

(*Omissis*). — 1. - Con la suindicata ordinanza, il pretore di Bergamo ha sollevato questione se l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, e l'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui non prevedono la decadenza dalla proroga legale per disponibilità di altra abitazione idonea da parte del conduttore (così come già stabilito dall'art. 3 n. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253) determinino una limitazione del libero godimento della proprietà privata e della libera utilizzazione economica dei propri beni, in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

L'asserita autonomia delle leggi in esame rispetto al complesso regime vincolistico, al quale hanno fatto seguito, non può essere ritenuta sussistente nei termini in cui viente interpretata e considerata dal giudice *a quo*.

Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972, concernente l'art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969, con cui si stabiliva la proroga legale dei contratti di locazione e sublocazione in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge per gli immobili urbani ad uso di abitazione, ha già affermato che tale proroga era entrata a far parte del regime vincolistico, comprendente senza differenza tutte le norme già disciplinanti la materia delle locazioni.

Questa affermazione, sostanzialmente riconosce l'unitarietà organica del sistema creato dalle norme vincolistiche, unitarità che sussiste e va ribadita anche per quanto riguarda le leggi di proroga in esame.

---

(1) La sentenza 12 luglio 1972 n. 132 richiamata in motivazione è pubblicata in questa *Rassegna* 1972, 1, 985.

La legislazione speciale in materia di locazioni degli immobili urbani consta di una serie di istituti fra cui trovano posto di primario rilievo quelli attinenti alla proroga legale dei contratti ed al relativo regime. Una delle norme che attiene specificamente all'istituto della proroga è appunto quella, sancita dall'art. 3 n. 1 legge n. 253 del 1950, che prevede la decadenza del conduttore dal diritto alla proroga quando egli venga a trovarsi in determinate situazioni soggettive che la legge considera appunto ostative al godimento del beneficio.

Tale princìpio, indubbiamente caratterizzante del regime della proroga legale, è preordinato alla tutela dell'interesse del locatore ritenuto preminente, in determinate situazioni tassativamente indicate, su quello del conduttore, ed è certamente entrato a far parte organica del sistema, per la sua rispondenza agli ovvi limiti dell'esigenza fondamentale che ha ispirato la legislazione vincolistica in materia, cioè la tutela dell'interesse dei conduttori di immobili in locazione ad uso di abitazione, alla conservazone dell'alloggio, da ritenere logicamente operante soltanto fino a che tale interesse possa ragionevolmente ritenersi in concreto sussistente. Ciò che è appunto escluso dalla ricorrenza delle circostanze previstte dall'art. 3 della legge del 1950 ed in particolare dalla disponibilità di altra abitazione idonea da parte del conduttore.

Pertanto, le considerazioni di ordine formale contenute nell'ordinanza del pretore, che fanno riferimento alla temporaneità delle precedenti norme in materia di proroga ed alla automatica caducazione delle stesse in difetto di precisi richiami nella legge *de qua* rivelano la loro intrinseca insufficienza ai fini di convalidare la tesi sostenuta, che mal si concilia con la necessaria ed imprescindibile esigenza di riconoscere una permanente coerenza del sistema vincolistico per quanto riguarda i suoi elementi strutturali, coerenza che, in difetto di espresse innovazioni disposte dal legislatore o di una volontà abrogativa al riguardo o, comunque, di una incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15 delle preleggi), postula la operatività permanente dei criteri fondamentali del regime vincolistico stesso.

Aggiungasi che la recente legge 31 luglio 1975, n. 363, negando la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati, considera i provvedimenti fondati sulla disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione (art. 1 *quater*, n. 3) confermando la immanenza della relativa normativa.

È pertanto chiaro che, non essendo attendibile la portata innovativa delle norme impugnate pretesa dal pretore a sostegno della censura, e dovendosi per converso riconoscere che anche ai sensi delle disposizioni impugnate è pur sempre operante il caso di decadenza dalla proroga legale dei contratti previsto dall'art. 3, n. 1, della legge n. 253 del 1950, la questione, come sopra proposta, deve essere dichiarata infondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 110 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Astuti - Misuri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Sicurezza pubblica - Armi, munizioni e materie esplodenti - Perquisizioni e sequestri - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 14 e 24; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, art. 41).

Non è fondata, con riferimento alla libertà e inviolabilità del domicilio e al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che autorizza gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a perquisizioni e sequestri per la ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti non denunciate (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'art. 14, e in specie dall'espresso riferimento del terzo comma agli accertamenti ed ispezioni per motivi di incolumità pubblica. Conseguentemente, questa Corte ha riconosciuto la piena legittimità della norma denunciata, con sentenza 12 giugno 1974 n. 173, nella quale è stato altresì precisato che anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 41 del t.u. delle leggi di pubbica sicurezza, gli ufficiali ed agenti procedenti sono tenuti, a' sensi degli artt. 224 e 227 del codice di procedura penale, a verbalizzare tutte le operazioni compiute e a trasmettere entro le 48 ore successive i verbali di perquisizione e sequestro all'autorità giudiziaria, a cui spetta di verificare la legittimità degli atti compiuti dagli organi di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

3. - Non sussiste nemmeno il preteso contrasto con la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, per il fatto che l'art. 41 non prevede il diritto di assistenza del difensore alla perquisizione. La disposizione denunciata sostanzialmente non si discosta da quella generale contenuta nell'art. 224 del codice di procedura penale, così come modificato con legge 18 giugno 1955, n. 517, per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono in caso di necessità ed urgenza la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della polizia

---

(1) La Corte ha ribadito, anche relativamente al diritto di difesa, quanto già affermato con la precedente sentenza 19 giugno 1974 n. 173, in questa *Rassegna* 1974, 1, 1043.

giudiziaria. Essa appare pertanto rispondente all'esigenza di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni quali la detenzione clandestina o abusiva di armi, munizioni, o materie esplodenti, idonee, per la loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale (sentenza n. 173 del 1974); situazioni di fronte alle quali il legislatore ha ritenuto di dover ulteriormente intervenire con la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

D'altra parte, questa Corte ha già osservato che « la perquisizione è atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, perché ha come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa »; il quale non consente ovviamente la possibilità di preavvertire l'indiziato né di attendere l'assistenza d'un difensore, perché « anche una pausa nello svolgimento delle operazioni di perquisizione, nonostante ogni oculata vigilanza, può rendere più agevole la fuga dell'indiziato ovvero la sottrazione e l'occultamento degli oggetti da sequestrare » (sentenza n. 123 del 1974). La garanzia del diritto di difesa nelle perquisizioni domiciliari trova nella fattispecie limiti necessari in relazione alle esigenze costituzionalmente rilevanti di tutela della incolumità e sicurezza pubblica, le quali giustificano pienamente, sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione denunciata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 111 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Astuti - Regioni Emilia-Romagna, Lazio (avv. Roversi Monaco) e Toscana (avv. Cheli) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzioni tra Regioni e Stato - Decreto statale di trasferimento parziale del patrimonio forestale - Impugnativa per conflitto - Inammissibilità.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953 n. 87, artt. 39-41).

È inammissibile, per mancanza dell'atto statale di invasione della sfera di competenza regionale e del parametro costituzionale di riferimento, il conflitto di attribuzioni proposto dalle Regioni avverso i provvedimenti dello Stato di trasferimento parziale del patrimonio forestale (1).

(*Omissis*). — 1. - Con i ricorsi indicati in epigrafe le Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione

(1) Si segnala l'importanza di questa sentenza in ordine alla precisazione dei presupposti di ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra Regioni e Stato.

nei confronti dello Stato, in relazione ai decreti emanati dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 maggio 1974, 14 agosto 1974 e 28 ottobre 1974, con i quali, in esecuzione del disposto dell'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stati approvati gli elenchi delle foreste trasferite rispettivamente alle tre Regioni « in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato », con le conseguenti disposizioni relative alla loro consegna e temporanea gestione.

Secondo l'assunto delle Regioni, i decreti ministeriali dianzi ricordati non comprenderebbero tutte le foreste appartenenti allo Stato il cui trasferimento è stato disposto con l'art. 11 della legge n. 281 del 1970; pertanto, emanando detti provvedimenti, omissivi di una parte dei beni oggetto di trasferimento al patrimonio indisponibile regionale, lo Stato avrebbe violato le attribuzioni delle Regioni, quali risultano dalle disposizioni degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dall'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 1.

I giudizi sono stati riuniti, stante la sostanziale identità delle questioni sollevate, con ordinanza 10 luglio 1975, con la quale la Corte, salva e impregiudicata ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e di merito, ha disposto l'acquisizione di atti, documenti ed elementi relativi ai provvedimenti ministeriali che hanno dato luogo ai ricorsi.

2. - Considerando lo speciale contenuto oggettivo di questi ricorsi, si impone, in via preliminare, l'esame di una grave questione di principio, che concerne la loro ammissibilità. Per vero, a norma degli artt. 134 della Costituzione e 39-41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni si verifica quando uno dei soggetti assuma che un atto dell'altro ha invaso la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita, facendo sorgere in concreto l'interesse a ricorrere « per il regolamento di competenza » (art. 39).

Nella esperienza attuativa, quale si è riflessa nella giurisprudenza di questa Corte, la nozione del conflitto di attribuzione si è in certo senso estesa anche ad ipotesi in cui non tanto veniva contestata l'appartenenza del potere concretamente esercitato, quanto l'esercizio di tale potere, idoneo a determinare una lesione della sfera di attribuzione del soggetto ricorrente. Ma anche in tali ipotesi, oggetto della decisione è stato pur sempre l'accertamento della spettanza di una competenza, con l'eventuale conseguente annullamento dell'atto adottato dal soggetto ritenuto privo del relativo potere, o comunque riconosciuto responsabile di invasione o menomazione della sfera di competenza propria dell'altro. A norma dell'art. 38 (richiamato dall'art. 41), la Corte « risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione, e, ove sia stato emanato un atto viziato da

incompetenza, lo annulla »: contenuto essenziale e principale della decisione è dunque una declaratoria di competenza.

Ora, nelle fattispecie di cui è causa le Regioni non prospettano una invasione della loro sfera di competenza, né chiedono una dichiarazione o delimitazione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite; oggetto dei ricorsi è invece una effettiva e diretta *vindicatio rerum*, chiedendosi precisamente l'accertamento della appartenenza di determinati beni forestali, che le Regioni assumono trasferiti al loro patrimonio indisponibile, e indebitamente trattenuti dallo Stato.

Di fatto, nelle conclusioni formulate in calce ai tre ricorsi, sostanzialmente conformi, esse chiedono che la Corte dichiari di loro esclusiva spettanza e proprietà tutti i beni già appartenenti al demanio forestale dello Stato, ricadenti nell'ambito dei rispettivi loro territori, e conseguentemente dichiari l'illegittimità *in omittendo* dei decreti ministeriali in quanto con essi non sarebbero stati individuati tutti i beni forestali il cui trasferimento è stato disposto con l'art. 11 della legge n. 281 del 1970. E si deve infine tener presente che, nelle memorie scritte come nella discussione orale, i difensori delle Regioni hanno insistito nell'affermare che oggetto dei ricorsi sono diritti soggettivi delle Regioni, e che, pur trattandosi di diritti connessi o inerenti a potestà o funzioni pubbliche, non esiste parallelismo tra il trasferimento dei beni forestali disposto con la legge n. 281 del 1970, e il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste attuato, a norma della stessa legge, con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

3. - Tali essendo i termini formali e sostanziali della contestazione, ritiene la Corte che essa non possa sotto alcun profilo ricondursi allo schema proprio del conflitto di attribuzione.

Anzitutto, non sembra possibile identificare gli atti dello Stato che avrebbero invaso la sfera di competenza delle Regioni nei decreti ministeriali di approvazione degli elenchi delle foreste trasferite alle Regioni, che si assumono illegittimi per omissione. L'atto invasivo o lesivo, quand'anche fosse possibile qualificare come tale un provvedimento incompleto o un comportamento omissivo, dovrebbe pur sempre essere idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante. Nei provvedimenti in questione non si ha, invece, nemmeno una manifestazione definitiva della volontà dello Stato, posto che i tre decreti, nell'art. 6, contengono l'espressa riserva: « con successivi decreti si provvederà... ad eventuali rettifiche o integrazioni »; ed anche la inosservanza del termine stabilito dall'art. 11, sesto comma, della legge n. 281 del 1970, a prescindere dal suo evidente carattere ordinatorio, non appare comunque tale da determinare, di

per sé, una diretta lesione o menomazione della potestà normativa o delle funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di agricoltura e foreste a' sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, potestà e funzioni che ben possono essere esercitate — di massima — nei confronti dei beni forestali ricadenti nelle diverse Regioni indipendentemente dalla loro appartenenza ad enti pubblici o a soggetti privati.

4. - Si deve, d'altra parte, rilevare come nella specie non sussista nemmeno un sicuro parametro costituzionale di riferimento, per la decisione del preteso conflitto. Secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per regolamento di competenza deve indicare « le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate »; in altri termini, la competenza che si pretende invasa o menomata deve essere determinata da una norma formalmente costituzionale. Anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, in quanto integrative o esecutive di norme costituzionali di competenza: ma queste ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca e si assume invaso, e l'interesse a ricorrere per conflitto di attribuzione si concreta precisamente nella difesa dell'integrità delle competenze costituzionalmente garantite a ciascuno degli enti o soggetti confliggenti.

Con i ricorsi in questione si denuncia, invece, l'illegittimità dei decreti ministeriali di individuazione dei singoli beni forestali trasferiti per pretesa violazione del disposto dell'art. 11, quinto comma, della legge ordinaria n. 281 del 1970: il riferimento alle enunciative di ordine generale contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione non offre un puntuale parametro costituzionale, ed in effetti le pretese delle Regioni ricorrenti potranno trovare eventuale soddisfazione soltanto in sede di interpretazione ed applicazione di detto art. 11 e di altre norme di leggi ordinarie, o di atti aventi valore di legge ordinaria, come il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Questi rilievi sembrano decisivi ai fini di escludere che le contestazioni di cui è causa possano qualificarsi come conflitti di attribuzione.

5. - Non sarà fuori luogo segnalare la differenza rispetto ad altri casi in cui la Corte ebbe già a statuire circa l'appartenenza di beni allo Stato o ad una Regione, ma in occasione di conflitti di attribuzione: tale in particolare quello deciso con sentenza 30 aprile 1959, n. 31, in cui si riconobbe che oggetto del giudizio era « in via principale l'appartenenza allo Stato o alla Regione di una potestà pubblica relativamente ad un bene », la cui disponibilità costituiva « soltanto un presupposto del legittimo esercizio di quella potestà ».

Gli odierni ricorsi non hanno invece per oggetto alcuna contestazione circa le rispettive competenze dello Stato o delle Regioni, le quali sono completamente fuori discussione; e le pretese delle Regioni ricorrenti in

ordine all'appartenenza e titolarità dei beni forestali non compresi negli elenchi approvati con i decreti ministeriali, di cui si denuncia l'illegittimità per omissione, vengono prospettate con riferimento all'asserita violazione della legge n. 281 del 1970, non di norme costituzionali sulla competenza, o sull'attribuzione di detti beni.

6. - La difesa della Regione Lazio ha osservato che « l'attribuzione alle Regioni del patrimonio forestale già statale riveste carattere strumentale rispetto alla funzione primaria di tutela forestale trasferita alle Regioni in virtù degli artt. 117 e 118 Cost. »; che, trattandosi di diritti strettamente connessi ed anzi inerenti a potestà pubbliche delle Regioni, ne seguirebbe « la competenza esclusiva di codesta Corte a conoscerne ».

A prescindere dalla palese contraddittorietà tra questo argomento e quelli già ricordati circa l'inesistenza di collegamento o parallelismo tra il trasferimento delle foreste al patrimonio indisponibile delle Regioni disposto con la legge n. 281 del 1970, ed il trasferimento alle Regioni stesse delle funzioni amministrative attuato con il d.P.R. n. 11 del 1972, si deve rilevare che la funzione primaria di tutela forestale, così come le altre funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, trasferite alle Regioni a statuto ordinario a' sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, non possono dirsi, allo stato, oggetto di lesione da parte di atti del Governo invasivi della sfera di competenza garantita dalla Costituzione a queste Regioni.

La sicura conferma di questi concetti è offerta dalle risultanze della disposta istruttoria, le quali dimostrano con chiara evidenza come una eventuale declaratoria o delimitazione, da parte di questa Corte, delle competenze trasferite alle Regioni e riservate allo Stato, non sarebbe comunque idonea a dirimere il preteso conflitto, in ordine alla concreta attribuzione alle Regioni o allo Stato delle diverse categorie di beni che si assumono oggetto di trasferimento ed illegittimamente non inclusi negli elenchi delle foreste trasferite. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge infatti che ai fini dell'interpretazione ed attuazione del disposto dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 281 del 1970, saranno indispensabili approfondite indagini, di diritto e di fatto, per la identificazione delle « foreste che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato », a cui si riferisce l'art. 11.

Tra i numerosi beni tuttora posseduti dallo Stato, o per esso dalla Azienda statale per le foreste demanali, oggetto di generica rivendicazione da parte delle Regioni ricorrenti, alcuni sono sicuramente foreste, o pertinenze di foreste, per altri invece viene contestato che siano qualificabili come tali: basti ricordare, solo ad esempio, il complesso immobiliare della storica abbazia di Vallombrosa. Alla A.S.F.D., nel corso dei tempi, lo Stato non ha affidato soltanto l'amministrazione e gestione di boschi e compendi silvo-pastorali, ma anche quella di molti altri beni

rurali aventi diversa natura (aziende agricole e zootecniche, con gran numero di capi di bestiame; altri beni immobili ed impianti connessi ad attività non forestali). D'altra parte, per la concreta individuazione di diverse categorie di beni, classificati come « patrimoniali indisponibili » non per caratteri naturali, ma per virtù di specifica destinazione a funzioni o servizi pubblici, si renderanno necessari precisi accertamenti di merito, anche di carattere tecnico, i quali potranno bensì essere effettuati nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, ma certo esorbitano dalla competenza di questa Corte, quale giudice nei conflitti di attribuzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 112 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Astuti - Androvandi (n.c.).

Procedimento penale - Fase istruttoria - Termine per la presentazione delle conclusioni da parte del difensore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., artt. 3 e 24; cod. proc. pen., art. 372).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 cod. proc. pen. che impone al difensore dell'imputato un termine di cinque giorni, prorogabile una sola volta, per presentare le sue istanze e memorie.

(*Omissis*). — Per quanto concerne la denunciata disposizione dell'articolo 372, la questione non è fondata. Il termine ivi previsto può essere prorogato dal giudice « per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile », e d'altra parte, come lo stesso tribunale di Pisa già aveva riconosciuto nella sua precedente ordinanza del 18 gennaio 1971, ricordata dal giudice *a quo*, eliminare quel termine di decadenza « equivarrebbe a lasciare al beneplacito del difensore la chiusura della fase istruttoria, e questo è senza dubbio un risultato eccessivo rispetto all'obiettivo di garantire l'esercizio del diritto di difesa ». — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 maggio 1976, n. 115 (ordinanza) - *Pres.* Rossi - *Rel.* Astuti - Regione siciliana (avv. Aula) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Corte costituzionale - Conflitto di attribuzioni - Sospensione dell'atto impugnato - Ragione di diniego.
(L. 11 marzo 1953 n. 87, art. 40).

Nel caso di conflitto positivo di attribuzioni non può aversi sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, quando l'entità soggettiva ricor-

rente (nella specie, la Regione) ha emesso — essa pure — un proprio atto, successivo a quello impugnato, disponendo diversamente da quanto disposto con l'atto impugnato (1).

(*Omissis*). — Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, il 3 febbraio 1976, « Norme per l'attuazione dell'art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1976, e del telegramma del Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976, n. 15/01615. — (*Omissis*).

Che peraltro l'Assessore per le finanze della Regione siciliana, con circolare in data 11 marzo 1976, n. 11332 ha disposto che, nell'ambito del territorio della Sicilia, le aziende di credito delegate al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, devono effettuare il versamento della predetta imposta alla competente Cassa regionale — gestione Banco di Sicilia — e non alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato; ed inoltre, successivamente all'impugnato telegramma ministeriale, con decreto 1° aprile 1976, n. 173, ha confermato tale disposizione. — (*Omissis*).

Considerato che, essendo sopravvenuto il decreto assessoriale 1° aprile 1976, n. 173, non sussistono, allo stato, le gravi ragioni che possono giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. — (*Omissis*).

---

(1) Cfr. la ordinanza Corte cost 15 gennaio 1976 n. 13, in questa *Rassegna, supra*, 17.

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 116 - *Pres.* e *rel.* Oggioni - Penta (n.c.).

Impiego pubblico - Indennità di anzianità e sostitutiva del preavviso. Compensi aventi carattere continuativo - Devono essere computati.

(Cost. art. 3; cod. civ., artt. 2118, 2120 e 2121; d.l. 4 aprile 1947 n. 207, art. 9).

La disciplina legislativa speciale in tema di indennità di anzianità e di indennità sostitutiva del preavviso dettata per i dipendenti non di

ruolo dello Stato è costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 3 Cost., nella parte in cui si discosta dalla disciplina in proposito dettata dal codice civile e da leggi regolatrici del rapporto di impiego privato; in particolare, nella commisurazione delle anzidette indennità deve tenersi conto di ogni compenso di carattere continuativo, e l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere corrisposta anche nel caso di decesso del dipendente (1).

(*Omissis*). — 1. - Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e secondo, del decreto legislativo C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui di-

---

(1) L'ordinanza di rimessione Cons. Stato, IV, 22 giugno 1973 n. 1, è in *Gazz. Uff.* n. 48 del 20 febbraio 1974.

La sentenza in rassegna costituisce un importante passo nel senso di una *reductio ad unum* delle molteplici discipline finora operanti in materia di indennità di fine rapporto (di anzianità e sostitutiva del preavviso) a favore dei dipendenti da enti pubblici. Il giudice amministrativo aveva in passato più volte affermato essere la disciplina legislativa dettata dal codice civile applicabile solo in via sussidiaria, e cioè « solo ove non esista in materia una apposita (speciale) disciplina legislativa o regolamentare » (così, tra le molte, Cons. Stato, IV, 20 aprile 1971 n. 469, in *Cons. Stato*, 1971, I, 746; IV, 21 novembre 1972 n. 1126, *ivi*, 1972, I, 1975; VI, 19 giugno 1973 n. 284, *ivi*, 1973, I, 1129; VI, 16 novembre 1973 n. 510, *ivi*, 1973, I, 1736).

Il principio ora enunciato dalla Corte Costituzionale, principio il cui ambito di applicazione dovrebbe interessare i dipendenti di tutti gli enti pubblici (e cioè anche degli enti pubblici economici), conduce a ritenere che l'inciso « salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge » contenuto nell'art. 2129 cod. civ. non possa operare per la materia delle indennità di fine rapporto, le quali debbono rimanere disciplinate esclusivamente dalle disposizioni del codice civile, senza possibilità di deroghe sia introdotte con legge sia — e *a fortiori* — concesse con regolamento. Ovviamente, il principio evidenziato opera in tutte le direzioni, e quindi esclude non soltanto i trattamenti meno favorevoli ma anche i trattamenti più favorevoli per il lavoratore; del resto, il criterio della prevalenza delle « condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro » (art. 2077 cod. civ.) *non* è chiamato a regolare le antinomie tra disposizioni legislative e disposizioni regolamentari.

Non è necessario spendere molte parole per sottolineare come il principio enunciato dalla Corte Costituzionale sia coerente con le esigenze — oggi particolarmente avvertite — di perequazione dei trattamenti retributivi nel settore dell'impiego pubblico e, più in generale, dell'impiego con enti pubblici; esigenze queste che necessariamente impongono un contenimento delle autonomie regolamentari (in tal senso opera la legge 20 marzo 1975 n. 70), così come impongono limitazioni all'autonomia collettiva.

La buonuscita E.N.P.A.S. a favore dei dipendenti statali di ruolo ha natura diversa dall'indennità di anzianità (cfr. da ultimo, Corte Cost. 19 giugno 1973 n. 82, in *Foro it.*, 1973, I, 2372, e 21 marzo 1974 n. 95, in *Cons. Stato*, 1974, II, 358). Tuttavia, non è escluso che anche la disciplina normativa di detta buonuscita risenta, per qualche aspetto, della tendenza alla unificazione testé rilevata.

spone che « la indennità di licenziamento sia liquidata sulla base della sola retribuzione goduta all'atto del licenziamento (o della morte) e per la parte in cui prevede la corresponsione della indennità di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente ».

2. - La questione è fondata.

Il Consiglio di Stato esattamente mette a raffronto, in ordine ai detti due problemi sui quali era stato chiamato a pronunciarsi, la disciplina dettata dal codice civile e da leggi speciali per il rapporto di impiego privato (ed in particolare le norme di cui agli artt. 2118 e 2121 del codice civile) e quella applicabile al rapporto *de quo* (e precisamente le norme sui dipendenti non di ruolo dello Stato previste dal decreto legislativo n. 207 del 1947, ed in base all'art. 78 del regolamento organico dell'Istituto « G. Eastman » con il quale il detto rapporto si era svolto).

E del pari esattamente rileva, a proposito della situazione giuridica del personale di codesto istituto (ente pubblico costituito con decreto reale del 10 luglio 1930), l'esistenza di una « palese disparità di trattamento nei confronti dei prestatori di lavoro disciplinati da norme di diritto privato ».

Ed infatti, mentre l'art. 2121 del codice civile dispone che le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 debbono calcolarsi « computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo », il primo comma dell'art. 9 citato, in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo, stabilisce che l'indennità sia commisurata alla « sola retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa »; e, in caso di morte del prestatore di lavoro, secondo l'art. 2122 del codice civile, sono dovute le indennità di preavviso e di anzianità e, invece, secondo il ripetuto art. 9, la corresponsione della prima delle due indennità anzidette non è prevista nel caso di decesso del dipendente.

Orbene, il differente trattamento giuridico che viene usato nei confronti del personale non di ruolo della pubblica amministrazione non trova riscontro e giustificazione in una situazione giuridica o di fatto di codesto personale, ché anzi, pur non potendosi negare l'esistenza di profili ed elementi per cui il rapporto di pubblico impiego debba essere tenuto distinto da quello di impiego privato, esistono sicuri punti di contatto o di identità (e tra questi rientrano quelli in considerazione).

Né d'altra parte soccorrono ragioni a sostegno della razionalità della rilevata disparità di trattamento (posta in essere, nonostante l'assimilabilità delle situazioni sostanziali di base): tutto ciò, salvo verifica, caso per caso, della rispondenza delle singole voci retributive ai requisiti previsti dalla suindicata legge generale e comune. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 117 - *Pres.* Oggioni - *Rel.* De Stefano - Forte (n.c.).

Lavoro - Distinzione tra impiegati e operai - Contrasto con il principio di eguaglianza - Non sussiste salvo valutazioni su singoli istituti.
(Cost. art. 3; r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825).

Lavoro - Lavoro domestico - Distinzione tra impiegati e lavoratori manuali - Differenze in tema di ferie, preavviso e indennità di anzianità - Non sono costituzionalmente illegittime.
(Cost. art. 3; l. 2 aprile 1958 n. 339, artt. 10, 16 e 17).

Non può, allo stato, considerarsi superata la distinzione tra impiegati e operai, e resta affidato agli strumenti dell'autonomia collettiva e dell'intervento legislativo l'ulteriore sviluppo della tendenza alla parificazione del trattamento delle due indicate categorie; pertanto, le differenze di trattamento tra esse non possono apoditticamente ritenersi ingiustificate ma devono essere singolarmente valutate ai fini di vagliarne la conformità al principio di eguaglianza (1).

Non contrastano con l'art. 3 Cost. le differenze previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 339 sul lavoro domestico, tra personale impiegatizio e prestatori d'opera manuale, in tema di durata delle ferie, durata del preavviso e commisurazione dell'indennità di anzianità (2).

(*Omissis*). — Ora, è noto che a siffatta distinzione (tra impiegati e operai), anche se basata su criteri incerti e controversi, si accompagnavano, in origine, accentuate differenze di disciplina, in quanto la categoria degli operai restava in gran parte esclusa dalla tutela del rapporto di lavoro, apprestata per gli impiegati. Questa diversità si è andata nel tempo attenuando, come si evince dal codice civile del 1942, che ha esteso i principali istituti, progressivamente elaborati sul piano legislativo e dei contratti collettivi, a tutti i lavoratori subordinati, pur prevedendo che i contenuti degli istituti medesimi possano variare a seconda della qualifica del lavoratore e del settore di lavoro (così, per le ferie annuali, l'art. 2109 c.c.; per il preavviso, l'art. 2118 c.c.; per l'indennità di anzianità, l'art. 2120 c.c.). Il processo evolutivo, tuttora in corso, è indubbiamente contraddistinto dalla tendenza verso una sostanziale parificazione, in parte già realizzata, del trattamento normativo delle due indicate categorie; ma la sua maturazione ed il suo ulteriore svolgimento restano soprattutto affidati agli strumenti dell'autonomia collet-

---

(1-2) Nella sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha lasciato aperta la possibilità di distinguere, di volta in volta, quali diversità di trattamento tra impiegati e operai siano compatibili con il principio di eguaglianza.

tiva e dell'intervento legislativo, chiamati a contemperare esigenze socio-economiche non sempre univoche. Non può, dunque, allo stato considerarsi superata la cennata distinzione fra le due categorie, e da ciò apoditticamente inferirsi come ingiustificate talune disparità di trattamento; le eventuali differenze devono, invece, essere singolarmente valutate, ai fini di vagliarne la conformità al principio di eguaglianza, alla stregua delle ragioni che sono alla loro base e delle esigenze al cui soddisfacimento esse sono preordinate.

Le considerazioni innanzi svolte appaiono suscettibili di proficua applicazione anche nell'ambito del lavoro domestico, nel quale — pur dopo la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, c.c., nella parte in cui disponeva che fossero sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti le prestazioni di servizi di carattere domestico (sentenza n. 68 del 1969) — permane quella situazione di scarsa incisività dell'autonomia collettiva, constatata da questa Corte nella sentenza n. 101 del 1968, ed è, quindi, tuttora preminente l'intervento del legislatore. — (*Omissis*).

Alla luce di quanto sin qui detto, passando all'esame delle denunciate disparità di trattamento, va innanzi tutto rilevato, per quanto concerne la diversità di durata del periodo di ferie annuali, che essa appare di modesta entità; infatti, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 339 del 1958, ove l'addetto ai servizi domestici abbia maturato una anzianità non superiore ai cinque anni, è indiscriminatamente garantito un periodo di quindici giorni consecutivi, non rilevando si tratti di personale impiegatizio o di prestatori d'opera manuale; e soltanto nella ipotesi di maggiore anzianità sono garantiti ai primi cinque giorni in più rispetto ai secondi (venticinque anziché venti).

A parte, poi, la constatazione che nell'ambito del lavoro subordinato il regime della durata delle ferie in generale è estremamente variabile da categoria a categoria e da settore a settore, ben può riconoscersi che la moderata e circoscritta limitazione del periodo delle ferie per le mansioni più modeste del lavoro domestico, trova giustificazione nelle peculiari esigenze della convivenza familiare. — (*Omissis*).

Adeguata giustificazione alla diversità dei termini di preavviso (articolo 16 della citata legge n. 339 del 1958) — anche in tal caso ricorrendo la constatazione della loro variabilità nell'ambito del lavoro subordinato — va del pari riconosciuta nella maggiore difficoltà che il personale impiegatizio domestico (precettore, maggiordomo, ecc.) potrebbe certamente incontrare — rispetto ai prestatori d'opera manuale (cameriere, domestiche tuttofare, ecc.) — nella ricerca di nuova occupazione, alla quale d'altronde corrisponde la maggiore difficoltà del datore di lavoro di procedere alla sua sostituzione, atteso che l'obbligo del preavviso sussiste anche da parte del dipendente che spontaneamente si licenzi.

Infine, per quanto concerne la diversa misura dell'indennità di anzianità (art. 17 della citata legge n. 339 del 1958), trovano appropriata applicazione alla questione in esame le considerazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 18 del 1974. In essa, infatti, premesso che, secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte, a decorrere dalla sentenza n. 3 del 1966, va riconosciuta all'indennità di anzianità natura e funzione di retribuzione differita, si afferma che la sua diversificazione ben può essere vista sotto il profilo della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 118 - *Pres.* Rossi - *Rel.* De Stefano - Fiorini (avv. Ventura), Sindacato scuola C.G.I.L. di Palermo (avv. Cheli), Presidente Consiglio dei Ministri, A.S.S.T. e Ministeri della pubblica istruzione e delle Poste e Telecom. (sost. avv. gen. dello Stato Carafa e Zagari).

Competenza e giurisdizione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione - Preclude la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale.

(Legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, art. 1; c.p.c., artt. 41 e 367).

Impiego pubblico - Statuto dei lavoratori - Applicabilità soltanto nelle ipotesi di lacune della disciplina del pubblico impiego.

(Cost., art. 3; l. 20 maggio 1970 n. 300, art. 37).

Impiego pubblico statale - Statuto dei lavoratori - Inapplicabilità.

(Cost., artt. 3 e 24; l. 20 maggio 1970 n. 300, artt. 28 e 37).

Il ricorso per regolamento di giurisdizione produce la sospensione del processo in corso dinanzi al giudice di merito e spoglia tale giudice di ogni potestas iudicandi (*salvo il compimento degli atti urgenti*), *e pertanto gli preclude la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale* (1).

---

(1) La sentenza in esame implicitamente conferma ancora una volta la legittimità costituzionale (recentemente posta in dubbio da T.A.R. Lazio, I, ord. 3 marzo 1976, in *Gazz. Uff.* n. 246 del 15 settembre 1976) sia dell'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione sia dell'effetto di sospensione del processo in corso. In precedenza, nel senso che l'istituto *de quo* è « ampiamente giustificato da esigenze di economia processuale » la sentenza Corte Cost. n. 135 del 1975 (in questa *Rassegna*, 1975, I, 630); cfr. anche la sentenza n. 221 del 1972 (in *Giur. it.*, 1973, 1, I, 833).

Sulla sospensione del giudizio amministrativo in seguito alla proposizione di regolamento di giurisdizione, cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, V, 30 settembre 1975 n. 1233 (in *Cons. St.*, 1975, I, 1018) e T.A.R. Friuli V.G. 16 gennaio 1976 n. 111 (in *Trib. amm. reg.*, 1976, I, 899).

Le disposizioni della legge n. 300 del 1970 trovano applicazione soltanto nelle ipotesi di lacune della disciplina legislativa o regolamentare del rapporto di impiego con l'ente pubblico non economico ed hanno quindi una funzione suppletiva e integratrice; le differenze che tuttora intercorrono tra impiego privato e impiego pubblico guistificano le disuguaglianze conseguenti da tale limitata applicazione del c.d. Statuto dei lavoratori (2).

Le disposizioni della legge n. 300 del 1970 non trovano applicazione nel rapporto di impiego statale; né trova applicazione l'art. 28 di detta legge, ove si ritenga essere le associazioni sindacali dei dipendenti statali legittimate a tutelare le libertà sindacali dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità (3).

(*Omissis*). — 2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato alla questione sollevata dal pretore di Milano, per essere stata la relativa ordinanza emessa dopo che la parte resistente aveva già proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento di giurisdizione.

La Corte ha già affermato (sentenza n. 221 del 1972 e n. 135 del 1975) che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di merito dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, in quanto tale ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione di giurisdizione. In tal caso, giova soggiungere, non è in discussione la pregiudizialità

(2-3) Nella sentenza 9 novembre 1974 n. 3477 (in *Foro it.*, 1974, I, 3282), la Corte di Cassazione (Sez. Un.) aveva enunciato i seguenti principi: « Se la normativa degli enti pubblici non economici, pur regolando in genere la materia della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, non garantisce tutti i diritti che lo statuto, in attuazione, del resto, di inderogabili principi sanciti dalla Costituzione, riconosce e tutela, a colmare le eventuali lacune debbono trovare applicazione le norme dello statuto; ... nel procedimento instaurato davanti al giudice *amministrativo* l'organismo locale dell'assocazione sindacale può intervenire a sostegno dell'interesse del lavoratore, che coincide con il suo interesse, ed il giudice amministrativo, con i suoi poteri di annullamento e, prima ancora, con il provvedimento di sospensione che può adottare anche in via di urgenza, può, con relativa prontezza e con piena efficacia, rimuovere gli effetti della condotta anti-sindacale; è possibile, quindi, conseguire con il procedimento in sede giurisdizionale amministrativa risultati sostanzialmente identici a quelli che si possono ottenere con la procedura, nuova e speciale, prevista dall'art. 28, laddove eguali effetti, salva l'ipotesi particolare di cui all'art. 18 dello stesso statuto, non possono essere conseguiti nel giudizio davanti al giudice ordinario, avente giurisdizione in materia di impiego pubblico con enti economici; ... deve escludersi la titolarità in capo al sindacato di una azione autonoma ex art. 28 dello statuto, nella ipotesi in cui il dipendente dell'ente pubblico non economico abbia adito il giudice amministrativo competente a conoscere in via esclusiva del suo rap-

dell'una questione rispetto all'altra: problema che si porrebbe, invece, per il giudice nella pienezza dei suoi poteri. Intervenuta che sia, per effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c., la sospensione del processo in corso, non possono, da quel momento, essere compiuti atti del procedimento (art. 298 c.p.c.), e dunque è preclusa al giudice ogni pronuncia anche sulle pregiudiziali e sul loro ordine. Ben vero che egli, dopo la proposizione del ricorso ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza di sospensione del processo, è tuttavia legittimato — per il disposto dell'art. 48, comma secondo, c.p.c., dettato per il regolamento di competenza e ritenuto applicabile anche al regolamento di giurisdizione — ad autorizzare il compimento degli atti che reputi urgenti, ivi compresi quelli d'istruzione preventiva (art. 699 c.p.c.); ma sempre che tali atti — ha osservato la Corte (sentenza n. 73 del 1973) — non siano comunque connessi alla pronuncia sulla giurisdizione, stante l'automatismo con cui, *ipso iure*, la questione concernente quest'ultima è stata sottratta alla sua cognizione, e devoluta a quella delle sezioni unite della Corte di cassazione. Nel caso degli atti urgenti, dunque, il giudice di merito appare legittimato anche a sollevare questioni di costituzionalità, ma sempre che esse, riferendosi esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli stessi, in tale limitato ambito siano rilevanti (sentenza n. 177 del 1973).

Nella specie, il regolamento preventivo, che investe la giurisdizione proprio in ordine al procedimento previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, preclude il compimento di atti inerenti al procedimento stesso

---

porto d'impiego; ... coordinare i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto del singolo non significa negare o limitare la detta tutela, ma solamente articolarla nel modo che il legislatore, utilizzando la riserva di cui al già menzionato 3° comma dell'art. 113 Costituzione, ha ritenuto più conveniente ».

Nello steso senso, le sentenze Cass. S.U. 9 novembre 1974 n. 3476 (*ivi*, 3282), 11 novembre 1974 n. 3504 (*Mass. Giur. Lav.*, 1975, 73) e 19 novembre 1974 n. 3700 (*Sett. giur.*, 1975, II, 178). In precedenza, FAVARA, *Statuto dei lavoratori, impiego pubblico statale, e riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa*, in questa *Rassegna* 1972, I, 576.

Recentemente, nella *relazione dell'Avvocato Generale dello Stato per gli anni 1971-1975* (vol. III, 98) si è scritto: « *Il discorso sulla configurazione di interessi legittimi "propri" (e della conseguente legittimazione a ricorrere) delle associazioni sindacali potrà arricchirsi di nuovi rapporti, se tali associazioni ricercheranno dinanzi al Giudice amministrativo (anziché con improponibili ricorsi ex art. 28 della legge 28-10-1970, n. 700) la tutela delle posizioni loro riconosciute dalla disciplina "di diritto amministrativo" delle attività sindacali nel settore pubblico* ».

La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, conferma la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato e già accolta dalla Corte di Cassazione. Cfr., sul punto, anche la sentenza T.A.R. Lazio, I, 3-9-1975 n. 602, in *Trib. amm. reg.*; 1975, I, 2508.

finché operi la sua sospensione, e comporta quindi la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del regolamento, in relazione appunto alla stessa normativa concernente la giurisdizione. Con ciò prescindendo dalla circostanza che, nelle more del giudizio, le investite sezioni unite della Corte di cassazione hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del pretore di Milano a conoscere della proposta azione.

3. - L'art. 37 dello Statuto dei lavoratori viene denunciato sotto un duplice profilo, e cioè in quanto escluderebbe l'applicabilità dello Statuto medesimo: *a*) parzialmente ai rapporti d'impiego dei dipendenti dagli enti pubblici che non svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica; *b*) totalmente al rapporto d'impiego dei dipendenti dello Stato.

Sotto il primo profilo, si assume, nelle ordinanze dei pretori di Ceccano e di Palermo, che detto articolo contrasti con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver sancito l'applicazione delle disposizioni della legge n. 300 del 1970 ai rapporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici, tale applicazione dispone altresì per i rapporti d'impiego dei dipendenti da enti pubblici non economici, escludendola, però, per questi ultimi, nel caso che « la materia sia diversamente regolata da norme speciali ». Da ciò conseguirebbe « una ingiustificata diversificazione tra i lavoratori a seconda che essi dipendano da un'amministrazione pubblica avente finalità economiche o da un'altra amministrazione egualmente pubblica, che tali finalità non abbia ». Per effetto della cennata salvezza, infatti, nella controversia innanzi al pretore di Ceccano la esistenza di una norma del regolamento comunale, che prevede la effettuazione di visite fiscali a mezzo di sanitari di fiducia dell'amministrazione, impedirebbe l'applicazione dell'art. 5 dello Statuto, che vieta, invece, gli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro, consentendo soltanto il controllo delle assenze per infermità a mezzo dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali. E nella controversia innanzi al pretore di Palermo, i principî generali del pubblico impiego che subordinano il conferimento delle qualifiche e delle funzioni a formali atti di nomina o di promozione, niuna rilevanza giuridica accordando all'esercizio di fatto di mansioni superiori, impedirebbero l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, che riconosce, invece, in questa ipotesi al prestatore di lavoro il diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, l'assegnazione definitiva alle anzidette mansioni. Vero che, nella fattispecie sottoposta alla cognizione del pretore di Palermo, l'art. 83 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 giu-

gno 1971 prevede espressamente l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti dagli istituti autonomi delle case popolari; e su ciò ha fatto leva l'Avvocatura dello Stato per eccepire pregiudizialmente la irrilevanza della questione. Ma il giudice *a quo* ha ritenuto che a siffatta disposizione non possa riconoscersi « una forza tale da influenzare il principio del carattere formale della disciplina del pubblico impiego per quanto riguarda lo stato giuridico dei dipendenti degli enti pubblici », e che, in conseguenza, il giudizio non possa venir definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione; il che, ad avviso della Corte, è sufficiente a suffragarne la rilevanza, respingendo l'eccezione all'uopo opposta dall'Avvocatura dello Stato.

La questione d'incostituzionalità dell'art. 37, nella parte relativa agli enti pubblici non economici, è stata anche proposta dal tribunale di Torino, nella ordinanza con la quale ha sollevato l'altra questione, che concerne il rapporto d'impiego dei dipendenti dello Stato. La prima va dichiarata inammissibile, risultando evidente la mancanza del requisito della rilevanza: infatti, la controversia sottoposta a quel giudice s'incentra esclusivamente sull'applicabilità o meno dello Statuto in ordine al comportamento di un provveditore agli studi, asserito limitativo del diritto di riunione del personale docente, e in essa è dunque rilevante solo la seconda questione, della quale si tratterà in seguito.

4. - Esaurito con ciò l'esame delle eccezioni pregiudiziali e venendo al merito della questione proposta dai pretori di Ceccano e di Palermo, la Corte ritiene che la stessa non sia fondata.

Il laborioso *iter* parlamentare, da cui è scaturito lo Statuto, pone in evidenza come primario intento del legislatore sia stato l'apprestare efficace tutela della posizione dei lavoratori subordinati nell'organizzazione dell'impresa. Il rapporto d'impiego pubblico, inizialmente rimasto estraneo alla emandanda disciplina, solo in un secondo tempo è stato preso in considerazione, distinguendosi tra i dipendenti da enti pubblici economici, ai cui rapporti di lavoro e d'impiego veniva estesa la normativa statutaria, e i dipendenti degli uffici e delle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti pubblici, per i quali si prevedeva la successiva emonazione di norme delegate, intese ad uniformare, compatibilmente con la natura del rapporto, il loro trattamento giuridico alle disposizioni dello Statuto. Peraltro, nella stessa sede parlamentare anche il ricorso alla delega fu poi disatteso e venne definitivamente sostituito con la vigente formula, che contempla l'applicazione delle disposizioni statutarie ai rapporti d'impiego degli « altri » enti pubblici (diversi, cioè, da quelli economici, per i quali l'applicazione è rimasta estesa *sic et simpliciter*), « salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali ».

Alla cennata funzione primaria e immediata, cui lo Statuto dei lavoratori è chiamato ad assolvere, si è così affiancata una funzione suppletiva ed integratrice rispetto ad una disciplina, qualificata « speciale » in ragione della « specialità » della materia, e cioè del rapporto d'impiego che si instaura con l'ente pubblico non economico. In altri termini, per quest'ultimo rapporto le disposizioni della legge n. 300 del 1970 trovano applicazione soltanto nella ipotesi di « lacune » che si riscontrino nella speciale disciplina, riguardo a situazioni soggettive identiche o simili a quelle previste e regolate dallo Statuto; mentre prevalgono, ove esistano o sopravvengano, le norme speciali, intendendosi per tali quelle dettate con leggi o con atti che abbiano forza di legge o con altri atti normativi che trovino pur sempre il loro fondamento nella legge.

Il legislatore ha così operato una scelta di politica legislativa: anziché procedere al coordinamento tra le due discipline direttamente in sede parlamentare, o in prosieguo in sede delegata, ha preferito affidare tale coordinamento all'interprete, mediante una norma di raccordo, alla quale va perciò riconosciuta adeguata capacità operativa.

Non può, pertanto, ravvisarsi contrasto alcuno con l'art. 3 Cost. in siffatta norma, preordinata, come si è detto, a far sì che una disciplina, dettata per regolare situazioni giuridiche del lavoro subordinato nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, operi in via sussidiaria anche nel diverso ambito dell'apparato burocratico di enti pubblici con carattere non imprenditoriale, integrando e non sopraffacendo la speciale normativa per questi ultimi dettata.

La Corte ha già data atto (da ultimo nelle sentenze 209 del 1975, 47 e 49 del 1976) della tendenziale convergenza tra lo stato giuridico del lavoratore privato e quello del lavoratore pubblico, che va realizzandosi mediante una osmosi tra le due discipline, sempre compatibilmente con la natura e con le peculiarità dei rispettivi rapporti di lavoro; ma trattasi di una evoluzione, il cui graduale svolgimento è affidato al legislatore, naturale interprete delle istanze politiche, sindacali e sociali della comunità nazionale.

Le innegabili differenze che tuttora intercorrono tra impiego privato ed impiego pubblico, per la diversa genesi, per la diversa struttura, per la diversa funzione, dimostrano la razionalità della denunciata norma, che di esse tien conto allorché fa salve le norme speciali, appunto per evitare che posizioni diverse siano trattate nella stessa maniera.

Non si nega, infine, che, in sede di concreta applicazione di singoli istituti, situazioni identiche o simili, nei due ambiti considerati, possono apparire regolate in modo ingiustificatamente difforme, rispettivamente dalla norma statutaria e da quella speciale; nel qual caso potrà eventualmente sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle norme

medesime. Ma una siffatta eventualità non scalfisce la razionalità che è alla base del raccordo posto in opera con l'art. 37, il quale continuerebbe in linea generale ad assolvere la sua funzione anche se taluna delle norme statutarie o speciali venisse meno perché dichiarata incostituzionale.

5. - Della costituzionalità dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 si dubita sotto un secondo profilo: in quanto la impossibilità di applicare lo Statuto anche ai rapporti d'impiego dei dipendenti statali consegue da tale norma in via assoluta, e non subordinatamente all'accertamento della esistenza di una speciale disciplina, così come previsto per gli enti pubblici non economici (ordinanza del tribunale di Salerno); ed in quanto la mancata estensione allo Stato della legge in argomento impedisce alle associazioni sindacali dei dipendenti statali quel ricorso all'art. 28 dello Statuto medesimo, per la repressione dell'attività antisindacale, cui sono legittimate le corrispondenti associazioni degli altri lavoratori (ordinanze dei tribunali di Milano, Palermo e Torino). Ad avviso dei giudici di merito sarebbero con ciò violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione non è fondata.

Va preliminarmente condivisa la interpretazione della norma accolta dai giudici di merito e confortata dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione: nel senso di ritenere che il più volte citato art. 37 non consenta l'applicazione delle disposizioni statutarie ai rapporti d'impiego dei dipendenti statali, nel preminente riflesso che la espressione « altri enti pubblici » non comprende implicitamente anche lo Stato. Ne consegue che la funzione suppletiva ed integratrice assolta nei confronti della speciale disciplina che regola gli enti pubblici non economici, non può venir del pari esercitata nei confronti della normativa propria del rapporto d'impiego statale. In altri termini, il legislatore ha considerato che, mentre vi è un'ampia gamma di enti pubblici minori, la cui disciplina, frammentaria o incompleta, può essere opportunamente integrata dalla disciplina statutaria, tale esigenza non si pone per lo Stato, il cui rapporto d'impiego è minuziosamente regolato da una disciplina completa, che appresta anzi i principî basilari all'ordinamento giuridico del pubblico impiego in generale. Anche sotto questo profilo, dunque, nella globale valutazione del legislatore, vi è una sostanziale diversità di posizioni, che giustifica razionalmente nel primo caso l'uso del meccanismo di raccordo e il mancato ricorso ad esso nel secondo.

Né la carenza del raccordo preclude, è appena il caso di precisarlo, la eventuale denuncia di incostituzionalità allorché si dubiti, alla stessa stregua di quanto detto per gli enti pubblici non economici, che situazioni identiche o simili siano irrazionalmente regolate in modo diverso da una norma statutaria, e da una norma dettata per il rapporto d'impiego statale: diseguaglianza di trattamento che può configurarsi anche nell'ipotesi di una specifica « lacuna », cui non è dato riparo, a differenza

che per gli enti pubblici non economici mediante il ricorso alla norma statutaria. In siffatta problematica potrebbe, se del caso, venir compresa anche la inapplicabilità dell'art. 28 dello Statuto, cui si richiamano le ordinanze prese in esame, alle associazioni sindacali dei dipendenti statali, ove si escludesse che queste ultime possano tutelare il loro interesse al rispetto della libertà sindacale innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, e si assumesse che ciò possa concretare una irrazionale ed ingiustificabile diseguaglianza di trattamento rispetto alle altre associazioni sindacali con minorazione del loro diritto di difesa. Il che potrebbe offrire adito alla prospettazione di questioni di costituzionalità, non dell'art. 37, che va immune da siffatta censura, ma delle norme che tali istituti direttamente disciplinano nei rispettivi ambiti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 120 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Trimarchi - Di Girolamo ed altri (n. c.).

Procedimento civile - Termine perentorio - Decadenza per caso fortuito o forza maggiore - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; c.p.c., art. 650).

Deve riconoscersi rilevanza al caso fortuito o alla forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine processuale perentorio; l'art. 650 comma primo c.p.c. contrasta con l'art. 24 Cost. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine.

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Civitella Roveto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 24, comma secondo della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, comma primo del codice di procedura civile, « nella parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'ingiunzione, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore ». — (*Omissis*).

3. - La questione è fondata.

Sul terreno del processo civile in generale e dei procedimenti speciali in particolare, l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore è ipotizzata in varie norme. Così, e tra l'altro, nel codice di procedura

civile l'art. 294, commi primo e secondo, ammette che il contumace dimostri che la sua costtiuzione in giudizio è stata impedita da causa a lui non imputabile e il giudice provveda alla riammissione in termini delle parti; l'art. 668, comma primo (dopo la sentenza n. 89 del 1972 di questa Corte) dispone che è possibile l'opposizione dopo la convalida da parte dell'intimato che provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di licenza o di sfratto o di non essere potuto comparire all'udienza, per caso fortuito o forza maggiore; e lo stesso art. 650, comma primo, stabilisce che l'intimato può fare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per caso fortuito o forza maggiore. Ma manca una norma o un princìpio che consacri in generale la rilevanza del caso fortuito o della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio. Ed anzi dall'art. 153 dello stesso codice è dato dedurre l'improrogabilità dei termini perentori; e codesta norma è stata indirettamente (a proposito del successivo art. 244) presa in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 106 del 1973.

La questione in oggetto presenta innegabili punti di contatto con quella già esaminata da questa Corte, a proposito dell'art. 668, comma primo, del codice di procedura civile, e decisa positivamente con la ricordata sentenza n. 89 del 1972. Allora in riferimento all'art. 24 della Costituzione era stata denunciata la norma (art. 668, comma primo) che non consentiva l'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto, all'intimato che non era potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore; ed ora lo è la norma dell'art. 650, comma primo che non consente l'opposizione tardiva all'ingiunzione, all'intimato che non abbia potuto fare opposizione nel termine per caso fortuito o forza maggiore.

Nell'ipotesi prospettata nell'ordinanza di rimessione, come già in quella indicata di cui all'art. 668, comma primo, la tutela giurisdizionale non risulta adeguatamente ed effettivamente assicurata.

Anche se nella procedura speciale di cui trattasi il termine è più lungo di quello previsto per la comparizione in giudizio dell'intimato nel procedimento per convalida di sfratto, il soggetto a cui sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, può far decorrere inutilmente il termine per proporre opposizione, volontariamente o colposamente ovvero per una causa a lui non imputabile.

Ora nel secondo di questi due casi, a differenza che nel primo, il soggetto interessato, per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, si viene a trovare nella materiale impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e di difendersi.

Ne consegue che la norma denunciata è illegittima costituzionalmente *in parte qua*. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 121 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Gionfrida - Sorrenti (avv. Romagnoli) e Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Locazione - Affitto di fondo rustico a non coltivatore - Durata minima - Legittimità costituzionale.

(Cost. artt. 41, 42 e 44; l. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 17).

L'elevazione a 15 anni del periodo minimo di durata del rapporto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore si giustifica in funzione della finalità del razionale sfruttamento del suolo (*art. 44 Cost.*) (1).

(*Omissis*). — Questa Corte ha già avuto modo, in più occasioni, di affermare che l'autonomia contrattuale — che pur riceve tutela costituzionale nella previsione degli artt. 41 e 42 — « deve cedere di fronte a motivi d'ordine superiore, economico e sociale, ritenuti rilevanti dalla Costituzione » (v., per tutte, sent. n. 37 del 1969).

L'evenienza contemplata si verifica puntualmente nella specie: giacché la limitazione della libera disponibilità del fondo — che si connette all'elevazione a 15 anni (disposta dalla légge impugnata) del periodo minimo (già fissato in anni 6 dalla precedente legge 1966 n. 606) di durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore — si giustifica in funzione proprio della superiore finalità del « razionale sfruttamento del suolo » (di cui all'art. 44 della Costituzione), che qui si specifica nel fine di una più progredita (e, quindi, più rispondente all'utile sociale) gestione dell'impresa agricola: per cui, appunto, si rende indispensabile una, sia pur relativa, stabilità dell'affitto del fondo, su cui l'impresa insiste.

L'individuazione, in concreto (in anni 15), dello *spatium temporis* necessario per il raggiungimento dei detti scopi di stabilità e funzionale gestione dell'impresa rappresenta, poi, innegabilmente, una scelta consentita al legislatore: per altro, nella specie, motivata dall'intento di adeguamento della normativa nazionale alle direttive fissate, in materia, in sede comunitaria.

Una volta ritenuto dal legislatore che per il raggiungimento della predetta superiore finalità del razionale sfruttamento del suolo occorresse assicurare al conduttore non coltivatore una durata minima della

---

(1) L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Trani è in *Gazz. Uff.* n. 163 del 27 giugno 1973. Sull'art. 17 della legge n. 11 del 1971, cfr. anche Cass. 29 ottobre 1975 n. 3679 e Cass. 3 giugno 1975 n. 2216, in *Foro it.*, 1976, I, 689 e 769, con note di richiami di E. ROMAGNOLI. Sull'art. 44 Cost., cfr. da ultimo, Corte cost. 16 gennaio 1975 n. 9, in questa Rassegna, 1975, I, 28.

gestione agricola maggiore di quella prevista dalla disciplina anteriore, l'applicazione della nuova norma anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge è espressione di una scelta discrezionale, e non irrazionale, del legislatore, di immediata e generale attuazione del nuovo assetto normativo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 122 - *Pres.* Rossi - *Rel.* De Stefano - Mirabella (n. c.), Registro Navale Italiano (avv. Medina), I.N.P.S. (avv. Traverso) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Zagari).

Comunità europee - Legge statale previgente a regolamento comunitario - E' priva di efficacia.

(Cost. artt. 3, 36 e 38; r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1837).

Corte costituzionale - Rimessione a se stessa di questione di legittimità costituzionale - Limiti.

La sicurezza sociale dei lavoratori migranti all'interno della Comunità economica europea è materia disciplinata dai regolamenti comunitari; è quindi irrilevante una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (1).

---

(1) L'ordinanza di rimessione 26 giugno 1973 del Tribunale di Genova è pubblicata in *Gazz. Uff.* n. 69 del 13 marzo 1974.

« *Le leggi che hanno reso esecutivi in Italia i trattati istitutivi delle Comunità hanno prodotto, oltre che la immediata abrogazione delle leggi anteriori incompatibili con i trattati stessi, anche una sorta di "delegificazione" di altre disposizioni legislative che sono divenute suscettibili di eliminazione ad opera di regolamenti comunitari. La "delegificazione" della disposizione legislativa statale è sottoposta alla condizione sospensiva dell'emanazione del regolamento comunitario con essa incompatibile; sicché, da un canto, la disposizione legislativa statale rimane tale finché sopravvive (e quindi le è conservato il trattamento riservato alle disposizioni di livello legislativo), e, d'altro canto, non è necessario elevare il regolamento comunitario a norma primaria o accentuare la estraneità di detto regolamento rispetto agli ordinamenti statali, per spiegare il suo prevalere sulla legge statale come si è detto "delegificata"* ».

Questo l'orientamento espresso in *L'Avvocatura dello Stato, Studio per le celebrazioni del centenario, L'Avvocatura dello Stato e le Comunità europee*, 1976, 534.

Nella sentenza in esame, la Corte costituzionale in sostanza aderisce a tale orientamento, distinguendo tra disposizioni legislative nazionali *anteriori* alla legge di ratifica del trattato istitutivo della C.E.E., per le quali può aversi abrogazione ad opera di regolamenti comunitari sopravvenuti, e disposizioni legislative nazionali *posteriori* alla legge predetta, le quali — ove sussista antinomia con regolamenti comunitari — possono solo formare oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale può sollevare, come giudice a quo, *davanti a se stessa una questione di legittimità costituzionale soltanto quando tale questione ha per oggetto una disposizione legislativa che la Corte stessa sarebbe necessariamente chiamata ad applicare nell'*iter *logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata proposta; non può ritenersi proposta una questione non formulata nell'ordinanza di rimessione e sollevata da una delle parti nel corso del processo costituzionale* (2).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155), nella parte in cui, limitando la sfera d'azione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) al territorio della Repubblica, non consente la tutela previdenziale, ad opera dello stesso Istituto, dei rapporti di lavoro che, pur sorti in Italia, abbiano stabile esecuzione all'estero, mentre il datore di lavoro conserva in Italia la sua sede o la sua residenza. Si assume che la norma contrasti con il princìpio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., e con il princìpio, desumibile dagli artt. 36 e 38 Cost., della proporzionalità della pensione alla retribuzione percepita ed ai contributi versati.

2. - La questione è irrilevante.

Come già esposto in fatto, il rapporto di lavoro, da cui trae origine il giudizio *a quo*, è sorto e si è svolto inizialmente in Italia per poi proseguire ed aver termine in Olanda, sempre alle dipendenze dello stesso datore di lavoro di nazionalità italiana, e cioè il Registro Navale Italiano (R.i.na.). L'ambito territoriale del rapporto medesimo è esclusivamente quello della Comunità economica europea, e nei suoi confronti, pertanto, trovano puntuale applicazione, in tema di tutela previdenziale, le norme dettate dai regolamenti comunitari, in attuazione dei princìpi per la instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, sanciti dall'art. 51 del Trattato istitutivo della Comunità, ratificato dallo Stato italiano con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. E cioè, i Regolamenti comunitari nn. 3 e 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 30 del 16 dicembre 1958), in vigore sino al 1° ottobre 1972, e da tale data sostituiti dai Regolamenti comunitari nn. 1408/71 e 574/72 (pubblicati nella

---

(2) Il principio enunciato nella massima è conforme a numerose pronuncie della Corte costituzionale: cfr. per i giudizi per conflitto di attribuzione, l'ordinanza 5 aprile 1960 n. 22, in *Foro it.*, 1960, I, 882, e l'ordinanza 10 novembre 1961 n. 57, *ivi*, 1961, I, 2053, e per i giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'ordinanza n. 73 del 1965 richiamata in motivazione, *ivi*, 1965, I, 2126 e la sentenza n. 195 del 1972, *ivi*, 1973, I, 6.

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente n. 149 del 5 luglio 1971 e n. 74 del 27 marzo 1972).

In particolare, la norma applicabile al rapporto in discussione, durante il suo svolgimento in Olanda, è quella contenuta nell'art. 12 del citato Regolamento n. 3, la quale stabiliva che « i lavoratori subordinati... occupati nel territorio di uno Stato membro (della Comunità) sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro ». È quindi evidente che, in applicazione di tale norma, anch'essa ispirata al princìpio di territorialità, gli abblighi previdenziali del datore di lavoro (R.i.na.) andavano assolti secondo la legislazione olandese, per come imposto dalla normativa comunitaria. E non è superfluo in proposito ricordare che i regolamenti comunitari — secondo quanto la Corte ha affermato con la sentenza n. 183 del 1973 e ribadito con la sentenza n. 232 del 1975 — hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in ogni Stato membro, come atti aventi forza e valore di legge, senza la necessità di provvedimenti di recezione e adattamento. Quand'anche, perciò, si pervenisse a dichiarazione d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata, rimarrebbe sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice *a quo*. Ossia, per il princìpio della territorialità al quale ambedue le norme si ispirano, l'unica legge applicabile a tale rapporto resterebbe pur sempre quella olandese; di tal che evidente appare l'irrilevanza della proposta questione.

3. - Né può essere accolta la richiesta di parte, a che la Corte esamini anche la questione di legittimità costituzionale della legge che ha ammesso nel nostro ordinamento le norme comunitarie, per contrasto con gl'indicati parametri costituzionali.

Costante giurisprudenza della Corte (sentenze n. 65 del 1962; n. 155 del 1963; n. 29 del 1964; n. 56 del 1971; n. 38 del 1973) circoscrive il giudizio di legittimità costituzionale nei confini fissati dall'ordinanza di rimessione, per il che non possono essere prese in considerazione altre questioni proposte dalle parti: in particolare, l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla parte nel giudizio di merito, e ripresa successivamente dinanzi alla Corte, come appunto è nella specie avvenuto, non può essere da questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio.

Nemmeno ricorrono i presupposti perché la Corte sollevi la questione davanti a se stessa in via incidentale, atteso che siffatta possibilità si dà solo allorché la Corte dubiti della incostituzionalità di una norma, diversa da quella impugnata, ma che essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'*iter logico* per arrivare alla decisione sulla

questione che le è stata proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto alla emananda decisione (sentenza n. 68 del 1961; ordinanza n. 73 del 1965; sentenza n. 195 del 1972). Il che non si verifica nel caso in esame. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 123 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Reale - Zanetti (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Prezzi - Iniziativa economica privata - Interesse pubblico alla corretta formazione dei prezzi - Ha rilevanza costituzionale.
(Cost., art. 21; c.p., art. 501).

È ravvisabile ed ha rilevanza costituzionale — in quanto trova riscontro e riconoscimento negli artt. 41 e 47 Cost. — un interesse pubblico a che i prezzi di mercato delle merci e dei valori si formino per il « naturale giuoco delle forze economiche » o per il legittimo intervento delle pubbliche autorità; pertanto, l'art. 501 cod. pen. non contrasta con l'art. 21 Cost. (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

L'aggiotaggio è un delitto di frode, per la cui sussistenza non sono necessari la produzione di un danno e il conseguimento di un profitto ma che sicuramente richiede nel soggetto attivo oltre che la consapevolezza del carattere falso, esagerato o tendenzioso delle notizie e la volontà di divulgarle, anche la volontà diretta al fine di cagionare un turbamento del pubblico mercato dei valori o delle merci.

---

(1) L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, 28 gennaio 1974, è pubblicata in *Gazz. Uff.* n. 82 del 27 marzo 1974.

La sentenza in esame assume notevole importanza per il principio evidenziato nella prima parte della massima; principio che conduce a qualificare contrastanti con gli artt. 41 e 47 Cost. gli accordi e in genere le operazioni *in restraint of trade,* ossia limitativi della concorrenza. La formazione dei prezzi deve avvenire, ove non vi sia un « legittimo intervento delle pubbliche autorità » in modo « *naturale* » (e quindi non artefatto): e ciò è giustamente ritenuto coessenziale alla libertà di iniziativa economica privata e indispensabile per il corretto andamento dei mercati delle merci e dei valori. In questo quadro, è consentita (anzi potrebbe essere ritenuta costituzionalmente doverosa) una legislazione nazionale integrativa della normativa comunitaria in materia di intese e monopoli.

Orbene non può certo condividersi l'opinione, espressa nell'ordinanza di rinvio, secondo cui l'interesse tutelato dalla norma impugnata non abbia nella Costituzione puntuale riscontro e riconoscimento.

Come più volte è stato ribadito da questa Corte la libertà di manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela del buon costume ma anche nella necessità di proteggere altri beni aventi rilievo costituzionale (cfr. sent. nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973; 20 del 1974).

La tutela penale tende a che non sia compromesso, mediante una determinazione fraudolenta dei prezzi o delle quotazioni, l'interesse economico legato alla circolazione e allo scambio delle merci o dei valori; si tratta non tanto degli interessi dei singoli operatori economici, bensì dell'interesse pubblico a che i prezzi di mercato si formino per il naturale giuoco delle forze economiche o per il legittimo intervento delle pubbliche autorità, l'uno e l'altro non dolosamente falsati.

Entra così in giuoco l'economia pubblica la cui tutela non può dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione.

Invero, l'art. 41 pur riconoscendo la libertà di iniziativa economica privata stabilisce che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, la quale ha anche un contenuto economico (sent. nn. 5 e 54 del 1962 e 30 del 1965).

Aggiungasi che l'art. 501 trova riscontro anche nell'art. 47 Cost. nelle parti in cui si pongono fra i fini della Repubblica l'incoraggiamento e la tutela del risparmio; la disciplina, il coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, il favore per il diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 126 - *Pres.* Rossi - *Rel.* De Marco - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti) c. Regione Piemonte (avv. Lucifredi e Romanelli).

Regione - Competenza in materia di assistenza sociale - Spetta allo Stato. (Cost., art. 117).

Un « intervento » per l'assegnazione di un « contributo » a carico di una Regione e a favore di ciascun titolare di pensione sociale va inquadrato nella materia della « assistenza sociale », che è attribuita allo Stato.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 20 maggio 1976, n. 127 - *Pres.* Rossi - *Rel.* De Marco - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti) c. Regione Molise (n.c.).

Regione - Competenza in materia di assistenza sociale - Spetta allo Stato. (Cost., art. 117).

La concessione di un assegno giornaliero a carico della Regione e a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni affetti da inabilità temporanea assoluta derivata da infortuni sul lavoro o da malattia professionale va inquadrata nella materia della « assistenza sociale » che è attribuita allo Stato.

I

(*Omissis*). — 3. - Per quanto attiene al merito è, poi, da rilevare che l'assunto della Regione secondo il quale la materia oggetto della legge impugnata sarebbe quella della beneficenza, che rientra nella sua competenza in base all'art. 117 della Costituzione, è infondanto.

Questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1972, ha chiaramente precisati i criteri differenziali che caratterizzano la materia « beneficenza » in senso proprio, quale risulta contemplata nell'art. 117, anche se, poi, nei vari statuti regionali è presentata sotto definizioni in parte diverse, e « l'assistenza sociale » contemplata nel sopra richiamato art. 38 della Costituzione.

Tali criteri sono, testualmente, i seguenti: « La prima è caratterizzata essenzialmente — anche quando, come di regola, l'esercizio ne sia obbligatorio — dalla discrezionalità delle prestazioni, in danaro o in servizi, erogabili in favore di tutti coloro che — per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari *status* e qualifiche — versino in condizioni di bisogno: determinante è in essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo, la valutazione della personalità e delle condizioni di vita dell'assistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali dell'ente od organo erogante.

La seconda, invece, specie nei più recenti sviluppi della legislazione, è orientata nel senso di eliminare o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati obiettivi, la discrezionalità degli enti od organi erogatori, così da rendere progressivamente concreto quel « diritto » all'assistenza sociale, che il primo comma dell'art. 38 della Costituzione vuole sia attribuito ad ogni cittadino « inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ». Preminente è in essa la tipizzazione legislativa di determinate categorie di assistibili, per modo che

le prestazioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri e per il solo fatto di rientrarvi.

E, rispettivamente, anche le prestazioni sono, a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie, configurandosi — tendenzialmente — come sostitutive ed integrative di un reddito da lavoro mancante o insufficiente ».

Sulla base di questi criteri, avverso l'esattezza dei quali nulla è stato dedotto che possa indurre a mutarli, non vi ha dubbio che « l'intervento straordinario » disposto con la legge impugnata va inquadrato nella materia dell' « assistenza sociale ».

Infatti, da un lato non è esatto che tutti i titolari di pensioni sociali si trovino nelle medesime condizioni di bisogno; dall'altro a ciascuno è assegnata una parte identica della somma globale stanziata per il disposto intervento e non è pertanto esatto che non ne sia determinata la misura.

Senza che occorra passare all'esame del secondo motivo, manifestamente assorbito, il ricorso deve essere, pertanto, accolto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 maggio 1976, n. 129 - *Pres.* Oggioni - *Rel.* Volterra - Ardizzone e altro (avv. Pirani), Parente (avv. Ventura e Murgia), Vissinga (avv. Nappi), soc. Tourist Ferry-boat (avv. Piaggio), soc. Alitalia (avv. Sorrentino e Marazza), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Lavoro - Licenziamento individuale - Disciplina posta dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - Personale marittimo e di volo - Inapplicabilità.

(Cost. artt. 34 e 35; cod. nav. artt. 345 e 916; l. 15 luglio 1966 n. 604, artt. 1 e 10; l. 20 maggio 1970 n. 300, artt. 18 e 35).

Il rapporto di lavoro del personale marittimo e di volo presenta carattere peculiare in quanto sottostà al superiore interesse alla sicurezza della navigazione. Pertanto non fondate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 34 Cost., sono le denunzie di illegittimità costituzionale dell'art. 345 cod. nav., che conferisce all'armatore la facoltà di risolvere, in qualsiasi tempo e luogo, il contratto di arruolamento marittimo, salvi i diritti spettanti all'arruolato, degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966, in forza dei quali le norme sui licenziamenti individuali non possono essere senz'altro estese ai rapporti contemplati nel codice della navigazione, e degli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, il primo dei quali non è sufficiente a determinare tale estensione e il secondo riserva alla

contrattazione collettiva l'applicazione, ai rapporti contemplati nel codice della navigazione, dei principi della legge n. 300 del 1970 (1).

(*Omissis*). — 1. - Le ordinanze di rimessione, muovendo dalla premessa dell'inapplicabilità al personale marittimo e di volo della disciplina del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, nonché della piena vigenza degli artt. 345 e 916 del codice della navigazione, i quali prevedono la facoltà di licenziamento *ad nutum* da parte dell'armatore o dell'esercente, sollevano questioni di legittimità costituzionale del citato art. 345 del codice della navigazione nonché degli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non estendono la disciplina dei licenziamenti disposta nelle su citate leggi alle categorie di cui agli artt. 114 e 732 del codice della navigazione, e dell'art. 35, comma terzo, della stessa legge n. 300 del 1970 nella parte in cui rinvia ai contratti collettivi di lavoro l'applicabilità alle imprese del princìpio della giusta causa e del giustificato motivo per i licenziamenti del personale navigante.

La normativa impugnata, secondo le predette ordinanze, violerebbe il princìpio di uguaglianza e il diritto al lavoro, consacrati negli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. — (*Omissis*).

3. - L'impostazione logica dell'indagine deve muovere dal quesito se l'interpretazione assunta dai giudici *a quibus* corrisponda o meno al

---

(1) Le ordinanze di rimessione Pret. Messina 9 marzo 1973 e App. Napoli 27 febbraio 1973 sono riportate in *Mass. giur. lav.*, 1973, 347, con nota di LONGOBARDI; Pret. Roma 9 aprile 1974 è massimata in *Foro it.*, 1974, I, 2935, con nota di richiami; Pret. Roma 30 marzo 1974 è riportata in *Giur. It.* 1975, I, 2, 599, con nota di PESSI; Pret. Roma 18 ottobre 1974, è in *Gazz. Uff.* 8 gennaio 1975 n. 7.

Le sentenze Corte cost. 28 dicembre 1962, n. 124, 6 luglio 1972, n. 121, 8 luglio 1975, n. 189, menzionate in omtivazione, sono in *Foro It.*, 1963, I e in questa *Rassegna*, 1972, I, 961 e 1975, I, 789. Inoltre, sui limiti d'applicabilità della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, Corte cost. 16 marzo 1976, n. 47, in tema di datori di lavoro enti pubblici economici, e Cass. 8 maggio 1976, n. 1170, in tema di licenziamenti disciplinari.

Per l'abrogazione tacita, in forza della legge 11 agosto 1973 n. 533, dell'art. 603 cod. nav. e per la consecutiva inclusione, nella competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, delle controversie di lavoro del personale marittimo, Cass. 15 luglio 1975, n. 2788, *Foro It.*, 1975, I, 1870, con nota di richiami, cui *adde* Corte cost. 19 febbraio 1976, n. 29 che, ritenuta l'abrogazione tacita in forza della citata legge n. 533 degli artt. 603 a 609, 591 a 598 cod. nav., ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in giudizio promosso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 533, della questione di costituzionalità dei menzionati articoli del codice della navigazione.

Sui licenziamenti individuali del personale marittimo, in dottrina, cfr. DE LUCA TAMAJO, in *Dir. lav.*, 1975, I, 3 e BIANCHI D'URSO, in *Riv. Giur. lav.*, 1973, I, 17.

sistema attualmente in vigore, anche in considerazione di talune oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.

Al proposito occorre osservare che l'art. 10 della legge n. 604 del 1966, riferendo il campo di applicazione delle norme introdotte dalla medesima legge al personale di cui all'art. 2095 del codice civile, mostra come la disciplina dei licenziamenti individuali non possa essere senz'altro estesa ai rapporti contemplati nel codice della navigazione, in quanto questo ultimo che all'art. 1 prevede il ricorso al codice civile solo in via sussidiaria, forma sistema a sé stante con l'individuare autonomamente il personale marittimo e di volo, indicato agli artt. 114 e 732.

Né tale assetto risulta modificato dall'art. 35, comma ultimo, dello Statuto dei lavoratori, il quale, anzi, lo conferma, in quanto, mentre dichiara integralmente e immediatamente applicabili alle imprese di navigazione per il personale navigante alcune « norme » specificatamente indicate in sette articoli dello Statuto (fra i quali non è compreso l'art. 18 disciplinante, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, la materia del licenziamento), rimette ai contratti collettivi di lavoro l'applicazione dei « princìpi » cui s'informa lo Statuto. Dato che le disposizioni di questo regolano solo aspetti eminentemente processuali e di dettaglio dell'istituto della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti, è evidente che i « princìpi » dello Statuto in siffatta materia non potrebbero essere compiutamente espressi o specificati nei contratti collettivi di lavoro senza il ricorso in essi all'applicazione della precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa statuizione legislativa, non è entrata direttamente nella normativa applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro sono autonomamente regolati nel codice della navigazione.

Risulta pertanto che lo Statuto non introduce esplicitamente il princìpio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico od aeronautico, né rispetto a questa categoria di lavoratori, il princìpio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga gli artt. 345 e 916 del codice della navigazione (peraltro sempre contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare tali princìpi e le norme ad essi conseguenti al personale navigante.

4. - La normativa in esame non contrasta con il princìpio di uguaglianza o con altri princìpi costituzionali.

Non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, è la denunzia di illegittimità dell'art. 345 del codice della navigazione. Tale articolo (come anche il 916 non specificatamente denunziato nel presente giudizio), concedendo all'armatore (o all'esercente) la facoltà

di risolvere in qualunque tempo e luogo il contratto di arruolamento, disciplina e limita il contenuto di questa facoltà e il suo esercizio alla salvezza e al rispetto dei diritti spettanti all'arruolato, non stabilendo espressamente alcuna preclusione o incompatibilità a norme che riconoscano ulteriori diritti ai lavoratori. Esso non costituisce di per se stesso violazione del princìpio costituzionale di uguaglianza o del diritto al lavoro e della tutela di questo, ravvisandosi la razionalità della disposizione nel peculiare aspetto del rapporto di lavoro nautico, (e di quello aeronautico) già riconosciuto con la sentenza n. 124 del 1962 finalizzato alla sicurezza della navigazione e caratterizzato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funionale da un elemento strettamente fiduciario e personalistico, nonché nella conseguenziale opportunità di attribuire in via di princìpio all'armatore un mezzo efficace per assicurare la subordinazione costituito dalla facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a parte i poteri disciplinari spettanti a soggetti diversi dall'armatore (o dall'esercente).

Né il legislatore è incorso in vizi di legittimità costituzionale per non avere espressamente e immediatamente esteso al personale navigante la disciplina di cui agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Come già rilevato, l'art. 35 di questa ultima legge non esclude in via di princìpio l'applicabilità di tale disciplina al personale navigante, ma intende che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, attribuendo ai risultati di questa validità ed efficacia giuridica, il che non appare irrazionale o ingiustificato, considerando la varietà delle funzioni dei singoli appartenenti al personale navigante e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, le capacità tecniche loro richieste e le loro responsabilità, situazioni queste che incidono profondamente sulla fiduciarità del rapporto e che agli effetti di una regolamentazione dei licenziamenti e della reintegrazione nel posto di lavoro possono essere esattamente individuate e praticamente valutate nei loro particolari aspetti e in conformità alle loro peculiari esigenze solo attraverso il libero confronto fra datori di lavoro e prestatori di opera.

Si aggiunga che la previsione del legislatore di applicare gli istituti in esame al predetto personale attraverso la contrattazionè collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, risponde razionalmente all'opportunità di un graduale adattamento dei rapporti di lavoro natutico ed aeronautico alla regolamentazione generale della normativa sui licenziamenti individuali e di quella contenuta nello Statuto dei lavoratori.

Comunque, la peculiarità dei predetti rapporti giustifica sotto gli esposti profili, una disciplina differente rispetto a quella generale, men-

tre ogni ulteriore indagine da parte della Corte invaderebbe il campo della discrezionalità riservata al legislatore.

Gli stessi argomenti innanzi enunciati valgono ad escludere la violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, i quali, come ripetutamente avvertito da questa Corte (sent. n. 121 del 1972 e n. 189 del 1975), non impongono un'applicazione indiscriminata dei princìpi della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti, ma lasciano al legislatore ampia discrezionalità in materia. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 maggio 1976, n. 130 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Gionfrida - Regione Lombardia (avv. Pototschnig) c. Presidenza Consiglio dei Ministri.

Regione - Competenza in materia di organizzazione amministrativa di comuni e province - Spetta allo Stato - Competenza amministrativa per funzioni affidate a consorzi facoltativi tra enti locali - Può spettare alla Regione.

(Cost., artt. 117, 118 e 128).

L'organizzazione amministrativa di comuni o province (o altri enti di questi costituenti « proiezione ») spetta allo Stato per l'art. 128 Cost.; peraltro, allorché — per un atto anche organizzatorio — il profilo funzionale risulta prevalente rispetto al profilo strutturale, viene in rilievo la considerazione della materia cui la funzione inerisce. Così, l'approvazione dell'atto di costituzione di un consorzio facoltativo tra enti locali, quali comuni e province, è esercizio di una funzione amministrativa, la quale spetta alla Regione si è riconducibile ad una delle materie indicate nell'art. 117 Cost.

(*Omissis*). — 1. - Il ricorso della Regione Lombardia riguarda — come in narrativa detto — il provvedimento della Commissione di controllo, che ha annullato la deliberazione della Giunta regionale approvativa della costituzione del « Consorzio provinciale per i servizi sociali delle vacanze e dei soggiorni climatici di Pavia » (e del relativo statuto).

2. - Nella motivazione del provvedimento di annullamento è sottolineata, preliminarmente, la natura di ente locale territoriale di cinque dei sei enti consorziati (il sesto essendo un istituto di assistenza e beneficenza); ed in relazione a tale circostanza è formulato il rilievo che i provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione dei consorzi di cui al t.u. comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934 n. 383) « costituiscono, in ogni caso, estrinsecazione di un potere autonomo attinente

alla materia dell'ordinamento comunale e provinciale », riconducibile « non alle competenze trasferite alla Regione, bensì a quelle conservate allo Stato ».

3. - In contrario si sostiene col ricorso della Regione che il provvedimento di approvazione della costituzione del consorzio suindicato rientra tra gli atti di esercizio delle competenze attribuitele (ex artt. 117, 118 della Costituzione) nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica.

E ciò in correlazione anche al disposto del decreto delegato n. 9 del 1972, che espressamente menziona, tra le funzioni trasferite alle Regioni, quelle concernenti « l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori » (art. 1 lett. *f*, del d.P.R. cit.).

Nessun fondamento avrebbe, d'altra parte, a dire della Regione, il contrario assunto della Commissione di controllo, secondo cui i provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione di consorzi tra enti locali dovrebbero ricondursi ad una « supposta » materia dell'ordinamento provinciale e comunale: « che non esiste come tale nel testo costituzionale ».

Aggiunge che la competenza della Regione a costituire consorzi facoltativi (anche tra Comuni e Province), per il raggiungimento di scopi relativi a materie di cui all'art. 117 della Costituzione, trova conferma nell'ordinamento statuale: come nel caso, ad esempio, dei « consorzi per i servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica » e dei « consorzi di assistenza veterinaria » di cui all'art. 1 lett. *i* del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4.

Sottolinea, infine, la già avvenuta emanazione (« senza obiezioni da parte del Governo ») di leggi regionali che testualmente demandano al Presidente della Giunta regionale di approvare la « costituzione di consorzi tra comuni e province » destinati ad operare in materia di competenza regionale (legge reg. Piemonte 4 giugno 1975 n. 46, art. 1; legge reg. Umbria 3 giugno 1975 n. 40, art. 11).

4. - Il ricorso è fondato.

In considerazione del duplice elemento della natura « facoltativa » del consorzio in questione e della inerenza dell'oggetto della sua attività istituzionale a materia (« assistenza e beneficenza ») compresa nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione (la competenza in ordine alla quale risulta, in particolare, trasferita alla Regione con d.P.R. 1972 n. 9 cit.), deve riconoscersi che rientra nella competenza della Regione l'adozione del provvedimento di approvazione della costituzione del consorzio stesso.

Per vero, nel caso di consorzio facoltativo (sia pur tra comuni e province) — in quanto la vicenda della relativa creazione fa perno sull'« accordo », derivante dall'incontro e fusione delle delibere (di spontanea ade-

sione) dei singoli enti partecipanti — il successivo atto approvativo (del detto accordo), quale che sia il suo più corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico (come controllo atipico o come atto del procedimento formativo dell'ente), costituisce certamente esplicazione di una funzione, comunque, amministrativa.

La quale — nel caso, poi che l'istituendo consorzio abbia scopi in particolare riconducibili ad una delle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione — si specifica come funzione inerente alla materia stessa: per tale via, appunto, devoluta alla competenza della Regione.

5. - La conclusione così raggiunta non contraddice l'affermazione — contenuta nella precedente sentenza della Corte n. 186 del 1974 — circa la spettanza allo Stato dei « controlli sostitutivi sugli organi » di consorzi intercomunali o interprovinciali operanti nell'ambito di materie previste dall'art. 117 della Costituzione.

La titolarità dello Stato — relativamente all'esercizio dei controlli indicati — è stata, invero, ritenuta in considerazione del prevalente profilo strutturale che connota tali atti, in quanto emanazione di un potere di supremazia e di « interferenza nell'organizzazione ».

Il quale — ex art. 128 della Costituzione — resta necessariamente riservato allo Stato, nel caso che l'organizzazione incisa sia quella territoriale di Comuni, Province o loro proiezioni.

Nella diversa ipotesi di costituzione di consorzio facoltativo, l'atto di approvazione dell'accordo istitutivo viente invece — per quanto detto — in rilievo sotto un profilo eminentemente funzionale.

Onde è coerente l'affermazione della correlata competenza regionale, per il caso che sussista (come nella specie) connessione tra la funzione amministrativa esercitata e materia rientrante nella previsione dell'art. 177 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 maggio 1976, n. 131 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Capalozza - Pezza (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Ufficiale giudiziario - Notificazioni a richiesta di ufficio statale - Spese e proventi - Incertezza di riscossione e criterio di riparto - Legittimità costituzionale.

(Cost. art. 36; d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, artt. 140, 142 e 143).

Non contrasta con l'art. 36 della Cost. la previsione di un'alea per l'effettiva riscossione, da parte di ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, di spese, indennità di trasferta e diritti, che loro potrebbero spettare per notificazioni in materia penale, civile e amministrativa eseguite a richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello

Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio. Parimenti non contrasta con l'art. 36 della Cost. l'ammissione dei soli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari in attualità di servizio al riparto di spese e proventi recuperati.

(*Omissis*). — 7. - In sostanza, v'è, sì, un'alea per il realizzo di taluni diritti e spese, ma quest'alea — preventivamente accettata da chi si dedica all'attività di aiutante ufficiale giudiziario — è compensata, come ha rilevato l'Avvocatura, sia dall'indennità integrativa che è a carico dell'erario, allorché con i diritti effettivamente percepiti non sia raggiunto lo stipendio e l'assegno perequativo dell'impiegato statale della carriera esecutiva amministrativa avente qualifica di coadiutore (art. 169, primo comma, dell'ordinamento, modificato dall'art. 4 della legge n. 1048 del 1971); sia da altre provvidenze (aggiunta di famiglia, contributo pensioni ecc.).

Sussistono, indubbiamente, nella vigente disciplina, delle anomalie, ma non sono di entità tale da ledere il precetto costituzionale di cui si assume in questa sede la violazione: anomalie che è auspicabile siano eliminate ad opera del legislatore.

8. - Ancor meno pertinente, in riferimento all'art. 36 Cost., è la censura all'art. 140 dell'Ordinamento, che, per comprensibili ragioni d'ordine pratico, istituisce per gli aiutanti ufficiali giudiziari (e per gli ufficiali giudiziari) una specie di *pool* delle somme relative a spese e a proventi recuperati, ammettendo al riparto chi è in attualità di servizio, con esclusione degli altri: il che comporta che taluni percepiscano, all'inizio del servizio in una sede, la percentuale per un'attività non espletata, mentre la perdono, al termine del servizio nella stessa sede, per un'attività espletata. Si tratta di un espediente pratico, a carattere forfettario, che risulta plausibile; e la norma che lo prevede non va contro il precetto costituzionale invocato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 maggio 1976, n. 132 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Crisafulli - Provincia di Bolzano (avv. Mercuri) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Corte Costituzionale - Legge dello Stato - Ricorso in via principale - Termine per ricorrere - Decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Cost. artt. 24 e 137; legge cost. 9 febbraio 194 8n. 1, art. 2; l. 11 marzo 1953 n. 87, art. 32).

Deve distinguersi tra mancata o ritardata pubblicazione di un atto normativo « nella » Gazzetta ufficiale — che implica pubblicazione « del-

la » Gazzetta medesima —, e mancato o ritardato arrivo di un numero della Gazzetta in qualche località del territorio dello Stato; il termine per proporre ricorso in via diretta avverso una legge dello Stato decorre dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e non ha rilevanza il fatto di una ritardata distribuzione di detta Gazzetta.

(*Omissis*). — La Provincia ricorrente osserva preliminarmente di ritenersi legittimata a proporre ricorso fuori termine, poiché il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1973, data dalla quale avrebbero dovuto decorrere i 30 giorni prescritti dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953, è pervenuto a Bolzano soltanto il 26 gennaio successivo, come risulta da attestazione rilasciata dal Commissario del Governo, e non sarebbe stato possibile, nei pochi giorni rimasti a disposizione, provvedere ai necessari adempimenti ed alla stesura del ricorso. Ove non si interpretasse l'art. 32 citato nel senso che i 30 giorni per proporre ricorso decorrono dalla effettiva conoscenza dell'atto e non dalla formale pubblicazione, la norma sarebbe viziata da illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., potendo praticamente precludere l'impugnativa delle leggi statali in via principale. — (*Omissis*).

1. - L'eccezione di tardività del ricorso è fondata.

Prescrive l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che i ricorsi regionali avverso leggi ed atti con forza di legge dello Stato debbano essere notificati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato; ma la medesima norma era già posta, in un grado superiore della gerarchia delle fonti, dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che è precisamente quella cui l'art. 137 Cost. fa espresso rinvio, al fine di stabilire « le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale ». Sebbene, nel sistema positivamente adottato, le leggi formali e gli atti ad esse equiparati possano in ogni tempo formare oggetto di questioni di costituzionalità, sollevate nel corso di giudizi in cui si debba applicarle, il legislatore ha tuttavia ritenuto necessario circoscrivere il potere delle Regioni di impugnarle direttamente in via di azione entro precisi termini di decadenza, facendoli decorrere dal solo momento che sia oggettivamente certo e verificabile, e cioè da quello della loro pubblicazione.

Trattandosi di atti, per definizione, generali, e che sono anche tali nella maggior parte dei casi, legge costituzionale e legge ordinaria (vincolata quest'ultima a quanto disposto nella prima) si sono così conformate al criterio abitualmente adottato in materia di giustizia amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari determinati, e quindi insuscettibili di notificazione o comunicazione (art. 2 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 19

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali). Del resto, un criterio analogo è accolto dalla stessa legge n. 87 del 1953, nell'art. 39, anche per i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, disponendosi che debbano essere proposti entro sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato: la quale ultima, dunque, viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli effetti che qui interessano, come equipollenti.

Né alla regola in tal modo risultante dalla legge costituzionale del 1948 e dalla legge di attuazione del 1953 sarebbe consentito, in sede di applicazione, apportare particolari eccezioni, derogandovi allorché, per asserite ragioni di forza maggiore relativa all'ente legittimato al ricorso, questo non abbia avuto materiale conoscenza della legge, ostandovi sia considerazioni di ordine sistematico, inerenti alla natura ed efficacia proprie delle leggi (che non si trasformano di certo in atti recettizi, sol perché impugnabili da Regioni e Provincie ad autonomia costituzionale), sia motivi pratici, attinenti alla fondamentale esigenza di certezza nei rapporti tra Stato e Regioni, cui la prefissione di termini di decadenza è preordinata.

2. - Ciò premesso, dev'essere precisato che, assumendo come *dies a quo* la data della « pubblicazione » (senza ulteriori specificazioni), legge costituzionale e legge ordinaria hanno sicuro riferimento alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che, a partire dal testo unico r.d. 24 settembre 1931, n. 1256, si è ormai nettamente configurata come il momento essenziale e decisivo di quella più vasta operazione pubblicitaria, comprendente altresì la cosiddetta inserzione del testo legislativo nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti (è prassi costante, ad esempio, che il periodo di *vacatio* sia fatto decorrere, per espressa disposizione contenuta nelle varie leggi, dalla pubblicazione nella Gazzetta).

La Raccolta, infatti, non ha regolare periodicità, mentre la Gazzetta viene pubblicata « tutti i giorni non festivi nelle ore pomeridiane » (art. 2 r.d. 7 giugno 1923, n. 1252).

Ed è appena il caso di avvertire che, quando si fa riferimento a pubblicazione nella Gazzetta, si presuppone che questa (od il relativo Supplemento) sia, a sua volta, pubblicata, vale a dire messa in circolazione e perciò a disposizione del pubblico. Pubblicazione delle leggi « nella » Gazzetta (o « nel » Supplemento) non può che significare, doverosamente, pubblicazione altresì « della » Gazzetta (o « del » Supplemento): senza di che sarebbe snaturato lo stesso istituto della pubblicazione degli atti normativi, che, anche storicamente, ha il fine di apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti medesimi.

Ciò che, peraltro, non si contesta sia avvenuto nella specie, adducendosi invece che il Supplemento ordinario del 31 dicembre 1973, contenente il testo della legge *de qua*, era giunto a Bolzano con ventisei giorni di ritardo: il che è cosa diversa da una mancata o ritardata pubblicazione dello stesso, nel senso poc'anzi specificato. D'altronde, la circostanza addotta non era tale da impedire che, usando la normale diligenza, un ente pubblico come la Provincia ricorrente, che dispone dei necessari strumenti organizzativi anche per seguire, all'occorrenza, l'*iter* delle leggi che possano interessarlo, fosse in grado di essere tempestivamente informato dell'avvenuta pubblicazione della legge in questione nel Supplemento della Gazzetta, di cui, oltre tutto, nel caso in oggetto, la *Gazzetta Ufficiale* in pari data (della quale non si nega che fosse regolarmente pervenuta a Bolzano) recava l'annuncio.

3. - Le considerazioni che precedono, non soltanto giustificano l'accoglimento della eccezione di tardività del ricorso, ma in linea più generale, valgono altresì a dimostrare la manifesta infondatezza, nel merito, anche a ritenerla ammissibile, della questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine dalla difesa della Provincia in ordine all'art. 32 della legge n. 87 del 1953, ed involgente in realtà, per quanto premesso al punto 1, l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948, che rappresenta la vera fonte della norma della quale si denuncia il contrasto con l'art. 24 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 maggio 1976, n. 134 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Oggioni - Cioffi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Reato - Grazia condizionata - Legittimità costituzionale.
(Cost. artt. 3, 27 e 87; c.p.p. art. 596).

Nell'interpretare una parola o una espressione della Costituzione può ricostruirsi, anche dal silenzio dei lavori preparatori, una intenzione del costituente di recepire un pre-vigente istituto, con i caratteri propri delineatisi nella precedente pressi interpretativa; può così ritenersi conforme all'art. 87 della Cost. l'apposizione di condizioni alla grazia. Una personalizzazione dei provvedimenti di clemenza è costituzionalmente legittima, posto che anche per tale via si favorisce la rieducazione del reo; e ciò vale anche ad escludere il sussistere di una violazione del principio di eguaglianza.

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Maddaloni solleva due ordini di problemi di legittimità costituzionale dell'art. 596 c.p.p. terzo cpv., nella parte

in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione.

Sotto un profilo generale il giudice *a quo* afferma che l'istituto stesso della grazia condizionata esorbiterebbe dai limiti dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica dall'art. 87, penultimo comma, della Costituzione, che non prevederebbe la possibilità di sottoporre il beneficio in esame a condizioni di qualsiasi natura. Sotto un profilo più particolare, il giudice *a quo* osserva che la impugnata disposizione, nel caso in cui, come nella specie, la condizione consista nel versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, porrebbe in essere una discriminazione a danno di quei soggetti che, non essendo in grado di adempiere per le loro condizioni economiche, e data l'irrilevanza di tale loro situazione ai fini dell'obbligatorietà della revoca, si vedrebbero sostanzialmente esclusi dal beneficio in ragione di una qualità personale, ed in contrasto, quindi, con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Quanto al primo profilo, peraltro, è da ricordare che l'art. 87 Cost. riproduce la formula dell'art. 8 dello Statuto albertino, e che, secondo una prassi tradizionale, formatasi appunto sotto l'impero dello Statuto stesso, la grazia è spesso sottoposta a condizione, pacificamente escludendosi, in sede di interpretazione del potere di grazia, che lo stesso possa intendersi limitato soltanto alla concessione o al diniego del provvedimento di clemenza, senza possibilità di adattamenti intermedi, adeguati alla peculiarità dei singoli casi presi in esame.

Data l'identità della formula adottata dai Costituenti che, secondo quanto risulta dai lavori preparatori, non sottoposero a particolare discussione od analisi questo aspetto delle prerogative istituzionalmente inerenti alle funzioni del Capo dello Stato, è da ritenere, come esattamente rileva l'Avvocatura, che con l'art. 87 Cost. si sia inteso recepire l'istituto della grazia con i caratteri propri delineatisi nella precedente prassi interpretativa sopra richiamata.

Può quindi, affermarsi che la grazia condizionata costituisce un aspetto strutturale dell'istituto in esame, recepito dall'art. 87, penultimo comma, della Costituzione.

Ciò, ovviamente, è sufficiente per escludere la fondatezza della questione sollevata dal pretore sotto il profilo generale sopra enunciato.

D'altra parte, giova ricordare che l'apposizione di condizioni alla grazia corrisponde ad una fondamentale esigenza di natura equitativa che consente la individualizzazione del provvedimento di clemenza in un senso logicamente parallelo alla individualizzazione della pena, consacrata in linea di principio dall'art. 133 c.p., e tende a temperare il rigorismo della applicazione pura e semplice della legge penale mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma che, in armonia col vigente ordinamento costituzionale, e particolarmente con l'art. 27 Cost., favorisca in qualche modo

l'emenda del reo ed il suo reinserimento nel tessuto sociale. Tale obiettivo, appunto, tendenzialmente perseguono le condizioni eventualmente apposte, come quella che il condannato risarcisca il danno, o che, come nella specie, versi una somma alla Cassa delle ammende, i cui proventi sono anche destinati, in virtù della recente legge 26 luglio 1975, n. 354, al conseguimento dei fini dei Consigli di aiuto sociale (art. 74, cpv. quinto, numero 1).

Trattasi, invero, di circostanze che contribuiscono ad evidenziare un comportamento del reo, suscettibile di considerazione positiva ai fini della valutazione della sua personalità, e quindi della concreta possibilità di un suo recupero sociale.

Anche sulla base di tali considerazioni, pertanto, la censura mossa dal pretore all'istituto della grazia condizionata va ritenuta infondata.

3. - Per quanto riguarda il profilo di illegittimità concernente la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. giova premettere che la somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto del decreto condizionato non riveste il carattere di pena pecuniaria, ma, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, rappresenta soltanto un contributo a favore di un ente che, come è noto, sovvenziona opere di solidarietà nell'ambito della amministrazione della giustizia penale. Tale contributo, in analogia a quanto ritenuto dalla Corte a proposito del risarcimento del danno previsto dall'art. 165 c.p. come possibile condizione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, può qualificarsi come onere patrimoniale per il raggiungimento di un determinato fine giuridicamente rilevante.

Come la Corte ha già ripetutamente affermato (sentenze nn. 111 del 1964 e 49 del 1975), le norme che impongono oneri di tale natura comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilità di assolvimento, secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini propongano di conseguire, senza che, in ogni caso, resti con ciò vulnerato il principio di eguaglianza.

La violazione dell'art. 3 può ravvisarsi, infatti, solo quando la disparità delle condizioni economiche costituisca ostacolo all'esercizio di una facoltà che la Costituzione a tutti parimenti riconosca e garantisca, ovvero quando si determini una situazione di privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole giustificazione desumibile da esigenze obiettive. E mentre, ovviamente, qui non ricorre la prima ipotesi, riguardo alla seconda basta richiamare quanto dianzi affermato a proposito delle finalità insite nella grazia condizionata per ravvisare validi motivi di politica legislativa penale, sufficienti ad escludere, secondo la giurisprudenza della Corte, la violazione del principio di eguaglianza.

D'altra parte, se è indubbiamente vero che l'incapacità economica del reo ad adempiere la condizione, secondo la giurisprudenza, non può valere

non solo ad esentarlo dall'onere neppure ai fini di una eventuale proroga del termine perentorio all'uopo stabilito nel decreto presidenziale, che nessun'altra autorità ha il potere di modificare, è altresì vero che, secondo la prassi costantemente seguita in materia, l'istruttoria che normalmente precede il provvedimento di clemenza investe, tra l'altro, le condizioni personali e sociali del reo, le quali pertanto, vengono, di regola, considerate ai fini dell'eventuale apposizione di condizioni del tipo in esame. L'eventuale difetto di capacità economica che possa emergere nell'effettività di una situazione concreta, il che secondo il pretore si sarebbe verificato nella specie, è pertanto, una accidentalità rispetto al sistema e non sembra possa assumere rilevanza tale da inficiarne la struttura. Ciò a prescindere dalla possibilità che la sopravvenienza di circostanze modificatrici delle condizioni economiche del beneficiato, consiglino adeguato correttivo, mediante lo strumento di un nuovo decreto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 maggio 1976, n. 135 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Rossano - Azario (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Reato - Oblazione - Impedimenti di fatto - Irrilevanza.

(Cost., artt. 3 e 24; cod. pen., art. 162; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 42 e 44).

L'istituto dell'oblazione trova fondamento soprattutto nell'interesse preminente dello Stato di definire, con economia di tempo e di spese, i procedimenti relativi a reati di minore importanza: non assumono quindi rilevanza eventuali situazioni di impedimento ad effettuare l'oblazione.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 28 luglio 1976, n. 205 - *Pres.* Rossi - *Rel.* Astuti - Amministrazione delle finanze (avv. Stato Carafa) c. Fratelli Grassi e A.I.M.A. (avv. Stato Chiarotti) c. Greco (avv. Catalano).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazioni comuni dei mercati - Grassi - Normativa comunitaria - Norme interne riproduttive - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 11; trattato CEE, artt. 189 e 177; regolamenti del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, art. 10; regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, art. 16; regolamento del Consiglio 26 ottobre 1967, n. 754; regolamento del Consiglio 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 3; d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con legge 18 gennaio 1968, n. 10, artt. 2, secondo comma, lett. *a*, 3, primo comma, e 4, primo, terzo e quarto comma; d.l. 20 febbraio 1968, n. 59, convertito con legge 18 marzo 1968, n. 224, artt. 9 e 10).

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con i princìpi enunciati agli artt. 189 e 177 del trattato CEE e violazione, quindi, dell'art. 11 della Costituzione, gli artt. 2, secondo comma, lett. a, *3, primo comma, e 4, primo terzo e quarto comma, del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051 (convertito con legge 18 gennaio 1968, n. 10) e gli artt. 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 1968, n. 59 (convertito con legge 18 marzo 1968, n. 224) nella parte in cui hanno sostituito, rispettivamente, le corrispondenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 e 26 ottobre 1967, n. 754 e dei regolamenti del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 e 21 dicembre 1967, n.* 1041 (1).

---

(1) Questioni proposte dalle Sezioni unite della Corte di cassazione rispettivamente con ordinanze 18 dicembre 1975 (*G.U.* 17 marzo 1976, n. 72) e 26 giugno 1975 (*G.U.* 26 novembre 1975, n. 313).

Le sentenze della Corte costituzionale 27 dicembre 1973, n. 183 e 30 ottobre 1975, n. 232 sono pubblicate in questa *Rassegna,* 1974, I, 57, con nota di DI CIOMMO, *La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario,* e 1975, I, 812, con nota di commento.

Quanto alla portata delle questioni discusse tra le parti interessate, appare utile riprodurre qui di seguito le deduzioni svolte nella memoria presentata per l'A.I.M.A.

(*Omissis*). — 1. - Il sig. Rocco Michele Greco, vistasi respinta un'istanza di concessione dell'integrazione di prezzo di cui all'art. 10 del Regolamento del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 136 del 22 settembre 1966 per una certa quantità di olio di oliva prodotto nella campagna 1967-68, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecce l'A.I.M.A., chiedendone la con-

(*Omissis*). — 1. - Con la prima ordinanza le sezioni unite civili della Corte di cassazione sollevano, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, nella parte in cui riproducono le disposizioni relative alle cosiddette restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali contenute nell'art. 16 del regolamento 13 giugno 1967, n. 120, del Consiglio della CEE, e nell'art. 3 del regolamento 21 dicembre 1967, n. 1041, della Commissione della CEE; le quali, presentando compiutezza di contenuto dispositivo, hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilità nell'ordinamento interno a' sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma.

---

danna al pagamento della somma corrispondente all'integrazione di prezzo cui pretendeva di aver diritto.

L'Azienda convenuta eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto al Greco non poteva riconoscersi la qualità di produttore delle olive dalle quali era stato estratto l'olio: qualità richiesta, come necessario presupposto per la concessione dell'integrazione, dal d.l. 21 novembre 1967, n. 1051.

Il Tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione, accolse la domanda, con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte d'appello. L'A.I.M.A. propose, quindi, ricorso per cassazione, insistendo, anzitutto, sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sotto il duplice profilo della *causa petendi* (la pretesa alla concessione dell'integrazione di prezzo, così com'è disciplinata dalle norme comunitarie, costituisce un semplice interesse legittimo, e non un diritto soggettivo) e del *petitum* (è, comunque, inammissibile la sostituzione del provvedimento amministrativo di concessione con una pronuncia del giudice). Solo in via subordinata veniva dedotto l'errore commesso dai giudici di merito nel riconoscere al Greco la qualità di produttore delle olive utilizzate per l'estrazione dell'olio.

La Corte di cassazione era, perciò, chiamata a risolvere, anzitutto, il problema della qualificazione giuridica (diritto soggettivo o interesse legittimo) della pretesa all'integrazione. Ed è ovvio che tale problema (di giurisdizione) è del tutto autonomo e indipendente dall'altro (di merito) attinente alla titolarità della pretesa stessa. Non si comprende, pertanto, perché la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, nella *sola* parte in cui accordano l'integrazione di prezzo ai produttori di olive anzichè ai produttori di olio (e, cioè, nella sola parte in cui disciplinano la *titolarità* della pretesa), sia potuta apparire rilevante ai fini della soluzione del pregiudiziale problema di giurisdizione.

Né alcun chiarimento offre la motivazione dell'ordinanza di rimessione che, sul punto, è del tutto carente, limitandosi ad asserire apoditticamente che l'individuazione del dato normativo applicabile ai fini dell'individuazione del titolare dell'integrazione assumerebbe rilevanza « in ordine sia alla sollevata questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (primo motivo del ricorso), sia al punto della controversia che concerne la contestata qualità del resistente di produttore di olive ». Non ci sembra proprio che questa scarna proposizione possa valere a chiarire in qual senso e sotto quale profilo la questione attinente all'*obiettiva consistenza* della pretesa all'integrazione (diritto soggettivo o interesse legittimo) possa essere influenzata dalla soluzione del ben

Con la seconda ordinanza, le sezioni unite civili sollevano, in riferimento alle stesse disposizioni della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. *a;* 3, primo comma; 4, primo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, « nella parte in cui accordano il diritto all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967/68 ai produttori di olive anziché ai produttori di olio di oliva »; osservando che le disposizioni denunciate riproducono, modificandola, la disciplina stabilita dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento 22 settembre 1966, n. 136, del Consiglio della CEE,

---

diverso problema attinente all'individuazione del titolare della pretesa stessa. La circostanza che questo titolare sia il produttore dell'olio o quello delle olive non può certo comportare alcuna conseguenza in tema di giurisdizione. Qui si tratta di stabilire quale *tipo di tutela* la legge obiettivamente appresti per l'interesse all'integrazione di prezzo, chiunque sia, poi, il portatore dell'interesse tutelato. Il che val quanto dire che, *per definizione,* la questione di giurisdizione è del tutto autonoma e indipendente dalle questioni di legittimazione sostanziale (ossia di titolarità dell'interesse dedotto in giudizio), che possono assumere rilevanza soltanto in relazione al giudizio di merito sulla fondatezza (e non sulla proponibilità) della domanda.

Sul punto, ci rimettiamo, comunque, all'illuminata valutazione di codesta Corte Ecc.ma.

2. - Non sarà inutile, tuttavia, anche al fine di meglio chiarire l'effettiva portata della questione di legittimità costituzionale, richiamare brevemente i presupposti normativi e i termini del dibattito processuale nel giudizio *a quo.*

Com'è noto, codesta Corte, con le sentenze del 27 dicembre 1973, n. 183, e del 30 ottobre 1975, n. 232, ha enunciato il principio secondo cui la partecipazione dell'Italia all'ordinamento delle Comunità europee, con le conseguenti limitazioni (legittimate dall'art. 11 della Costituzione) dei poteri dello Stato in ordine all'esercizio della funzione legislativa, esclude che i regolamenti della Comunità, semprechè abbiano completezza di contenuto dispositivo, possano formare oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli anche parzialmente. Tale principio, peraltro, non pregiudica in alcun modo la potestà dello Stato di emanare le norme esecutive di organizzazione, o concernenti modalità di applicazione, che siano richieste dagli stessi regolamenti comunitari, o che siano, comunque, indispensabili. « Lo Stato, infatti, ben può e deve, mediante legge o regolamento, dettare le norme esecutive che siano necessarie per l'applicazione in Italia dei regolamenti comunitari » (sent. n. 232/75).

Orbene, va subito precisato che, nel nostro caso, com'è pacifico fra le parti e come ha anche (implicitamente) ritenuto l'ordinanza di rimessione, la normativa interna in materia di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-69 (d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10) non si è affatto sovrapposta, abrogandola, alla normativa comunitaria (regolamenti C.E.E. n. 136/66 e n. 754/67). L'attribuzione dell'integrazione discende, infatti, direttamente dalle norme comunitarie e la legge interna è intervenuta soltanto per dettare le necessarie disposizioni esecutive di organizzazione e di applicazione.

con cui è accordata una integrazione del prezzo « ai produttori di olio di oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità », disciplina avente anch'essa piena ed automatica efficacia obbligatoria nell'ordinamento italiano.

Avendo per oggetto la medesima questione di costituzionalità, i due giudizi possono essere riuniti, e definiti con unica sentenza.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni prodotte nel primo giudizio per l'Amministrazione delle finanze, e nel secondo per l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), ha prospettato, pur senza sollevare formale eccezione, il dubbio sulla rilevanza della

---

Che questa sia la situazione, risulta chiaramente dall'esame del regolamento di base n. 136/66 e dei successivi regolamenti integrativi. Il primo si limita a stabilire, all'art. 10, che « quando il prezzo indicativo alla produzione è superiore al prezzo indicativo di mercato d'inizio campagna, viene accordata un'integrazione pari alla differenza esistente tra questi due prezzi ai produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità » (par. 1). Viene, poi, rimesso al Consiglio di dettare « i principi per la concessione dell'integrazione » e di fissare « le misure destinate ad assicurare che i produttori di olio d'oliva fruiscano di detta integrazione solo per gli oli che rispondano alle condizioni previste al paragrafo 1 » (par. 2); e viene, infine, demandato alla Commissione di stabilire, con una particolare procedura, « le modalità di applicazione del presente articolo » (par. 3).

Per la campagna 1967-68, le disposizioni di cui al par. 2 dell'art. 10 sono state emanate con il regolamento del Consiglio n. 754/67 del 26 ottobre 1967, il quale si limita a precisare che l'integrazione « è concessa su domanda presentata nelle zone oleicole della Comunità dagli interessati » (art. 2) e che « in attesa di un regime comunitario di controllo, ogni Stato membro produttore instaura un regime di controllo amministrativo atto ad assicurare che il prodotto di cui all'art. 1 ha diritto all'integrazione » (art. 3). Le « modalità di applicazione » di cui al par. 3 dell'art. 10 sono, poi, state emanate con il regolamento della Commissione n. 830/67 del 9 novembre 1967, il quale, per quanto qui interessa, detta soltanto disposizioni relative al contenuto ed alla documentazione delle domande di integrazione (art. 1), nonchè alla tenuta della contabilità di magazzino dei frantoi (art. 2).

Non è chi non veda come tali scarne ed essenziali disposizioni richiedano l'emanazione, da parte degli Stati membri, di norme esecutive e di applicazione, assolutamente indispensabili, anzitutto, per l'instaurazione del fondamentale *regime di controllo amministrativo*, espressamente richiesta dallo stesso Regolamento n. 754/67, e, poi, per la disciplina, nei particolari, del procedimento di concessione, a partire dai requisiti della domanda (per la quale le norme comunitarie si limitano a stabilire che dev'essere presentata nelle zone oleicole e che deve avere un contenuto *minimo*), dal termine di presentazione e dalla determinazione dell'autorità competente a riceverla, fino alla necessaria regolamentazione delle competenze e delle funzioni dei vari uffici nelle fasi istruttoria, di concessione e di pagamento dell'integrazione.

Ed è appunto a tutto ciò che ha provveduto il d.l. 21 novembre 1967, n. 1051. Si guardi, in particolare, all'art. 1, che non sostituisce affatto alla norma comunitaria un'autonoma norma interna concessiva dell'integrazione, ma si limita a

questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione dei due giudizi, osservando che nel primo, dato il carattere meramente riproduttivo delle norme nazionali rispetto alle norme comunitarie, non dovrebbe avere rilievo lo stabilire quale sia la fonte giuridica di quella unica e medesima disciplina; e che anche nel secondo, essendo la Corte di cassazione chiamata anzitutto a decidere la questione di giurisdizione, pronunciandosi sulla qualificazione giuridica della pretesa all'integrazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, tale questione dovrebbe considerarsi del tutto autonoma e indipendente dalle questioni di legittimazione sostanziale, ossia di titolarità dell'interesse dedotto in giudizio, rilevanti solo per la definizione delle cause di merito.

---

dettare una pura e semplice norma *di competenza*, stabilendo che spetta all'A.I.M.A., per conto dello Stato, di « corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1967-68, una integrazione pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato *stabiliti dalla Comunità economica europea* ».

La norma *sostanziale* che accorda la concessione è, quindi, sempre e soltanto la norma comunitaria. La legge interna interviene soltanto, in virtù di un potere conferitole dalla stessa normativa comunitaria, a dettare la necessaria disciplina *strumentale* di competenza, che si completa, poi, con la regolamentazione dei particolari del procedimento (requisiti della domanda e autorità competente a riceverla: art. 3; documentazione: artt. 4 e 5; istruttoria e disciplina contabile: art. 6; rapporti fra i vari organi competenti: artt. 8 e 11; destinatari dei pagamenti: art. 2).

Da ciò, alcune rilevanti conseguenze.

Anzitutto, è chiaro che, al contrario di quanto *sembra* aver ritenuto la Corte di cassazione, la questione fondamentale della qualificazione giuridica dell'interesse protetto dalle norme sull'integrazione e, quindi, della determinazione del giudice competente va posta e risolta con riferimento *immediato e diretto* alla normativa comunitaria, senza che occorra rimuovere, preventivamente, alcun ipotetico diaframma rappresentato da una, in realtà inesistente, legge interna che abbia riprodotto, novandone il titolo di validità, il contenuto della normativa comunitaria di base. Sul punto, attinente alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*, ci rimettiamo, comunque, come già abbiamo detto, alla decisione della Corte.

In secondo luogo, prescindendo dal rapporto (in realtà inesistente) fra la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione e la questione di giurisdizione, va sottolineato che la prima si riferisce ad una disposizione particolare inserita in un contesto normativo, che, per essere attinente alle modalità esecutive ed all'organizzazione amministrativa e procedimentale della concessione dell'integrazione di prezzo, rientra indiscutibilmente nell'ambito della competenza del legislatore nazionale. La situazione, cioè, si presenta in termini del tutto diversi da quelli della fattispecie che codesta Corte ha preso in esame nella sentenza 232/75. In quel caso, l'emanazione delle norme italiane corrispondenti alle norme comunitarie appariva « non dettata né giustificabile dalla esigenza di dare alle norme comunitarie attuazione nello Stato, ma dovuta al disconoscimento dell'efficacia immediata e diretta delle norme comunitarie in Italia ». Nel nostro caso, invece, l'emanazione del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051 è stata proprio dettata dalla indiscutibile esigenza di dare attua-

Ma il dubbio non ha ragion d'essere, di fronte alla chiara motivazione di entrambe le ordinanze, in cui si osserva come l'individuazione della fonte normativa applicabile incida, sotto vari profili, sulla definizione dei giudizi, poiché la decisione pregiudiziale circa l'applicabilità delle norme comunitarie o delle successive norme interne è influente sia per la soluzione della questione di giurisdizione, sia per altre questioni proposte con diversi motivi di ricorso. Ancora sul punto della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, le ordinanze della Cassazione osservano che « in tanto la Corte potrebbe porre quesiti interpretativi dei regolamenti comunitari alla Corte di giustizia delle Comunità europee (art. 177 del Trattato CEE), in quanto avesse risolto il preliminare problema sull'alternativa delle fonti normative applicabili, a

---

zione nello Stato alla disciplina comunitaria dell'integrazione di prezzo, e, in particolare, di instaurare quel regime di controllo esplicitamente delegato alla normativa nazionale dal regolamento n. 754/67 (art. 3).

In astratto, potrebbero, quindi, darsi queste due sole ipotesi. La prima è che il legislatore interno abbia ecceduto dai limiti del potere ad esso riconosciuto dalle norme comunitarie, dettando disposizioni relative ad argomenti già compiutamente regolati dalle fonti della Comunità e, quindi, non compresi nella (esplicita o implicita) delega normativa di cui si tratta. La seconda ipotesi è che il legislatore interno, pur attenendosi ai limiti del suo potere normativo, abbia emanato, su qualche punto, disposizioni non conformi ai criteri o principi generali desumibili dalla normativa comunitaria di base. Nel primo caso, com'è chiaro, si farebbe questione di *carenza di potere normativo* del legislatore interno, a causa dell'invasione della sfera di competenza comunitaria. Nel secondo, invece, si farebbe soltanto questione di *scorretto esercizio* di un potere sicuramente spettante al legislatore interno.

Orbene, sembra chiaro che soltanto nella prima ipotesi, e non mai nella seconda, potrebbe sorgere un problema di legittimità costituzionale della legge interna. Come, infatti, ha ben chiarito codesta Corte nella sentenza 232/75, l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 11 Cost., delle norme interne emanate per regolare fattispecie già disciplinate da norme comunitarie discende direttamente dalla ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato di Roma e dalle fonti successive, e, quindi, dall'*assenza di potestà legislativa* dell'ordinamento interno nelle materie riservate alla competenza dell'ordinamento comunitario. Ciò significa che, quando si riconosce all'ordinamento interno la competenza a disciplinare determinate materie, sia pure in armonia con principi fissati da norme comunitarie, per ciò solo è senz'altro esclusa ogni questione di legittimità costituzionale, essendo, in ipotesi, esclusa quella situazione di assoluta carenza di potestà normativa che ne dovrebbe costituire il fondamento. Lo scorretto esercizio di un potere attribuito o riconosciuto dall'ordinamento comunitario all'ordinamento interno potrà dar luogo, in sede comunitaria, al procedimento di cui all'art. 169 del Trattato di Roma, ma non potrà mai involgere questioni di legittimità costituzionale nell'ambito dello stesso ordinamento interno, in ipotesi riconosciuto come pienamente competente nella materia.

Sarà sufficiente, perciò, dimostrare, come ci sembra agevole, che la disposizione sul pagamento dell'integrazione di prezzo al produttore delle olive rientra nell'ambito della potestà normativa riconosciuta o delegata all'ordinamento

favore dei regolamenti comunitari, il che postula necessariamente la decisione in senso affermativo sull'inapplicabilità delle norme interne, perché costituzionalmente illegittime ».

3. - La dedotta questione di costituzionalità è fondata, e in ordine ad essa questa Corte non può che richiamarsi ai principi già enunciati nelle sue decisioni 27 dicembre 1973, n. 183, e 30 ottobre 1975, n. 232. I regolamenti emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee hanno, a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma, piena efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; pertanto, sempreché essi presentino completezza di contenuto dispositivo, non debbono essere oggetto di successivi prov-

---

interno nella materia perché sia escluso, *per ciò solo*, ogni fondamento della questione di legittimità costituzionale.

3. - L'ordinanza di rimessione si limita a rilevare l'apparente contrasto fra *un inciso* dell'art. 10 del regolamento n. 136/66 (« viene accordata un'integrazione... ai produttori di olio d'oliva... ») e l'art. 2, lett. *a*, del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051 (« L'integrazione è corrisposta, per gli oli di pressione, ai produttori delle olive... in relazione alla quantità di olio estratto dalle medesime »).

Ma è chiaro che non ci si può fermare alla superficie. L'art. 10 del regolamento C.E.E. n. 136/66 va inteso, non già nel senso che dev'essere concesso un aiuto ad un certo soggetto piuttosto che a un altro, bensì nel senso che deve essere obiettivamente aiutata *la produzione di olio d'oliva*, mediante la corresponsione di incentivi che, ovviamente, ridondano a vantaggio di *tutti* gli operatori economici impegnati nella produzione stessa. In questa prospettiva, è chiaro che l'individuazione del soggetto al quale dev'essere concretamente versata l'integrazione di prezzo assume un rilievo decisamente secondario, trattandosi, non certo di tutelare un suo autonomo, egoistico interesse, ma di attuare un intervento di sostegno di un intero settore economico, con vantaggi che devono ripercuotersi, attraverso i meccanismi del mercato, su tutti gli operatori interessati alle varie fasi della produzione.

È chiaro, perciò, che l'espressione « produttori di olio d'oliva » non può essere intesa in senso restrittivo, come riferita ai soli gestori dei frantoi, ma assume necessariamente un significato ben più lato e generico, tale da poter comprendere, in linea di principio, tutti gli operatori economici (dagli olivicultori ai raccoglitori ai frantoiani) che intervengono nel ciclo produttivo dell'olio. Ciò che interessa al legislatore comunitario, nel dettare la norma di base, è solo che l'aiuto finanziario previsto vada a beneficio delle sole produzioni *realizzate all'interno della Comunità e con olive raccolte nella Comunità*. Il problema di stabilire, poi, a chi, in concreto, debba essere pagata la sovvenzione si pone solo in via secondaria e applicativa e deve essere risolto tenendo presenti le esigenze e le finalità perseguite dalla norma di base.

Ciò significa che l'individuazione del destinatario dei pagamenti non può essere desunta direttamente dalle norme fondamentali del primo paragrafo dell'art. 10, ma è rimessa a quelle disposizioni attuative che il paragrafo 2 dello stesso art. 10 prevede al fine della fissazione dei principi per la concessione dell'integrazione e delle « misure destinate ad assicurare che i produttori di olio d'oliva fruiscano di detta integrazione solo per gli oli che rispondano

vedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli anche parzialmente. È principio fondamentale del sistema comunitario che questi regolamenti entrino contemporaneamente in vigore nei diversi Paesi della Comunità, e vi conseguano applicazione puntuale, uguale ed uniforme nei confronti della generalità dei destinatari. Gli Stati membri hanno soltanto il potere-dovere di emanare le norme esecutive di organizzazione interna o concernenti modalità di attuazione, che possano essere richieste dagli stessi regolamenti comunitari, o risultino comunque indispensabili per

---

alle condizioni previste dal paragrafo 1» (e, cioè, oli *prodotti nella Comunità* e *con olive raccolte nella Comunità*).

Orbene, il Consiglio della C.E.E., nel dettare queste disposizioni attuative per la campagna 1967-68 (regolamento n. 754/67), ha preferito, «in attesa di un regime comunitario di controllo», di delegare agli Stati membri l'instaurazione di «un regime di controllo amministrativo atto ad assicurare che il prodotto di cui all'art. 1 ha diritto all'integrazione», precisando, peraltro, che «tale controllo deve consentire in particolare di stabilire la corrispondenza tra il quantitativo di olio per il quale è chiesta l'integrazione e il quantitativo di olive raccolte nella Comunità, utilizzato per la produzione dell'olio».

In tal modo, è stata delegata agli Stati membri quella stessa potestà normativa che al Consiglio è attribuita, in via primaria, dal paragrafo 2 dell'art. 10 del regolamento 136/66. Quella stessa potestà, cioè, che, come abbiamo visto, comprende anche l'individuazione del soggetto legittimato a presentare la domanda di integrazione ed a riscuotere la somma riconosciuta dalle competenti autorità.

Ciò risulta, con particolare chiarezza, dalla richiamata disposizione sulla destinazione dei controlli delegati agli Stati membri, che devono tendere a stabilire la corrispondenza fra olio prodotto e olive utilizzate. È chiaro che questa precisa determinazione della funzione del controllo non sarebbe concepibile ove gli Stati membri fossero tenuti a concentrare sul solo produttore *finale* dell'olio (e non anche sul produttore delle olive destinate alla molitura) ogni legittimazione a promuovere il procedimento di concessione dell'integrazione. Il sistema del controllo della corrispondenza, infatti, non solo presuppone una discrezionalità di scelta fra i due possibili soggetti legittimati, ma contiene, anzi, per la sua stessa logica interna, una precisa indicazione in favore del produttore delle olive. Soltanto attribuendo a quest'ultimo la legittimazione a chiedere l'integrazione è, invero, possibile istaurare un serio regime di controllo della corrispondenza fra olio prodotto e olive utilizzate, posto che, com'è evidente, i dati fondamentali e imprenscindibili riguardanti l'indicazione del fondo di produzione delle olive e la relativa potenzialità produttiva possono essere responsabilmente forniti solo da chi ha provveduto alla coltivazione del fondo olivetato e non certo dal titolare del frantoio che ne ha acquistato il prodotto.

Se, quindi, il legislatore interno, nel procedere all'individuazione del destinatario dell'integrazione, non si è sovrapposto ad alcuna tassativa norma comunitaria preesistente, ma ha semplicemente esercitato una potestà normativa ad esso delegato dal regolamento C.E.E. n. 754/67, adeguandosi, per giunta, ai principi direttivi agevolmente desumibili dalla stessa norma delegante, è chiaro

la loro effettiva applicazione; e sono altresì tenuti, ove occorra, a provvedere alla copertura finanziaria delle spese eventualmente occorrenti.

Consegue a questi principi che la successiva emanazione di norme legislative interne, anche di contenuto puramente riproduttivo, integra violazione delle disposizioni degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne disconosce la diretta efficacia obbligatoria ed automatica applicabilità, e ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunità, necessaria e fondamentale garanzia di uniformità di applicazione in tutti gli Stati membri. Delle norme legislative italiane che abbiano recepito e trasformato in legge interna disposizioni dei regolamenti comunitari direttamente applicabili deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per il rilevato contrasto

---

che nessuna questione di legittimità costituzionale per « straripamento » dai limiti della competenza dell'ordinamento interno può fondatamente porsi.

4. - Ulteriore conferma della conclusione appena raggiunta può trarsi da un esame più esteso e approfondito dell'evoluzione del sistema della disciplina comunitaria dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva. La fallacia dell'argomento puramente lessicale che la Corte di cassazione ha creduto di poter desumere dal confronto fra l'art. 10 del regolamento C.E.E. 136/66 e l'art. 2 del d.l. 1051/67 ne risulterà evidente, sì da rendere superfluo quel preventivo giudizio di interpretazione della normativa comunitaria da parte della Corte di giustizia, che, altrimenti, si renderebbe necessario a norma dell'art. 177 del Trattato di Roma.

Come abbiamo già visto, una corretta interpretazione sistematica dell'*intero* testo della norma istitutiva del regime dell'integrazione (art. 10 del regolamento 136/66) porta a concludere che nel rinvio a successive disposizioni regolatrici dei « princìpi » e dei controlli in materia (par. 2) sia compreso anche ciò che concerne l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere e a riscuotere l'integrazione, l'individuazione, cioè, di chi debba concretamente considerarsi quale « produttore di olio di oliva » (produttore « finale » o produttore delle olive molite). La riprova sta in ciò, che quando, per campagne successive al 1967-68, il Consiglio della C.E.E. non si è più limitato a delegare agli Stati membri la propria potestà normativa *ex* par. 2 dell'art. 10, esso ha fatto uso di questa stessa potestà anche al fine di dettare norme direttamente rilevanti in tema di determinazione del destinatario dell'integrazione. L'estensione del potere (delegato al legislatore interno per la campagna 1967-68) fino a comprendere anche questa materia ha, così, ricevuto una definitiva e tranquillante conferma per via di *interpretazione autentica* da parte delle stesse fonti comunitarie.

Procedendo per ordine, ricordiamo che, per la prima campagna olearia di concessione dell'integrazione (1966-67), il Consiglio, con regolamento 168/66 del 27 ottobre 1966, emesso ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del regolamento 136/66, dettò una norma particolare per l'Italia, prescrivendo che il nostro Paese avrebbe potuto adottare un regime di controllo fondato sull'introduzione di una particolare sostanza rivelatrice nell'olio d'oliva (art. 3). Conseguentemente, il d.l. 9 novembre 1966, n. 912 instaurò un sistema strutturato in modo da concentrare nei titolari degli stabilimenti di molitura delle olive (sia attraverso la presentazione di domande d'integrazione per l'olio ottenuto da olive da loro prodotte

con il disposto degli artt. 189 e 177 del Trattato di Roma e con i principi fondamentali del sistema comunitario, che comporta violazione dell'art. 11 della Costituzione.

4. - Le disposizioni degli artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, denunciate con la prima ordinanza della Corte di cassazione, riproducono la disciplina delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali, stabilita dall'art. 16 del regolamento n. 120/1967 del Consiglio della CEE relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e dall'art. 3 del regolamento n. 1041/1967 della Commissione della CEE, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni alla esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unicó. L'ordinanza di rimessione rileva che queste disposizioni dei regolamenti comunitari hanno compiutezza di contenuto dispositivo, in quanto racchiudono un precetto completo, di per sé attuabile, e sono state « in-

---

od acquistate, sia attraverso il rilascio di dichiarazioni di molitura nei casi di attività svolte per conto terzi) ogni effetto applicativo delle norme concernenti l'aiuto comunitario, anche a motivo che soltanto presso i frantoi poteva essere concretamente esercitato il previsto controllo basato sull'introduzione della sostanza rivelatrice.

A partire dalla successiva campagna 1967-68 (che è quella che qui interessa), il Consiglio, sempre in sede di esercizio dei poteri normativi di cui al par. 2 dell'art. 10, modificò il proprio indirizzo, eliminando la norma speciale per l'Italia relativa al controllo a mezzo di sostanze rivelatrici, e introducendo il già ricordato principio secondo cui i controlli (delegati agli Stati membri) dovevano tendere a stabilire la corrispondenza tra l'olio prodotto e le olive utilizzate (regolamento C.E.E. n. 754/67, più volte richiamato). A questo punto, il sistema di cui al d.l. 912/66 doveva necessariamente considerarsi superato; ed esso fu sostituito dal sistema di cui al d.l. 1051/67 (della cui legittimità costituzionale si tratta), tutto incentrato sull'individuazione del « produttore di olio » nell'olivicoltore che, direttamente o a mezzo di terzi frantoiani, trasforma in olio il prodotto dei fondi da esso coltivati. Abbiamo già detto che tale sistema doveva considerarsi, più che consentito, implicitamente imposto dalla stessa norma comunitaria relativa al controllo della corrispondenza. Preme, qui, evidenziare che tale conclusione risulta comprovata dalle disposizioni che la Comunità ha emanato (perfezionando il sistema di controllo delegato per la campagna 1967-68) relativamente alle successive annate agrarie.

La normativa comunitaria di applicazione, nelle varie campagne, dell'art. 10, par. 2, del regolamento di base n. 136/66, nel restringere sempre più la sfera lasciata alla competenza degli Stati membri, ha, infatti, via via espresso disposizioni sempre più chiaramente indicative del principio secondo cui il produttore di olio va identificato con l'olivicultore, statuendo per i titolari della pretesa all'integrazione prescrizioni che sono logicamente riferibili soltanto ai coltivatori dei fondi olivetati e, quindi, ai produttori di olive destinate alla molitura.

Ricordiamo, in particolare:

a) le norme che hanno introdotto l'obbligo della presentazione, da parte dell'olivicultore, della denuncia di coltivazione (artt. 4, 5 e 6 del regolamento

tegralmente recepite, nella parte che viene in considerazione agli effetti della controversia, negli artt. 9 e 10», dianzi citati. Si deve qui aggiungere che entrambi i regolamenti comunitari recano la clausola finale «il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri», e che sulla corrispondenza tra le norme comunitarie e quelle interne non può sussistere dubbio: anche la difesa del Ministero delle finanze ha espressamente ammesso che le successive norme nazionali «in sostanza hanno uguale contenuto e uguale portata rispetto alle norme comunitarie cui esse fanno riferimento». Si impone di conseguenza la declaratoria della loro illegittimità costituzionale.

C.E.E. n. 2132/69 del 28 ottobre 1969, e corrispondenti disposizioni dei regolamenti successivi);

b) le norme che hanno previsto la presentazione di una denuncia di coltivazione unica e di una domanda di integrazione unica da parte di cooperative e di associazioni di produttori olivicoli (art. 8 del regolamento C.E.E. n. 3209/73 del 27 novembre 1973);

c) le norme che hanno istituito il sistema dell'accertamento produttivo, con riferimento alla determinazione e applicazione di rese indicative in olive ed in olio per zone omogenee di produzione (art. 6 del regolamento C.E.E. n. 2132/69 del 28 ottobre 1969, e corrispondenti disposizioni dei regolamenti successivi);

d) le norme che hanno disciplinato la concessione della integrazione di prezzo al produttore per le olive vendute (art. 2, par. 3, e art. 11, par. 2, del regolamento della Commissione n. 3423/73 del 18 settembre 1973);

e) le norme che hanno stabilito, per l'Italia, che la domanda di integrazione per l'olio di oliva deve riferirsi anche all'olio di sansa, fissando la quantità di quest'ultimo ammessa all'integrazione in percentuale forfettaria; in tal modo sopprimendo, sostanzialmente, la norma di cui alla lettera *b* dell'art. 2 del d.l. 1051/67, che disponeva, per l'olio di sansa, il pagamento dell'integrazione all'industriale estrattore dell'olio stesso (regolamento C.E.E. n. 2660/71 del 15 dicembre 1971 e regolamenti successivi).

Da tutte queste disposizioni (e da molte altre che si potrebbero citare) risulta, anzitutto, che la potestà normativa di cui all'art. 10, par. 2 e 3, del regolamento di base n. 136/66 si estende, *per univoca interpretazione autentica da parte delle stesse fonti comunitarie*, fino a comprendere il potere di determinare il soggetto legittimato a promuovere il procedimento di concessione dell'integrazione e, quindi, a riscuoterne l'ammontare. Esercitando tale potere, il legislatore interno si è, perciò, rigorosamente attenuto ai limiti della potestà che gli era stata delegata per la campagna 1967-68. In secondo luogo, le stesse disposizioni dimostrano che, in concreto, la scelta, quale soggetto legittimato, del produttore delle olive utilizzate per l'estrazione dell'olio corrisponde perfettamente ai criteri di fondo ed ai principi regolatori del sistema degli aiuti comunitari.

Ancor più chiara, forse, in questo senso, è la norma dell'art. 3 del regolamento n. 3209/73 del 27 novembre 1973, la quale dispone, al par. 2, che «una sola domanda d'integrazione può essere presentata, entro una data da stabilirsi, da ciascun produttore *che ha presentato una dichiarazione di coltivazione*, per ciascuna delle zone di cui all'art. 6, par. 2». È evidente, infatti, che, facendo

5. - Le disposizioni degli artt. 2, secondo comma, lett. *a;* 3, primo comma; 4, primo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, « Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68 », denunciate con la seconda ordinanza della Corte di cassazione, sono espressamente dirette all'attuazione delle disposizioni del regolamento n. 136/1966 del Consiglio della CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; il quale stabilisce all'art. 10, paragrafo 1, che quando il prezzo indicativo alla produzione sia superiore al prezzo indicativo di mercato d'inizio campagna, viene accordata una integrazione, pari alla differenza esistente tra questi due prezzi, « ai produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità ». Tale di-

---

dipendere la legittimazione alla presentazione della domanda di integrazione dall'avvenuta presentazione, da parte dello stesso soggetto, di una dichiarazione di coltivazione, si individua nel solo produttore di olive (che sia *anche* produttore di olio, direttamente o per mezzo di terzi) il beneficiario dell'integrazione.

E se ancora dovessero residuare dubbi, a fugarli basterebbero le già richiamate disposizioni che accordano l'integrazione ai *produttori di olive che abbiano venduto il loro prodotto* (ossia, addirittura, ai produttori di olive che *non* sono anche produttori di olio). Quando, infatti, si stabilisce che « la domanda di integrazione *per i produttori che hanno venduto le loro olive* deve comprendere... l'indicazione del quantitativo di olive vendute, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente, nonché della fattura di vendita delle olive » (art. 2, par. 3, del regolamento n. 3423/73), e, ancora, che « *in caso di vendita delle olive,* il quantitativo di olio ammesso all'integrazione non può superare quello risultante dall'applicazione al quantitativo di olive riconosciuto della resa indicativa in olio stabilita per la zona da cui provengono le olive in questione » (art. 11, par. 2, 2° comma), è del tutto evidente che l'integrazione viene intesa dalle fonti comunitarie quale aiuto alla produzione (anche solo potenziale) di olio oggettivamente intesa, e non quale aiuto ai soli produttori finali, e che, in concreto, la fase del ciclo produttivo presa in considerazione ai fini dell'individuazione dell'operatore legittimato a riscuotere è solo quella della produzione delle olive e non quella, successiva, della loro molitura.

5. - In definitiva, sembra possa senz'altro affermarsi che, se qualche dubbio poteva sussistere in origine sulla portata e sull'estensione della potestà normativa delegata al legislatore interno dal regolamento 754/67, nessun dubbio è più consentito oggi che il legislatore comunitario, esercitando direttamente quella potestà che, allora, aveva delegato al legislatore interno, l'ha esercitata *con la stessa estensione* (comprendente anche l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere l'integrazione) e, per di più, *nello stesso senso* in cui, vigendo la delega, l'aveva esercitata il legislatore interno.

Come si è detto, tutto ciò assume un chiaro valore di interpretazione autentica dei limiti e del contenuto della delega conferita con il regolamento 754/67 e consente di superare il grave problema, che altrimenti si porrebbe, della necessità, anche in questa sede, di ottenere preventivamente un giudizio vincolante di interpretazione delle fonti comunitarie che vengono in discussione da parte del solo organo competente, e cioè della Corte di giustizia delle Comunità Europee (art. 177 del Trattato di Roma). — (*Omissis*).

sciplina è confermata dai successivi regolamenti comunitari n. 165/1966, n. 168/1966, n. 186/1966, n. 754/1967, n. 830/1967, tutti in materia di integrazione di prezzo dell'olio di oliva, e contenenti la rituale clausola di obbligatorietà e diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

L'ordinanza di rimessione rileva che il regolamento comunitario n. 136/1966 « ha compiutezza di contenuto dispositivo, racchiudendo un precetto di per sé attuabile », ed osserva come le successive disposizioni di diritto interno, pur richiamandosi alla normativa comunitaria, prevedano in deroga ad essa la concessione dell'integrazione di prezzo a favore dei produttori di olive anziché dei produttori di olio.

Secondo l'ordinanza, « che la norma interna di attuazione contrasti con quella comunitaria non può formare oggetto di dubbio »; su questo punto, anche davanti a questa Corte le parti hanno ampiamente discusso, sostenendosi dall'Azienda di Stato la corrispondenza della legge italiana allo spirito ed alle finalità delle disposizioni comunitarie, le quali sarebbero state dettate a sostegno degli olivicultori ed avrebbero rimesso al legislatore nazionale la identificazione dei destinatari dell'integrazione; e replicandosi dalla parte privata che il denunciato contrasto effettivamente sussiste, ma in questa sede viene contestata non tanto la difformità delle norme interne quanto l'illecita riproduzione e sostituzione con esse delle corrispondenti norme comunitarie, direttamente applicabili, che accordano l'integrazione di prezzo ai produttori di olio d'oliva.

Non sfugge a questa Corte la gravità ed importanza del problema interpretativo, che dovrà essere risolto nelle competenti sedi giurisdizionali, salva in ultima istanza la pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità, cui l'art. 177 del Trattato di Roma riserva la definitiva decisione sulla validità ed interpretazione dei regolamenti comunitari. Ma tale problema esorbita manifestamente e sicuramente dall'ambito del presente giudizio di costituzionalità, nel quale la Corte non è chiamata a stabilire quali debbano essere i beneficiari delle provvidenze comunitarie, bensì esclusivamente ad accertare che le disposizioni dei regolamenti CEE n. 136/1966 e 754/1967, aventi piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilità nell'ordinamento interno di tutti gli Stati membri, sono state indebitamente sostituite dalle corrispondenti norme della successiva legge italiana, emanata per dare attuazione ai detti regolamenti, norme di cui pertanto deve essere qui dichiarata la illegittimità. Eliminate queste norme, sarà compito dei giudici chiamati a decidere la causa che ha dato luogo al giudizio di costituzionalità, di pronunciarsi sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento n. 136/1966 e delle altre disposizioni comunitarie relative alla integrazione di prezzo per l'olio di oliva, ferma la competenza riservata alla Corte di giustizia delle Comunità dal già ricordato art. 177 del Trattato di Roma. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 20 maggio 1976, nella causa 111/75 - *Pres.* Lecourt - *Rel.* Donner - *Avv. gen.* Reischl - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento nella causa Impresa Costruzioni Q. Mazzalai (avv. Giammarco) contro s.p.a. Ferrovia del Renon (avv. Facchin) - Interv.: Governo italiano (avv. Stato Braguglia) e Commissione delle Comunità europee (ag. Wägenbaur e de March).

Comunità europee - Giudizio di interpretazione ex art. 177 del Trattato CEE - Atti comunitari non aventi diretta efficacia - Competenza della Corte.

(Trattato CEE, art. 177; direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, n. 228).

Comunità europee - Direttiva di armonizzazione in materia di imposte sulla cifra di affari - Imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi - Fatto generatore dell'imposta.

(Direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, n. 228, art. 6 n. 4; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, terzo comma).

A norma dell'art. 177 del Trattato CEE la Corte di giustizia è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno efficacia diretta (1).

---

(1) L'interpretazione, in via pregiudiziale, degli atti comunitari privi di efficacia diretta.

Uno degli aspetti fondamentali che la causa sottoposta alla decisione pregiudiziale della Corte di giustizia presentava era quello relativo all'ammissibilità ed ai limiti del giudizio di interpretazione, *ex* art. 177 del Trattato di Roma, di atti comunitari non aventi efficacia diretta.

Nelle osservazioni presentate per conto del Governo italiano (osservazioni che, sul punto, vengono di seguito trascritte per una migliore intelligenza del delicato problema), l'Avvocatura Generale aveva rappresentato gli argomenti secondo i quali non pareva ammissibile che il giudizio di interpretazione della norma comunitaria non immediatamente applicabile si estendesse sino a chiarire il significato della norma medesima, nonché i pericoli di una tale estensione: sia per l'inevitabile confusione di procedimenti (quello previsto dall'art. 177 e quello previsto dall'art. 169 del Trattato), sia per l'inutilità di una tale piena interpretazione posto che la norma comunitaria non poteva essere applicata dal giudice nazionale.

La Corte ha respinto gli argomenti addotti, limitandosi a statuire la propria competenza anche in relazione agli atti non immediatamente applicabili ed a rilevare — come aveva già fatto nella sentenza in causa 32/74, HAAGA, *Racc.*, 1974, 1201 — che l'interpretazione di simili atti « ... può costituire per il giudice nazionale un utile criterio orientativo al fine di garantire l'interpretazione e l'applicazione della legge interna d'attuazione in senso conforme ai dettami del diritto comunitario ».

Soluzione, quella data dalla Corte, che è difficile condividere sul piano del diritto, ma che non si può non riconoscere ispirata all'esigenza di garantire

L'art. 6, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, n. 228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari, non può essere interpretato nel senso che esso consenta d'identificare il momento in cui il servizio è effettuato con quello in cui viene rilasciata la fattura o incassato un acconto, qualora tali operazioni siano posteriori al compimento del servizio.

(*Omissis*). — *In diritto.* Con ordinanza 30 giugno 1975, registrata in cancelleria il 24 ottobre successivo, il Tribunale di Trento ha sottoposto

---

l'uniformità di applicazione della normativa comunitaria, anche se tale applicazione non avviene direttamente da parte dei giudici nazionali, ma indirettamente attraverso l'intervento degli Stati membri.

(*Omissis*) 1. - Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte — avvalendosi del procedimento di cui all'art. 177 del Trattato — di interpretare l'art. 6 n. 4 della seconda direttiva del Consiglio e tale richiesta, come prima si osservava, solleva dei problemi sui quali non sarà inutile soffermarsi.

L'art. 189 del Trattato dispone che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Lo stesso art. 189, invece, definisce obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili i regolamenti.

Interpretando la citata norma del Trattato, talvolta in riferimento all'articolo 177, la Corte ha spesso affermato che, a prescindere dai regolamenti, altri atti comunitari indicati nell'art. 189 possono essere immediatamente applicabili.

Nel senso della immediata applicabilità e della possibilità quindi per i singoli di fondare i propri diritti su tali atti comunitari (nonché della correlativa possibilità per i giudici nazionali di prendere in considerazione gli atti stessi come norme di diritto comunitario), la Corte si è espressa, ad esempio, nella sentenza in causa 9/70 Grad (*Racc.* 1970, 825) a proposito di una decisione del Consiglio collegata con l'art. 1 della prima direttiva 67/227/C.E.E. in data 11 aprile 1967. Nello stesso senso si è espressa a proposito di direttive nelle sentenze in causa 33/70 SACE (*Racc.* 1970, 1223) e in causa 41/74 Van Duyn (*Racc.* 1974, 1337).

Nei casi sopra citati a titolo di esempio, così come in tutti gli altri esaminati, la Corte — dopo aver escluso che, in linea generale, le decisioni o le direttive non possano mai essere immediatamente applicabili — ha affermato che occorre « ... esaminare, caso per caso, se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti tra gli Stati membri ed i singoli » (sentenza in causa Van Duyn citata, paragrafo 12/5).

Più in particolare, nella stessa sentenza Van Duyn, come già nella precedente sentenza in causa 9/70 Grad, la Corte ha proceduto ad un collegamento tra gli articoli 189 e 177 del Trattato ed ha in proposito affermato: « D'altra parte l'articolo 177, che autorizza i giudici nazionali a domandare alla Corte di Giustizia di pronunziarsi sulla validità e sull'interpretazione di tutti gli atti compiuti dalle istituzioni, senza distinzione, implica il fatto che i singoli possano far valere tali atti dinanzi ai giudici nazionali » (paragrafo 6 sentenza Grad; paragrafo 12/4 sentenza Van Duyn).

in via pregiudiziale a questa Corte una questione mirante ad accertare se « l'art. 6, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio di data 11 aprile 1967 (in G.U.C.E. n. 71 del 14 aprile 1967) debba interpretarsi nel senso che per la prestazione di servizi ed in particolare per i contratti d'appalto il fatto generatore dell'imposta si verifichi al momento in cui viene effettuato il servizio, restando i singoli Stati membri autorizzati ad identificare tale momento anche col rilascio di una fattura o con l'incasso di un acconto, e ciò tanto nell'ipotesi che tali fatti precedano il compimento dell'opera come pure nell'ipotesi (ricorrente nella specie) che seguano al compimento predetto ».

---

2. - Quest'ultima precisazione fatta dalla Corte presenta, ad avviso del Governo italiano, un duplice significato:

a) da un lato essa conferma, traendo argomento dall'art. 177, che anche atti comunitari diversi dai regolamenti possono essere, in certi casi, immediatamente applicabili;

b) dall'altro, essa stabilisce che il procedimento *ex* art. 177 deve riguardare un atto comunitario immediatamente applicabile.

Questo secondo significato va brevemente illustrato, soprattutto alla luce della funzione che l'art. 177 assegna alla decisione pregiudiziale d'interpretazione o di validità.

Non è il caso qui di indugiare su quale sia tale funzione e sulla fondamentale importanza dell'interpretazione ed applicazione uniformi del diritto comunitario, sia di quello stabilito nel Trattato, sia di quello derivato. Non pare neanche il caso di sottolineare che la suddetta funzione può esplicare ed esplica tutto il suo effetto *in tanto in quanto il giudice nazionale sia tenuto ad applicare la norma comunitaria* della quale chiede l'interpretazione o della cui validità dubita.

Ed, infatti, se la norma comunitaria non è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e se quindi il giudice nazionale non soltanto non è tenuto ma neanche è legittimato ad applicarla, l'interpretazione che ne desse la Corte quanto al suo significato resterebbe priva di effetto.

Orbene, non sembra che la « ratio » dell'art. 177 possa condurre ad un simile risultato; non sembra, in altri termini, che il procedimento previsto da detta norma possa essere utilizzato fino al punto da richiedere alla Corte l'interpretazione di una norma comunitaria, che la Corte stessa riconosce non immediatamente applicabile.

Occorre precisare, a tal punto, che — per comodità di esposizione — la fase del giudizio sulla immediata applicabilità o meno della norma è stata tenuta distinta dalla fase di interpretazione, cioè di esplicazione del significato della norma stessa. Il che, a stretto rigore, non è esatto in quanto il primo momento dell'interpretazione è proprio quello di verificare se la norma sia o meno immediatamente applicabile.

Quella distinzione serve peraltro a chiarire che il problema qui delineato non attiene né alla rilevanza della questione proposta né alla ricevibilità della domanda pregiudiziale.

Il problema della rilevanza, invero, presuppone che la norma comunitaria sia immediatamente applicabile in astratto, mentre è dubbia la sua applicabilità al caso concreto.

Il problema della ricevibilità attiene alla natura dell'atto del quale si chiede l'interpretazione o della cui validità si dubita: e la Corte ha espressa-

Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia vertente sull'importo dovuto, a titolo di imposta generale sull'entrata, oppure d'imposta sul valore aggiunto, sulla somma versata nel 1973 dalla « Ferrovia del Renon » all'impresa Mazzalai (convenuta e, rispettivamente, attrice nella causa principale) a saldo del corrispettivo di taluni lavori relativi alla costruzione della funivia Bolzano - Sopra Bolzano, ultimati nel 1967.

In ossequio alla normativa nazionale entrata in vigore il 1° gennaio 1973, l'attrice versava sulla somma incassata l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 12%, e ne chiedeva il rimborso alla convenuta. Questa rifiutava il rimborso richiesto sostenendo che nella fattispecie, poiché i lavori in questione erano stati ultimati nel 1967, andava ver-

---

mente affermato, in proposito, che l'art. 177 è relativo a tutti gli atti compiuti dalle Istituzioni comunitarie, senza distinzioni.

Una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa ad una norma comunitaria non immediatamente applicabile sarà quindi ricevibile; sarà certamente anche non rilevante (ma questo è problema che riguarda il giudice nazionale). Ma la pronuncia interpretativa della Corte, una volta accertato che la norma non è immediatamente applicabile, dovrà limitarsi a stabilire questo carattere della norma ovvero dovrà comunque estendersi sino a chiarire il significato della norma medesima?

Ritiene il Governo italiano, sulla base della « ratio » e della funzione dell'art. 177, nonché tenendo conto dello stretto collegamento che la Corte ha ravvisato tra lo stesso art. 177 e le norme immediatamente applicabili, che nella ipotesi sopra prospettata *la pronuncia interpretativa della Corte dovrebbe limitarsi ad accertare che la norma comunitaria non è immediatamente applicabile.*

Diversamente opinando, si andrebbe incontro a delle difficoltà.

Restringendo l'esame al campo delle direttive, in particolare delle direttive di coordinamento, potrà avvenire che la legge nazionale di attuazione della direttiva consenta al giudice un margine di interpretazione (nel senso di scelta tra i più significati che la norma nazionale apparentemente presenta). È anche possibile, allora, che l'interpretazione della direttiva da parte della Corte giovi al giudice nazionale « ... ai fini di una applicazione conforme al diritto comunitario della legge di attuazione della direttiva... » (sentenza in causa 32/74 Haaga, *Racc.* 1974, 1201).

Potrà anche avvenire, peraltro, che la legge nazionale contrasti con la direttiva e non sia altrimenti interpretabile che nel senso in cui contrasta. Il giudice nazionale — non è dubbio — sarebbe comunque tenuto ad applicare la legge nazionale, anche se l'interpretazione della direttiva resa dalla Corte gli rendesse ancora più evidente il contrasto.

In questa ipotesi occorre chiedersi quale effetto avrebbe l'interpretazione resa dalla Corte. Assolutamente nessuno che possa giovare al giudice nazionale per risolvere la sua questione; mentre, sotto altro profilo, potrebbe rappresentare l'anticipazione di un giudizio in un procedimento *ex* art. 169 che la Commissione venisse ad intraprendere.

È soprattutto il pericolo di questa commistione tra il procedimento *ex* art. 177 e quello *ex* art. 169 — con tutti i rischi che comporta — che induce il Governo italiano a prospettare la soluzione sopra delineata. Occorre infatti evitare, nel modo più assoluto, che uno Stato membro, il quale non sia inter-

sata unicamente l'imposta generale sull'entrata secondo l'aliquota del 4% allora vigente.

In conformità alle direttive comunitarie, l'imposta sul valore aggiunto veniva istituita in Italia dal 1° gennaio 1973, in forza della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (G.U.R.I. n. 263 del 16 ottobre 1971) e del relativo decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633 (G.U.R.I. n. 292 dell'11 novembre 1972).

L'art. 76 di tale decreto stabilisce che l'imposta si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (alle quali sono assimilati i lavori eseguiti in forza di un contratto d'appalto); a norma dell'art. 6, terzo comma, « le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo ».

---

venuto in un procedimento *ex* art. 177 di interpretazione di una direttiva che lo concerne, si trovi successivamente pregiudicato, nell'eventuale procedimento *ex* art. 169, dall'interpretazione già resa dalla Corte nell'ambito dell'art. 177.

3. - Seguendo l'impostazione prima tracciata, bisogna ora verificare se la norma comunitaria di cui il Tribunale di Trento chiede l'interpretazione, cioè l'art. 6 n. 4 della seconda direttiva del Consiglio 67/228/C.E.E. in data 11 aprile 1967, sia immediatamente applicabile o meno. In caso negativo, ad avviso del Governo italiano la pronuncia della Corte dovrebbe limitarsi ad accertare la non immediata applicabilità, senza estendersi al significato della norma.

L'art. 6 della direttiva citata riguarda, come è noto, le prestazioni di servizi quali operazioni da assoggettare all'IVA, ai sensi dell'art. 2. Il n. 4 dell'art. 6, in particolare, definisce il momento nel quale si verifica il fatto generatore dell'imposta.

Orbene, come risulta dall'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale riferisce tale norma al contratto di appalto, cioè a quel contratto « ... col quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro » (codice civile, art. 1655).

Sembra anzitutto doversi dubitare dell'esattezza del riferimento e, più in generale, del fatto che le norme della seconda direttiva siano obbligatoriamente applicabili alle prestazioni di servizi rese in virtù di contratto d'appalto.

Nella direttiva, come è noto, la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera (art. 5 n. 2 lett. *d*), ovvero la consegna di un lavoro immobiliare (art. 5 n. 2 lett. *e*) sono considerate come cessioni di beni e non già come prestazioni di servizi. Il punto 5 dell'allegato A autorizza tuttavia gli Stati membri, che per particolari motivi nazionali non possono considerare le suddette operazioni come cessioni, a collocarle nella categoria delle prestazioni di servizi « assoggettandole all'aliquota che sarebbe applicabile se fossero considerate cessioni ».

La Repubblica italiana, seguendo una tradizione che risale al diritto romano, ha esercitato quella facoltà ed infatti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sull'istituzione e disciplina dell'IVA, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, costituiscono prestazioni di servizi.

D'altro canto, il paragrafo 2 dell'art. 6 della seconda direttiva dispone che « le norme previste nella presente direttiva relative alla imposizione delle pre-

Nel corso del procedimento, il Governo italiano ha messo in dubbio tanto la rilevanza della questione ai fini della decisione della causa principale, quanto la competenza della Corte: in primo luogo, infatti, la normativa comunitaria di cui trattasi (la seconda direttiva del Consiglio) non avrebbe efficacia diretta e, in secondo luogo, la controversia verterebbe in sostanza su problemi di diritto transitorio non contemplati dalla normativa comunitaria e da risolversi alla luce del solo diritto interno.

A norma dell'art. 177, la Corte è competente a statuire, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno efficacia diretta.

Poiché la questione sollevata dal Tribunale di Trento concerne esclusivamente l'interpretazione dell'art. 6, n. 4, della direttiva, la Corte è competente a pronunziarsi in merito.

---

stazioni di servizi, sono applicabili obbligatoriamente alle sole prestazioni di servizi elencate nell'Allegato B », tra le quali non sono certamente ricomprese quelle dipendenti da contratti d'opera ovvero d'appalto.

Se dunque le prestazioni di servizi dipendenti dai suddetti contratti non rientrano nella disciplina dell'art. 5 della seconda direttiva in virtù della deroga consentita dall'Allegato A, se esse non rientrano neppure nella disciplina dell'art. 6 non essendo ricomprese nell'elenco dell'Allegato B, sembra doversi ritenere che la seconda direttiva non si applichi a quelle prestazioni. E questa conclusione potrebbe trovare conferma, con argomento *a contrario*, dal fatto che la proposta di sesta direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 giugno 1973 (GUCE C 80 in data 5 ottobre 1973) prevede di assoggettare alla disciplina comune d'imposta sul valore aggiunto « ... l'insieme delle prestazioni di servizi... » (4° considerando, in fine), così eliminando quella transitoria parzialità prevista dall'art. 6 n. 2 della seconda direttiva.

Una prima osservazione potrebbe esser dunque, secondo quanto brevemente illustrato, che la seconda direttiva non riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera e d'appalto. E tale accertamento in astratto renderebbe senza oggetto le successive indagini sull'applicabilità immediata o meno della norma di cui all'art. 6 n. 4, nonché sul significato di questa norma.

4. - Occorre tuttavia, per completezza, verificare se la norma suddetta sia o meno immediatamente applicabile.

La base legislativa delle direttive adottate dal Consiglio in materia di IVA è fornita dagli articoli 99 e 100 del Trattato relativi, il primo, all'armonizzazione in materia fiscale ed il secondo al ravvicinamento delle legislazioni che incidano direttamente sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. Trattasi quindi di direttive di coordinamento e questa constatazione porta già a ritenere che, in generale, esse non possono contenere norme immediatamente applicabili e sulle quali i singoli possano fondare pretese soggettive che i giudici nazionali debbono tutelare.

Uno dei caratteri della norma immediatamente applicabile, invero, è che il precetto della norma medesima non richieda alcun provvedimento d'attuazione da parte delle Istituzioni comunitarie o degli Stati membri. Mentre, come chiaramente risulta dall'art. 189 del Trattato, la direttiva (specialmente quella

Inoltre, non spetta alla Corte valutare la pertinenza delle questioni sottopostele in forza dell'art. 177: tale norma, infatti, è informata al principio della netta separazione delle competenze e lascia ai giudici nazionali il compito di decidere circa l'opportunità, ai fini della definizione delle controversie dinanzi ad essi pendenti, del rinvio pregiudiziale.

Prescindendo poi dall'efficacia della direttiva, la sua interpretazione, in casi quali quello di specie, può costituire per il giudice nazionale un utile criterio orientativo al fine di garantire l'interpretazione e l'applicazione della legge interna d'attuazione in senso conforme ai dettami del diritto comunitario (causa 32/74, Haaga; *Racc.* 1974, pag. 1201).

Lo stesso vale anche per quanto concerne i problemi di diritto transitorio sollevati nella causa principale.

Per quanto riguarda la questione formulata dal giudice *a quo*, l'art. 6, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, in materia di

---

di coordinamento, di armonizzazione) vincola lo Stato membro ad un risultato che viene raggiunto attraverso forme e mezzi di competenza degli organi nazionali.

Ciò comporta che l'effetto voluto da una norma di una direttiva di coordinamento può essere legittimamente raggiunto, da parte degli Stati membri, mediante un mezzo diverso. Quel che rileva, invero, è la conformità del risultato raggiunto dalla normativa nazionale — nel suo insieme — all'effetto voluto dalla direttiva di coordinamento; *e non già la conformità di ogni singola norma nazionale*, che faccia parte di un sistema, a quella che si pretende essere la corrispondente norma della direttiva.

In ordine alle direttive di coordinamento la sola forma di controllo possibile, pertanto, risulta essere il giudizio globale di conformità (o meno) che può ottenersi tramite il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato; mentre l'interpretazione (ed il conseguente, ineliminabile giudizio di conformità o difformità) di singole norme del sistema, avulsa dalla valutazione globale del sistema stesso, non appare strumento idoneo a stabilire se il sistema nazionale, nella sua globalità, abbia ottenuto il risultato voluto dalla direttiva.

Ribadito così che le norme aventi un vero e proprio contenuto di coordinamento non possono, per loro stessa natura, costituire norme di immediata applicabilità, va peraltro osservato che talvolta, in atti comunitari denominati direttive di coordinamento, possono rinvenirsi anche norme aventi un contenuto diverso. È il caso, ad avviso del Governo italiano, della norma di cui all'art. 1 n. 3 della prima direttiva che vieta agli Stati membri di mantenere od istituire — dopo la sostituzione del vecchio sistema d'imposte sulla cifra di affari con il sistema comune IVA — misure forfettarie di compensazione all'importazione od all'esportazione a titolo d'imposte sulla cifra d'affari per gli scambi tra Stati membri.

In questo caso, invero, la norma non è intesa a coordinare le attività degli Stati membri in vista di un risultato, bensì a porre un precetto chiaro e preciso, non condizionato da ulteriori provvedimenti ed al quale corrisponde una precisa posizione soggettiva dei singoli che i giudici nazionali devono tutelare.

Caratteri — quelli da ultimo indicati — che mancano totalmente e non possono non mancare, per quanto sopra detto, nelle norme aventi un puro contenuto di coordinamento e di armonizzazione.

armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — recita: « Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettuato il servizio. Tuttavia, nelle prestazioni di servizi di durata indeterminata o che superano un certo periodo di tempo o che danno luogo al versamento di acconti, può essere previsto che il fatto generatore si verifichi al momento del rilascio della fattura o, al più tardi, al momento dell'incasso dell'acconto, e ciò limitatamente all'importo fatturato o incassato ».

Tale norma stabilisce quindi una regola generale e al tempo stesso prevede talune deroghe.

Dette deroghe concernono tuttavia solo i casi in cui vi sia versamento di acconti prima che il servizio o i servizi siano stati interamente

---

5. - Da quanto fin qui osservato risulta chiaro che anche la norma di cui all'art. 6 n. 4 della seconda direttiva — la cui interpretazione è stata richiesta dal giudice nazionale — non costituisce norma di immediata applicazione.

Essa si limita a dettare il criterio direttivo secondo il quale « il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettuato il servizio » ed indica, inoltre, delle eccezioni a tale criterio per le ipotesi di rilascio anticipato di fattura ovvero di versamenti in acconto.

La norma, anzitutto, non è diretta a porre obblighi o divieti nei confronti degli Stati membri; tanto meno, obblighi o divieti cui corrispondano posizioni soggettive dei singoli.

In secondo luogo, la disposizione non è né chiara né precisa. Essa infatti indica un presupposto ovvio, cioè che il fatto generatore dell'imposta — che è costituito, nel caso, dalla prestazione del servizio — si verifica al momento in cui questo è prestato. Resta incerto ed imprecisato, tuttavia, quando tale momento si verifichi relativamente ad ognuna delle ipotesi contrattuali o legali dalle quali può derivare una prestazione di servizio e, quindi, un'operazione da assoggettare ad IVA.

Per rimanere nel campo del contratto d'appalto italiano, infatti, sulla base della sola norma di cui all'art. 6 n. 4 della seconda direttiva non si potrebbe stabilire se il fatto generatore dell'imposta si verifichi quando i lavori sono terminati, ovvero quando il risultato dell'impresa (cioè l'opera od il servizio) è stato formalmente consegnato al committente, ovvero ancora quando l'opera od il servizio sono stati sottoposti a favorevole collaudo.

D'altro canto, stabilire che il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione del servizio rappresenta soltanto un principio di disciplina: che deve essere necessariamente completata con la individuazione del momento in cui l'imposta si rende esigibile, del tempo e delle modalità di pagamento, delle sanzioni per omessa od inesatta dichiarazione in ordine al verificarsi dell'operazione imponibile, ovvero per omesso od inesatto pagamento dell'imposta.

6. - Verificato, in tal modo, che la norma dell'art. 6 n. 4 della seconda direttiva non è immediatamente applicabile, nel senso che essa non fa sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli che i giudici nazionali devono tutelare, la Corte dovrebbe limitarsi a statuire — secondo quanto osservato sopra, al

effettuati, nei quali, cioè, venga anticipato il momento in cui, di regola, l'imposta sarebbe divenuta esigibile.

Per contro, la norma in questione non contempla affatto la possibilità di differire tale momento ad epoca successiva al compimento del servizio o dei servizi.

Pertanto, le disposizioni interne che identifichino il momento in cui viene effettuato il servizio con il pagamento del corrispettivo esorbitano dai limiti posti dalla norma di cui trattasi.

La questione del giudice *a quo* va quindi risolta come segue: l'art. 6, n. 4, della direttiva non può essere interpretato nel senso che esso consente di identificare il momento in cui il servizio è effettuato con quello in cui viene rilasciata la fattura o incassato un acconto, qualora tali operazioni siano posteriori al compimento del servizio. — (*Omissis*).

---

punto 3, n. 2 — che la questione proposta dal Tribunale di Trento è senza oggetto.

E tale conclusione non muterebbe anche ove si volesse considerare che, come ricordato dal giudice nazionale, le « norme comunitarie » (cioè la prima e la seconda direttiva) sono state indicate nell'art. 5 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, come norme alle quali si doveva informare il legislatore delegato.

In effetti se, disponendo in tal modo, il citato art. 5 ha operato un rinvio alla prima e seconda direttiva, la conseguenza di tale rinvio sarà che le norme della prima e seconda direttiva saranno divenute norme di diritto interno. Con l'ulteriore conseguenza che spetterà unicamente al giudice nazionale verificare se ed entro quali limiti le norme delle due direttive siano state recepite nell'ordinamento nazionale quali norme di diritto interno; nonché interpretare il contenuto di queste norme.

Neanche per questa via, dunque, un'interpretazione che la Corte fornisse in ordine al significato dell'art. 6 n. 4 della seconda direttiva potrebbe produrre alcun effetto. — (*Omissis*).

I. M. BRAGUGLIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 7 luglio 1976, nella causa 118/75 - *Pres.* Lecourt - *Avv. gen.* Trabucchi - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Milano nel procedimento penale nei confronti di Lynne Watson e Alessandro Belmann (avv. Nascimbene) - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Séché e de March), Governo italiano (avv. Stato Braguglia), e Governo inglese (ag. Gibson).

Comunità europee - Libera circolazione delle persone - Normativa comunitaria - Efficacia diretta e prevalenza sulle norme di diritto interno.

(Trattato CEE, artt. 48-66; regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 1; direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 360, art. 4; direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, n. 148; d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656; d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1225).

Comunità europee - Libera circolazione delle persone - Obbligo di notifica imposto da norme nazionali - Compatibilità con la normativa comunitaria - Limiti.

(Trattato CEE, artt. 7 e 48-66; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 17, 142, primo comma, 150, quarto comma, e 151, primo comma; d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2; legge 12 luglio 1961, n. 603, art. 3; d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, artt. 1-3; d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1225, art. 1).

Gli artt. 48-66 del trattato CEE ed i provvedimenti comunitari adottati in applicazione di detti articoli attuano un principio fondamentale del Trattato, attribuiscono ai soggetti che essi contemplano diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare e prevalgono su qualsiasi norma di diritto interno contraria (1).

Le norme di diritto interno che prescrivono un obbligo di notifica alle autorità nazionali per tutti i cittadini degli altri Stati membri destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 48-66 del trattato CEE e che impongono ai residenti dello Stato di notificare alle autorità nazionali

---

(1-2) Brevi spunti sulla « ragionevolezza » e sulla « proporzionalità » come criteri di verifica della compatibilità con la normativa comunitaria di norme di diritto interno.

1. - Con la decisione in rassegna, relativa alla compatibilità con la normativa comunitaria dell'obbligo di denuncia imposto a carico degli stranieri e dei cittadini che li ospitino, rispettivamente, dall'art. 142 del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 2 del d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, la Corte di giustizia ha per la prima volta valutato la rilevanza del limite dell'ordine pubblico con riferimento a disposizioni legislative nazionali: questione finora esaminata, invero, soltanto rispetto a specifici provvedimenti amministrativi (cfr.: Corte di giustizia, 4 dicembre 1974, nella causa 41/74, VAN DUYN, *Racc.*, 1337, e *Foro it.*, 1975, IV, 99; 26 febbraio 1975, nella causa 67/74, BONSIGNORE, *Racc.*, 297; 28 ottobre 1975, nella causa 36/75, RUTILI, *Racc.*, 1219, e in questa *Rassegna*, 1975, I, 838, con nota di BRAGUGLIA; 8 aprile 1976, nella causa 48/75, ROYER).

Nella motivazione della sentenza, sopra massimata nei termini del dispositivo, non risultano esaminate, almeno in modo specifico, talune delle questioni discusse tra le parti; e ciò sembra potersi rilevare quanto alla portata da attribuire, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, alle clausole della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed alla stessa applicabilità, nella specie, della normativa comunitaria.

Quanto alla prima questione, erano state richiamate, nelle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, le sentenze 17 dicembre 1970, nella causa 11/70, INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT (*Racc.*, 1125), 27 novembre 1973, nella causa 130/73, VANDEWEGHE (*Racc.*, 1329), e 14 maggio 1974, nella causa 4/73, NOLD (*Racc.* 491), sui limiti in cui possono venire in rilievo, nell'ordinamento comunitario, taluni princìpi fondamentali comuni agli Stati membri.

Il Governo italiano ed il Governo inglese, inoltre, deducendo la limitata riferibilità del trattato CEE all'attività economica (cfr.: Corte di giustizia, 12 dicembre 1974, nella causa 36/74, WALRAVE, *Racc.*, 1405, e in questa *Rassegna*, 1975, I, 77; 14 luglio 1976, nella causa 13/76, DONÀ, *retro*, I, 537), avevano conte-

l'identità dei cittadini di altri Stati membri da essi ospitati sono in linea di principio compatibili con la normativa comunitaria, purché i termini posti per l'adempimento degli obblighi suaccennati siano contenuti entro limiti ragionevoli, e le sanzioni comminate per l'inosservanza di detti obblighi non siano sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione e non contemplino l'espulsione. Qualora non implichino restrizioni alla libera circolazione delle persone, tali norme non costituiscono una discriminazione vietata dall'art. 7 del trattato CEE (2).

(*Omissis*). — *In diritto.* Con ordinanza 18 novembre 1975, pervenuta alla cancelleria della Corte il 1° dicembre 1975, il Pretore di Milano ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni vertenti essenzialmente sull'interpretazione degli articoli 7 e 48-66 di detto Trattato.

Le questioni sono sorte nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di una cittadina britannica che si era recata in Italia per soggiornarvi qualche mese, nonché nei confronti di un cittadino italiano che l'aveva ospitata.

---

stato che le norme del trattato CEE sulla libera circolazione delle persone, espressamente riferite ai lavoratori e ai prestatori di servizi, possano intendersi volte a tutelare anche i cittadini in veste di turista.

Tale soluzione era stata invece sostenuta dalla Commissione delle Comunità europee, per essere il turista « destinatario » delle prestazioni considerate dalla normativa comunitaria, ma lo stesso avv. gen. Trabucchi, pur dando atto degli elementi in tal senso desumibili dall'orientamento espresso dalle Istituzioni comutarie nei programmi generali del 28 luglio 1960 e del 18 dicembre 1961 e nelle direttive 25 febbraio 1964, n. 220 e 21 maggio 1973, n. 148, aveva rilevato la necessità, a tal fine, di provvedimenti da adottare a norma dell'art. 235 del trattato CEE (o quantomeno, per ammettere la possibilità di una evoluzione spontanea del sistema comunitario, tale da ampliare l'ambito di applicazione soggettiva delle norme del Trattato, un mutamento che « corrispondesse a esigenze funzionali del sistema, s'inquadrasse quindi nell'ambito delle finalità del Trattato, e, soprattutto, poggiasse sul consenso generale »), ed aveva anzi espressamente segnalato la opportunità di « evitare la *finzione* di ricondurre al testo del Trattato l'estensione a tutti i cittadini della Comunità di un diritto di libera circolazione che il Trattato aveva invece voluto riconoscere in favore di categorie ben determinate di soggetti »; e la validità di tali considerazioni non può invero essere disconosciuta quando si consideri che qualsiasi cittadino comunitario è ovviamente « destinatario » di servizi, e che la specificazione, nel trattato CEE, dei soggetti ai quali è attribuito il diritto di libera circolazione risulterebbe priva di senso se tale diritto dovesse essere riconosciuto in ragione della sola qualifica di « destinatario » di servizi.

2. — Quanto al merito della decisione, può certamente convenirsi sulla esigenza di ispirare a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità la determinazione dei termini da osservare e delle sanzioni da comminare per la violazione delle norme sull'obbligo di denuncia degli stranieri; così come può ammettersi che l'espulsione dello straniero inadempiente sia di per sé incompatibile con il

Alla cittadina britannica si fa carico di non aver adempiuto all'obbligo di notificare la sua presenza all'autorità di polizia territorialmente competente entro i tre giorni dal suo ingresso nel territorio della Repubblica Italiana « onde dare contezza di sé ed effettuare la dichiarazione di soggiorno »; tale obbligo è prescritto dalla legislazione italiana per tutti gli stranieri, eccezione fatta per alcune categorie di lavoratori subordinati cittadini degli altri Stati membri; l'inosservanza può essere punita o con un'ammenda fino a 80.000 Lit., o con l'arresto fino a tre mesi, oppure con l'espulsione dal territorio della Repubblica, nel quale l'espulso potrà rientrare solo previa autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Al cittadino italiano si fa carico di non aver comunicato all'autorità competente, nel termine di 24 ore, le generalità della cittadina britannica in questione, in violazione dell'obbligo imposto dalla legge italiana a « chiunque, a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero od un apolide... o lo assume, per qualsiasi causa, alle proprie dipendenze », obbligo per la cui inosservanza sono comminati un'ammenda fino a 240.000 Lit. e l'arresto fino a 6 mesi.

---

diritto di circolazione in suo favore attribuito dalle norme del Trattato di diretta ed immediata applicabilità.

Non può non essere rilevato, tuttavia, che il ricorso ai criteri della « ragionevolezza » e della « proporzionalità » è univoco ed efficace, in effetti, soltanto quando all'applicazione del criterio in concreto possa provvedere lo stesso giudice che l'ha enunciato, soltanto in tale ipotesi potendo risultare garantite, per la elasticità stessa dei concetti da tenere in considerazione, una reale aderenza della soluzione al criterio da adottare, ed una effettiva uniformità di applicazione.

La validità di tale rilievo non può non essere avvertita, invero, quando si consideri che le indicazioni fornite, in via di principio, dalla Corte di giustizia non potranno certo impedire che termini di eguale durata e sanzioni della stessa natura e di eguale misura siano o no ritenuti « ragionevoli » e « proporzionate » a seconda delle soggettive e variabili valutazioni del singolo giudice che dell'indicato criterio debba fare in concreto applicazione.

La « interpretazione » fornita dalla Corte di giustizia conduce in effetti, con inconvenienti di non indifferente portata, a condizionare la validità e la efficacia della norma di diritto interno al « giudizio » che in ordine ad essa ritenga di dover esprimere ciascun giudice nazionale, con la conseguenza che una stessa norma potrebbe essere ritenuta o no compatibile con il diritto comunitario a seconda che i termini e le sanzioni con essa stabiliti e previste siano o no nella singola fattispecie riconosciuti, rispettivamente, ragionevoli e proporzionate.

3. — Negli ordinamenti nei quali è consentito al giudice di « disapplicare » la legge nazionale, o comunque quando si tratti di norme di diritto interno « anteriori » (che possano assumersi, cioè, abrogate dalla successiva e contrastante norma comunitaria), l'applicazione o non applicazione della norma verrebbe a dipendere, in particolare, dal giudizio di congruità dell'interprete, con una possibile varietà di soluzioni tale da compromettere il principio della certezza del diritto, e tale da rendere il singolo comportamento, che pur si riconosce suscettibile di sanzione, punibile o non punibile (e solo per difetto di una sanzione

In sostanza le questioni sottoposte mirano a far stabilire se tale disciplina sia incompatibile con l'art. 7 e gli artt. 48-66 del Trattato, in quanto si risolve in una discriminazione effettuata in base alla cittadinanza ed in una restrizione alla libera circolazione delle persone nel territorio della Comunità.

Si chiede inoltre se le summenzionate norme comunitarie costituiscano principi fondamentali che conferiscono diritti ai singoli e che prevalgono sulle norme nazionali contrarie.

1) È opportuno esaminare le questioni nel loro complesso.

Il giudice proponente, senza specificare il motivo per cui l'imputata soggiornava in Italia e senza chiarire la sua posizione sotto il profilo delle norme di diritto comunitario che potrebbero venir applicate nella fattispecie, si è richiamato indistintamente ai primi tre capi del titolo III della seconda parte del Trattato, che riguardano rispettivamente i lavoratori, il diritto di stabilimento ed i servizi.

Da un raffronto tra le varie disposizioni summenzionate emerge che, esse, in quanto siano applicabili a fattispecie come quella in esame, si fondano sugli stessi principi, sia per quel che riguarda l'ingresso e il soggiorno sul territorio degli Stati membri dei soggetti disciplinati dal diritto comunitario, che per quel che riguarda il divieto di discriminazioni effettuate a loro danno in ragione della cittadinanza.

---

ad essa applicabile) a seconda che ciascun giudice nazionale ritengo o no congrua la norma dettata dal legislatore; con l'ulteriore pregiudizievole conseguenza (oltretutto non eliminabile *a posteriori*) che comportamenti ritenuti penalmente rilevanti verrebbero a risultare in concreto non suscettibili di sanzione, per essere invero evidente che l'interprete, una volta ritenuta inapplicabile (o abrogata) la norma di diritto interno per contrasto con la normativa comunitaria, non potrebbe sostituire propri termini o minori sanzioni a quelli stabiliti dalla legge.

Minori inconvenienti dovrebbero derivare dalla soluzione in esame, in effetti, proprio nel caso di norme di diritto interno « posteriori » alla contrastante normativa comunitaria e per gli ordinamenti nei quali, come in quello italiano, non sia consentito al giudice di disapplicare la legge.

In tale ipotesi, infatti, richiedendosi una preventiva valutazione della stessa legittimità costituzionale della norma di diritto interno, il giudizio sulla « ragionevolezza » dei termini e sulla « proporzionalità » delle sanzioni, riservato al giudice nazionale, sarebbe quantomeno oggetto di una unica ed assorbente valutazione, vincolante (almeno nel caso di declaratoria della illegittimità costituzionale della norma) per tutti i giudici del singolo Stato membro, sì che sarebbe in definitiva garantita una uniforme applicazione dello stesso diritto comunitario; ed anche in tale ipotesi, tuttavia, rimarrebbe non evitabile la possibilità che risultino *a posteriori* non suscettibili di alcuna sanzione (oltretutto indipendentemente dalla « ragionevolezza » o meno dei termini stabiliti per determinati adempimenti) comportamenti che il legislatore ha invece ritenuto di perseguire penalmente, e che lo stesso giudice comunitario ha riconosciuto suscettibili di sanzione.

4. — Non può disconoscersi, d'altra parte, che non altra soluzione si offriva alla Corte di giustizia, nella specie, se non quella di discutere in termini di ragionevolezza e di proporzionalità, specialmente in materia in ordine alla quale,

Spetta al giudice proponente stabilire se, ed eventualmente a quale titolo, l'imputata fruisca delle disposizioni di uno dei capi succitati.

2) A norma dell'art. 48, la libera circolazione dei lavoratori è garantita nell'ambito della Comunità. Essa implica il diritto (cfr. il n. 3 dello stesso articolo) di accedere al territorio degli Stati membri, di spostarvisi liberamente, di dimorarvi al fine di svolgervi un'attività lavorativa, e di dimorarvi dopo la fine di questa. A norma degli artt. 52 e 59, le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazioni di servizi all'interno della Comunità vengono gradatamente soppresse; la soppressione deve essere completa alla fine del periodo transitorio.

Queste disposizioni, che si risolvono nel divieto per gli Stati membri di porre restrizioni all'ingresso nel loro territorio di cittadini degli altri Stati membri, attribuiscono direttamente dei diritti a chiunque rientri nella sfera di applicazione *ratione personae* di detti articoli, ulteriormente precisati in alcuni provvedimenti adottati dal Consiglio in applicazione del Trattato.

Così l'art. 1 del regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (*G. U.* n. L 257, pag. 2) dispone che ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il luogo di residenza, « ha il diritto di accedere ad una attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro ».

L'art. 4 della direttiva n. 68/360 del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (loc. cit. pag. 13) dispone che gli Stati membri « riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio » alle persone contemplate dalla norma ed aggiunge che tale diritto è « comprovato » mediante il rilascio di una speciale « carta di soggiorno ».

Inoltre la direttiva 73/148 del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli

---

come per quella penale, nessun trasferimento di competenza in favore delle Istituzioni comunitarie è *a priori* ipotizzabile.

Deve pure riconoscersi, tuttavia, che talune « interpretazioni » della Corte di giustizia, pur nella dichiarata e ribadita premessa sulla incompetenza a conoscere della normativa nazionale, si risolvono in effetti in un sindacato di merito sulle norme di diritto interno: sindacato che può anche essere utile, in concreto, al fine di una più efficace affermazione e di una auspicabile uniforme applicazione della normativa comunitaria, ma che sembra sarebbe quantomeno da riservare ai procedimenti *ex* art. 169 del trattato CEE, per la possibilità se non altro, in questa sede (e per la necessità stessa di dover accertare o escludere il denunciato « inadempimento »), di valutare in concreto la « ragionevolezza » dei termini o la « proporzionalità » delle sanzioni, e di applicare quindi il criterio, in piena aderenza alla sua portata, e senza gli inconvenienti sopra segnalati, ad opera dello stesso giudice che l'abbia enunciato.

A. M.

Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (*G. U.* n. L 172, pag. 14) rileva nel preambolo che la libertà di stabilimento può essere pienamente attuata « soltanto se ai beneficiari è riconosciuto un diritto di soggiorno permanente » e che « la libera prestazione di servizi implica che al prestatore e al destinatario sia garantito un diritto di soggiorno corrispondente alla durata della prestazione ».

Le disposizioni del Trattato e del diritto comunitario derivato testé ricordate attuano il principio fondamentale sancito dall'art. 3, lett. c) del Trattato che recita: « Ai fini enunciati dall'articolo precedente, l'azione della Comunità importa... l'eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi... ». Tali disposizioni prevalgono su qualsiasi altra norma interna contraria.

Il diritto comunitario, pur proclamando la libertà di circolazione delle persone ed attribuendo ai singoli che rientrano nella sua sfera d'applicazione il diritto di poter accedere al territorio degli Stati membri, per gli scopi contemplati dal Trattato, non ha soppresso la competenza degli Stati membri a prendere i provvedimenti atti a consentire alle autorità nazionali di essere costantemente e tempestivamente informate circa i movimenti della popolazione sul loro territorio.

A norma degli artt. 8, n. 2 della direttiva n. 68/360 e 4, n. 2 della direttiva 73/148, le autorità competenti degli Stati membri possono prescrivere, per i cittadini degli altri Stati membri, l'obbligo di denunciare la loro presenza alle autorità dello Stato in cui si trovano. Detto obbligo non costituisce, di per sé, una violazione delle norme sulla libera circolazione delle persone. Una violazione di queste norme potrebbe tuttavia risultare dalle formalità di legge suaccennate, qualora le modalità del controllo cui tali formalità mirano, siano concepite in modo da limitare la libertà di circolazione voluta dal Trattato o il diritto, conferito dal Trattato ai cittadini degli Stati membri, di recarsi e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, di recarsi e di soggiornare sul territorio di qualsiasi altro Stato membro, per gli scopi contemplati dal Trattato.

Per quanto riguarda, più particolarmente, il termine per la notifica d'ingresso del cittadino straniero, potrebbe ravvisarsi una violazione del diritto comunitario solo se il termine prescritto non è contenuto entro limiti ragionevoli.

Tra le sanzioni comminate per l'inosservanza delle formalità prescritte per la notifica e per la registrazione, è indubbiamente in contrasto con la disciplina comunitaria l'espulsione dei soggetti tutelati dal diritto comunitario, in quanto tale provvedimento costituisce la negazione del diritto stesso conferito e garantito dal Trattato, come la Corte ha già affermato in altre occasioni.

Circa le altre penalità, quali l'ammenda e l'arresto, se le autorità nazionali hanno facoltà di comminare, per l'inosservanza dell'obbligo

di notifica imposto agli stranieri, sanzioni della stessa gravità di quelle previste per equivalenti infrazioni del diritto interno sarebbe tuttavia ingiustificato ricollegare a quell'inosservanza sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione da risolversi in un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

Nel caso in cui le norme sul controllo degli stranieri non implicano restrizioni alla libera circolazione delle persone ed al diritto, che il Trattato conferisce a coloro che sono tutelati dalle sue disposizioni, di entrare e soggiornare sul territorio di tutti gli Stati membri, la loro applicazione, secondo criteri obiettivi, non costituisce una « discriminazione effettuata in base alla nazionalità », vietata dall'art. 7 del Trattato.

Quanto all'obbligo imposto ai residenti nello Stato membro interessato, di notificare gli stranieri che essi ospitano, le relative disposizioni, facenti sostanzialmente parte delle norme poste a tutela dell'ordine interno, non potrebbero essere censurate sotto il profilo comunitario che qualora comportino indirettamente una restrizione alla libera circolazione delle persone. Per questo motivo le considerazioni esposte in precedenza circa gli obblighi incombenti ai cittadini degli altri Stati membri valgono altresì nei riguardi di detto obbligo.

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 9 luglio 1976, n. 2595 - *Pres.* Stella Richter - *Rel.* Bile - *P. M.* Berri - Brandi ed altri (avv. D'Abbiero) e De Carolis (avv. Costa) c. Ministero degli affari esteri (avv. Stato Giorgio Azzariti) e Ministero della Pubblica istruzione.

Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione di Lussemburgo relativa alla istituzione della Scuola europea - Interpretazione - Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - Esclusione.

(Convenzione di Lussemburgo del 12 aprile 1957, ratificata con legge 3 gennaio 1960, n. 102; Protocollo di Lussemburgo del 13 aprile 1962, ratificato con legge 19 maggio 1965, n. 577; trattato CEE, art. 177).

Competenza e giurisdizione - Questione di legittimità costituzionale di norme applicate dal giudice amministrativo - Deducibilità nel ricorso per cassazione ex art. 111, terzo comma, della Costituzione - Esclusione.

(Cost., art. 111, terzo comma; legge 13 luglio 1965, n. 891; d.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, artt. 26 e 29).

L'art. 177 del trattato CEE non è applicabile per l'interpretazione delle norme sulla Scuola europea di cui alla Convenzione di Lussemburgo del 12 aprile 1975 (ratificata con legge 3 gennaio 1960, n. 102) ed al

Protocollo di Lussemburgo del 13 aprile 1962 (ratificato con legge 19 maggio 1965, n. 577) (1).

Non costituisce motivo inerente alla giurisdizione, e non è quindi deducibile in sede di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale concernente non la norma attributiva della giurisdizione, ma la norma che il Consiglio di Stato abbia applicato nel decidere la controversia sottoposta al suo esame (2).

(*Omissis*). — 1. - Con il primo motivo — deducendo violazione dell'art. 177 del Trattato istitutivo della CEE, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, della Convenzione del Lussemburgo, ratificata con legge 3 gennaio 1960, n. 102, e del Protocollo del Lussemburgo, ratificato con legge 19 maggio 1965 n. 577, in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 5, c.p.c. — i ricorrenti affermano che il Consiglio di Stato è incorso nel vizio di temporaneo difetto di giurisdizione in quanto, essendo sorta contestazione sull'interpretazione di accordi internazionali rientranti nell'ambito della Comunità europea, avrebbe dovuto astenersi dal decidere e provocare la pronunzia interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee, laddove ha ritenuto di poter affermare direttamente la natura non vincolante delle proposte provenienti dagli organi delle scuole europee.

---

(1) Con il principio enunciato nella prima massima le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno considerata assorbita, come risulta dalla motivazione della sentenza, la necessità di valutare se sia applicabile al Consiglio di Stato l'obbligo di cui all'art. 177, terzo comma, del trattato CEE, e « nell'ipotesi affermativa se l'omessa osservanza di tale obbligo possa formare oggetto di ricorso per cassazione per un motivo inerente alla giurisdizione »: questioni in effetti pregiudiziali rispetto a quella decisa, e da risolvere, comunque, in base a criterio del tutto analogo a quello adottato nella seconda parte della decisione, non sembrando invero che in ipotesi di violazione dell'art. 177, terzo comma, del trattato CEE possa discutersi, come assumevano i ricorrenti, di difetto temporaneo di giurisdizione.

Sull'art. 177 del trattato CEE cfr., da ultimo: Cass.. sez. un., 22 aprile 1976, n. 1445, *retro*, I, 378. In particolare, sull'applicabilità della disposizione anche nel giudizio di rinvio e nel procedimento senza contraddittorio, cfr., rispettivamente: Corte di giustizia, 16 gennaio 1974, nella causa 166/73, RHEINMÜHLEN, e 12 febbraio 1974, nella causa 146/73, RHEINMÜHLEN, in questa *Rassegna*, 1974, I, 84 e 86, con nota di MARZANO, *L'applicazione dell'art. 177 del trattato CEE nel giudizio di rinvio, ibidem*, 99, e Corte di giustizia 21 febbraio 1974, nella causa 162/73, BIRRA DREHER, in questa *Rassegna*, 1974, I, 358, con nota di MARZANO, *L'art. 177 del trattato CEE nel procedimento senza contraddittorio.*

(2) Cfr.: Cass., sez. un., 5 novembre 1973, n. 2859; 21 marzo 1970, n. 744; 28 settembre 1968, n. 2993, *Rass. Avv. Stato*, 1969, I, 27; 30 marzo 1968, n. 979; 9 febbraio 1968, n. 424, *Rass. Avv. Stato*, 1968, I, 36; 12 marzo 1966, n. 710, *Giust. civ.*, 1966, I, 429; Cass., 5 ottobre 1963, n. 2661; Cass., sez. un., 17 maggio 1958, n. 1603, *Foro it.*, 1958, I, 1108.

La censura è infondata, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, prevede la competenza esclusiva, in via pregiudiziale, della Corte di giustizia delle comunità. Tali ipotesi sono tre e concernono: a) le questioni relative all'interpretazione del Trattato; b) le questioni relative alla validità e all'interpretazione degli atti compiuti da istituzioni della Comunità; c) le questioni relative all'interpretazione degli statuti degli organismi creati dal Consiglio, quando la competenza della Corte sia prevista dagli statuti medesimi.

Orbene la controversia in esame non solo non propone un problema di interpretazione del Trattato di Roma, ma neppure può essere inquadrata nelle residue due categorie. Non rientra nella seconda, perché la Scuola europea, creata con gli accordi stipulati a Lussemburgo e ratificati con le già citate leggi n. 102 del 1960 e n. 577 del 1965, non è un'istituzione della Comunità economica europea: al riguardo è decisivo il testo dello Statuto della scuola stessa, dal cui preambolo risulta senza possibilità di dubbio che la Scuola è sorta a seguito di un accordo intercorso fra i governi del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, dell'Italia, dell'Olanda e del Lussemburgo, per sopperire alle esigenze poste dalla presenza nella sede della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.e.c.a.) dei figli di funzionari provenienti dagli Stati membri, con la conseguente necessità dell'insegnamento delle rispettive lingue materne. È perciò evidente che la Scuola non è stata creata dalla C.e.c.a., la quale ha costituito soltanto l'occasione che ha indotto i sei Stati membri ad addivenire all'accordo. Ulteriore riprova dell'estraneità della Comunità alla Scuola è data dall'art. 27 dello Statuto, nel quale è espressamente prevista l'eventualità di negoziati fra gli organi della Scuola e le autorità della C.e.c.a., su un piano di parità che esclude ogni possibilità di sussumere l'una nella struttura dell'altra.

Né d'altra parte si può invocare la terza ipotesi, in quanto la Scuola europea non è stata creata dal Consiglio della Comunità europea, come si è già detto e, quindi, neppure è rilevante la pur indiscutibile mancanza nello Statuto di ogni sia pur remoto riferimento alla Corte di giustizia.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra questione ed in particolare esimono le Sezioni Unite dall'affrontare il problema dell'applicabilità al Consiglio di Stato dell'obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 177 del Trattato istitutivo della CEE, e dal verificare, nell'ipotesi affermativa, se l'omessa osservanza di tale obbligo possa formare oggetto di ricorso per cassazione per un motivo inerente alla giurisdizione.

2. - Con il secondo motivo — deducendo violazione dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, dell'art. 1 della legge cost. 11 marzo

1953, n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5 c.p.c. — i ricorrenti affermano che il Consiglio di Stato ha omesso di esercitare il proprio potere giurisdizionale in quanto non ha esaminato la questione della legittimità costituzionale degli articoli 26 e 29 del d.P.R. n. 215 del 1967, per eccesso rispetto alla legge di delega n. 891 del 1965, implicitamente proposta con il ricorso.

La doglianza non è deducibile in questa sede, non trattandosi di motivo inerente alla giurisdizione. La questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti concerne infatti non la norma attributiva della giurisdizione, ma la norma che il Consiglio di Stato ha applicato nel decidere la controversia sottoposta al suo esame. In quanto estranea al giudizio relativo alla giurisdizione, una siffatta questione di legittimità costituzionale è perciò irrilevante, come le Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare, con le sentenze n. 979 e n. 2993 del 1968. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 febbraio 1975, n. 732 - *Pres.* Boccia - *Est.* Leone - *P. M.* Gentile (concl. conf.) - Cottone ed altri (avv. Stella Giganti) c. Assessorato per l'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana (avv. Stato Azzariti), De Geronimo (avv. Salibra).

Competenza e giurisdizione - Decisioni dei giudici speciali - Termine annuale di impugnazione: inapplicabiltà.
(c.p.c. artt. 327, 362).

Competenza e gurisdizione - Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana - Ricorso per cassazione: limiti « esterni » della giurisdizione.
(c.p.c. art. 362; r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 48; d.l. 6 maggio 1948 n. 654, art. 5).

Competenza e giurisdizione - Contratti agrari - Piano per l'esecuzione di miglioramenti agrari in Sicilia: rapporti di colonìa parziaria incompatibili - Giurisdizione amministrativa.
(d.l. 6 maggio 1948 n. 654, art. 5; legge reg. Sic. 27 dicembre 1950 n. 104, art. 15).

Il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione delle sentenze emesse dal giudice ordinario non si applica alle decisioni dei giudici speciali qualora esse non siano pubblicate, come sono invece quelle dell'A.G.O. mediante deposito in cancelleria o in segreteria.

Le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana sono soggette al controllo di legittimità della Corte di cassazione solo per vizi attinenti ai cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, con esclusione del sindacato sul modo di esercizio della medesima.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo — Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana — l'impugnazione del provvedimento che abbia riconosciuto incompatibile con un piano di miglioramento agrario, la disciplina privatistica dei rapporti di colonia parziaria relativi al fondo cui il piano si riferisce.

L'interessante decisione, con la quale è stata anche affermata l'attuale vigenza della legge reg. sic. 27 dicembre 1950 n. 104 e la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 15, settimo e ottavo comma, della citata legge n. 104 del 1950 per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., è integralmente pubblicata sul *Foro it.* 1975, I, 1724 con *osservazioni* di A. NOCCELLI *e richiami giurisprudenziali.*

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 maggio 1975, n. 1830 - *Pres.* Laporta - *Est.* Bile - *P. M.* Bersi (concl. conf.) - Felicetti ed altri (avv. Prosperetti) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Zagasi) ed altri.

Competenza e gurisdizione - Consiglio di Stato: diniego di disapplicazione degli atti amministrativi - Limiti esterni della giurisdizione: esclusione.

(c.p.c. art. 362; t.u. 25 giugno 1924 n. 1054, art. 48).

Non attiene ai limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può essere oggetto di ricorso per cassazione, la negazione del principio secondo cui il giudice amministrativo non ha il potere di disapplicare « incidenter tantum » gli atti amministrativi illegittimi.

La sentenza riguardava un caso di concessione di mutuo agevolato per l'edificazione, in favore di società avente scopo di costruire — senza finalità lucrative — case da assegnare in locazione con patto di riscatto secondo il disposto dell'art. 2 legge 2 luglio 1949 n. 408 (mod. art. 16 t.u. app. con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165). Le Sezioni Unite hanno affermato che il possedimento amministrativo « di sovvenzione a favore della Società costituisce il criterio di collegamento tra le posizioni soggettive dell'ente sovvenzionato, e dei destinatari delle assegnazioni di alloggi da esso costruiti, e l'interesse pubblico che prevede la materia dell'edilizia economica e popolare, per la cura del quale l'amministrazione ha il potere di provvedere. Secondo i principi gnerali l'accertamento di questa correlazione è condizione necessaria e sufficiente per attribuire a quelle posizioni soggettive natura di interesse legittimo, la cui tutela compete alla giurisdizione amministrativa ».

La sentenza in rassegna ha anche ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale alle decisioni del Consiglio di Stato non è applicabile il termine annuale d'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.

Il testo della decisione e l'enunciazione dei precedenti possono leggersi in *Giust. civ.* 1975, I, 1254.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 maggio 1975, n. 1997 - *Pres.* Capraso - *Est.* Delfini - *P. M.* Di Majo (concl. conf.) - Assessorato dell'Agricoltura e Foreste per la Regione Siciliana e Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Madia.

Competenza e giurisdizione - Istruzione preventiva: regolamento di giurisdizione - Ammissibilità ove diretta ad ottenere uno sgravio d'imposta - Inammissibilità se finalizzata alla tutela di posizioni soggettive non attuali.

(cod. proc. civ., artt. 41, 692 ss.; l. 29 gennaio 1958 n. 645 t.u. sulle imposte dirette, art. 61).

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione riguardo ai procedimenti e provvedimenti di istruzione preventiva.

È ammissibile l'istanza di istruzione preventiva proposta allo scopo di accertare i presupposti per ottenere successivamente lo sgravio d'im-

posta e la relativa competenza giurisdizionale appartiene alle commissioni tributarie; è inammissibile l'istanza d'istruzione preventiva proposta al dichiarato scopo di fruire di eventuali leggi future stante l'inattualità del diritto vantato.

La sentenza è pubblicata in *Giust. civ.* 1975, I, 1491.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1975, n. 3162 - *Pres.* Stella Richter - *Est.* Corasaniti - *P.M.* Di Majo (concl. conf.) - Comune di Forlì (avv. Borghi, Formiggini) c. Commissariato Nazionale per la Gioventù italiana (avv. Stato Cavalli).

Competenza e giurisdizione - Contratti della P.A.: esecuzione - Poteri dell'A.G.O.

(l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, art. 4; cod. civ. art. 1183).

Il giudice ordinario può, a richiesta del creditore, fissare un termine in tutte le ipotesi previste dall'art. 1183 c.c. anche quando debitore sia una pubblica amministrazione ed altresì affermare l'inadempimento della predetta pubblica amministrazione per i casi di inutile scadenza del termine.

La sentenza è pubblicata in Giust. civ., 1975, I, 1817 con osservazioni di G. De Fina, *Gli obblighi di fare della P.A.: fungibilità e infungibilità.* Per ulteriori riferimenti vedasi Cass. SS.UU. 16 febbraio 1966 n. 477 in questa *Rassegna* 1966, I, 313; Cass. 3 febbraio 1967 n. 303, ivi 1967, I, 231. In dottrina cfr. Annunziata, *Attività materiale della P.A., lesione di diritti soggettivi e poteri del giudice ordinario;* M. S. Giannini, *La giustizia amministrativa,* 88 ss.; M. S. Giannini, *Discorso generale sulla giustizia amministrativa, Riv. dir. proc.,* n. 1, 1064.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1975, n. 3311 - *Pres.* Boccia - *Est.* Moscone - *P.M.* Trotta (concl. conf.) - Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Ferri) c. Agozzino Gerlando e Toti Nicola (n. c.).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Controversie relative al rapporto d'impiego degli ufficiali giudiziari - Gurisdizione amministrativa esclusiva.

(t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, n. 1, art. 29; l. 3 dicembre 1971 n. 1033, art. 7).

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari debbono considerarsi, agli effetti della giurisdizione sul rapporto d'impiego, impiegati

dello Stato e non già professionisti incaricati di pubbliche funzioni, assimilabili in parte ai notai.

Le Sezioni Unite, nel risolvere la questione sottoposta al loro esame, hanno sostanzialmente affermato che nonostante il sistema della percezione di « diritti » e di « percentuali », il correttivo costituito dall'indennità integrativa a carico dello Stato, garantisce agli ufficiali giudiziari (ed aiutanti ufficiali giudiziari), una retribuzione a carattere continuativo e predeterminato, commisurata a quella di altri impiegati dello Stato e corrispondente alla progressione in carriera, mentre non mancano, altresì, l'aggiunta di famiglia e un'eventuale gratificazione annuale, assimilabile alla tredicesima mensilità. In relazione, poi, ai c.d. « diritti », che sono versati direttamente dai cittadini agli ufficiali giudiziari, essi sembrano assimilabili a tasse pagate da privati per un pubblico servizio e non ad onorari dovuti per il compimento di attività professionali.

Sono conformi alla presente, le decisioni emesse dalle SS.UU. in pari data, dal numero 3312 al numero 3319.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 novembre 1975, n. 3719 - *Pres.* Stella Richter - *Est.* Miani - *P.M.* Di Majo (concl. conf.) - Immo-Trans-Holding S.A. (avv. Della Campa) c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Azzariti).

Competenza e giurisdizione - Difetto assoluto di giurisdizione - Mancanza di norme o principî giuridici: limiti.

(cod. proc. civ. artt. 1, 99).

Il difetto assoluto di giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui la mancanza di una norma o di un principio di diritto, che tutelino la posizione soggettiva invocata, risulti incontestabilmente dalla stessa formulazione dell'oggetto della domanda astrattamente considerato, e non anche quando occorra risolvere questioni concernenti la contrastata interpretazione di norme giuridiche o, comunque, riflettenti l'applicabilità alla detta posizione soggettiva delle norme e dei principî giuridici invocati dall'attore. In tal caso infatti anche se la controversia debba risolversi negando l'esistenza di una norma che protegga la situazione dedotta, non si verte in ipotesi del difetto assoluto della giurisdizione, bensì d'infondatezza, nel merito, della domanda, da accertarsi, appunto, attraverso l'esercizio della giurisdizione.

(*Omissis*). — Con la prima, la ricorrente, denunziando la violazione o la falsa applicazione degli art. 1 e 99 cod. proc. civ. in relazione ai

---

Il caso di specie riguardava l'azione proposta da un soggetto danneggiato da un provvedimento giurisdizionale penale risultato illegittimo. La Suprema Corte ha deciso che è proponibile azione di risarcimento contro il giudice che ha emesso il provvedimento solo quando esso gli sia imputabile per dolo, frode o concessione secondo il disposto dell'art. 55, primo comma, c.p.c. Siffatta li-

nn. 3 e 5 dell'art. 360 dello stesso codice, lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarata improponibile la sua domanda per difetto assoluto di giurisdizione, mentre non poteva esimersi dal dichiarare se le ragioni poste a fondamento della sua pretesa risarcitoria fossero esatte o erronee e se la pretesa stessa fosse o meno fondata in diritto; cosa che peraltro la sentenza stessa ha, in realtà, finito col fare nella sua parte motiva: cosicché la Corte di merito, esercitando la giurisdizione che aveva negato di avere, l'ha implicitamente affermata, ed ha emesso, in contrasto con la formulazione del suo dispositivo, una pronunzia di merito con la quale, confermando quella di primo grado, ha rigettato la domanda.

La conclusione a cui perviene la ricorrente deve riconoscersi esatta; ma proprio per questo le sovrapposte censure vengono ad investire, non l'effettivo *decisum* in tema di giurisdizione, ma l'apparente sua formulazione.

La Corte di merito, ha, in effetti, esercitato la giurisdizione, agendo, quindi, conformemente al diritto; con la conseguenza che l'erronea motivazione può, a norma dell'art. 384 u.p. cod. proc. civ., essere corretta senza che la sentenza debba, sul punto, essere cassata.

---

mitazione opera anche nell'ipotesi in cui la domanda di risarcimento venga proposta nei confronti della P.A. (Ministero di Grazia e Giustizia) cui il giudice appartenga: infatti un'estensione della responsabilità dello Stato per l'operato dei giudici, oltre i casi in cui sia configurabile una responsabilità dei giudici stessi, non è prevista da alcuna norma, cui è esimibile dall'art. 28 Costituzione. Quest'ultima disposizione, al contrario, fissa, come presupposto della responsabilità dello Stato per gli atti dei proprî organi, la sussistenza della responsabilità diretta di questi ultimi, « secondo le leggi penali, civili ed amminsitrative ».

Per quanto riguarda più specificamente il tema della giurisdizione, le SS.UU. hanno dichiarato proponibile la suddetta domanda, andando in contrario avviso rispetto alla sentenza della Corte d'appello, la quale, viceversa, aveva ravvisato l'improponibilità assoluta della predetta domanda per coerenza di una norma specifica o di un principio regolante la fattispecie invocata.

Peraltro come già in precedenza (cfr. Cass. SS.UU. 9 maggio 1973 n. 1247 in *Foro it.* 1973, I, 2784, nota di C. M. Barone) è agevole avvertire che facendosi dipendere la « proponibiltà » della domanda dall'elemento « contestabilità della norma invocata », si inserisce nei limiti del giudizio sulla proponibilità, un elemento che dipende, in definitiva, dalla prospettazione della parte nteressata. Viceversa l'improponibilità dovrebbe derivare solo dall'estraneità dell'azione agli schemi tipici predisposti dall'ordinamento, contestata o no che sia la fattispecie astratta, invocata da colui che asserisce di essere portatore di una posizione giuridica fornita di tutela.

Del resto il problema dei limiti fra giudizio sulla proponibilità della domanda e giudizio di merito, sebbene di agevole soluzione teorica, presenta, nelle applicazioni pratiche difformità dalle quali non sempre è agevole cogliere un dato di riferimento generale (cfr. sul punto *I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato* 1971-75, vol. II - *Questioni di giurisdizione*, § 1.9, pag. 72).

C. C.

Il difetto assoluto di giurisdizione è stato affermato dalla sentenza impugnata in base alle seguenti considerazioni: l'ordinamento giuridico non protegge una pretesa risarcitoria fondata genericamente sulla mera illegittimità di un provvedimento penale disposto senza la piena osservanza delle norme di legge; quindi manca un'azione a tutela di quella pretesa; e dove manca l'azione, non può esistere giurisdizione, intesa come attuazione dell'ordinamento giuridico.

Ma queste considerazioni non possono essere condivise, sia perché non corrispondono esattamente alla *causa petendi* della pretesa dedotta dalla società attrice, sia perché ampliano eccessivamente il concetto, adombrato nella prima parte del secondo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., di difetto assoluto di giurisdizione.

Invero, la soc. Immo, come essa esattamente rileva nel suo ricorso, aveva fondato la propria pretesa risarcitoria non, genericamente, sulla mera illegittimità del provvedimento dal quale si assumeva danneggiata, bensì sulla lesione del suo diritto soggettivo di perseguire un fine di lucro mediante un'iniziativa in campo economico, lesione di cui essa indicava come autrice l'Amministrazione convenuta in quanto era stata l'attività di un suo organo (e cioè del giudice che aveva ordinato il sequestro) a porre in essere, illegittimamente e colposamente, un atto dannoso, violando il principio *neminem laedere;* dal che l'attrice stessa traeva la conseguenza che, anche se quel giudice non era personalmente responsabile del danno, ne doveva comunque rispondere l'Amministrazione che per mezzo di lui lo aveva cagionato.

Tale essendo la tesi posta a fondamento della domanda ed il tenore di questa, deve ammettersi che, deducendola in giudizio, l'attrice non aveva chiesto al Tribunale né di esercitare una potestà spettante ad organi legislativi o amministrativi, né di far derivare l'emananda pronunzia da una fonte che non fosse l'ordinamento giuridico. Assumendo, a ragione o a torto, che la situazione allegata era equiparabile a quella, indubbiamente tutelata dall'ordinamento stesso, del privato il cui diritto soggettivo sia stato leso da un atto riferibile ad una pubblica Amministrazione, invocando, più o meno a proposito, il principio *neminem leadere,* e chiedendo, fondatamente o infondatamente, che venisse affermata la responsabilità dell'anzidetta Amministrazione per il danno cagionato da quello che si assumeva costituire il fatto illecito di un organo dell'Amministrazione stessa, l'attrice chiedeva al Tribunale di vagliare una tesi che faceva derivare le ragioni della sua domanda da norme e principî di diritto, di dichiarare, in esito a tale indagine, quale fosse nel caso concreto la volontà, positiva o negativa, dell'ordinamento giuridico, e, così, di attuarlo sostituendone la volontà a quella delle parti.

La funzione che essa gli chiedeva di esercitare era, quindi, quella giurisdizionale, e non una funzione diversa.

Non appare perciò esatta l'affermazione della sentenza impugnata che, se la legge non appresta un'azione a tutela della posizione allegata a sostegno della domanda, tanto basta perché rispetto a questa manchi in assoluto la giurisdizione. Ciò può dirsi nel caso in cui la mancanza di una norma o di un principio che tuteli la posizione dedotta risulti senza contestazione, giacché in tal caso è chiaro che non si è chiesta l'attuazione dell'ordinamento; ma se invece occorra risolvere questioni riflettenti la contrastata interpretazione di norme giuridiche (come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare con la sentenza 9 maggio 1973, n. 1247), o comunque risolvere questioni concernenti l'applicabilità alla situazione dedotta di norme di legge i principî di diritto da cui l'attore la pretende tutelata, in tal caso, anche se la controversia debba risolversi negando l'esistenza di una norma che protegga quella posizione, non può più dirsi che dalla formulazione dell'oggetto della domanda, astrattamente considerato, già risulta evidente e pacifico non esservi materia perché il giudice possa esercitare la funzione che gli è propria. Gli si chiede, infatti, di stabilire se la posizione dedotta corrisponda o meno a quella prevista in astratto dalle norme di legge da cui si assume che essa è tutelata. Risolvendo la questione così sottopostagli, il giudice *dicit jus,* e quindi esercita la giurisdizione. Non su questa, pertanto, verte il suo giudizio, bensì sul merito, giacché, col risolvere negativamente l'anzidetta questione, egli dichiara l'infondatezza in diritto della domanda ed emette una pronunzia di rigetto della domanda stessa.

Tale è per l'appunto il contenuto sostanziale della sentenza impugnata, di cui va perciò corretta come sopra la motivazione in diritto sul punto concernente la giurisdizione. Se poi la pronunzia, così considerata, sia giuridicamente esatta quanto alle ragioni del rigetto della pretesa della società attrice, è questione che, formando oggetto della sua terza censura, andrà esaminata in seguito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 aprile 1976, n. 1490 - *Pres.* Boccia - *Est.* Bacconi - *P. M.* Del Grosso (concl. conf.) - Todaro (avv.ti Clarizia, Barile c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Corte dei conti (avv. Stato Azzariti).

Competenza e giurisdizione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti - Questione di costituzionalità - Riproposizione per altri motivi, nello stesso giudizio di questione già rigettata dalla Corte costituzionale: ammissibilità.

(Cost. art. 136; l. 11 marzo 1953 n. 87, art. 23; t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, artt. 3, 65).

Le sentenze di rigetto della Corte costituzionale si limitano a dichiarare infondata la questione presa in esame e non conferiscono alle dispo-

sizioni legislative esaminate alcuna qualificazione di legittimità che presenti caratteristiche di assolutezza e di irreversibilità; pertanto la preclusione operante nel giudizio a quo *riguarda soltanto la riproponibilità della stessa questione: intendendo per tale quella concernente le medesime disposizioni, in riferimento alle medesime norme costituzionali e prospettate in base alle medesime ragioni di contrasto tra le une e le altre.*

(*Omissis*). — La preclusione invocata dalla difesa dei resistenti, non sussiste.

Il problema della natura e dell'intensità del vincolo che le sentenze di rigetto della Corte Costituzionale impongono al giudice *a quo*, presenta aspetti delicati e controvertibili, soprattutto quando si tratta di sentenze nelle quali la pronunzia di rigetto è stata determinata da un'interpretazione delle disposizioni legislative denunziate, diversa da quella che lo stesso giudice *a quo* aveva ipotizzato. Ma, per risolvere il caso in esame, è sufficiente richiamare alcuni principî, inerenti alla struttura e alla funzione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, sui quali nessun dubbio sembra seriamente profilabile.

La questione di legittimità costituzionale, pur costituendo una pregiudiziale che si innesta nello svolgimento del processo *a quo*, ha caratteristiche peculiari (al punto da sopravvenire all'eventuale cessazione del giudizio in cui è sorta: cfr. l'art. 22 delle norme integrative), dovute al fatto di essere lo strumento attraverso il quale si evita l'applicazione di disposizioni legislative costituzionalmente illegittime e si perviene addirittura alla loro eliminazione dall'ordinamento. Per questa ragione essa può essere sollevata, dalle parti o d'ufficio, « nel corso di un giudizio » (art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87): ossia fino a

---

Il principio enunciato dalle SS.UU., nell'importante sentenza di cui si riporta più sopra l'intera motivazione, appare chiaramente enunciato anche se molti dubbi sulla sua esattezza possono porsi.

Ed infatti la nozione di corrispondenza fra il richiesto ed il pronunciato acquista, dinanzi alla Corte costituzionale, un significato del tutto particolare dal momento che quest'ultima ha il duplice potere sia di sollevare dinanzi a sè questioni non prospettate nell'ordinanza di rinvio, sia di « enucleare » la sintesi delle questioni da esaminare dall'intero contesto dell'ordinanza di rimessione. Alla luce di tali poteri — pure puntualmente descritti nella motivazione della decisione in rassegna — perde certo d'importanza il concetto che la decisione della Corte costituzionale non conferisce alle disposizioni legislative esaminate qualificazioni di legittimità « assolute ed irreversibili » perché, nello stesso processo, quei poteri dovrebbero rendere preclusa ogni questione, sulle stesse norme, non dedotta o, comunque, deducibile (*rectius*: esercitata od esercitabile dalla Corte costituzionale).

Sulla possibilità di riproporre alla Corte costituzionale la stessa questione già respinta cfr. Cass. 12 marzo 1973 n. 675 in *Giust. civ.* 1973, I, 1182.

C. C.

quando il giudizio stesso non sia definitivamente chiuso, qualunque sia lo stato o il grado a cui è pervenuto. Che, in quello stesso giudizio, siano state sollevate altre questioni di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale le abbia già risolte in senso negativo, è, dunque, circostanza affatto priva di rilievo. La cosa è di intuitiva ed immediata evidenza, se si tratta di questioni concernenti disposizioni legislative, di cui il giudice debba fare applicazione, diverse da quelle che hanno formato oggetto della denunzia precedente e sulle quali — pertanto — la Corte Costituzionale non ha emesso alcuna pronuncia. Ma la stessa conclusione si impone allorché la nuova denunzia investa le *stesse disposizioni* che avevano dato luogo al precedente giudizio incidentale: raffrontate, però, a norme o principî costituzionali diversi da quelli posti a base della precedente denunzia; o, perfino, raffrontate alle medesime norme o principî, ma sotto profili diversi da quelli prospettati dal giudice e valutati dalla Corte Costituzionale nella precedente occasione. Secondo l'opinione prevalente e più persuasiva, infatti, anche il giudizio di legittimità costituzione è retto dal principio della corrispondenza tra il richiesto ed il pronunziato, sicchè la Corte Costituzionale (salvo il potere di sollevare davanti a se stessa questioni non prospettate nell'ordinanza di rinvio, ma ritenute rilevanti ai fini della decisione da emettere) non può esaminare se non le questioni che il giudice *a quo* le ha rimesso, sia pure enucleandole dall'intero contesto dell'ordinanza di rimessione, senza doversi limitare alle enunciazioni testuali e formali, prescritte dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. D'altronde, le sentenze di rigetto della Corte Costituzionale, si limitano a dichiarare infondata la questione presa in esame, senza affatto conferire alle disposizioni legislative esaminate una qualificazione (e, tantomeno, una qualificazione assoluta ed irreversibile) di legittimità.

La preclusione operante nel giudizio *a quo*, dunque, riguarda soltanto la riproponibilità *della stessa questione:* intendendo per tale quella concernente le medesime disposizioni, in riferimento alle medesime norme costituzionali e prospettata in base alle medesime ragioni di contrasto tra le une e le altre. Fuori di questi limiti, il giudice *a quo* che dubiti per altro verso della legittimità costituzionale delle disposizioni di cui è chiamato a fare applicazione, non tanto può, quanto deve, sottoporre il suo nuovo dubbio all'organo deputato a risolverlo, ancorchè siano stati già dichiarati privi di fondamento altri dubbi che le stesse disposizioni gli avevano suscitato.

È, perciò, necessario prendere i nesame le ulteriori questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente, quantomeno per accertare se esse presentino, nel senso chiarito sopra, il requisito della novità.

Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma e 65 del t.u. n. 1214 del 1934, in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost., che queste Sezioni Unite avevano sollevato, la

Corte Costituzionale ha fatto essenzialmente leva « sul sistema normativo risultante dagli artt. 102, 103, secondo comma e dalla VI disposizione finale e transitoria della Costituzione », per negare che la giurisdizione domestica della Corte dei conti, « in quanto implicitamente richiamata e presupposta dall'art. 103 ed espressamente sottratta ad obbligo di revisione in forza della VI disposizione transitoria, sia — di per sé — in contrasto con la Costituzione ». Ha, però, soggiunto che ciò lasciava impregiudicato il problema se tutte le singole norme attualmente disciplinanti i modi di esercizio di quella giurisdizione e lo stesso organo che la esplica, siano, per ciò solo, esenti dal sindacato di legittimità costituzionale. A questa riserva si richiama il ricorrente per prospettare profili d'illegittimità che atterrebbero, appunto, al modo di esercizio della giurisdizione domestica (con riguardo alle specifiche norme che la disciplinano), all'indipendenza dell'organo che la esercita e all'ingiustificata disparità di trattamento riservata ai magistrati che vi sono soggetti.

L'ultimo dei suddetti profili, per vero, è dedotto e illustrato piuttosto sotto forma di critica alla sentenza della Corte Costituzionale, che quale argomento propriamente nuovo, giacchè lo stesso ricorrente riconosce che esso era ricompreso tra le ragioni che avevano indotto queste Sezioni Unite a sollevare la questione di legittimità costituzionale con l'ordinanza del 25 ottobre 1973.

Le altre questioni investono una nutrita serie di disposizioni concernenti: il passaggio dei magistrati della Corte dei conti delle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa (art. 4, comma secondo, d.l.vo 5 maggio 1948 n. 589); la loro destinazione agli uffici di controllo centrali o regionali a(rtt. 22 e 23 t.u. n. 1214 del 1934; art. 7 legge 20 dicembre 1961 n. 1345); la loro assegnazione alle sezioni giurisdizionali (art. 2 legge 21 marzo 1953 n. 161); il sistema con cui si sono regolate le loro promozioni (art. 10, commi secondo e terzo; art. 13 legge 20 dicembre 1961 n. 1345; artt. 1 e 3 legge 13 ottobre 1969 n. 681); l'ingerenza attribuita al Governo nella nomina del Procuratore Generale della Corte (art. 7, commi primo e secondo, t.u. n. 1214 del 1934; art. 4 d.l.vo 5 maggio 1948 n. 589; art. 13, comma secondo, legge 20 dicembre 1961 n. 1240); e il conferimento di incarichi (art. 7 del t.u.; art. 9 legge 21 marzo 1953 n. 161). Tutte queste norme, non contenendo idonee garanzie contro i trasferimenti arbitrari, contro l'emissione di pareri o giudizi di promovibilità del tutto discrezionali perché privi della predeterminazione dei criteri di massima da seguire, contro il conferimento o la revoca abusivi di incarichi e attribuendo al Governo ingerenze determinanti, menomerebbero l'indipendenza dei magistrati della Corte (e quindi anche di quelli facenti parte delle Sezioni riunite), in violazione dell'art. 108, comma secondo e dell'art. 3 Cost. L'indipendenza dei magistrati della Corte, poi, oltre a non essere garantita dalle suddette norme generali sul loro *status*, non lo sarebbe neppure dagli stessi artt. 3 e 65 del t.u. n. 1214 del 1934 (la cui legittimità do-

vrebbe, pertanto, essere nuovamente vagliata dalla Corte Costituzionale) non in quanto attribuiscono alla Corte dei conti la giurisdizione così detta domestica, ma in quanto non assicurano l'indipendenza dell'organo che la esercita.

Si tratta di questioni di cui va dichiarata la manifesta infondatezza. Esse possono bensì essere riconosciute diverse — almeno in parte e formalmente — da quelle prospettate nella precedente ordinanza di rinvio, ma trovano la loro confutazione, se non proprio in puntuali affermazioni contenute nella sentenza di rigetto n. 135 del 1975, nella *ratio decidendi* che la ispira. Ed è evidente che altro è negare a tale sentenza l'effetto preclusivo invocato dall'Avvocatura dello Stato, secondo i rilievi svolti all'inizio della presente motivazione, altro è valutarne il contenuto e la portata, ai fini del giudizio sulla non manifesta infondatezza delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale in esame. Specialmente quando (come in questo caso) la pronunzia di rigetto della Corte Costituzionale si basa, non sul significato delle disposizioni denunziate, ma su quello delle norme e dei principî costituzionali di raffronto, essa deve essere considerata come espressione del pensiero dell'organo al quale il nostro ordinamento affida istituzionalmente l'interpretazione e la tutela di quelle norme e di quei principî. Se ciò non inibisce ai giudici di prospettare ipotesi interpretative diverse, li obbliga però a vagliare la non manifesta infondatezza delle questioni sottoposte al loro esame anche e, soprattutto, alla luce della pronunzia già emessa in materia dalla Corte Costituzionale, utilizzando la ragione del decidere che la ispira come la più autorevole e probante pietra di paragone dell'effettiva serietà dei dubbi che possono sorgere o permanere, sulla legittimità costituzionale delle disposizioni legislative da applicare.

Nella specie, la sentenza della Corte Costituzionale, non ha soltanto escluso che la sopravvivenza della giurisdizione domestica della Corte dei Conti sia — considerata nel suo insieme e di per se stessa — in contrasto con la Costituzione repubblicana. Ha anche analizzato (ancorché vi sia di ipotesi e per completezza di indagine) le specifiche ragioni dalle quali, poteva derivare, secondo l'ordinanza di rinvio, la prospettata illegittimità e le ha ritenute a loro volta prive di fondamento.

Ora, la prima argomentazione è sufficiente per escludere qualsiasi fondatezza alla questione sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento che verrebbe riservata ai magistrati della Corte dei Conti, rispetto agli altri pubblici dipendenti, perché (a parte il fatto che l'art. 3 era menzionato, nell'ordinanza di rinvio, tra le norme costituzionali che si assumevano violate ed è menzionato nella sentenza tra le norme in riferimento alle quali è stata negata l'illegittimità della normativa denunziata) essa si risolve proprio nella contestazione della legittimità della giurisdizione domestica della Corte dei Conti — in quanto tale e per il semplice fatto di esistere come competenza giurisdizionale

differenziata e peculiare — che, viceversa, la sentenza n. 135 del 1975 afferma categoricamente.

La seconda argomentazione, d'altronde, è così articolata e comprensiva da imporre la stessa conclusione a proposito delle altre questioni prospettate nella memoria del ricorrente. Benché nella sentenza non figuri il testuale richiamo delle numerose disposizioni ora denunziate specificamente, la situazione ed il sistema che esse determinano (e cioè, in sostanza, l'attribuzione di « poteri di supremazia anche disciplinare e comunque inerenti allo stato giuridico ed alla carriera dei magistrati della Corte » a persone che, facendo parte delle Sezioni riunite, potrebbero « condizionare » in qualche modo gli altri membri, con riflessi negativi sull'indipendenza dell'organo) risultano valutati dalla Corte Costituzionale, che li ha ritenuti giustificati, oltre che da imprescindibili esigenze organizzative, anche e soprattutto dalla necessità di realizzare, per questa via, l'indipendenza esterna della Corte e dei suoi componenti, garantita dall'art. 100 Cost. È vero che, nella memoria, si insiste particolarmente, non tanto sull'esistenza di tali poteri, quanto sulla loro discrezionalità pressoché illimitata, che non conferirebbe agli interessati nessuna seria garanzia contro eventuali abusi e si sottolinea come persista persino la possibilità di ingerenze esterne (da parte del Governo), con la conseguenza che la giurisdizione domestica sarebbe esercitata da un organo non dotato della necessaria indipendenza e, per questa ragione, addirittura privo della « capacità » di essere giudice. Ma, a ben vedere, neppure questo aspetto del problema è sfuggito al vaglio della Corte Costituzionale, giacché tutta la seconda parte della motivazione della sentenza n. 135 del 1975 risulta incentrata sul tema dell'indipendenza, dato che proprio in ciò consiste la ragione di fondo del sospetto d'illegittimità costituzionale avanzato nell'ordinanza di rinvio. Si deve, anzi, aggiungere che i dubbi più consistenti sulla possibilità di condizionamento e sulla conseguente mancanza di indipendenza dei magistrati addetti alle Sezioni riunite, derivano appunto dall'esistenza di quei poteri, per i riflessi che essi potevano determinare sulla piena libertà di valutazione degli atti impugnati, attinenti allo stato e alla carriera dei magistrati della Corte. Quei dubbi sono stati ritenuti privi di fondamento dalla Corte Costituzionale e la conclusione vale a maggior ragione per confutare le ulteriori argomentazioni, attualmente svolte. Invero, gli inconvenienti ora messi in luce, non attengono semplicemente alla capacità della Corte dei Conti a giudicare gli atti riguardanti il proprio personale, a causa dei rapporti tra membri del collegio posti, rispetto a quegli atti, in delicate situazioni (almeno potenziali) di soggezione, di preminenza o di contrasto; ma alla sua capacità di essere giudice in qualsivoglia materia, data l'asserita mancanza istituzionale di indipendenza dei magistrati che la compongono. Una volta negata dalla Corte Costituzionale la fondatezza del primo profilo, anche il secondo deve

essere dichiarato manifestamente infondato, se non altro perché l'eventuale accoglimento dell'assunto che esso propugna condurrebbe all'eliminazione di qualsiasi competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, in aperto contrasto con il dettato della Costituzione.

Stante, dunque, la pronunzia di rigetto della Corte Costituzionale e la dichiarazione di manifesta infondatezza delle ulteriori questioni prospettate, gli artt. 3 e 65 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 devono essere applicati e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti, che essi prevedono in modo espresso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 maggio 1976, n. 1616 - *Pres.* Danzi - *Est.* Persico - *P. M.* Del Grosso (concl. conf.) - Lauda (avv. Ludovisi) c. Ministero degli Affari Esteri (avv. Stato Saltini).

Competenza e giurisdizione - « Impiegati locali » all'estero del Ministero AA.EE.: impiego pubblico - Giurisdizione amministrativa.

(r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, artt. 29, 30; l. 30 giugno 1956 n. 775, art. 15).

Il rapporto di lavoro dei c.d. « impiegati locali » all'estero dell'Amministrazione degli Affari Esteri è da considerare pubblico, anche se le particolari esigenze degli Uffici all'estero imprimono al medesimo, per la fonte ed il contenuto, quelle note devianti che la normativa specifica in materia esprime; pertanto esso è soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso incidentale — da esaminarsi per primo perché prospetta una questione pregiudiziale di rito — si denunzia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 29 e 30 del t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c. e si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

L'Amministrazione degli Esteri sostiene che i vari ed autonomi periodi di servizio prestati dall'attore, ancorché instaurati in forma contrattuale, a tempo determinato e con soggezione a leggi od usi stranieri, abbiano realizzato altrettanti periodi di servizio avente natura di pubblico impiego, come tale rientrante nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato.

Con la memoria il resistente Lauda sottolinea che — a differenza dei casi oggetto delle precedenti pronunzie di queste Sezioni Unite

---

A quanto risulta trattasi di questione nuova anche se sulla l. 30 giugno 1976 n. 775 — per fattispecie diverse — sono reperibili alcuni precedenti del Consiglio di Stato (cfr. per l'elencazione di tali decisioni *Giust. civ.* 1976, I, 991).

In dottrina V. VIRGA, *Il pubblico impiego*, I, Giuffrè, Milano, 1973, pag. 812.

richiamate dall'Avvocatura Erariale —, il rapporto *de quo* è regolato da una legge speciale, la n. 775 del 30 giugno 1956 la quale, intesa a fronteggiare esigenze eccezionali degli Uffici all'estero del Ministero degli Esteri, definisce espressamente la natura dei rapporti con i contrattisti, sottoponendoli a disciplina sostanziale non nazionale.

Il motivo è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Certo, poiché la sentenza impugnata (e sulla scia di essa il resistente) deriva la qualificazione come privato del rapporto di impiego da una predeterminazione normativa, non pertinente è il richiamo a principî giurisprudenziali generali — che la sentenza non disconosce e che qui si ribadiscono — (quali: quello che desume la natura giuridica di un atto dal contenuto oggettivo ed intrinseco piuttosto che dall'opinabile *nomen iuris* attribuitovi; quello che riconosce il contratto idonea forma costitutiva di un rapporto di impiego pubblico allorché fonte dell'assunzione sia un provvedimento autoritativo ed unilaterale al quale la volontà del privato, espressa nella forma dell'adesione o dell'accettazione, acceda come mera condizione di efficacia; quello che risolve in termini di compatibilità la relazione tra l'elemento essenziale della continuità della prestazione e la temporaneità della stessa che non induca provvisorietà, sporadicità, occasionalità, eccezionalità; quello che analogamente risolve la relazione tra la natura pubblica del rapporto di impiego e la fonte eventualmente privatistica della sua disciplina sostanziale).

Tali principî, per il solo fatto di presupporre soluzioni alternative nel modo di conseguire prestazioni coessenziali ai fini non economici di istituto, risultano di forza attenuata se riferiti allo Stato, per la rigida ed inderogabile tipicità che informa il procedimento costitutivo dello *status* di pubblico dipendente e riescono del tutto inapplicabili nei casi nei quali sia stata operata già in sede legislativa la qualificazione del rapporto in senso derogatorio alle note comuni di caratterizzazione di esso come pubblico (ferma, s'intende, la particolare cautela che deve accompagnare una simile ricostruzione della norma positiva e la ricerca della *ratio* ispiratrice).

Ed è in tale ultimo schema che la sentenza impugnata ha inquadrato l'art. 15 della legge n. 775 del 1956, sul duplice rilievo che la natura a termine del contratto di assunzione esclude la stessa possibilità di una inserzione nel ruolo organico (e, con ciò, lo scopo che l'avvocatura erariale attribuisce alla locuzione « di diritto privato »), e che il rapporto è regolato da leggi od usi stranieri.

Senonché entrambe tali ragioni non sono risolutive: la prima, perché la copertura di un posto di ruolo nell'organico dell'Amministrazione non è requisito essenziale per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego (il quale si costituisce non in virtù della sola inerenza delle mansioni ai fini istituzionali, bensì per effetto dell'atto formale di nomina,

mancando il quale il rapporto si caratterizza come privato) e perché lo stesso r.d. 18 gennaio 1943 n. 23 che sta alla base della norma in esame ribadisce (art. 8) la mancanza di « diritto a stabile collocamento » nell'atto stesso in cui sancisce il potere dell'Amministrazione di licenziare *ad nutum* il personale locale, compreso quello giornaliero; la seconda perché non è ravvisabile alcuna incompatibilità logico-giuridica o contrasto con i principî generali dell'ordinamento, anche di ordine pubblico, nel fatto che la disciplina sostanziale di un rapporto di pubblico impiego sia mutuata dalle leggi od usi dello Stato nel quale esso è destinato a sorgere ed a svolgersi.

Queste Sezioni Unite, per contro, esprimono l'avviso che il rapporto dei c.d. « impiegati locali » all'estero dell'Amministrazione degli Affari Esteri è e rimane pubblico, anche se le particolari esigenze degli Uffici all'estero imprimono al medesimo, per la fonte ed il contenuto, quelle note devianti che l'art. 15 in esame esprime.

Già sul piano testuale (posta la piena compatibilità della determinatezza nel tempo di un rapporto di impiego pubblico e la prevalenza del sistema normativo speciale su quello comune di cui agli artt. 2071 c.c. e l. n. 230/62) sembra che la norma iscriva il momento autoritativo dell'« assunzione » da parte dell'Amministrazione come istitutivo (fonte) del rapporto, assegnando al contratto la funzione strumentale attuativa di veicolo per l'adesione del personale, preferito all'atto formale per conferire snellezza al funzionamento degli Uffici all'estero; e che le locuzioni « di diritto privato » e « secondo le leggi o gli usi locali » lungi dall'introdurre estremi di qualificazione privatistica del rapporto, deroghino soltanto al rigore formale dell'atto costitutivo ed indichino i criteri di collegamento (ordinamento privatistico straniero) di quello prescelto.

Una tale interpretazione è non soltanto in consonanza con la pacificamente ritenuta natura pubblica delle assunzioni per contratto o fuori ruolo nei molteplici casi in cui è consentita dalla legge (art. 7 r.d. n. 100 del 1937; cart. 5 d.l. c.p.s. n. 207 del 1947; art. 21 l. n. 959 del 1962; art. 21 l. n. 249 del 1968; art. 1 l. n. 270 del 1968; art. 25 l. n. 175 del 1970; S.U. sent. n. 1811/69), salvo che per prestazioni di carattere eccezionale e straordinario (art. 12 n. 3 d.l.c.p.s. n. 207/47), ma è altresì coerente all'assetto speciale conferito normativamente alla specifica materia nonché ad una puntuale indagine sistematica.

Quanto all'autosufficienza del sistema delle assunzioni e dell'immissione nei ruoli speciali transitori ad esaurimento del personale locale degli Uffici dell'Amministrazione degli Esteri all'estero (ed alla conseguente non riconducibilità dei relativi rapporti nella disciplina generale sui divieti, deroghe, modificazioni ed abolizione delle assunzioni di personale fuori ruolo, anche per contratto), basti ricordare che il d.l. n. 262/48 sulla istituzione di tali ruoli per le amministrazioni dello Stato, espres-

samente limita (art. 12) la cessazione di efficacia delle disposizioni che consentivano assunzioni fuori ruolo con qualsiasi denominazione, al *territorio della Repubblica* e che la l. n. 376/51 chiarì (art. 10) la inapplicabilità delle disposizioni del detto d.l. « al personale assunto presso gli Uffici diplomatici e consolari all'estero con la qualifica di impiegato locale » (eccezion fatta per coloro che, destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, ivi prestavano attualmente servizio).

Quanto alla ricostruzione sistematica della *ratio* normativa, è da rilevare come il r.d. 18 gennaio 1933 n. 23 conferisca al Ministro per gli Affari Esteri il potere di assumere, nei rispettivi paesi ed eventualmente altrove, personale (nel quantitativo determinato con suo decreto) non di ruolo senza diritto a stabile collocamento « per i servizi a carattere *normale* ed *istituzionale* delle regie rappresentanze e dei regi Uffici all'estero », con la qualifica di impiegato locale, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei Conti (art. 1, 2, 4, 5, 8); come la l. n. 775/56 istituisca un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero Affari Esteri nel quale è collocabile precisamente il personale di cui al suddetto r.d. n. 23/43 che sia in possesso di determinati requisiti, ferma rimanendo per i rapporti di impiego dei non collocati la disciplina previgente (art. 1 e 3 u. co.); e come, nel contesto della legge, l'art. 15 in esame si ponga con portata confermativa del menzionato potere, anche se modificativa quanto alla titolarità (che dal Ministro passa all'Amministrazione), ai requisiti di destinatarietà (esclusivamente i residenti in loco) ed alla misura (« nel limite dei posti che si renderanno disponibili sia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, sia nel contingente del personale degli impiegati locali il cui rapporto d'impiego continua ad essere regolato dal r.d. n. 23 del 1943). È, perciò, lecito desumere che a tale diverso assetto del potere di assunzione del personale ineriscano l'immutazione del modo di esercizio (dal decreto ministeriale al contratto) ed il coordinamento con gli ordinamenti stranieri (schema negoziale: contratto di diritto privato; disciplina positiva: leggi ed usi locali), aspetti entrambi non incidenti sulla natura pubblica dei relativi rapporti, ma sollecitati dal vincolo dell'assunzione *esclusivamente* sul posto e dalle ripercussioni che il principio di territorialità conseguentemente determina, segnatamente in ordine al rapporto assicurativo-previdenziale ed alle relative obbligazioni *ex lege* trasfuse nel rapporto di impiego.

Tanto ritenuto, priva di pregio si rivela sotto il profilo della giurisdizione anche la pretesa diversità dell'ultimo rapporto per mancata sottoscrizione del contratto da parte del dipendente: la deroga alla stessa fonte autoritativa (costitutiva tipica per la normale acquisizione dello *status*) esclude che possa rilevare per una diversa qualificazione del rapporto la mancanza di un requisito che, se sussistente e benché formalmente di diritto privato, non ne modifica la natura pubblica.

Del pari assorbita rimane ogni questione sui capi di domanda attinenti a prestazioni contributive previdenziali le quali, implicando valutazioni sul comportamento della Amministrazione, è, nei rapporti di impiego pubblico secondo consolidata giurisprudenza, di pertinenza della giurisdizione amministrativa.

Resta, infine, assorbito il ricorso principale, attinente alle ragioni di merito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 giugno 1976, n. 2054 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Vela - *P. M.* Pedace (concl. diff.) - Quartiere generale delle Forze Alleate del Sud Europa (avv. Stato Zagari) c. Capocci Belmonte (avv. Vocino).

Competenza e giurisdizione - N.A.T.O. - Personale civile e militare - Prestatori d'opera assunti per bisogni locali - Giurisdizione del giudice italiano.

(Accordo di Parigi 26 luglio 1961 reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083; Protocollo sullo stato dei Quartieri Generali Militari 28 agosto 1952 reso esecutivo con l. 30 novembre 1955 n. 1338, art. 9, § 4; cod. proc. civ., art. 4).

In relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti di organismi internazionali istituiti in seno alla N.A.T.O. (nell'ipotesi specifica, Quartiere generale delle Forze Alleate del Sud Europa) può affermarsi che è sottratto alla giurisdizione del Paese di soggiorno soltanto il personale civile e militare assunto con atti autoritativi, per compiti a carattere permanente e retribuito secondo le tariffe stabilite dalla N.A.T.O., mentre vi sono soggetti i prestatori d'opera assunti per bisogni locali, con negozi di diritto privato.

(*Omissis*). — Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe errato nel considerare impiego privato, anziché incarico di autonoma prestazione professionale, il rapporto intercorso con l'avv. Capocci. Costui, infatti, avrebbe stipulato un « contract of retainer » (contratto di clien-

---

L'interessante decisione, di cui si pubblica integralmente la motivazione, ripropone la distinzione fra dipendenti assunti con atti autoritativi per la realizzazione dei compiti istitutivi degli organismi NATO e lavoratori subordinati assunti con contratti di materia privatistica per necessità locali anche se indirettamente connesse con i suddetti compiti istituzionali. Solo per questi ultimi sarebbe ipotizzabile la giurisdizione del giudice italiano.

La più recente dottrina — cfr. G. De Fina, *Dipendenti N.A.T.O. a statuto internazionale e a statuto locale*, in *Giust. civ.* 1976, I, 1229 — partendo dalla constatazione che nelle applicazioni pratiche riesce difficile distinguere fra l'uno e l'altro tipo di prestazioni, rileva che la sentenza presenta un particolare

tela), avendo avuto l'incarico di fornire prestazioni tipiche della professione di avvocato, « secondo le disposizioni e i termini fissati dalla legge professionale ». E poiché in base a tali norme « vi è incompatibilità tra la professione di avvocato e la posizione dell'impiegato », la Corte avrebbe dovuto riconoscere al rapporto « carattere pubblicistico e organico... con la conseguenza del difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscerne le controversie ». Non avendolo fatto, essa sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 cod. civ., in relazione all'art. 3 r.d.l. 24 novembre 1933 n. 1578 ed all'art. 24 l. 13 giugno 1942 n. 794, oltre che in omessa e contraddittoria motivazione.

La doglianza non ha ragion d'essere.

In relazione al fine pel quale è stata formulata, che è quello di denunciare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, non interessa la questione sulla validità del contratto concluso dalle parti, ovvio essendo che prima di stabilire se il rapporto sia o meno nullo, occorre pur sempre individuare il giudice cui spetti compiere tale indagine.

Pertinente è invece, almeno in astratto, la questione sulla qualificazione giuridica della fattispecie concreta. Ma, al riguardo, siccome tale individuazione va eseguita considerando non tanto il nome che al rapporto hanno dato le parti, quanto i caratteri intrinseci che esso in effetti rivela (sent. 25 gennaio 1975 n. 297), non può dirsi che l'attore stipulò un contratto di clientela sol perché questa definizione risulta dall'atto sottoscritto da lui e dall'HAFSE. Con ben maggiore penetrazione, la Corte d'Appello ha rilevato, invece, nel rapporto stesso, gli estremi del lavoro subordinato: obbligo per l'attore, di seguire le direttive del convenuto e di osservare gli orari di ufficio da costui prestabiliti; predeterminazione di una retribuzione fissa e periodica.

Con gli altri due motivi, il difetto di giurisdizione viene eccepito sulla base sia delle norme specifiche che inquadrano i rapporti di lavoro del personale dei Quartieri Generali Militari dell'Alleanza Atlantica in Europa, sia dei principi generali di diritto internazionali.

Si denuncia, infatti, in primo luogo, violazione e falsa applicazione dell'accordo concluso a Parigi il 26 luglio 1961 tra il Governo italiano

---

interesse nella parte in cui vengono identificati i dipendenti a statuto internazionale nella categoria dei soggetti retribuiti secondo apposite tabelle ed adibiti ad incarichi amministrativi permanenti. « Resta tuttavia dubbio — continua l'A. — allo stato attuale della giurisprudenza, se nel caso della mancata corresponsione da parte della NATO del salario conforme alle Tabelle e della mancata immissione nell'incarico in conformità a quanto previsto al momento dell'assunzione, vigendo nel nostro ordinamento il principio (richiamato peraltro in molte pronunce) secondo cui in materia di lavoro ciò che vale è l'effettività della prestazione e non il tenore formale degli atti intercorsi tra le parti, l'organismo internazionale possa o meno opporre, documentalmente, le condizioni stabilite al momento dell'assunzione (rimaste senza applicazione) per far scattare l'immunità giurisdizionale connessa all'esercizio delle sue funzioni sovrane ».

ed il Comandante Supremo Alleato in Europa (reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083), in esecuzione dell'art. 16, paragr. 2 del protocollo sullo statuto dei Quartieri Generali Militari (firmato a Parigi il 28 agosto 1952 e reso esecutivo in Italia con l. 30 novembre 1955 n. 1338), istituiti in virtù del trattato del Nord Atlantico, concluso a Washington il 4 aprile 1949 (reso esecutivo in Italia con l. 1° agosto 1949 n. 645); nonché insufficiente motivazione.

Desumendosi da tale complesso normativo una ripartizione del detto personale in due categoria, l'una « a statuto internazionale », disciplinata dai regolamenti in vigore per gli organismi N.A.T.O. e sottratta alla legislazione ed alla giurisdizione dello Stato ospitante; l'altra, destinata a soddisfare locali bisogni di mano d'opera e sottoposta, invece, a quella legislazione ed a quella giurisdizione, si sostiene che siccome le mansioni di « funzionario-avvocato », affidate all'avv. Capocci non rispondevano ad alcun fabbisogno locale di mano d'opera, ma erano attinenti alle funzioni istituzionali dell'ente internazionale, tanto è vero che per l'espletamento di esse fu istituito, nel 1968, un posto organico, il rapporto di lavoro dedotto in lite era disciplinato dai regolamenti in vigore per gli organismi N.A.T.O. (come stabilisce la lett. *b* del cit. art. 8 dell'accordo del 1961) ed è quindi sottratto alla giurisdizione italiana.

Il tipo di funzioni all'avv. Capocci costituisce, poi, il presupposto di fatto per ascrivere alla Corte di merito violazione e falsa applicazione dei principî di diritto internazionale relativi ai limiti della soggezione degli enti internazionali alla giurisdizione nazionale, recepiti nel nostro ordinamento in forza dell'art. 10 cost. Si afferma, al riguardo, che quelle funzioni, e non già l'atto di nomina, caratterizzavano il rapporto sostanziale. E poiché esse implicavano il concorso dell'avv. Capocci alla formazione delle determinazioni dell'HAFSE, la Corte avrebbe dovuto rilevare il proprio difetto di giurisdizione, non essendo i rapporti di impiego stipulati dagli enti internazionali soggetti ad ordinamenti diversi da quelli degli enti medesimi.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

L'art. 8 del citato accordo di Parigi suddivise in due categorie il personale civile utilizzato dai Quartieri Generali Interalleati:

1) « personale civile appartenente alle categorie specificate nel paragrafo 2 dell'art. VII del « protocollo » e definito dalla decisione del Consiglio Nord Atlantico del 10 febbraio 1954;

2) altro personale civile a statuto locale di cui al paragr. 4 dell'art. IX della « convenzione » di Londra, di cui si dirà tra poco. Nel protocollo di Parigi era stato infatti previsto l'esonero dalle imposte sui redditi dell'impiego, per gli appartenenti « aux catégories arrêtées par le Conseil de l'Atlantique du Nord ». Ed il Consiglio nella seduta del 10 febbraio 1754 aveva stabilito che il beneficio si applicasse al « personale amministrativo a statuto internazionale », ossia, come aveva

precisato espressamente, a quello in favore del quale sussistessero due condizioni: di essere « remunerato in base alle tariffe salariali della N.A.T.O. » e di ricoprire « incarichi amministrativi a carattere permanente, presso i Quartieri Generali interni cui si riferisce il protocollo ».

Anche in quella seduta, peraltro, si contrappose a tale personale, l'altro « assunto localmente che sia anch'esso impiegato dai Quartieri Generali e che, giusta le norme dell'art. 9, paragr. 4, dell'accordo del 19 giugno 1951... sia, sotto ogni aspetto, assoggettato alla legislazione vigente nel paese ospitante il Quartiere Generale, essendo essa legislazione l'unica a stabilire rispettivamente i diritti ed i doveri degli impiegati ».

L'accordo da ultimo citato, invero, denominato « convenzione di Londra » e reso esecutivo in Italia con l. 30 novemvre 1955 n. 1355, aveva previsto con la disposizione dell'art. 9: « I fabbisogni locali di manodopera civile saranno soddisfatti nello stesso modo in cui lo sono quelli dello Stato ospitante e con l'ausilio dei competenti organi dello Stato ospitante, per il tramite degli uffici del lavoro. Le condizioni di impiego e di lavoro ed in particolare i salari e le relative indennità e le condizioni di protezione dei lavoratori, saranno quelle previste dalla legislazione dello Stato ospitante. Questi lavoratori civili impiegati da una forza o da un elemento civile non saranno in nessun caso considerati alla stregua dei membri della forza od elemento civile ». Ed è solo per costoro che il paragr. f) del cit. art. 8 dell'accordo di Parigi previde la possibilità di risolvere « qualsiasi vertenza con l'intervento dei « competenti organi interni della N.A.T.O., senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante... secondo le leggi italiane ».

È indubbia, in codesto complesso di disposizioni, l'applicazione ai rapporti di lavoro — in senso ampio — con i Quartieri Generali della N.A.T.O., del criterio distintivo, comunemente adottato per negare o ammettere la giurisdizione dello Stato ospitante, fra atti dell'Ente internazionale posti in essere nell'esercizio dei poteri sovrani e comprendenti anche l'organizzazione degli uffici e l'assunzione del relativo personale (SS.UU. 6 giugno 1974 n. 1653 e 23 novembre 1974 n. 3803); ed atti di diritto privato, sia pure diretti al procacciamento di mezzi o di servizi occorrenti per la attuazione dei compiti propri dell'ente o dei suoi organismi (SS.UU. 2 marzo 1964 n. 467).

Ma appunto perché canonizzato, dagli Stati Membri del patto atlantico, in specifiche norme convenzionali, quel criterio non opera — e dunque è inutilmente invocato nel secondo motivo del ricorso — all'infuori dei presupposti e dei limiti segnati da tali norme. Le quali dimostrano che il personale « a statuto internazionale » dei Quartieri Generali (assunto, cioè, per l'attività istituzionale di questi organismi, disciplinato dall'ordinamento dell'ente stesso e sottratto alla giurisdizione dello Stato di soggiorno) è soltanto quello che, secondo l'accordo di

Parigi e la decisione del Consiglio del Nord Atlantico, sia remunerato in base alle tabelle salariali stabilite dalla N.A.T.O. e ricopra incarichi amministrativi, a carattere permanente. Né può dirsi che si tratti di requisiti del tutto formalistici ed estrinseci. La remunerazione secondo le tabelle dell'Organizzazione e l'investitura di un incarico permanente stanno a dimostrare, con chiarezza, l'inquadramento dell'impiegato nella Organizzazione stessa. Ed infatti l'art. 8, paragr. *b*) dell'accordo dispone che le « clausole e le condizioni di impiego saranno esclusivamente regolate dal contratto di assunzione e dai regolamenti in vigore per gli organismi N.A.T.O. ». Ne consegue che se non sussistano quei requisiti, lo impiegato non può considerarsi « a statuto internazionale », come anche la decisione del Consiglio del Nord Atlantico tenne bene a sottolineare. E ne consegue, altresì, l'inutilità di indagare sul tipo di mansioni affidategli, o più in generale, sulla posizione che, in concreto, nell'effettivo svolgimento del rapporto, egli abbia assunto nel Quartiere Generale.

Vano è anche obiettare che l'accordo di Parigi e la decisione del Consiglio Nord Atlantico indicano, come unica categoria di personale « a statuto locale », quella formata dai lavoratori assunti tramite gli uffici di collocamento per i fabbisogni locali di manodopera civile.

Certo le due categorie sono complementari, nel senso che l'esclusione dall'una implica necessariamente l'inclusione nell'altra. Ma la definizione che ne danno le disposizioni in esame non rispecchiano tale rapporto. Infatti, soltanto quella dei dipendenti « a statuto internazionale » è stata individuata dalla predeterminazione di veri e propri requisiti, non potendosi dire che l'altra, dei dipendenti « a statuto locale » risulti altrettanto rigidamente definita dal richiamo, per essa fatto nell'accordo e nella convenzione, alla funzione di sopperire a bisogni locali di mano d'opera ed all'obbligo di assunzione pel tramite degli uffici di collocamento.

A questo riguardo, occorre considerare i diversi interessi dei quali s'è realizzato il contemperamento con la stipulazione dei trattati in esame. La precisa delimitazione dei rapporti di lavoro che, pur senza riguardare i militari dei Quartieri Generali, sono sottratti alle leggi ed alla giurisdizione dello Stato di soggiorno, ha tutelato l'indipendenza dei Quartieri stessi, non meno dell'interesse dello Stato ospitante a subire, nel proprio territorio, limitazioni alla propria sovranità nella minor misura compatibile con la struttura dell'Alleanza Atlantica. In relazione alla posizione di tutti gli altri dipendenti, invece, data già la soggezione dei loro rapporti a tale sovranità, allo Stato di soggiorno è bastato di assicurarsi che fossero osservate le leggi nazionali. Ed è ovvio che, trattandosi di rapporti di lavoro, siano state tenute d'occhio, in maniera espressa, le categorie più bisognose di tutela, quali quelle degli operai.

Se, dunque, per l'appartenenza al personale « a statuto internazionale », occorrono il conferimento di un incarico permanente e la remu-

nerazione secondo le tabelle dell'Organizzazione o se è pacifico che né l'una, né l'altra condizione caratterizzarono il rapporto di lavoro dell'avv. Capocci fino al 1968, appare corretta la decisione della Corte d'appello, di considerare sottoposto alla propria giurisdizione il rapporto stesso, analogamente al parere espresso dalla Commissione della N.A.T.O. a Bruxelles.

Resta da esaminare il quarto ed ultimo motivo.

Vi si denuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., la dichiarazione di inammissibilità della censura formulata dal Quartiere Generale nell'atto di appello, in ordine all'accoglimento da parte del Tribunale delle singole pretese dell'attore. E si adduce che il gravame era stato chiaramente giustificato « per relationem, con il richiamo esplicito, preciso e determinato » alle « considerazioni svolte a pagg. 8-11 della comparsa per l'udienza collegiale del 19 giugno 1972 ».

Neppure questa doglianza è fondata.

Se motivo di impugnazione è sinonimo di ragione per cui si ritiene erronea la sentenza impugnata, a dargli adeguato contenuto è inidoneo il mero rinvio agli scritti difensivi della precedente fase processuale. Alla domanda o all'eccezione, allora avanzata invano, si è sovrapposta ormai la pronuncia del giudice, onde è la motivazione da costui addotta, collegata alle opposte deduzioni delle parti, a fornire la materia del giudizio d'appello. Per consentire la identificazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui il gravame si fonda, sì da venirne puntualizzata la questione sottoposta al giudice di appello, è quindi necessaria l'enunciazione della doglianza (sentt. 20 giugno 1975 n. 2472; 14 febbraio 1975 n. 587).

Il ricorso deve, dunque, essere integralmente rigettato. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 marzo 1976, n. 976 - *Pres.* Novelli - *Est.* Pajardi - *P.M.* Minetti (conf.) - Criolesi (avv. Agostini) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Fanelli).

Procedimento civile - Competenza - Regolamento necessario - Presupposti.
(cod. proc. civ., art. 42).

Lavoro - Controversie - Spese processuali - Esonero - Equiparazione delle Ferrovie dello Stato agli istituti di previdenza - Limiti.
(l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 57).

Il regolamento di competenza è obbligatorio ogni qual volta il giudice abbia pronunziato solo sulla competenza anche se la pronunzia sulla sola competenza sia errata perché il giudice avrebbe dovuto pronunziare anche sul merito (1).

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, il lavoratore soccombente è esonerato dal pagamento delle spese a favore degli istituti di previdenza, e a tali istituti è equiparata l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, in quanto agisca quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (2).

(1-2) Nel senso della prima massima la giurisprudenza è costante; v. da ultimo Cass. 29 ottobre 1975, n. 3653.

Esatto anche il principio contenuto nella seconda massima, su cui non constano precedenti editi.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1976, n. 1143 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Mazzacane - *P.M.* Trotta (conf.) - A.N.A.S. (avv. Stato Baccari) c. Miccoli (avv. Tripepi).

Espropriazione per p.u. - Occupazione d'urgenza ultrabiennale - Esecuzione dell'opera pubblica - Azione di revindica - Improponibilità - Si trasforma in azione di risarcimento - Prova della proprietà - Limiti.
(cod. civ., art. 2043; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71).

Espropriazione per p.u. - Occupazione d'urgenza ultrabiennale - Azione di risarcimento del danno - Criteri della determinazione del danno - Valore del bene al momento della liquidazione del danno - Irrilevanza di strumenti urbanistici successivi - Inapplicabilità della compensazione « lucri cum damno ».

(cod. civ., art. 2043; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71).

Disposta ed eseguita l'occupazione di urgenza di un immobile ai fini della costruzione di una opera di pubblico interesse, ove sia trascorso un biennio senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, e sia tuttavia intervenuta la costruzione di un'opera con la conseguente impossibilità di restituire il bene destinato stabilmente al pubblico servizio, l'azione di rivendicazione del proprietario si trasforma in azione di risarcimento del danno e per l'esperimento della relativa azione non è necessaria la prova rigorosa della proprietà, in quanto la controversia non concerne direttamente il dominio del bene (1).

Nell'ipotesi di occupazione di un immobile divenuta illegittima per la mancata emissione del decreto di esproprio entro il biennio, il risarcimento del danno, che è disciplinato dai principi sulla responsabilità da fatto illecito, deve essere determinato con riferimento allo stato in cui l'immobile si trovava al momento dell'occupazione, rapportato poi al valore del bene al momento in cui il risarcimento viene corrisposto, senza che vengano presi in considerazione gli strumenti urbanistici intervenuti successivamente alla cessazione della occupazione legittima, appunto perché posteriori, e senza che venga preso in esame il principio della compensatio lucri cum damno *(con riferimento al vantaggio consistente nell'aumento di valore che al fondo residuo deriva dalla costruzione dell'opera pubblica ed il danno derivato dall'illecita occupazione ultrabiennale)* (2).

(1-2) L'affermazione contenuta nella prima massima può essere condivisa solo a patto che non sia stata espressamente contestata la proprietà del bene occupato. In caso contrario, poiché l'azione risarcitoria trova il suo fondamento nella lesione della proprietà sul bene occupato, l'esistenza di tale diritto deve essere rigorosamente provata.

Con il principio contenuto nella seconda massima si consolida l'indirizzo contenuto in Cass. 19 novembre 1973, n. 3098, in questa *Rassegna* 1974, I, 632 ove richiami.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 aprile 1976, n. 1535 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Sandulli - *P.M.* Trotta (conf.) - Sioli (avv. Conti) c. A.N.A.S. (avv. dello Stato Tarin).

Espropriazione per p.u. - Indennizzo - Criteri per la liquidazione - Legge applicabile.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51).

Espropriazione per p.u. - Strade - Costruzione di variante di strada statale - Criteri determinazione indennizzo - Legge 12 febbraio 1958 n. 126.

(legge 12 febbraio 1958, n. 26, art. 23).

Espropriazione per p.u. - Indennizzo liquidabile in base alla legge n. 126 del 1958 - Art. 40 Legge 1865 n. 2359 - Inapplicabilità.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 e l. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 23).

In caso di espropriazione per p.u., per stabilire quale sia la norma applicabile ai fini della determinazione dell'indennizzo, occorre aver riguardo all'opera pubblica per la cui realizzazione l'atto amministrativo ablatorio è emesso, risultante sia dall'atto finale e sia dai riferimenti in esso contenuti ai precedenti atti del procedimento senza che si possa considerare applicabile in via esclusiva la normativa richiamata nell'atto ablatorio (1).

Per la costruzione di una variante, cioè di una strada che non altera i capisaldi di un tracciato preesistente, l'indennità spettante ai proprie-

---

(1-3) È appena il caso di sottolineare l'importanza del principio contenuto nella prima massima della sentenza in rassegna.

È noto come in due recenti pronunzie la S.C. avesse affermato il principio che « le norme che fissano i criteri di indennizzo sono connesse strettamente a quelle che giustificano le diverse espropriazioni e non consentono possibilità di sostituzione o commistione; ne segue che, indicata nel decreto di espropriazione la norma che lo giustifica, esclusivamente a quest'ultima deve farsi riferimento per determinare l'indennità (così Cass. 12 luglio 1974, n. 2088, in questa Rassegna 1975, I, 157; Conf. Cass. 5 giugno 1974, n. 165, ivi, 1974, I, 1405).

Avverso tale principio prettamente formale (anzi formalistico), che esclude qualsiasi riferimento all'effettiva causa che giustifica il provvedimento ablatorio, si erano mosse vivaci critiche.

Devesi rilevare con soddisfazione che la S.C., con la sentenza che si annota, ha fatto proprie tali critiche, riconoscendo, sia pure implicitamente, ma nel modo che non potrebbe essere più chiaro, che la legge applicabile per la determinazione dell'indennizzo spettante in caso di espropriazione è quella, anche se non richiamata espressamente nel provvedimento ablatario, che disciplina l'opera che l'Amm.ne intende concretamente realizzare.

E ciò vale, evidentemente, sia nell'ipotesi che sia il privato espropriato ad impugnare l'indennizzo in concreto determinato, sia in quella in cui sia l'Amm.ne espropriante a spiegare l'impugnativa.

Da condividere anche le affermazioni contenute nelle altre due massime, su cui non constano precedenti specifici. È stato, peraltro, ritenuto che in caso di espropriazione parziale a cui sia applicabile l'art. 13 legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (legge per Napoli) l'indennità debba essere determinata in base alla differenza tra il valore degli immobili prima e dopo l'occupazione, valori entrambi, peraltro, da ricavarsi dalla media del valore venale e della somma o coacervo dei fitti dell'ultimo decennio, o, in difetto degli imponibili netti agli effetti dell'imposta fondiaria (così App. Brescia, 18 marzo 1938, citata in LANDI e QUARANTA, *Rassegna di giurisprudenza sull'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 1973, p. 155).

tari delle aree espropriate va determinata secondo i criteri fissati dall'art. 23 Legge 12 febbraio 1958, n. 128 (2).

Alle espropriazioni, anche parziali, regolate dall'art. 23 della legge 12 febbraio 1958 n. 126 non trova applicazione il criterio fissato dall'art. 40 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (3).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 maggio 1976, n. 1851 - *Pres.* Stile - *Est.* Pedroni - *P.M.* Rava (conf.) - Azienda F.S. (avv. Stato De Francisci) c. Mannella Erminia (avv. Cervelli).

Circolazione stradale - Passaggio a livello senza barriere - Sufficiente visibilità della strada ferrata - Luogo dal quale compiere l'accertamento. (cod. strad. art. 15).

Al fine di stabilire se sia stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 15, comma 7° cod. strad. (che in caso di passaggio a livello senza barriere impone di assicurare la sufficiente visibilità della strada ferrata), occorre aver riguardo alla visibilità esistente nella sede del passaggio a livello, cioè nel luogo dove l'utente della strada deve fermarsi prima di impegnare i binari (1).

---

(1) Il principio affermato dal S.C. nella sentenza che si annota costituisce una esatta puntualizzazione in ordine alle modalità per accertare se la P.A. abbia assolto adeguatamente l'obbligo impostole dall'art. 15 cod. strad. (v. pure art. 120 reg. al detto codice).

Per qualche riferimento v. Trib. Brescia 30 luglio 1974, in *Riv. giur. circ. trasp.* 1975, 68 con nota di VENTRELLA, *In tema di passaggi a livello senza barriere dotati di segnalatori luminosi ed acustici.*

In ordine al comportamento a cui è tenuto il conducente del veicolo che impegna il passaggio a livello senza barriere v. Cass. 24 maggio 1972, n. 1636.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 giugno 1976, n. 2126 - *Pres.* Rossi - *Est.* Pascasio - *P.M.* Serio (conf.) - Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (avv. dello Stato Tarin) c. De Luca (avv. Pontecorvo).

Responsabilità civile - Azione generale di arricchimento - Nesso causale - Concessione amministrativa - Arricchimento della P.A.

L'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c. presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la diminuzione patrimoniale lamentata da un soggetto e l'arricchimento patrimoniale di un altro (1).

(1-2) L'interesse della massima, aldilà del principio ormai pacifico in dottrina della necessità di un nesso causale ha arricchimento della p.A. e depauperamento del privato per esperire l'azione prevista dall'art. 2041 c.c. (v. per

Non è pertanto ammesso ad esperire detta azione il concessionario di una cava che si sia impegnato a trasformare una strada da mulattiera in carrabile a proprie spese ed a lasciarla, al termine della concessione libera e sgombra, « senza accampare pretese e diritti di sorta o indennizzi » (2).

(*Omissis*). — Col primo motivo, denunciando la violazione degli articoli 2041 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si lamenta che con motivazione insufficiente e contraddittoria la Corte d'appello ha escluso il nesso di causalità che invece esisteva tra l'impoverimento di esso ricorrente che aveva sopportato ingenti spese per l'ampliamento ed il riattamento della strada e l'arricchimento dell'Amministrazione mediante il riattamento della strada e l'arricchimento dell'Amministrazione mediante l'utilizzazione della strada stessa.

La censura è infondata.

La Corte infatti ha basato il proprio convincimento sulla situazione non controversa e risultava altresì dall'esame dei documenti prodotti e dalle risposte date dallo stesso attore nel reso interrogatorio, ch'egli, nell'ottenere in concessione la cava dal Comune di Panni, si era impegnato a trasformare detta strada mulattiera in carrabile a proprie spese ed a lasciarla, al termine della concessione, libera e sgombra « senza accampare pretese o diritti di sorta o indennizzi ». Nell'atto di concessione era altresì stabilito che la strada, a termine della stessa, sarebbe rimasta al Comune.

La Corte di merito ha altresì accertato che la concessione si era estinta per intervenuta decadenza dal De Luca, il quale si era reso inadempiente agli obblighi assunti con conseguente perdita della cauzione e passaggio al Comune della strada così come dal primo trasformata.

Da questa situazione di fatto la Corte ha tratto l'esatta conseguenza che tra la spesa sostenuta dal De Luca e l'asserito arricchimento dell'Amministrazione non esistesse alcuna relazione perché la prima era stata erogata in costanza del rapporto di concessione ormai esaurito al tempo dell'utilizzazione dell'opera da parte dell'Amministrazione stessa e perché titolare della strada e delle relative opere di trasformazione e di miglioramento era il solo Comune e non più il De Luca il quale inol-

---

tutti Sandulli, Manuale di diritto Amministrativo, Napoli 1974, pag. 134), consiste nell'uso fatto dalla Corte di Cassazione del proprio potere di indagine sul fatto per l'enucleazione del principio di diritto su cui fondare la propria decisione; in osservanza, peraltro, di una tendenza già da tempo consolidata e posta lucidamente in rilievo da SATTA (*Commentario al Codice di procedura civile, Il processo di cognizione*, II, Milano 1966, 212). Per riferimenti specifici di giurisprudenza sul significato dell'art. 2041, cfr. da ultimo, Cass. III, 4 luglio 1975 n. 2603, *Giust. Civ., Rep.* 1975, I, 123.

tre, per effetto di clausola espressa, aveva perduto ogni possibilità di chiedere rimborsi o indennizzi.

Tra l'incremento patrimoniale dell'Amministrazione convenuta e la diminuzione patrimoniale lamentata dall'attore mancava pertanto il nesso di causalità richiesto per l'applicazione dell'art. 2P41 che regola l'azione generale di arricchimento.

Né ricorreva la mancanza di una causa giustificatrice della perdita subita dal De Luca, perdita che invece era giustificata dall'inadempimento ai suoi obblighi di concessionario.

La mancanza del nesso causale era inoltre resa evidente dalla insussistenza di un fatto costitutivo unico, dal quale potesse farsi dipendere sia la diminuzione patrimoniale di un soggetto sia l'arricchimento di un altro. Lo spostamento patrimoniale infatti era stato determinato dalla successione di fatti distinti, consistenti l'uno nella decadenza dalla concessione e l'altro nella utilizzazione di parte della strada attuata non già nei confronti del concessionario ma nei confronti del Comune che allo stesso era succeduto. Tra depauperamento ed arricchimento mancava altresì la necessaria correlazione soggettiva perché, una volta estinta la concessione e passata la strada al Comune con ogni diritto sulla stessa, depauperato non era più il De Luca il quale, per fatto proprio, ed in funzione di pattuizioni l'Amministrazione era del tutto estranea, aveva perduto i diritti che, in diversa situazione, avrebbe potuto far valere

Questo ragionamento trova puntuale riscontro nei principî affermati in varie occasioni da questa Corte suprema (sentt. n. 143 del 1963; 1957, n. 2456 del 1970), sicché esattamente è stato ritenuto che mancasse il fondamento dell'azione proposta in giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 giugno 1976, n. 2198 - *Pres.* Mirabelli - *Est.* Milano - *P.M.* Cutrupia (conf.) - Soc. SAGAT (avv. Romagnoli) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Bafile).

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Aeroporti - Servizio antincendi - Prestazione gratuita da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco.

(l. 27 dicembre 1941, n. 1570, art. 26; l. 13 maggio 1961, n. 469, art. 1, 2 e 85; l. 26 luglio 1965, n. 966, art. 1; l. 8 dicembre 1970, n. 996, art. 10).

I servizi antincendi sono gratuiti quando sono diretti a prevenire imminenti pericoli di danno da incendio, cui siano sottoposti persone o cose. Conseguentemente il servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile, anche se gestiti da soggetti privati, data l'imminenza di pericolo costante, deve essere disimpegnato gratuitamente dal Corpo dei Vigili del Fuoco anche nel caso che presso gli aeroporti sia

costituita una speciale organizzazione con destinazione esclusiva e permanente al servizio nell'aeroporto stesso (1).

(*Omissis*). — I primi tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente attenendo tutti alla questione relativa al carattere gratuito o no del servizio antincendi prestato, prima dell'entrata in vigore della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti aperti al traffico civile.

Con essi la società ricorrente denuncia la violazione di numerose disposizioni delle vigenti leggi regolanti la materia attinente ai servizi antincendi, nonché degli artt. 2041 cod. civ., 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, e sostiene che la sentenza impugnata ha errato nell'affermare che i servizi antincendi aeroportuali non sono prestati in favore della collettività, in quanto dalla disposizione degli artt. 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, 1, primo comma lett. a), 2 lett. a), 10 ed 11, primo e terzo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469 è possibile desumere che i detti servizi sono diretti al soddisfacimento di bisogni collettivi ed indivisibili, rientrando, quindi, tra i compiti d'istituto e di obbligo del Ministero dell'Interno. Aggiunge che la sentenza impugnata ha, del pari, errato nell'escludere, per i servizi in questione, la possibilità del ricorso all'interpretazione analogica relativamente alla legge 13 maggio 1940, n. 690, che attribuisce agli ora soppressi corpi provinciali dei vigili del fuoco il compito di provvedere a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti, e che, in ogni caso, la Corte del merito avrebbe dovuto tenere conto anche della sopravvenuta legge 8 dicembre 1970, n. 996, la quale, integrando l'art. 1 della citata legge n. 469 del 1961, ha posto a carico dello Stato anche i servizi antincendi negli aeroporti aperti al traffico civile, dato che tale legge, atteso il suo carattere interpretativo, non poteva incontrare, agli effetti della sua applicabilità ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, la preclusione sancita dall'art. 11 delle pre-leggi.

Le riassunte censure sono sostanzialmente fondate.

A dare adito alla questione sottoposta all'esame di questa Corte sta il fatto che i servizi antincendi, già prestati dai corpi provinciali dei vigili del fuoco ed ora dal Corpo nazionale di vigili del fuoco, possono avere sia carattere gratuito che oneroso, ossia, in quest'ultimo caso,

---

(1) Questione nuova la cui soluzione desta serie perplessità.

L'equiparazione della prevenzione al soccorso non sembra giustificata dalle norme che regolano la materia, mentre non sembra potersi far rientrare fra i bisogni collettivi e indivisibili, da soddisfare gratuitamente, quelli di un'organizzazione a carattere industriale gestita da un soggetto privato che impegna in modo esclusivo uno speciale distaccamento del Corpo dei Vigili del Fuoco. Infine la ricomprensione dei servizi di prevenzione nei compiti di istituto non significa necessariamente che essi debbono essere gratuiti, quando tali sono considerati solo quelli da prestare quando vi sia pericolo di danno.

gravare economicamente sulla parte beneficiaria del servizio. La distinzione tra servizi gratuiti e servizi onerosi è posta dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che, all'art. 26, prevede come gratuito il servizio di estinzione degli incendi e l'apporto di servizi tecnici urgenti, mentre dichiara che sono a pagamento i servizi tecnici apprestati, su richiesta di enti o di privati, dopo cessata l'urgenza, nonché le visite e gli speciali servizi di sorveglianza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione degli incendi. Da tale norma emerge che i servizi gratuiti sono esclusivamente quelli di estinzione degli incendi e gli interventi di urgenza, il che porterebbe negativamente a fare escludere che un servizio diverso dalla estinzione di un incendio o prestato fuori dalle condizioni dell'urgenza, un servizio, cioè, continuativo di carattere preventivo, quale è certamente quello prestato negli aeroporti aperti al traffico civile, possa rientrare tra servizi gratuiti.

Il criterio, peraltro, per la individuazione dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento non può essere determinato soltanto sulla base di una norma di una legge che, sebbene ancora in vigore, è stata emanata in un tempo in cui i servizi antincendi rientravano tra i compiti delle amministrazioni locali, le quali li espletavano a mezzo dei corpi provinciali dei vigili del fuoco, occorrendo, invece, tenere conto, a tal fine, anche delle successive leggi che hanno regolato la materia in esame e, in particolare, delle norme contenute nella fondamentale legge 13 maggio 1961, n. 469 che, nell'istituire il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel demandare all'amministrazione diretta dello Stato tutta l'attività relativa ai servizi antincendi, ha riordinato i servizi stessi, provvedendo sia ad alcune forme di finanziamento di essi, sia alla determinazione dei complessi compiti istituzionali che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato ad assolvere, nonché delle norme contenute nella successiva legge 26 luglio 1965, n. 966, relativa alle tariffe dei servizi a pagamento.

Ora, mentre con l'art. 1 della legge n. 469 del 1961 sono stati attribuiti all'Amministrazione dell'Interno « i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e tutti i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e della preservazione dei beni », nell'art. 1, primo comma, della legge n. 966, del 1965 si prevede che « i servizi antincendi e di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo di danno a persone od a cose, sono effettuati a pagamento ».

Dal raffronto di queste disposizioni con quella dell'art. 26 della precedente legge del 1941 è dato evincere che, dopo la ristrutturazione e la nuova disciplina dei servizi antincendi, il principio della gratuità dei detti servizi non è più circoscritto agli interventi determinati da necessità attuali di spegnimento di incendi, ma comprende anche gli interventi diretti a prevenire imminenti pericoli di danno da incendio, cui siano sottoposte persone o cose. Depone in tale senso l'ampia formula adoperata dal legislatore per identificare, all'art. 14 della legge del 1961,

i requisiti dei servizi che rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione dell'Interno. La nuova legge parla, non soltanto di estinzione di incendi già sviluppatisi o di prestazione di servizi tecnici urgenti, ma genericamente di « prevenzione » degli incendi e di servizi, comunque, rivolti alla tutela della incolumità delle persone ed alla preservazione dei beni. Tale interpretazione è, poi, confortata dai lavori preparatori che, come questa Corte ha più volte affermato, ben possono servire a chiarire il contenuto e la finalità di una norma. Nella relazione ministeriale presentata al Senato si afferma che il disegno di legge era ispirato alla esigenza di realizzare il riassetto dei servizi antincendi « in armonia col progresso tecnico ed industriale del Paese », osservandosi che i detti servizi « debbono mantenere sempre una struttura tale che, oltre ad assicurare le ordinarie prestazioni di soccorso, consenta di entrare automaticamente in funzione per fronteggiare ogni calamità »; si rileva, al riguardo, che tale finalità si era raggiunta, oltre che mediante l'assunzione diretta dei servizi da parte dello Stato, con l'aumento dell'organico dei vigili del fuoco, e si avverte che « se si vuole un servizio veramente efficace, in ogni raggio non superiore ai quindici chilometri deve esservi un distaccamento in modo che l'intervento sia immediato e, comunque, in grado di raggiungere in pochissimi minuti il luogo del sinistro ».

Può, quindi, affermarsi che la nuova legge di riordinamento e di ristrutturazione dei servizi antincendi, nell'identificare le prestazioni gratuite a separarle da quelle effettuate a pagamento, ha innovato l'anteriore regime normativo, includendo nelle prime tutte quelle situazioni di pericolosità immanente che richiedano, per il bene di tutta la collettività, una efficace opera, pronta ed immediata, dei vigili del fuoco.

Ora che una siffatta situazione si presenti in un aeroporto aperto al traffico civile, con continui movimenti di arrivi e partenze di aerei costituisce affermazione sulla cui esattezza non è lecito dubitare. È, infatti, a tutti noto che il grave rischio del verificarsi di un incendio, se ha un'incidenza normale sugli aeromobili in assetto di volo, è invece presente con particolare accentuazione nelle loro fasi di decollo e di atterraggio, donde la imprenscindibile necessità della costante presenza negli aeroporti di un servizio che, come si legge nella citata relazione ministeriale, sia « automaticamente » pronto, in qualsiasi momento, ad intervenire in difesa della generalità indistinta degli equipaggi, dei passeggeri, degli accompagnatori e, in genere, di tutti coloro che, per ragioni personali o di lavoro, frequentano simili luoghi, nonché per le preservazioni delle cose e, in particolare, dei velivoli. Da tale accentramento di situazioni di sempre immanenti rischi di incendio deriva l'elevato grado di pericolosità attribuito agli aeroporti, che impone la necessità di un attrezzato servizio antincendi, il quale non è però assimilabile ai servizi di sorveglianza ordinariamente svolti dai vigili del fuoco a richiesta dei privati, ma è più propriamente da ritenersi quale generale servizio di

prevenzione degli incendi che, ai sensi dell'art. 1 della legge del 1961, è primario compito istituzionale dello Stato.

Si deve, d'altra parte, rilevare che la gestione degli aeroporti aperti al traffico civile, privata o pubblica che sia, costituisce esercizio di pubblico servizio (Cass. 6 dicembre 1966, n. 2861 e 4 febbraio 1972, n. 415); l'attività, pertanto, del soggetto che gestisce l'aeroporto, ponendolo a disposizione del vettore utente, in quanto finalizzata al regolare svolgimento dei traffici aerei è soggetta ad una complessa regolamentazione che prescinde dalla natura pubblica o privata della gestione, ed è essenzialmente diretta alla tutela della regolarità e dell'efficienza dei voli, assunte come valori di interesse generale. Basti, in proposito, considerare che, ai sensi dell'art 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, i servizi di assistenza al volo sono forniti gratuitamente, in tutti gli aeroporti, comunque gestiti, dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della Difesa; per avere un decisivo indice del grado di incisività che l'interesse collettivo presenta nella materia in esame. Ma se così è, un'ulteriore ragione giustificatrice dell'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti ad opera dei vigili del fuoco bene può essere ravvisata nella esigenza dell'organizzazione periferica del servizio stesso, esigenza soddisfatta, come previsto dall'art. 11, 2° comma, della legge del 1961, con l'istituzione di un'apposito distaccamento per l'esercizio, in una zona caratterizzata da immanente pericolosità, dei compiti generali di istituto del Ministero dell'Interno. Stabilisce, infatti, la succitata disposizione che « il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'Interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, delle distanze da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio ». Anche, quindi, in considerazione del ricorrente termine « distaccamento » adoperato, in conformità della suddetta disposizione, da tutti gli organi della Pubblica amministrazione per designare il complesso del personale distaccato nell'aeroporto di cui trattasi, ricorrono, in altri termini, ragionevoli motivi per affermare che, nella specie, l'Amministrazione dell'Interno, in base ai propri insindacabili criteri, abbia ritenuto che costituisse un preciso dovere discendente dall'art. 2 lett. a) della stessa legge del 1961, istituire nell'aeroporto un distaccamento dei vigili del fuoco per l'espletamento di un servizio considerato indispensabile per scongiurare un sempre immanente pericolo di gravi danni all'incolumità pubblica ed all'integrità di beni di pubblica utilità, come devono considerarsi gli aeromobili adibiti a servizi regolari di linea.

I suesposti rilievi consentono di ritenere, a giudizio della Corte, che, sebbene nessuna norma, prima dell'entrata in vigore della legge 8 dicembre 1970, n. 996, contemplasse specificamente a chi spettasse il ser-

vizio antincendi negli aeroporti aperti al traffico civile e quale ne fosse il regime finanziario, le summenzionate disposizioni della legge del 1961 autorizzano a comprendere il detto servizio tra i compiti istituzionali del Ministero dell'Interno », trattandosi di un servizio diretto alla prevenzione di un costante pericolo di danni da incendio a persone ed a cose e, quindi, in definitiva, rivolto allo soddisfacimento di bisogni collettivi.

Né vale obiettare, come si obietta dalla difesa dell'Amministrazione che se il legislatore avesse inteso includere l'anzidetto servizio tra i compiti dello Stato lo avrebbe stabilito espressamente, così come lo ha fatto per il servizio antincendi nei porti, richiamando, nell'art. 1, lett. b) della legge del 1961, la legge 13 maggio 1940, che demandava ai corpi provinciali dei vigili del fuoco di provvedere a tutte le spese necessarie per i servizi antincendi nei porti.

Il richiamo, invero, alla legge n. 690 del 1940 si giustifica con la necessità di introdurre nella sua disciplina le modifiche portate dalla fondamentale legge del 1961 nell'ordinamento sostituendo alle attribuzioni dei disciolti corpi provinciali, soggetti forniti di autonomia giuridica e con proprio patrimonio, quelle dell'amministrazione dell'Interno, nonché con la esigenza di evitare l'eventuale iscrizione in bilancio del relativo onere, essendo tale onere compreso, in virtù dell'art. 85 della legge del 1961, in quello globale derivante dall'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 della stessa legge. Tali necessità ed esigenze non sussistevano, invece, per il servizio antincendi negli aeroporti, dato la carenza di norme specificamente ad esso riferibili.

Soltanto con la già citata legge 8 dicembre 1970, n. 966, si è provveduto a sopperire a tale carenza integrando, a mezzo dell'art. 10, l'art. 1 della legge del 1961 ed aggiungendo a questa disposizione il seguente comma « Il Ministero dell'Interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ». Ma, per quanto dianzi si è detto, si deve escludere che la suddetta disposizione abbia, così come si afferma dalla difesa dell'Amministrazione, carattere sostanzialmente innovativo, dovendosi invece ritenere che la medesima abbia soltanto reso esplicito che era già insito nella norma di cui all'art. 1 della legge del 1961.

La sua dichiarata finalità di integrare quest'ultima norma ed il senso che discende dalle espressioni usate dal legislatore sono, del resto, significativi della portata concretamente interpretativa implicita della suddetta norma.

Né può essere condivisa l'altra affermazione della stessa Amministrazione secondo cui da tale disposizione potrebbe soltanto dedursi l'obbligo inderogabile dei gestori degli aeroporti di avvalersi dell'organizzazione dei vigili del fuoco, ma non anche la gratuità del servizio prestato.

L'inconsistenza di questa affermazione sembra evidente ove si consideri che la nuova disposizione, essendo incorporata in seno all'art. 1 della legge del 1961 e, quindi, essendo espressamente destinata ad integrare quest'ultima norma, non può non essere armonizzata e correlata con le altre disposizioni della stessa legge e, in particolare, con quella del già citato art. 85, che espressamente statuisce che « gli oneri dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 fanno carico allo stato di previsione delle spese del Ministero dell'Interno ».

Qualora, d'altra parte, si aderisce alla prospettata tesi, non potrebbe non sorgere un dubbio sulla costituzionalità del comma aggiunto, considerato che non sono conformi alla Costituzione le prestazioni patrimoniali autoritativamente imposte, per le quali la stessa legge non provveda a fissarne i criteri di determinazione.

In esito a quanto sopra esposto si ritiene, quindi, di dover concludere che i servizi antincendi negli aeroporti aperti al traffico civile rientravano, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 966 del 1970, tra i compiti d'istituto e d'obbligo del Ministero dell'Interno.

Dovendosi, alla stregua di questo principio, accogliersi i primi tre motivi del ricorso principale, anche gli altri motivi dello stesso ricorso con i quali si nega che, nella fattispecie sussistessero i presupposti dell'azione di indebito arricchimento e si contestano i criteri di liquidazione dell'indennizzo, non possono non essere accolti. Poiché, infatti, l'azione di arricchimento di cui agli artt. 2041 e 2042 cod. civ. deriva dall'assenza di una giusta causa la propria caratterizzazione, è evidente come l'azione stessa debba ritenersi inammissibile quando, come nella specie si verifica, l'ordinamento giuridico giustifichi lo squilibrio patrimoniale allegato dalla parte che si pretende depauperata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 giugno 1976, n. 2463 - *Pres.* Toro - *Rel.* Delfini - *P. M.* Gentile (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Cosentino) c. Agù (avv. Tentori).

Responsabilità civile - Responsabilità precontrattuale - Culpa in contrahendo - Responsabilità della P.A. - Pubblico funzionario - Art. 28 Cost. - Trattative - Principio della lealtà e correttezza - Violazione - Risarcimento del danno.

La responsabilità per culpa in contrahendo ha natura extracontrattuale e pertanto non si possono richiedere per la sua sussistenza le condizioni di legittimazione richieste per l'attività contrattuale (1).

(1-3) La massima si inserisce esattamente in quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza 21 ottobre 1974, n. 2972 in Giust. Civ. Rep. 1974, II, 2611, n. 8).

Da ciò discende che qualora il comportamento della pubblica Amministrazione incorra in tale forma di responsabilità è sufficiente, da un punto di vista generale, che l'attività dell'agente possa essere riferita alla p. A. a norma dell'art. 28 della Costituzione (2).

La fase delle trattative contrattuali investe sempre e comunque un ambito privatistico, che non esime la pubblica Amministrazione dal dovere di comportarsi secondo i principî della lealtà e della correttezza, la cui violazione conferisce al privato un vero e proprio diritto soggettivo con il conseguente obbligo di risarcimento a carico dell'Amministrazione stessa a titolo di responsabilità precontrattuale (3).

(*Omissis*). — Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, osservando che possono aversi trattative precontrattuali della pubblica amministrazione soltanto quando chi tratta per lo Stato è il funzionario competente a stipulare il contratto.

Questa tesi, in astratto, è priva di fondamento perché, avendo la responsabilità per culpa in contrahendo natura extracontrattuale (come più volte ha stabilito la giurisprudenza di questa Corte: v. sentenza n. 2385 del 1974), non si possono richiedere per essa quelle condizioni di legittimazione che sono richieste per l'attività contrattuale; al contrario è sufficiente, da un punto di vista generale, che l'attività dell'agente possa essere riferita alla pubblica amministrazione a norma dell'art. 28 della Costituzione. Altra questione è stabilire, in concreto, se le iniziative di un funzionario non autorizzato a stipulare possano dar luogo ad una trattativa seria e concludente, ma questa indagine di fatto non è stata omessa dalla sentenza impugnata, la quale ha esaurientemente indicato le ragioni poste a fondamento della decisione positiva, sicché i rilievi critici che — a tale proposito — sono stati formulati con il quarto motivo di ricorso, risultano, in realtà, una censura di merito, inammissibile in questa sede.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio sancito dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, secondo il quale prima della stipulazione (o dell'aggiudicazione) e dell'approvazione non sono configurabili diritti soggettivi, ma solo interessi legittimi, e si nega che l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alla conclusione del contratto ed alla sua approvazione sia soggetto al diritto privato e, segnatamente, all'art. 1337 del codice civile.

La negazione dell'esistenza di diritti soggettivi, prima della stipulazione del contratto, riguarda — ovviamente — soltanto i diritti che derivano dal contratto stesso; essa non importa un privilegio della pubblica amministrazione, ma riguarda anche i privati contraenti che stipulano fra di loro secondo le norme del diritto civile; e — quel che più conta — non esclude in assoluto l'esistenza di diritti soggettivi, diversi da quelli di-

pendenti dal contratto ed aventi oggetti distinti, in capo a coloro che trattano e stipulano contratti. Sono appunto questi diritti soggettivi e, in particolare, il diritto alla integrità del proprio patrimonio che può essere leso dal fatto illecito produttore della cosiddetta responsabilità precontrattuale, onde — salvo per quanto concerne la concreta valutazione dei fatti — del tutto fuor di luogo a questo proposito risultano i concetti pubblicistici di interesse legittimo e di discrezionalità della pubblica amministrazione.

Invero in materia di contratti ad evidenza pubblica è necessario distinguere, ai fini della qualificazione della posizione soggettiva del privato, tra i procedimenti amministrativi rivolti a disporre in ordine alla stipulazione del contratto, a determinare la scelta del contraente e, dopo la stipulazione, ad assoggettare il contratto ai necessari controlli, e l'attività privatistica vera e propria dell'amministrazione, attinente al perfezionamento e all'operatività del contratto medesimo; ed infatti, mentre con riferimento alla sfera pubblicistica, il privato è titolare di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, per quanto concerne, invece, l'ambito privatistico dell'attività della pubblica amministrazione e, più precisamente, il dovere della stessa di comportarsi in buona fede e secondo i principî della lealtà e della correttezza, nella fase delle trattative contrattuali, al privato compete un vero e proprio diritto soggettivo, la cui lesione importa un obbligo di risarcimento a carico dell'amministrazione stessa a titolo di responsabilità precontrattuale. — (*Omissis*).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 marzo 1976, n. 174 - *Pres.* (ff.) ed *Est.* Melito - Impresa Dolcino (avv.ti Boglione e Pallottino) c. Ministero Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Ferri).

Contratti pubblici - Revisione prezzi - Termine di operatività - Riferibilità alla data di presentazione dell'offerta - Sussiste.

Agli effetti della decorrenza del computo della revisione in tema di appalti pubblici non si deve tener conto della data di stipulazione del contratto, ma della data di presentazione dell'offerta, in relazione alla disciplina introdotta con l'art. 1 D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501, conv. in L. 9 maggio 1950, n. 329 e con l'art. 1 L. 23 ottobre 1963, n. 1481, e ciò indipendentemente dalla forma di contrattazione adottata, in quanto solo il riferimento alla presentazione dell'offerta consente di dar rilievo all'unico atto che fissa il contenuto della volontà delle parti, nonché il momento cui va riferita la produzione degli effetti giuridici (1).

---

(1) La decisione chiarisce i criteri interpretativi della vigente normativa in fatto di revisione prezzi con riferimento al momento di decorrenza del termine di operatività per l'applicazione del detto beneficio.

L'art. 1 del d.l. 6 dicembre 1974 n. 1501, ratificato dalla legge 9 maggio 1960 n. 329 e l'art. 1 della successiva l. 23 ottobre 1963 n. 1481, costituiscono una innovazione rispetto alla normativa di cui ai dd.ll.pp. 5 aprile 1945 n. 192 e 5 aprile 1946 n. 226, che distinguevano tra gara, trattativa privata e appalto-concorso, per i quali rispettivamente il termine in parola era ancorato alla aggiudicazione, alla stipulazione del contratto e alla presentazione dell'offerta; con la nuova disciplina — si precisa nella annotata decisione — il termine di operatività per la revisione resta ancorato solo al momento della presentazione dell'offerta, indipendentemente dai criteri di scelta del contraente.

Per fattispecie analoga in tema di tempestività della domanda di ammissione al beneficio, con riferimento anche alla l. 21 giugno 1964 n. 463 (sei mesi dalla ultimazione dei lavori) cfr. Sez. IV 23 giugno 1972 n. 575 (in *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 947).

Per richiami, in genere, sulla revisione, cfr. *Rel. Avv. Stato* 1971-75, III, 368 e sgg.; Cass. Sez. I, 6 marzo 1976 n. 760 (in R.A.S. 1976, I, 280); Cons. Stato Sez. IV, 12 luglio 1974 n. 548 (*ivi*, 1975, I, 179 con nota).

R. T.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato l'avv. R. TAMIOZZO.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 marzo 1976, n. 191 - *Pres.* De Capua - *Est.* Schinaia - Ministero Difesa (avv. Stato Sernicola) c. Sisti (avv. N. Sciacca) - *(Appello, T.A.R. Lazio, I Sez., 4 dicembre 1974, n. 115).*

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ricorso in appello al Consiglio di Stato - Decorrenza del termine - Notificazione della sentenza del T.A.R. - Criteri - Applicabilità della normativa prevista dal codice di procedura civile - Sussiste.

Militare - Ufficiale Esercito - Ufficiale della Riserva - Art. 6 L. 20 dicembre 1973 n. 824 - Rapporto con l'art. 6 L. 28 marzo 1968 n. 371 - Limiti.

Il termine per proporre appello al Consiglio di Stato avverso una sentenza del T.A.R. decorre dalla data della notificazione della sentenza di primo grado purché detta notificazione sia stata effettuata nei confronti del destinatario presso il procuratore costituito, ovvero, se la parte si è costituita personalmente, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte, e ciò in relazione al capoverso dell'art. 28 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, che richiama espressamente l'art. 330 c.p.c., nonché, per conseguenza, al principio desumibile, per analogia, dall'art. 285 c.p.c., che rinvi a al precedente art. 170, 1° e 2° co., c.p.c.; pertanto la notifica delle sentenze del T.A.R. andrà fatta nei confronti delle amministrazioni dello Stato costituitesi nel giudizio di primo grado presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio e, in difetto di notificazione con le predette modalità, non inizierà a decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, previsto dall'art. 28 L. 1034/1971 (1).

Posto che l'art. 6 della L. 20 dicembre 1973, n. 824 estende il beneficio della promozione fino al grado di tenente colonnello, in deroga alle vigenti disposizioni, non a tutti gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio e trasferiti nella riserva, ma solo a quegli ufficiali trattenuti in servizio e trasferiti nella riserva ex artt. 2 e 3 della stessa legge e considerato, altresì, che l'art. 2 della citata L. 824/1973, menzionato dal successivo art. 6 per delimitare la sfera dei beneficiari, non richiama tutte le norme della legge 28 marzo 1968, n. 371, ma solo gli artt. 1 e 6, con ciò escludendo dal beneficio della promozione gruppi di ufficiali della

---

(1-2) Ricordiamo che l'art. 28, secondo comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, prescrive l'onere della notificazione del ricorso in appello nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione della sentenza di primo grado e impone altresì l'osservanza dell'art. 330 c.p.c. che indica il luogo di notifica della impugnazione.

Qualora l'atto di appello non risulti notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado, dovrà applicarsi l'art. 331 c.p.c., a norma del quale nelle cause inscindibili l'impugnazione va contestata nei confronti di tutti coloro che parteciparono al giudizio di primo grado; resta fermo, peraltro, l'effetto conservativo della notifica della impugnazione ad almeno uno dei vincitori del giudizio di primo grado, nel senso cioè che il giudice dispone l'integrazione

riserva di complemento che già avessero in precedenza usufruito di analogo beneficio, e che gli ufficiali contemplati dall'art. 3 della L. 824/1973 non potevano aver fruito in precedenza del beneficio di una promozione nella riserva di complemento, detto beneficio può essere attribuito ai soli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio ex artt. 2 e 3 citata legge 824/1973, non già agli ufficiali i quali siano stati richiamati o trattenuti in servizio e abbiano conseguito una promozione ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 371 (2).

---

del contraddittorio e solo se nessuna delle parti provvede nel termine fissato potrà conseguire la pronuncia di inammissibilità dell'appello.

Gli esposti principi hanno trovato recente conferma giurisprudenziale nella decisione della Sez. V, 29 novembre 1974 n. 577 (in *Il Consiglio di Stato* 1974, I, 1475), la quale ha altresì confermato il principio fissato dalla Cassazione per l'ipotesi di appello con pluralità di parti (cfr. Cass. 14 dicembre 1962, n. 3355, in Giust. Civ. Mass. 1962, 1564): la notificazione dell'impugnazione quando più parti sono domiciliate presso lo stesso procuratore, deve avvenire mediante consegna di un numero di copie uguale al numero delle parti e, ove ciò non avvenga, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente.

R. T.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 22 aprile 1976, n. 669 - *Pres.* Pranzetti - *Est.* Cossu - Società VIDE in a.s. (avv. Varvesi) c. Comune di Lecce (avv. Lojodice e Sorrentino) - *(Appello, T.A.R. Puglia 25 giugno 1975, n. 92).*

Giustizia amministrativa - Procedimento - Riunione di ricorsi - Poteri e discrezionalità del giudice - Denegata riunione - Insindacabilità in appello.

Giustizia amministrativa - Appello avverso sentenze del T.A.R. - Applicabilità del principio devolutivo - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Appello - Limiti ai poteri del Consiglio di Stato - Valutazione della effettiva volontà del ricorrente - Gravame formulato secondo la tecnica della impugnazione cassatoria - Irrilevanza.

Imposte e tasse - Tributi comunali e provinciali - Imposta sulla pubblicità su automezzi adibiti a trasporto pubblico urbano - Riserva comunale per la pubblicità - Limiti di applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 639/1972.

Imposte e tasse in genere - Imposta sulla pubblicità - Accertamento e riscossione - Concessione a terzi - Conferma ex art. 44 d.P.R. n. 639/1972 - Applicabilità ai contratti di appalto del servizio - Sussiste.

Qualora fra due ricorsi sussista un rapporto di mera connessione (non già di litispendenza o continenza), la loro riunione è rimessa alla

discrezionale valutazione del giudice, insindacabile da parte del giudice di appello (1).

Il principio devolutivo, secondo cui al giudice di appello resta preclusa la possibilità di esaminare censure nuove o censure già proposte in primo grado, disattese nella decisione e non riproposte come motivi di appello, si applica anche al giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato (2).

(1-5) Sui poteri del Consiglio di Stato in grado di appello.

La prima massima sulla riunione di ricorsi connessi costituisce conferma di un principio già fissato in passato in sede di giudizi di appello avverso decisioni delle G.P.A. (cfr. ad es. Sez. V, 17 novembre 1956, n. 1010, in *Il Consiglio di Stato* 1956, I, 1370; Sez. V, 30 dicembre 1960 n. 1078, *ivi*, 1960, I, 2326; Sez. V, 10 luglio 1964, n. 870, *ivi*, 1964, I, 1235; Sez. V, 28 giugno 1968, n. 1019, *ivi*, 1968, I, 993): la riunione di più ricorsi, benchè connessi, è dunque demandata alla valutazione discrezionale dell'organo giudicante e pertanto non solo la mancata riunione può costituire vizio della decisione, ma non è neppure consentito alcun sindacato di merito da parte del Consiglio di Stato sulle ragioni per le quali essa non è stata disposta.

In verità l'iniziativa della riunione resta rimessa alla valutazione del giudice che considera la opportunità o meno di provvedervi in relazione al principio dell'economia processuale.

In materia di diritto processuale civile — come è noto — il provvedimento di riunione o il rigetto della istanza di riunione, cioè l'esercizio in concreto della facoltà discrezionale ex art. 274 c.p.c. spettante al giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di extrapetizione, essendo preclusa la possibilità di rimproverare al giudice di aver provveduto senza istanza di parte in una materia in cui la legge consente di decidere anche d'ufficio (cfr. da ultimo Cass. 3 febbraio 1971 n. 254 in *Giust. Civ. Mass.* 1971, 134; Cass. 8 settembre 1970 n. 1363 in *Giust. Civ. Rep.* 1970, v. *Proc. Civ.* n. 296).

La seconda massima assume particolare importanza in quanto costituisce una delle prime conferme giurisprudenziali della applicabilità, in sede di giudizio di appello di sentenze del T.A.R. innanzi al Consiglio di Stato, del principio devolutivo, applicabilità già riconosciuta — e ampiamente — in sede dottrinaria in quanto ricavabile dal sistema normativo, con la sola eccezione di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che prevede il rinvio al T.A.R. qualora la decisione risulti viziata per difetto di procedura, vizio di forma o erronea pronuncia di incompetenza da parte del giudice di primo grado.

In particolare, in dottrina, ricordiamo: SCIACCA, *L'appello nella legge sui Tribunali Amministrativi Regionali*, in *Il Consiglio di Stato* 1973, II, 1069; SEPE-PES, *Le Nuove Leggi di Giustizia Amministrativa*, Milano 1972, 334 e sgg.; CASTAGNA, *Sull'ammissibilità dell'appello della P.A. contro le sentenze dei T.A.R.*, in *Il Consiglio di Stato* 1973, II, 1075; ALESSI, *La giurisdizione amministrativa dopo l'istituzione dei Tribunali amministrativi*, Milano 1972, 42 e sgg.; VIRGA, *I Tribunali Amministrativi Regionali*, Milano 1972, 90 e sgg.; NIGRO, *La legge istitutiva dei T.A.R. (prime considerazioni con particolare riguardo alle norme sulla procedura)*, in *Il Consiglio di Stato* 1972, II, 138; SANDULLI, *I Tribunali Amministrativi Regionali*, Napoli 1972, 77 e sgg.; LUBRANO, *I Tribunali Ammi-*

Fermi gli effetti del principio devolutivo, il Consiglio di Stato è investito di cognizione piena in appello e pertanto non sussiste alcuna necessità di individuare preventivamente (e cioè prima dell'esame di merito della vertenza) specifici vizi della sentenza impugnata, dovendo il giudice di appello esaminare direttamente il provvedimento impugnato in primo grado al fine di valutare la fondatezza o meno delle censure contro di esso dirette, senza tener alcun conto delle formule, delle rubriche e della tecnica adottate dall'appellante, ma solo del reale contenuto sostanziale delle censure formulate nell'atto di appello (3).

---

nistrativi Regionali, Milano 1974, 72 e sgg.; LUBRANO, *Il processo di appello,* in *Riv. Amm.* 1975, I).

Secondo l'insegnamento tradizionale, il ricorso al giudice amministrativo può configurarsi o come ricorso-impugnativa (*oggetto* del ricorso è la decisione di primo grado quale manifestazione di *attività* e la *causa petendi* è l'errore nell'attività del giudice di primo grado, cioè l'*error in procedendo,* con potere decisorio del giudice di secondo grado limitato alla eliminazione della decisione viziata), o come ricorso-gravame (*oggetto* del ricorso è la decisione di primo grado quale manifestazione di *giudizio* e *causa petendi* sarà allora la soluzione data dal giudice di primo grado alla controversia, soluzione ritenuta lesiva — *error in iudicando* — da una delle parti; il potere del giudice di 2° grado comprenderà anche il riesame della soluzione adottata dal primo giudice per sostituirla con la propria).

Poichè il sindacato del Consiglio di Stato si estende sia agli *errores in procedendo* che agli *errores in iudicando,* tale giudizio di secondo grado si configura sotto un profilo formale unitariamente, sia rescindente che rescissorio e della stessa sostanziale natura del giudizio di primo grado (cfr. SCIACCA, *op. cit.* 1070).

L'unitarietà del giudizio appare confermata in sede normativa dal terzo e quarto comma dell'art. 28 e dal terzo comma dell'art. 35 l. 1034/1971.

Sotto un profilo sostanziale, esso è comunque principalmente un giudizio di gravame, al quale conseguono la rescissione, ove sia accolta l'impugnazione, della sentenza di primo grado e il riesame — sia di legittimità sia, ove previsto, anche di merito — dell'oggetto del primo giudizio.

Cosicchè, qualora il T.A.R. ritenga sussistere una ragione pregiudiziale, che precluda una pronuncia nel merito circa il chiesto annullamento del provvedimento impugnato, deve individuarla e dichiararla esplicitamente; in tale ipotesi, poichè il principio del doppio grado di giudizio comporta solo che la domanda sia presa in esame da due giudici di diverso grado (e non anche che il merito della domanda stessa sia sottoposto a doppia decisione), ben può il Consiglio di Stato in grado di appello, disattesa la addotta ragione pregiudiziale ostativa, pronunciarsi anche sul merito.

Infatti il rinvio della controversia al T.A.R. è prescritto solo quando il ricorso in appello sia accolto per difetto di procedura o per vizio di forma (cfr. citato art. 35 in relazione all'art. 34 legge T.A.R.), non già quando si verta in errore di giudizio, sia pure sulla sussistenza di una pregiudiziale ostativa (cfr. Sez. V, 20 giugno 1975, n. 879, giudizio di appello avverso T.A.R. Lazio, II Sez. 16 ottobre 1974 n. 38, in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 825; Sez. V, 12 febbraio 1976, n. 239, *ivi,* 1976, I, 173).

Collegato alla sopraesposta problematica è un altro aspetto che ha formato anch'esso oggetto di vivo dibattito in dottrina che riguarda più preci-

Non sussiste alcun contrasto con la normativa di cui all'art. 38 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, nella riserva del Comune di provvedere direttamente all'accertamento e alla riscossione della imposta sulla pubblicità visiva sui mezzi di trasporto pubblico urbano, di tal che l'affidamento in concessione può ben essere disposto solo qualora sussista una effettiva convenienza sotto l'aspetto organizzativo ed economico (4).

Posto che il D.P.R. n. 639 del 1972 e la relativa legge di delegazione n. 825/1971 non hanno apportato alcun mutamento nel sistema di affi-

---

samente l'indagine circa l'oggetto specifico dell'impugnazione, e cioè se il giudizio di appello sia diretto solo contro la sentenza di primo grado o se — attraverso l'indagine mediata sulla sentenza — non si incida direttamente sull'atto amministrativo, che finisce per essere così il sostanziale oggetto del giudizio (cfr. LUBRANO, *I Tribunali Amministrativi Regionali*, cit. 79 e sgg.).

Una risposta espressa al quesito è contenuta proprio nella motivazione della decisione che si annota, ove leggesi, fra l'altro, testualmente: « ...nel giudizio che si svolge in grado di appello avanti questo Consiglio di Stato trova piena applicazione il principio devolutivo, in base al quale il giudice di appello non può esaminare né censure nuove (cioè non dedotte in primo grado, salvo che — come con il 1° motivo — si facciano valere vizi della sentenza o del procedimento di primo grado), né censure già proposte al primo giudice e da questi disattese, ma non riproposte come motivi d'appello. Entro questi limiti, però, *la cognizione del giudice di appello è piena*, nel senso cioè che non è necessentenza impugnata e tali da provocarne l'annullamento: la sentenza di primo sario individuare, prima di passare all'esame del merito, specifici vizi della grado ha qui un *rilievo ben più modesto*, quello cioè di far sorgere l'interesse del soccombente ad impugnarla. Ma, una volta proposta l'impugnazione, il giudice di appello deve, nel limite dei motivi dedotti in primo grado e riproposti in appello, *esaminare direttamente il provvedimento impugnato in prime cure* e vedere se le censure ad esso rivolte siano esatte o errate ».

È a tale proposito interessante notare che proprio sul principio devolutivo dell'appello — sotto il profilo che il giudizio di secondo grado, nell'esaminare o meglio riesaminare tutto il processo, si dirige sostanzialmente sull'atto o sul provvedimento impugnato, con la conseguenza che anche il giudizio di appello sarebbe così diretto alla sola tutela degli interessi legittimi dei quali si è addotta la lesione — che il Castagna (cfr. *op. cit.*) pretende basare la sua originale tesi della inammissibilità di appello da parte della P.A. (sulla quale cfr. anche LUCIFREDI-CAIANIELLO, *I Tribunali Amministrativi Regionali*, U.T.E.T. Torino 1972, commento all'art. 28).

La legge, invero, non sembra offrire facili strumenti di soluzione del problema: il 2° comma dell'art. 28 recita testualmente: « *contro le sentenze* è ammesso ...ricorso al Consiglio di Stato... »: appare evidente, pertanto, che il ricorso è configurato, sul piano formale, come appello della sentenza.

Peraltro, fermo restando che nessuna preclusione è comunque espressamente imposta per la p.a. soccombente in primo grado, sembra sufficiente rilevare che la sostanziale natura del giudizio di appello, che emerge con particolare evidenza nel caso di appello da parte del ricorrente in primo grado che abbia avuto una pronuncia di rigetto del T.A.R., non muta affatto quando ricorrente in appello sia invece la p.a. avverso la decisione di accoglimento del ricorso da parte del T.A.R.

damento a terzi del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità sui mezzi adibiti a trasporto pubblico, la conferma del sistema di riscossione dell'imposta medesima, di cui all'art. 44 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, si riferisce non solo ai rapporti di concessione, ma anche ai contratti di appalto del servizio (5).

Invero, in entrambe le ipotesi non sembra possibile negare che oggetto sostanziale del giudizio di appello resta sempre l'atto amministrativo originariamente impugnato: è sempre l'annullamento dell'atto il «...risultato che il ricorrente si propone con la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed al quale ancora tende nel corso del grado di appello, sia che questa fase lo veda ancora come ricorrente, sia che lo veda in posizione opposta, essendo egli risultato vincitore in primo grado (cfr., in termini, *I Giudizi di Costituzionalità e il Contenzioso dello Stato negli anni 1971-75*, Relazione Avv. Gen. Stato, vol. III, 133).

È a tale proposito da ricordare che l'art. 22 del t.u. delle leggi sulla Giunta Provinciale Amministrativa (r.d. 26 giugno 1924, n. 1058) contemplava espressamente anche la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato da parte della p.a.; proprio in detto art. 22 era contenuta una precisa limitazione: nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, il giudice di secondo grado, qualora il vizio denunciato consistesse in una violazione di legge, doveva ritenere «il fatto stabilito dalla decisione impugnata».

Tale grave limitazione impediva così di attribuire al giudizio di secondo grado l'effetto devolutivo che gli è proprio e che ora invece appare incontestato e incontestabile, ciò in conformità, altresì, con il dettato costituzionale (cfr. art. 125, secondo comma, Cost.); caduta siffatta limitazione e ritrovata tutta la ampiezza di espansione del principio devolutivo in discorso, la normativa specifica sul giudizio di appello al Consiglio di Stato non può ora essere interpretata — tutte le volte in cui offra il fianco a dubbi e perplessità di indagine — se non nel senso di consentire costantemente la riproduzione al Consiglio di Stato dell'*intera* controversia già portata innanzi al primo giudice, in ciò concretandosi la caratteristica essenziale, definitoria e garantistica di un vero giudizio di appello, criterio ermeneutico questo più volte auspicato, del resto, in sede dottrinaria già prima della entrata in vigore della vigente normativa sui T.A.R. (cfr., con ampi richiami, Pototscnig, *Appello-diritto amministrativo*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè 1958, 781 e sgg.).

RAFFAELE TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 aprile 1976, n. 204 - *Pres.* Aru - *Est.* Dato - Ministero Poste e Telecomunicazioni e Ministero Lavoro (avv. Stato Mataloni), Terranova e altri (avv. Prosperetti), Cerrata (avv. Guarino).

Competenza e giurisdizione - Pubblico impiego - Qualifica attribuita all'atto del collocamento a riposo - Giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa controversia - Sussiste.

Impiego pubblico - Collocamento a riposo - Equiparazione a primo dirigente dei dipendenti promossi direttore di divisione ad esaurimento ex artt. 65 e 67 d.P.R. 748/1972 - Sussiste.

Il provvedimento di collocamento a riposo ha natura autonoma e strettamente collegata allo status *del pubblico impiegato; pertanto laddove esso contenga l'attribuzione di una determinata qualifica, in ordine alla quale insorga controversia, quest'ultima rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo* (1).

In relazione al combinato disposto degli artt. 65 e 67 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 i funzionari statali che sono stati promossi alla qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, con effetto dalla data di entrata in vigore del citato D.P.R., debbono essere assimilati — ai fini della applicazione delle norme sull'esodo volontario — ai primi dirigenti, con l'ulteriore attribuzione del titolo a conseguire il collocamento a riposo con la qualifica di dirigente superiore, e ciò indipendentemente dalla eventuale emanazione del provvedimento di promozione (con decorrenza retroattiva) in epoca successiva alla predetta data di entrata in vigore del D.P.R. n. 748/1972 (2).

(1-2) Il principio di riconoscere sussistente la giurisdizione del Consiglio di Stato ogniqualvolta si verta su questioni attinenti ad un diritto che trova il suo titolo nel rapporto di pubblico impiego ha avuto in passato costanti conferme giurisprudenziali, anche in relazione alle pretese patrimoniali collegate al trattamento pensionistico e alle indennità di buonuscita.

In particolare, esso ha trovato applicazione in un caso in cui il ricorrente faceva valere pretese che, pur incidenti tutte sul complessivo trattamento di quiescenza e di previdenza, e non sul trattamento economico di attività di servizio, tuttavia non si riferivano al solo ammontare del trattamento pensionistico (che costituisce l'ipotesi tipica in cui, trattandosi di impiegato statale, la giurisdizione va attribuita alla Corte dei Conti ex artt. 13 e 62 del t.u. 17 luglio 1934, n. 1214 e 29 n.l. del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), ma anche all'indennità di buonuscita e, precisamente, all'ammontare della medesima, che il ricorrente asseriva essere stato determinato in misura inferiore al dovuto (cfr. Sez. IV, 19 febbraio 1974, n. 194, in *Il Consiglio di Stato* 1974, I, 214).

Si segnalano, sempre con riferimento alla attribuzione della qualifica ex art. 67 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, Sez. IV, 9 dicembre 1975, n. 1203 (in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 1322); Sez. IV, 30 marzo 1976 n. 230 (*ivi*, 1976, I, 323); T.A.R. Lazio, 5 marzo 1975, n. 138 (in *I Tribunali Amministrativi Regionali* 1975, I, 751), nelle quali tutte vengono ribadite esplicitamente la antecedenza e la autonomia del provvedimento di attribuzione della qualifica rispetto al provvedimento di liquidazione della pensione.

R. T.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 aprile 1976, n. 1442 - *Pres.* Boccia - *Est.* Boselli. - *P.M.* Del Grosso (diff.) Regione Valle d'Aosta (avv. Romanelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani).

Imposta di registro - Atti soggetti ad approvazione ed omologazione - Verbali definitivi di aggiudicazione - Equivalgono al contratto - Obbligo di registrazione - Termine - Decorrenza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 81; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16).

Imposta di registro - Atti soggetti ad approvazione ed omologazione - Regione della Valle d'Aosta - Verbali definitivi di aggiudicazione - Obbligo di registrazione - Esclusione - Successivo contratto - Vi è soggetto.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80, 81; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16; l. 6 dicembre 1971, n. 1065, art. 16).

I verbali di aggiudicazione definitiva, che in forza dell'art. 16 della legge di contabilità di Stato equivalgono per ogni effetto al contratto, sono soggetti a registrazione in ogni caso, anche quando per essi sia prevista la successiva stipulazione di un contratto; il termine decorre, a norma degli artt. 80 e 81 della legge di registro, dalla data dell'aggiudicazione o dalla data della notizia dell'avvenuta approvazione (1).

Per i contratti della Regione della Valle d'Aosta, a norma dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, i verbali di aggiudicazione, anche se definitivi non sono mai soggetti a registrazione, alla quale dovranno invece assoggettarsi i successivi contratti (2).

(1-2) La soluzione data dalle Sez. Unite alla dibattuta questione della registrazione dei contratti della Valle d'Aosta dà luogo a ragionevoli perplessità.

L'ultima delle pronunce intervenute sull'argomento (Cass. 16 maggio 1973, n. 1394, in questa *Rassegna*, 1973, I, 1155) precisato che l'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, non poteva avere che natura dichiarativa (non potendo né modificare né interpretare una norma costituzionale dello Statuto regionale), aveva affermato che dovessero applicarsi le norme generali dell'art. 80 e 81 della legge di registro e dell'art. 16 della legge di contabilità e che di conseguenza fossero soggetti a registrazione a termine fisso i verbali di aggiudicazione, se non soggetti ad approvazione.

Oggi si riconferma il principio ormai pacifico (v. *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 734 e segg.) che in via generale gli atti di aggiudicazione sono soggetti a registrazione, entro il termine che decorre dalla data della aggiu-

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso la Regione Autonoma della Valle d'Aosta denunzia violazione e falsa applicazione del R.D. 6 maggio 1923, n. 1064 sull'imposta di registro; della Legge 6 dicembre 1971, n. 1065, sulla revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta; del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta; della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sullo Statuto della Valle d'Aosta; del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del R.D. 23 maggio 1924, n. 327 (e successive modifiche) sulla contabilità generale dello Stato;e sostanzialmente assume che — contrariamente a quanto la sentenza impugnata ha ritenuto, in base ad una errata interpretazione dell'art. 16 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1065, sopra citata — il verbale di aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui si tratta era soggetto ad approvazione da parte del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, non doveva essere presentato per la registrazione fiscale prima che l'ufficiale rogante avesse avuto notizia dell'apposizione del visto di esecutorietà da parte di detto organo.

Il motivo, sia pure sotto un profilo alquanto diverso da quello secondo il quale viene prospettato, appare fondato e deve essere accolto.

Problema centrale della controversia è quello di stabilire se il verbale di aggiudicazione in data 22-4-1964 n. 3714, relativo all'appalto dei lavori di costruzione di cui si tratta, dovesse essere sottoposto a registrazione fiscale (ex art. 80 L.R.) nei prescritti venti giorni dell'avvenuta aggiudicazione, oppure (ex art. 81 L. R.) nei venti giorni successivi a

---

dicazione stessa o dalla data della comunicazione dell'avvenuta approvazione, ed ha opportunamente precisato che i verbali di aggiudicazione sono sempre definitivi, anche quando è espressamente prevista come necessaria la successiva stipulazione del contratto, che sarà pur sempre un negozio riproduttivo.

Ma con questa affermazione, ponendo a raffronto le espressioni « definitiva », contenuta nell'art. 16 della legge di contabilità di Stato, e « preparatoria », contenuta nell'art. 16 della legge 6 dicembre 1971 n. 1065, si è inteso affermare l'inesistenza come categoria giuridica di verbali di aggiudicazione *non definitiva*, per trarne l'illazione che le due norme ora citate, benchè contengano due aggettivi di significato antitetico, sono di identica portata e si riferiscono ambedue alla medesima aggiudicazione che non può essere che definitiva. Questa affermazione non può essere condivisa, non potendosi ammettere che il legislatore abbia impiegato degli aggettivi in senso opposto al loro significato comune.

È esattissimo che l'aggiudicazione è sempre definitiva, se ne ha il contenuto sostanziale, anche quando deve essere seguita dalla stipulazione di un successivo contratto con effetti soltanto riproduttivi. Ma ciò non esclude che, ad altro titolo, l'aggiudicazione possa anche non essere definitiva. L'art. 16 della legge di contabilità nel riferirsi, per parificarne gli effetti al contratto, alle aggiudicazioni che ha ritenuto necessario qualificare come definitive, ha necessariamente tenuto presente la distinzione tra aggiudicazione « definitiva a unico incanto » da quella soggetta ad offerte di ribasso o di aumento (art. 65 n. 9 del Regolamento); nel secondo caso si ha una aggiudicazione provvi-

quello in cui sarebbe dovuta pervenire all'ufficiale rogante notizia dell'apposizione del visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Ancora prima però di rispondere ad un tale quesito si rende intuitivamente necessario accertare se, essendo stato nella specie stipulato dalla Regione valdostana un contratto d'appalto in seguito ad asta pubblica, dovesse alla registrazione fiscale essere presentato proprio il verbale di aggiudicazione definitiva (che lo aveva preceduto) o non piuttosto il contratto medesimo.

Il problema, così posto, si risolve — e questo almeno sembra essere pacifico fra le parti — alla stregua della sopravvenuta legge statale 6 dicembre 1971, n. 1065, che ha proceduto ad una « revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta », e precisamente alla stregua dell'art. 16 di detta legge.

Non è pacifica invece la interpretazione che di detta norma deve essere data e neppure sembrano essere stati avvertiti dalle parti né dalla Corte di merito i criteri che debbono seguirsi nella sua applicazione.

Procedendo, pertanto, a più attento esame della norma, si rende subito evidente come la stessa contenga due disposizioni sufficientemente precise e distinte, ancorché collegate fra di loro all'identico fine di ri-

---

soria che diventa definitiva se nessuna altra offerta viene presentata nel termine (fatali) ovvero perde efficacia per essere sostituita dalla successiva aggiudicazione il cui deliberato è sempre definitivo (art. 84-88 del Regolamento). Ben a ragione pertanto si precisa che l'aggiudicazione che equivale al contratto è soltanto quella definitiva. Riguardo poi all'aggiudicazione preparatoria, l'utilità di una tale qualificazione è emersa in tempo più recente a seguito della introduzione della prassi delle gare ufficiose che, quando pure possono avere un effetto vincolante, hanno sempre funzione di atto preparatorio rispetto al successivo contratto a trattativa privata dal quale soltanto sorge il vincolo negoziale (v. *Relazione avv. Stato, loc. cit.*).

Non può dunque affermarsi che l'art. 16 della legge di contabilità di Stato e l'art. 16 della legge n. 1065 del 1971 si riferiscono allo stesso oggetto parlando l'una di aggiudicazione definitiva e l'altro di aggiudicazione preparatoria. Sembra invece evidente che la legge del 1971, con effetto solo dichiarativo della normativa generale, ha inteso chiarire che i contratti e gli atti ad essi equiparati (ossia le aggiudicazioni definitive) devono essere presentati alla registrazione entro 20 giorni, mentre solo le sole aggiudicazioni preparatorie (che non equivalgono ai contratti) sono esenti da registrazione.

La contraria affermazione non appare accettabile anche per due ulteriori considerazioni. Non sembra potersi giustificare una disciplina particolare per la sola Regione della Valle d'Aosta del regime tributario dei contratti in deroga all'art. 16 della legge di contabilità di Stato. Ma sopratutto la norma, pur di portata solamente tributaria, se avesse, come si afferma, derogato anche all'art. 16 della legge di contabilità, avrebbe eliminato per i verbali (definitivi) di aggiudicazione, sempre limitamente a quella Regione, il valore *sostanziale* di contratti, con tutte le importantissime conseguenze (non vincolatività delle

solvere talune questioni e dubbiezze palesatesi proprio in ordine alla registrazione dei contratti della Regione Val d'Aosta.

La prima, relativa propriamente ai *contratti* della Amministrazione regionale e degli altri enti pubblici territoriali (che eccedano determinati limiti di importo), e la seconda relativa ai *verbali ed agli atti di aggiudicazione preparatori* di quei contratti.

In relazione ai contratti, la norma dispone che gli stessi « debbano essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta Regionale ».

Relativamente ai secondi (verbali ed atti di aggiudicazione preparatori), la norma dispone invece che gli stessi « non sono soggetti a registrazione fiscale ».

Sono noti e non ancora composti i dispareri cui segnatamente la prima delle disposizioni ora riferite (quella relativa ai *contratti*) ha dato luogo sia in dottrina sia nella stessa giurisprudenza delle Sezioni semplici di questo S.C.: essendo volta a volta prevalsa, con diversa incidenza sulla soluzione dei casi proposti, ora la tesi che le attribuisce carattere innovativo della precedente disciplina della materia, ora quella che le attribuisce carattere interpretativo (di interpretazione autentica), ora infine quella che le attribuisce carattere meramente dichiarativo; ed essendo, per giunta, discordi gli stessi sostenitori di quest'ultima tesi

---

aggiudicazioni, possibilità di modifica in sede di stipulazione del contratto ecc.), il che non sembra concepibile e creerebbe un serio sospetto di illegittimità costituzionale. Se invece si fosse inteso mantenere alle aggiudicazioni la validità sostanziale di contratto e tuttavia dichiararle esenti da registrazione, creando un ulteriore ingiustificata discriminazione di esonero dalla registrazione di un contratto perfetto, si darebbe la possibilità di eludere la registrazione giacchè il contratto successivo (meramente riproduttivo e non necessario) potrebbe non essere mai stipulato se il valore di negozio si riconosce alla aggiudicazione.

Infine si ripresenta il problema della modifica da parte della legge ordinaria dello Statuto Regionale. Per evitare una tale eventualità la menzionata sentenza n. 1394 del 1973 aveva ritenuto che l'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, avesse valore meramente dichiarativo (richiamava cioè norme preesistenti applicabili in via autonoma) si che quella parte che stabilisce che il termine per la registrazione decorre dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione del visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta, ha lo stesso valore delle disposizioni dell'art. 81 della legge di registro, cioè fa decorrere il termine per la registrazione dalla data della comunicazione dell'eseguita approvazione *se ed in quanto questa sia prescritta dalle norme sostanziali.* Ma se all'art. 16 si deve attribuire valore innovativo e derogativo alle norme generali della contabilità di Stato, ciò deve valere anche per quella parte che sottopone i contratti della Regione al visto di esecutorietà del presidente della giunta, che verrebbe così a modificare lo Statuto regionale.

allorché si tratta di stabilire se dalle norme dello Statuto che ha istituito la Regione della Valle d'Aosta e, più in genere, da tutte quelle che entrano a comporre il suo ordinamento autonomo, possa ritenersi postulata la necessità di un « visto di esecutorietà » del Presidente della Giunta Regionale come condizione di efficacia dei contratti stipulati dalla Regione medesima.

Orbene, queste Sezioni Unite ritengono che non si renda necessario procedere qui ad una scelta fra le varie opinioni che si sono finora espresse sulla portata della predetta disposizione, né tanto meno che si debba provvedere a dirimere l'accennato contrasto di giurisprudenza; e ciò per la assorbente ragione che la presente controversia (relativa, come si è precisato, ad un verbale di aggiudicazione) deve essere risolta mediante applicazione della seconda (che riguarda appunto i verbali di aggiudicazione) e non in base alla prima (che riguarda i contratti) delle citate disposizioni dell'art. 16 della legge n. 1065 del 1971.

L'obiezione, che a questo punto potrebbe apparire spontanea alla stregua dell'art. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2240 sulla contabilità generale dello Stato — non potersi cioè far luogo a differenza di trattamento fra verbali di aggiudicazione e contratti, posto che i primi sono da equiparare ad ogni effetto legale ai secondi — non ha pregio.

Così come non avrebbe pregio ritenere, argomentando dalla diversità delle espressioni adoperate, che le due norme ora citate abbiano un diverso campo di applicazione: nel senso cioè che quella sulla contabilità generale dello Stato si riferisca ai verbali di aggiudicazione *definitiva,* e quella sulla revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Val d'Aosta si riferisca invece ai verbali di aggiudicazione *preparatori.*

La precedente proposizione, relativa al criterio risolutivo che deve adottarsi nella presente controversia, si giustifica invece proprio se si chiarisca — ponendole a raffronto fra di loro — il rapporto in cui queste due norme sono venute a trovarsi.

È noto che, a mente dell'art. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2240 sulla contabilità generale dello Stato, « i processi verbali di aggiudicazione definitiva in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni equivalgono, per ogni legale effetto, ai contratti ».

Orbene, è pure noto che, parlando di verbali di aggiudicazione definitiva, la norma non ha inteso affatto istituire una contrapposizione, con conseguente differenza di disciplina, fra verbali di aggiudicazione definitiva e verbali di aggiudicazione preparatori (intendendo per tali quelli che intervengano nei casi in cui sia stata prevista la successiva stipulazione del formale contratto).

Come viene chiarito — se ve ne fosse bisogno — dall'art. 88 del relativo Regolamento, per verbali di aggiudicazione definitiva si intendono quelli con i quali si verbalizza la avvenuta definitiva aggiudicazione (della cosa, del servizio, dell'opera, della fornitura, etc.).

E l'aggiudicazione in tale senso è « definitiva » — come già questa S.C. ha avuto modo di avvertire (Cass. 9 ottobre 1956 n. 3421) — non solo nei casi in cui non è prevista la stipulazione formale del contratto ma anche in quelli in cui una tale stipulazione successiva sia prevista, perché anche in questi casi l'aggiudicazione *non ha carattere preparatorio* ma è l'atto conclusivo del procedimento dal quale nasce il vincolo contrattuale già perfetto.

Pertanto, la proclamata equiparazione, ad ogni effetto legale, dei verbali di aggiudicazione ai contratti, implica — secondo la norma sulla contabilità generale dello Stato — l'assoggettamento all'obbligo della registrazione fiscale (a pari titolo, appunto, dei contratti) di tutti indistintamente i verbali di aggiudicazione (definitiva), sia per essi prepista o meno la stipulazione (successiva) formale del contratto: obbligo (questo della registrazione) da assolversi poi entro venti giorni dalla data della aggiudicazione medesima oppure entro venti giorni successivi alla notizia della approvazione; secondo che, per il contratto in tal guisa concluso, non sia o sia richiesta l'approvazione degli organi a ciò competenti (artt. 80 e 81 della Legge organica di Registro).

Le osservazioni che precedono dovrebbero chiarire che allorquando, con l'art. 16 della legge n. 1065 del 1971, è stato disposto non essere (più) soggetti a registrazione fiscale i verbali di aggiudicazione « preparatori » dei contratti stipulati dalla Amministrazione regionale della Val d'Aosta, il legislatore, per ovvie ragioni di coerenza normativa, non può avere attribuito (e non avrebbe avuto senso né giustificazione) autonomo rilievo ad una categoria di atti che ne era prima sprovvista; ossia non può avere attribuito all'aggettivo « preparatori » il senso e lo scopo di separare, nell'ambito dei verbali di aggiudicazione definitiva, quelli che intervengono nei casi in cui è prevista la successiva stipulazione formale del contratto da quelli che intervengono nei casi in cui simile previsione non sussista.

Queste considerazioni e la stessa collocazione che la norma assume nell'ambito della disposizione di legge esaminata — vale a dire il suo collegamento logico ed eziologico con la disposizione che immediatamente la precede e che riguarda i contratti — inducono invece, e più fondatamente, a ritenere che intento del legislatore sia stato quello di trasferire (derogando in tal guisa alla disposizione dell'art. 16 della legge sulla contabilità generale dello Stato) l'obbligo della registrazione fiscale esclusivamente sui contratti e di mandarne esenti, in ogni caso, i verbali o gli atti di aggiudicazione (definitiva).

In breve, risultando identico l'ambito di applicazione delle due disposizioni messe qui a confronto (ultima parte dell'art. 16 della legge n. 1065 del 1971 ed art. 16 quarto comma della legge sulla contabilità generale dello Stato), il rapporto di incompatibilità che si pone fra le stesse (l'una affermativa, l'altra esclusiva dell'obbligo della registrazione

per i verbali di aggiudicazione) non può essere risolto altrimenti se non intendendo la norma successiva come derogativa, nell'ambito della sua applicazione (atti della Regione Val d'Aosta), della norma anteriore.

Più precisamente e con riferimento al caso in cui vi sia stata stipulazione formale di un contratto da parte della Regione Valdostana, rientri o meno questa nella previsione della ipotesi, la legge considera il verbale di aggiudicazione come atto preparatorio del contratto medesimo e dispone che alla registrazione sia presentato quest'ultimo e non il primo.

A tale soluzione questa Suprema Corte era d'altronde già pervenuta nell'esame della norma dell'art. 16 della legge n. 1065 del 1971, quando aveva avvertito come la autentica « novità » introdotta da questa norma consistesse appunto in questa particolare disposizione dettata per la Regione Val d'Aosta che derogando all'art. 16 della legge sulla contabilità generale dello Stato, dichiara non più soggetti a registrazione gli atti di aggiudicazione definitiva (Cass. 10 gennaio 1973 n. 38).

Superfluo aggiungere che la deroga di cui si tratta, concernendo una legge ordinaria dello Stato (quella appunto sulla contabilità generale) e non lo Statuto della Regione, non solleva qui quelle questioni di legittimità costituzionale cui aveva dato luogo l'attribuzione di un carattere innovativo alla prima parte dell'art. 16 della legge n. 1065 del 1971 (quella che si riferisce propriamente ai contratti).

In quanto, adunque, denunzia violazione della norma ora citata (art. 16), il ricorso, nei più precisi termini che risultano dalla presente motivazione, deve essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 1976, n. 1484 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Pascasio - *P.M.* Trotta (conf.) - E.N.P.A. (avv. Piva) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino).

Imposta di successione - Liberalità a favore di enti morali con scopo di beneficenza, istruzione e educazione - Scopo specifico risultante dall'atto - È necessario - Fine istituzionale dell'ente - Insufficienza - Ente Nazionale Protezione Animali - Non persegue scopo di istruzione o educazione.

(d.l. 9 aprile 1925, n. 380, art. 1).

Nella liberalità a favore di enti morali lo scopo di beneficienza, istruzione ed educazione, che dà luogo all'esenzione a norma dell'art. 1 della legge 9 aprile 1925 n. 380, deve essere specifico e deve risultare dall'atto, non essendo sufficiente a qualificare la liberalità la sola destinazione a favore di un ente che ha per fine statuario la beneficienza, l'istruzione e l'educazione. Inoltre l'Ente Nazionale Protezione Animali non persegue

fini di beneficienza, istruzione e educazione, dovendo questi avere per oggetto specifico la persona umana e non i suoi rapporti con gli animali (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo l'Ente ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di contraddittorietà di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto, dopo avere affermato che la norma dell'art. 1 del d.l. 9 aprile 1925 n. 380 (secondo la quale sono esenti dalle imposte di registro, di successione ed ipotecarie le liberalità disposte a favore di Enti morali quando esse hanno come fine specifico la beneficienza, l'istruzione e l'educazione) non può essere invocata in quanto esiste una norma speciale istitutiva dell'E.N.P.A. (art. 6 della legge n. 612 del 1938 ed 8 della legge 19 maggio 1954 n. 303 secondo la quale gli atti di liberalità a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria), ha poi affermato, contraddicendosi, che non è applicabile neppure la norma speciale perché limitata alle imposte di registro ed ipotecarie.

La censura non è fondata.

Infatti, con la norma del 1925 (che pure è eccezionale di fronte alla regola generale dell'obbligo del pagamento dei tributi e, come tale, non estensibile a casi non previsti) è stata concessa agli enti in essa indicati un'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, successione ed ipotecarie, mentre la norma specifica riguardante l'Ente per la protezione degli animali, ha prevista una semplice agevolazione consistente nel pagamento di una tassa minima per le sole imposte di registro ed ipotecarie. Ora, appare manifesto che quest'ultima agevolazione sarebbe stata superflua se l'Ente fosse stato compreso fra quelli aventi diritto all'esenzione. E poiché la tassa minima è prevista soltanto per le imposte di registro ed ipotecarie, non può riguardare quelle di successione. Non sussiste pertanto la contraddizione denunciata.

Col secondo motivo si deduce che l'E.N.P.A. avrebbe dovuto essere compreso fra gli enti aventi gli scopi specifici di beneficienza, istruzione ed educazione previsti dall'art. 1 della legge n. 380 del 1925, ma neppure questa censura appare fondata. In primo luogo perché l'esenzione prevista dal d.l. n. 380 del 1925 è concesso non in vista dello scopo dell'ente o istituto beneficiario della liberalità, ma « quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficienza, di istruzione o educazione ».

---

(1) Sulla necessità della specificazione dello scopo di beneficienza attraverso il negozio v. Cass. 21 giugno 1971 n. 1923 e 10 aprile 1975 n. 1319, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1177 e 1975, I, 732.

Un simile scopo non è stato provato né dedotto e piuttosto che agli scopi del legato, l'Ente ricorrente ha preteso di dimostrare che la beneficienza, l'istruzione e l'educazione rientrano fra i suoi scopi, il che non ha rilevanza per affermare il diritto all'esenzione tributaria senza dare anche la dimostrazione che tali finalità siano far quelle specifiche del legato medesimo.

Tuttavia neppure può ritenersi esatta l'affermazione dell'Ente ricorrente che i suoi scopi rientrino fra quelli indicati. Lo ha escluso la Corte di merito osservando che la beneficienza, l'istruzione e l'educazione debbono avere per oggetto specifico la persona umana e non i suoi rapporti con gli animali. La protezione di questi è senza dubbio una manifestazione di civismo, ma da ciò non deriva che possa qualificarsi educativa o istruttiva la funzione affidata all'E.N.P.A.

Se pertanto si tratta di un legato disposto senza indicazione del suo scopo specifico ed a favore di un ente che non annovera fra i suoi scopi quelli in relazione ai quali l'esenzione tributaria è prevista, esattamente è stato negato dalla Corte di merito il diritto a tale esenzione. L'insussistenza di tali scopi costituisce peraltro apprezzamento riservato al giudice del fatto che, essendo congruamente motivato, è incensurabile e si sottrae al sindacato di legittimità demandato a questa Corte Suprema. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 maggio 1976, n. 1619 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Valore - *P. M.* Trotta (conf.) - Varrica c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino).

Imposte e tasse in genere - Notificazione - Cambiamento di abitazione - Notifica ad irreperibili ex art. 143 c.p.c. - Legittimità.

(c.p.c., artt. 139, 140 e 143).

La notifica a norma dell'art. 140 c.p.c. presuppone che la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario siano individuati e che la copia dell'atto da notificare non possa essere consegnata solo per difficoltà di ordine puramente materiale, che esista cioè una casa di abitazione, un ufficio o un'azienda dove l'ufficiale giudiziario possa fare utilmente la ricerca del destinatario. Quando una tale ricerca non sia possibile, perché del destinatario non esiste traccia nella residenza indicata (sì che non vi sarebbe possibilità di affiggere avviso alla porta dell'abitazione e di spedire la raccomandata) non possono trovare applicazione

né l'art. 139, secondo, terzo e quarto comma, né l'art. 140, ma deve procedersi con le forme dell'art. 143, e ciò anche se la residenza anagrafica risulta invariata (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1976, n. 1663 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Carnevale - *P. M.* Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Pierantozzi) c. Mastropietro.

Imposte e tasse in genere - Notificazione - Indicazione nella dichiarazione del contribuente di domicilio diverso dalla residenza anagrafica - Notificazione nel luogo di residenza anagrafica a norma dell'art. 140 - Nullità.

(c.p.c., art. 140; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 9 e 38).

La notifica a norma dell'art. 140 c.p.c. presuppone che la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario siano esattamente individuati e che la copia dell'atto di notificazione non possa essere consegnata solo per difficoltà di ordine puramente materiale, quali l'irreperibilità del destinatario o il rifiuto o l'incapacità delle persone legittimate a ricevere la copia. Ove il destinatario nella dichiarazione dei redditi cui si riferisce l'atto da notificare abbia indicato un domicilio diverso dalla residenza anagrafica, deve essere ricercato nel luogo indicato nella dichiarazione ed è quindi nulla la notifica eseguita a norma dell'art. 140 dopo aver eseguito le ricerche nel luogo di residenza anagrafica (2).

I

(*Omissis*). — Con il primo mezzo, le ricorrenti — denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., 43 e 44 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. — sostengono che, dovendo ritenersi immutata la residenza originaria fin quando il relativo trasferimento non fosse stato denunciato, esse erano formalmente residenti in Palermo,

---

(1-2) Le due sentenze chiariscono opportunamente un punto oscuro della normativa sulle notificazioni, complicato dalla poco felice formulazione dell'art. 38 lett. *f*) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, cui corrisponde l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La « irreperibilità » di cui all'art. 140 c.p.c. è cosa diversa da quel che nella pratica comune e nella terminologia del cod. proc. pen. si intende per persona irreperibile. L'art. 140 riguarda infatti solo le difficoltà di ordine puramente materiale che impediscono di consegnare la copia dell'atto in un luogo (domicilio fiscale o eventualmente domicilio eletto) individuabile e nel quale il destinatario ha effettivamente la casa, l'ufficio o l'azienda. L'art. 140 trova dunque applicazione quando in questo luogo non si trovano presenti (in tal senso irreperibili) il destinatario o le altre persone

alla via Cesare Battisti 8, onde non era applicabile, in sede di notifica dell'avviso di accertamento, l'art. 143 c.p.c., ma il precedente art. 140.

La censura è priva di fondamento.

È opportuno anzitutto puntualizzare che le stesse ricorrenti hanno ammesso, nell'atto di opposizione, che il loro recapito, alla data del 4 gennaio 1964 (giorno della notifica dell'avviso di accertamento), non era in via Cesare Battisti 8, ma in via Trinacria 15. Esse, però, sostengono che, essendo pacifiche le risultanze anagrafiche, dovevano ritenersi residenti e domiciliate in Palermo, in via Cesare Battisti, e che, pertanto, la Corte del merito, non tenendo conto di tale situazione giuridica, avrebbe errato nell'affermare che la residenza e il domicilio non erano conosciuti e nell'approvare, conseguentemente, l'operato del messo e, quindi, la notifica ai sensi del citato art. 143, mentre, trattandosi di irreperibilità delle destinatarie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 140. Inutilmente, secondo le ricorrenti, la sentenza avrebbe fatto riferimento a « risultanze anagrafiche non vincolanti » ed alla insussistenza dell'obbligo, da parte del messo notificatore, « della menzione nella relata, delle ricerche fatte », in quanto il messo avrebbe dovuto limitarsi all'accertamento del domicilio anagrafico ed ivi procedere alla notifica.

Siffatti rilievi ed argomentazioni non sono calzanti.

Prescindendo dall'ipotesi della notifica a mani proprie che può essere effettuata in qualunque luogo, nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio

---

a cui la consegna può essere fatta a norma dell'art. 139 o queste rifiutano di ricevere la copia o sono manifestamente incapaci. Ma se in questo luogo non esiste (non è mai esistita o non esiste più quale che ne sia la causa) la casa, l'ufficio o l'azienda del destinatario, non è evidentemente possibile la consegna dell'atto in uno dei modi previsti nell'art. 139 e non è nemmeno possibile l'affissione dell'avviso di deposito alla porta e la spedizione dell'altro avviso per lettera raccomandata di cui all'art. 140; in questo caso la notifica può essere eseguita solo a norma dell'art. 143.

Le sentenze sopra riportate risolvono la controversia solo sulla base delle norme del cod. proc. civ., ma sono utili per chiarire la portata delle norme speciali tributarie.

Nella disposizione dell'art. 38 del t.u. del 1958 e dell'art. 60 del d.P.R. numero 600/1973 che richiama gli artt. 137 e segg. c.p.c., salvo le modifiche espressamente indicate, è compreso il richiamo all'art. 140, dato che non sono dettate norme derogative per l'ipotesi che la consegna, nel luogo ben individuato, non possa avvenire per difficoltà di ordine puramente materiale; la sola deroga contenuta nella lettera *e*) dell'art. 38 del t.u. del 1958, non riprodotta nell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e riprodotta invece nell'art. 32 del d.P.R. n. 636/1972, concernente l'esonero dalla spedizione dell'avviso per raccomandata, è stata eliminata con la sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 1974, n. 189 (in questa *Rassegna*, 1974, I, 1064). Deve dunque trovare applicazione integralmente per le notificazioni degli atti del procedimento tributario l'art. 140 c.p.c. sia quanto al deposito della copia presso il comune, sia quanto all'affissione

al quale l'ufficiale giudiziario è addetto (art. 138 c.p.c.), l'art. 139, nel designare il luogo ove deve essere eseguita la notificazione degli atti, stabilisce, non un ordine facoltativo o alternativo di scelta, ma un sistema obbligatorio a successione preferenziale (residenza del destinatario, con ricerca nella casa di abitazione, ufficio, industria o negozio; se il destinatario non viene trovato, consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda; in mancanza di tali persone, consegna a portiere o vicino che accetti; se ignota la residenza, notifica alla dimora e, se anche questa è ignota, al domicilio). L'art. 140 prescrive che « se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa del comne dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento ».

L'art. 143, poi, detta le norme da seguire in caso di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario ed affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede).

Come si evince dalle riportate disposizioni, la notifica ai sensi dell'art. 140 presuppone che la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario siano individuati e che la copia dell'atto da notificare non possa

---

di avviso sulla portata e alla spedizione di altro avviso per lettera raccomandata.

Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non esista abitazione, ufficio o azienda del destinatario e non è quindi possibile ottenere lo scopo in uno dei modi previsti negli artt. 139 e 140, si provvede nel modo stabilito nella lett. *f*) dell'art. 38 del t.u. del 1958 e nella lettera *e*) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973; come è ovvio queste norme disciplinano in modo autonomo e completo l'ipotesi che dal cod. proc. civ. è regolata nell'art. 143. Ciò è confermato dalla dichiarazione (rispettivamente lett. *g*) e *f*) delle norme ora citate) che l'art. 143 non si applica; questa norma non si applica non già perché l'introvabilità (irreperibilità nel senso più corrente) non sia rilevante per il procedimento tributario, ma evidentemente perché sono dettate norme particolari derogative.

Ma nel disciplinare la notifica nelle ipotesi di inesistenza di abitazione, ufficio o azienda, si richiama l'art. 140 c.p.c. Evidentemente questo richiamo va inteso nel senso che l'avviso dell'eseguito deposito della copia dell'atto presso il comune si deve affiggere nell'albo del comune, non essendo possibile l'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (art. 143) che non esiste. Ma è chiaro che le norme tributarie in esame si collegano alla previsione dell'art. 143 e non a quella dell'art. 140, come emerge dall'altra disposizione che la notificazione si ha per avvenuta ai fini della decorrenza del termine per ricorrere nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione, norma questa che corrisponde all'ultimo comma dell'art. 143. Questo disorientante richiamo all'art. 140 si spiega perché la norma tributaria

essere consegnata solo per difficoltà di ordine puramente materiale: presuppone, cioè, che vi siano una casa di abitazione, o un ufficio o una azienda, dove il destinatario possa essere ricercato e più facilmente trovato e dove l'ufficiale giudiziario è, perciò, tenuto a farne ricerca.

Ma quando una tale ricerca non sia possibile, in quanto il destinatario dell'atto non abita nella residenza indicata, non possono trovare applicazione né il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 139, né il successivo art. 140.

Nel caso di specie, le ricorrenti non contestano la veridicità delle dichiarazioni rese dal messo nella relata di notifica, e cioè che il messo ebbe effettivamente a recarsi in via Cesare Battisti 8 ed accertò che le destinatarie della notificazione ivi, in quel tempo, più non abitavano, ma sostengono che il messo, per poter ricorrere al procedimento di cui all'art. 143, avrebbe dovuto accertare la « non conoscibilità » né della residenza né della dimora né, infine, del domicilio di esse, alla stregua dei criteri della comune diligenza, e che se ciò avesse fatto, avrebbe appurato agevolmente che, « pur essendo momentaneamente ignota la dimora (in via Trinacria 15), la residenza ed, in special modo, il domicilio delle medesime erano senz'altro in via Cesare Battisti 8 ». Le ricorrenti, però, non spiegano come, mancando una abitazione, il messo avrebbe potuto eseguire due delle tre formalità necessarie per la validità della

---

ha inteso stabilire che è sufficiente l'affissione presso l'albo del comune di un avviso dell'eseguito deposito in luogo dell'affissione di una copia integrale dell'atto come prescrive l'art. 143; per esprimere questa statuizione si è richiamato l'art. 140 in cui si prevede l'affissione di un avviso, senza con ciò riferirsi alle situazioni in tale norme ipotizzate.

Una ulteriore confusione è provocata dall'art. 26 terzo comma del d.P.R. n. 602/1973 che, per le notificazioni nel procedimento esattoriale richiama l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione ai casi previsti dall'art. 140, stabilendo tuttavia, in deroga, che la notifica si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso è affisso nell'albo del comune.

Anche qui si fa confusione tra le due ipotesi che nel procedimento ordinario si riferiscono, come bene hanno chiarito le sentenze in nota, all'art. 140 e 143 c.p.c.

Nei casi previsti dall'art. 140 la notifica si esegue nei modi che questa norma prescrive, nulla stabilendo in deroga l'art. 60 del d.P.R. n. 600, e la notifica si ha per eseguita a tutti gli effetti *lo stesso giorno* in cui ha luogo il deposito. Solo nei casi di inesistenza di abitazione, ufficio o azienda può trovare applicazione l'art. 60 lett. *e*) del d.P.R. n. 600/1973 ed in tal caso per il procedimento esattoriale la notifica si ha per eseguita il giorno successivo (invece dell'ottavo giorno successivo) a quello dell'affissione.

Le sentenze in rassegna, soprattutto la seconda, sono assai importanti per un ulteriore problema.

Quando il contribuente ha indicato (come è suo dovere a norma dello art. 1 per le persone fisiche e 36 per le persone giuridiche nonché dell'art. 58 del più volte citato d.P.R. n. 600/1973) il suo domicilio fiscale, o facoltativa-

notifica ai sensi dell'art. 140, e cioè l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve, quindi, concludersi che, non abitando più le ricorrenti in via Cesare Battisti 8 ed essendo ignoto il nuovo recapito, correttamente la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 attesa la ininfluenza, nella specie, delle risultanze anagrafiche. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il secondo motivo — denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 e 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e 140 cod. proc. civ. nonché la mancanza, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione — l'Amministrazione ricorrente si duole che la Corte del merito abbia dichiarato la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, senza considerare che la notificazione doveva essere eseguita nel luogo in cui, al momento della sua esecuzione, il contribuente risultava avere la sua residenza anagrafica (con la quale s'identifica, di regola, il domicilio fiscale) e che, come risultava dai documenti prodotti, il contribuente aveva cercato di ingenerare uno stato di incertezza circa il suo domicilio anche durante il procedimento svoltosi davanti alle commissioni tributarie, per cui l'affermazione della stessa

---

mente il suo domicilio eletto, in luogo eventualmente diverso dalla residenza anagrafica, l'Amministrazione ha il dovere di eseguire la notifica nel luogo dichiarato, si che è nulla la notifica eseguita in altro luogo anche se corrispondente alla residenza anagrafica.

La residenza (domicilio fiscale) dichiarata e il domicilio eletto prevalgono sulla residenza effettiva, come nel processo ordinario. Ma ciò posto si deve necessariamente affermare che la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio sono sempre vincolanti per il dichiarante fino a quando non sia stata data formale comunicazione di variazioni.

L'Amministrazione ha quindi il dovere ma anche il diritto di eseguire la notificazione nel luogo risultante dagli atti ed ove in detto luogo non si trovi per qualsiasi ragione l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario si può procedere senz'altro, nel modo che si è illustrato, a norma della lettera *e*) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 senza dover effettuare ricerche di una nuova abitazione nello stesso o in altro comune. Ciò era già stato affermato dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza che aveva riconosciuto la necessità della spedizione dell'avviso solo nel caso che il luogo di consegna dell'atto fosse noto, ma escludendo l'onere dell'Amministrazione di inseguire il contribuente. Sono quindi da rivedere molte affermazioni della meno recente giurisprudenza per quanto concerne la nullità delle notificazioni a causa della mancata ricerca del destinatario (cfr. *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 578 e segg.).

C. BAFILE

Corte del merito che, in una situazione di incertezza come quella creata dal contribuente, l'ufficio non dovesse attenersi alle risultanze anagrafiche, dopo avere esperito le opportune indagini, appare illogica, contraddittoria e viziata da omesso esame delle risultanze processuali.

Anche questo motivo non coglie nel segno.

La notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., come quella dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti del Mastropietro, presuppone che la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario siano esattamente individuati e che la copia dell'atto da notificare non possa essere consegnata solo per difficoltà di ordine puramente materiale, quali la irreperibilità del destinatario o il rifiuto o l'incapacità delle persone legittimate a ricevere la copia. Il primo dei due presupposti necessari per l'applicabilità della norma era indubbiamente sussistente nel caso in esame, in quanto è incontroverso che il Mastropietro avesse il domicilio fiscale nel comune di Roma, nel quale aveva anche la residenza anagrafica.

Il richiamo, fatto dall'Amministrazione ricorrente, al principio, fissato dall'art. 9, secondo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui i cittadini italiani hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritti e alla regola, stabilita dall'art. 38, primo comma, lett. *c*), dello stesso testo unico, che, salvo il caso di consegna dell'avviso o dell'atto in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel comune di domicilio fiscale del contribuente, risulta perciò del tutto fuori luogo, non avendo la Corte del merito posto in dubbio che la notificazione dell'avviso di accertamento dovesse essere eseguita nel Comune di Roma.

Non sussisteva, invece, l'altro presupposto — alternativamente previsto con il rifiuto o l'incapacità delle persone legittimate a ricevere la copia — dell'irreperibilità del destinatario. Perché tale presupposto ricorra è, infatti, necessario che il pubblico ufficiale che procede alla notificazione dell'atto (ufficiale giudiziario o messo notificatore) abbia ricercato il destinatario nei luoghi, compresi nel comune di residenza, indicati nell'art. 139, primo comma, cod. proc. civ. (casa di abitazione, ufficio o luoghi di esercizio dell'industria o del commercio) e non abbia trovato in alcuno di tali luoghi né costui né altre persone legittimate a ricevere la copia.

Nel caso in esame, invece, come è stato accertato dalla Corte di merito, il contribuente nella denunzia dei redditi relativa all'anno al quale si riferiva l'accertamento notificatogli, aveva indicato come abitazione quella di via Collazia n. 20 e non aveva comunicato successivamente all'ufficio alcun cambiamento di indirizzo, per cui, essendo questa l'abitazione del contribuente nota all'Amministrazione, la ricerca del destinatario della notificazione avrebbe dovuto essere fatta in quel luogo

e non già in via Populonia n. 30, anche se egli, secondo le risultanze anagrafiche, appariva abitare in quel luogo.

L'omissione della ricerca del Mastropietro nell'abitazione di via Collazia n. 20 rendeva, quindi, inapplicabile il procedimento di notificazione previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., per cui esattamente la Corte del merito ha dichiarato nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, anche se la motivazione addotta in proposito deve essere in parte corretta e integrata dalle precedenti considerazioni, che assorbono la censura di difetto di motivazione formulata dall'Amministrazione ricorrente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1976, n. 1636 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* La Torre - *P. M.* Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Cascino) c. Branciforti.

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Regione Siciliana - Primo trasferimento di appartamenti - Estensione a locali ad uso di ufficio - Esclusione.

(l. Reg. Sic. 28 aprile 1954, n. 11, artt. 1, 2 e 6).

La legge regionale siciliana 28 aprile 1954 n. 11 nel riferire l'agevolazione di cui all'art. 6 agli « appartamenti » ha inteso, secondo l'uso corrente della parola, comprendere nel beneficio soltanto le porzioni di fabbricato destinate ad abitazione civile e non quelle destinate ad altro uso (1).

(*Omissis*). — L'art. 1 della legge reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11 (recante « sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie ») dispone che « per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a p.t. destinati a negozio o ad altro uso... sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli artt. seguenti ». L'art. 2, primo comma, stabilisce che « le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compravendta di aree ai fini di cui all'art. 1 sono dovute nella misura fissa ». Ed il successivo art. 6 estende tale agevolazione « al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti o da costruire... ».

---

(1) Decisione di evidente esattezza di cui va segnalata la perspicua motivazione in punto di metodo di interpretazione.

Alla parola « appartamenti », contenuta in quest'ultimo inciso, la Corte d'appello di Catania ha attribuito un significato ampio e generico comprensivo anche dei locali ad uso di ufficio: ai quali perciò ha ritenuto applicabile il beneficio della registrazione a tassa fissa previsto dal precedente art. 2.

Di ciò si duole la Finanza che l'unico mezzo del ricorso, censurando l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme legislative (statali e regionali) vigenti in materia. In particolare la ricorrente giudica arbitraria l'interpretazione estensiva del termine « appartamenti », che, avuto riguardo alla lettera e alla *ratio* del citato art. 6, non può riferirsi se non agli edifici « destinati ad abitazione civile » di cui all'art. 1, in armonia alle finalità della legge nel suo complesso (volta a favorire la costruzione di alloggi); deduce quindi che ne rimangono esclusi i locali destinati ad ufficio, quando essi — come nella specie — formano oggetto di vendite isolate; con l'ulteriore conseguenza che per il trasferimento di tali locali può solo applicarsi, come ha fatto l'ufficio, il minor beneficio della riduzione d'imposta ex art. 17, primo comma, della legge 2 luglio 1949 n. 408.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Risponde ad un fondamentale canone di ermeneutica, codificato nell'art. 12 disp. prel., il criterio secondo cui « nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole »: criterio che riposa, da un canto, sulla ragionevole presunzione che la scelta delle parole delle quali si compone un testo legislativo non è né causale né approssimativa; dall'altro, sull'ovvia constatazione che il tessuto lessicale della norma giuridica trae fonte, al pari da ogni pensiero espresso in forma linguistica (scritta o orale), dal vocabolario comune. È possibile, benché infrequente, che un certo termine sia talora assunto del legislatore in una accezione convenzionale o impropria e comunque diversa da quella corrente; ma a parte questa eventuale divergenza, che in ogni caso è da accertare mercè una valida e plausibile spiegazione, la normale coincidenza fra il significato giuridico e quello usuale di un termine è regola che trova fondamento nell'unità del linguaggio.

Ora nessun dubbio può sussistere, dal punto di vista lessicale, circa il significato della parola « appartamento »: voce che, senza assumere nel gergo giuridico uno speciale valore espressivo, è registrata nel vocabolario comune ed è usata nel linguaggio corrente nel senso, concorde ed univoco, di « immobile urbano adibito a casa privata », « aggregato di più stanze che formano un'abitazione », « alloggio completo ed autonomo in un edificio che ne comprende più d'uno ». Tutte formule, queste ed altre consimili, con le quali si intende chiaramente designare il concetto specifico di casa di abitazione, cioè di immobile strutturalmente

concepito e funzionalmente organizzato come luogo di svolgimento della vita domestica.

Che tale sia l'esatto riscontro lessicale del termine « appartamento » mostra di non mettere in dubbio neanche la Corte d'Appello; la quale, ciò malgrado, ha ritenuto di poterne forzare il senso fino a ricomprendervi i locali, « a qualunque piano si trovino, ad uso di ufficio », argomentando dalla *ratio legis* che sarebbe quella di accordare » più incisivi benefici fiscali in considerazione delle particolari esigenze della regione ». Che tale però sia la *ratio legis* l'impugnata sentenza si limita ad affermare apoditticamente e senza spiegare come, da una così generica finalità, possa dedursi che l'intenzione del legislatore regionale sia stata quella di attribuire alla parola « appartamenti » un significato comprensivo anche dei « locali ad uso di ufficio ». Né, di una siffatta deduzione, potrebbe trovarsi conferma nel contesto normativo in cui quel termine è inserito. Di esso, infatti, si parla, nell'art. 6, per estendere alla vendita isolata di « appartamenti » le agevolazioni tributarie che l'art. 2 riserva agli « atti di compravendita di aree ai fini di cui all'art. 1 », ossia per le costruzioni di edifici « destinati ad abitazione », anche se comprensive di ambienti « destinati a negozio o ad altro uso » (art. 1): categoria, quest'ultima, che, risultando da una definizione negativa (« altro uso »), è idonea, appunto per il suo carattere elastico e residuale, ad attrarre nella sua orbita ogni immobile che non rientri nella prima e più ristretta categoria; la quale, per contro, risultando da una definizione positiva ed individuante (« abitazione »), lascia al di fuori del suo ambito tutti gli altri immobili. Se dunque, stando alla stessa nomenclatura legislativa, i locali di ufficio non possono rientrare nella nozione di « ambienti destinati ad altro uso », che l'art. 1 tiene distinti e contrappone agli immobili « destinati ad abitazione », è evidente che solo a questi e non a quelli ha inteso riferirsi l'art. 6 quando ha parlato, scegliendo un termine preciso e chiaramente discriminatorio, di « appartamenti ». Solamente a questi, quali immobili « destinati ad altro uso » (come uffici, negozi ecc.), si è voluto perciò largire il beneficio della registrazione a tassa fissa di cui all'art. 2. Della qual distinzione, del resto, è agevole cogliere il fondamento razionale appena si consideri che, nella *mens legis,* volta ad incentivare l'attività edilizia a scopo abitativo, è proprio in vista di questo scopo che si giustifica quel trattamento fiscale di particolare favore. E se, per incoraggiare l'iniziativa dei costruttori, si ammette che del favore tributario goda l'intero atto di acquisto dell'area su cui sorgerà l'edificio, ancorché comprensivo di ambienti non destinati ad alloggio (art. 1 e 2), è ben spiegabile che, a costruzione in corso o già avvenuta, analogo beneficio vada riservato solo alla « prima » vendita degli « appartamenti » (art. 6), cioè di quelle unità immobiliari — e non di altre — che, conformemente allo scopo perseguito dalla legge, sono destinate ad abitazione civile. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 maggio 1976, n. 1804 - *Pres.* Mirabelli - *Est.* Milano - *P.M.* Berri (conf.) - Provasoli c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Marzano).

Imposta di successione - Imposta sul valore globale - Autonomia - Esenzioni e riduzioni dell'imposta di successione - Non si estendono all'imposta sul valore globale.

(d.l. 8 marzo 1945, artt. 1, 7 e 13).

Imposta di successione - Imposta sul valore globale - Momento della nascita dell'obbligazione - Legge 20 novembre 1955 n. 1123 - Applicabilità alle successioni aperte anteriormente e denunciate successivamente all'entrata in vigore - Esclusione.

(l. 20 novembre 1955, n. 1155, art. un.).

Imposte e tasse in genere - Azione in sede ordinaria - Proposizione implicita di domanda - Limiti - Proposizione in grado di appello - Inammissibilità.

(c.p.c. art. 345).

Data l'autonomia tra l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale, le agevolazioni e le riduzioni dell'imposta di successione (nella specie successione tra adottante e adottato di cui all'art. 1 del d.l. 8 marzo 1945 n. 90) non si applicano all'imposta sul valore globale per la quale le riduzioni e agevolazioni sono disciplinate in modo autonomo dall'art. 7 (1).

L'obbligazione tributaria sorge in astratto, sia quanto all'esistenza che alla misura, nel momento in cui si determina la situazione di fatto che la legge considera generatrice del debito di imposta costituendone il presupposto, che per l'imposta di successione coincide con l'apertura

---

(1-3) Decisione esattissima da condividere pienamente.

Sulla prima massima la riaffermata autonomia tra imposta di successione e imposta sul valore globale è pacifica; di ciò si è fatta applicazione per escludere che gli inasprimenti e le addizionali alla imposta di successione si estendono all'imposta sul valore globale (Cass. 9 febbraio 1970, n. 304; 10 febbraio 1970, n. 321; 20 aprile 1970, n. 1132, in questa *Rassegna,* 1970, I, 294 e 636).

La seconda massima riconferma un tradizionale orientamento della giurisprudenza sulla origine dell'obbligazione tributaria e la natura dichiarativa del procedimento di accertamento (da ultimo Cass. 16 ottobre 1975, n. 3362, in questa *Rassegna,* 1975, I, 1109 con richiami) ed è interessante perché applica il principio anche con riferimento alla data della denuncia di successione che viene considerata un atto (iniziativa) del procedimento che, benché possa essere compiuto entro un termine, non ha rilevanza costitutiva sull'obbligazione. L'obbligazione cioè, anche se non adempibile coattivamente, è pur sempre sorta al momento dell'apertura della successione.

Il principio della terza massima è anch'esso *ius receptum* (V. *Relazione Avv. Stato,* 1970-75, II, 989).

della successione; di conseguenza la norma entrata in vigore successivamente all'apertura della successione, se pure anteriormente alla presentazione della denuncia è inapplicabile (applicazione alla ipotesi della legge 20 novembre 1955 n. 1123 che estende alla successione tra adottante e adottato la riduzione dell'imposta sul valore globale (2).

Nel giudizio innanzi all'A.G.O. il contribuente, che ha la veste formale e sostanziale di attore, deve indicare sin dall'atto introduttivo le ragioni su cui si fonda l'assunto della illegittimità della pretesa tributaria, proponendo cioè domande (e non eccezioni) che non possono essere prospettate per la prima volta in appello. La proposizione implicita di una domanda si può configurare nella totale contestazione della pretesa tributaria che comprende anche componenti di essa, non quando si contesti soltanto la misura dell'imposta pretesa senza dedurre espressamente l'illegittimità di una pretesa accessoria (applicazione all'ipotesi di domanda diretta ad ottenere la riduzione a metà dell'imposta globale che non comprende implicitamente la contestazione delle legittimità della imposta addizionale) (3).

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso principale, la Provasoli denunzia la violazione dell'art. 13 capov., d.lg, legt. 8 marzo 1945, n. 90, e lamenta che la impugnata decisione abbia erroneamente interpretato la summenzionata disposizione, in quanto la medesima, con il suo richiamo alle leggi sull'imposta di successione, rendeva applicabile agli eredi, figli adottivi, lo speciale beneficio della riduzione alla metà dell'imposta sul valore globale, accordato ai medesimi, con l'art. 1 dello stesso decreto, per l'imposta di successione.

Siffatta censura, che riproduce pedissequamente la tesi prospettata nelle fasi di merito senza critica alcuna delle contrarie argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, è destituita di fondamento.

Giustamente, infatti, i giudici di merito per disattendere tale tesi hanno posto in evidenza, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (Cass. sentenze nn. 304, 321 e 1132 del 1970, nn. 1583 e 2993 del 1971 e nn. 481 e 2916 del 1973), l'autonomia dell'imposta sul valore globale rispetto a quella sulle successioni, e la conseguente impossibilità di applicare alla prima disposizione dettate per l'imposta di successione, come del pari gli stessi giudici hanno rettamente escluso che il principio dell'autonomia possa venire meno per il disposto dell'art. 13, 2° comma, del citato decreto n. 90 del 1945, che genericamente estende all'imposta sul valore globale le norme relative all'imposta di successione « in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto ».

Questa norma, infatti, proprio per la sua generalità, in relazione alla indiscussa autonomia dell'imposta globale, ha l'unico scopo informatore, del resto, di tutto il decreto n. 90 del 1945, di semplificare al

massimo tutta la procedura relativa all'accertamento, liquidazione e percezione dell'imposta globale, richiamando, a tal fine, tutte le norme della legge organica sulle successioni, ma non certo quello di estendere all'imposta globale norme di carattere eccezionale, quali sono indubbiamente quelle che regolano le esenzioni e le riduzioni d'imposta.

D'altra parte, anche ammettendo che il rinvio contenuto nella disposizione in esame sia di tale ampiezza da ricomprendere anche le norme relative alle esenzioni ed alle riduzioni di imposta, non per questo lo speciale beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta di successione, stabilito, a favore dei figli adottivi, dall'art. 1 del decreto del 1945, potrebbe essere applicato per l'imposta globale, dato che, in materia, il suddetto decreto ha « stabilito diversamente », con il disporre che della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta globale possono godere solo le persone indicate nell'art. 7, tra le quali non sono inclusi i figli adottivi.

Il primo motivo del ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso la Provascoli denuncia la violazione dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123, secondo cui le imposte di successione e sul valore globale nelle successioni tra adottante ed adottato sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi è, rilevato che tale disposizione, per la sua natura interpretativa, è applicabile anche ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore, lamenta che la denunziata sentenza abbia completamente omesso di motivare su tale punto.

Il motivo è inammissibile perché involgere l'esame di una questione già preclusa da giudicato. I giudici di primo grado, invero, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte (Cass. 6 novembre 1964, n. 2693 e 10 agosto 1966, n. 2181), avevano già escluso espressamente la natura interpretativa dell'articolo unico della citata legge n. 1123 del 1955 e la sua applicabilità, quindi, a rapporti sorti primi della sua entrata in vigore. Tale specifica statuizione non soltanto non ha formato oggetto di impugnazione, ma l'odierna ricorrente nello stesso atto di appello, ribadendo quanto già affermato negli scritti difensivi di primo grado, aveva esplicitamente riconosciuto l'inapplicabilità della nuova disposizione al rapporto tributario in discussione. Ne deriva che la questione sulla natura di tale disposizione, se, cioè, innovativa e interpretativa, non può più formare oggetto di ricorso perché irrimediabilmente preclusa dal giudicato, formatosi su di essa con la sentenza del Tribunale, non impugnata su tale capo di statuizione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione della medesima disposizione di legge, in relazione all'art. 104 della legge tributaria sulle successioni e 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., e sostiene che,

anche ad ammettere la natura innovativa della disposizione di cui all'articolo unico della legge n. 1955, la Corte di appello avrebbe dovuto egualmente applicare la predetta norma al rapporto in contestazione, per essere stata la denuncia di successione presentata dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Il motivo è privo di fondamento.

Premesso che la novità della tesi, con esso prospettata, non ne impedisce l'esame, essendo consentito in questa sede l'applicazione di norme e di principî giuridici precedentemente trascurati, sempre che i nuovi profili di diritto non implichino accertamenti e valutazioni di fatto, va rilevato che questa Corte Suprema ha costantemente ribadito il principio secondo cui l'obbligazione tributaria sorge in astratto, sia quanto all'esistenza che alla misura, nel momento in cui si determina la situazione di fatto che la legge considera generatrice del debito d'imposta, costituendone il presupposto, e che questo momento, rispetto all'imposta di successione, coincide con l'apertura della successione, comportante per l'erede il diritto alla surrogazione nei diritti e nelle obbligazioni del *de cuius*, anche se l'obbligazione tributaria si ricollega ad una serie di atti e procedimenti degli enti creditori od ad iniziativa del soggetto passivo, ed importa la necessità della verifica in concreto dei presupposti per l'applicazione del tributo, della valutazione dei cespiti e della concreta determinazione della somma che il debitore dovrà corrispondere (Cass. 17 marzo 1967, n. 604; 10 agosto 1966, n. 2181 e 20 marzo 1972, n. 846).

Alla stregua di questo principio è rilevato, con riferimento al caso di specie, che la morte del Provasoli è avvenuta il 2 aprile 1955, l'applicazione al caso della legge 20 novembre 1955, n. 1123 deve essere senz'altro esclusa, essendo la irretroattività della legge principio generale, al quale non si sottraggono nemmeno le leggi tributarie.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata, nella memoria, dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, va osservato che se è innegabile, così come si afferma dalla stessa ricorrente, che la norma agevolatrice dell'art. 1 della legge n. 1123 del 1955, dovendo, per la sua natura innovativa, trovare applicazione solo alle successioni apertesi successivamente alla sua entrata in vigore, è venuta a creare una disparità di trattamento rispetto ai figli adottivi il cui adottante sia deceduto in epoca anteriore, devesi però riconoscere che con ciò non si verifica una violazione del principio di eguaglianza, né tanto meno di quello dell'imposizione in base all'effettiva capacità contributiva, trattandosi, non di una mera disparità di diritto, ma di una mera disparità di fatto, inevitabile, e in tutti i provvedimenti del genere, mentre è noto che la concessione o meno di un beneficio tributario scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica del Paese e dall'incidenza che sulle finanze dello

massimo tutta la procedura relativa all'accertamento, liquidazione e percezione dell'imposta globale, richiamando, a tal fine, tutte le norme della legge organica sulle successioni, ma non certo quello di estendere all'imposta globale norme di carattere eccezionale, quali sono indubbiamente quelle che regolano le esenzioni e le riduzioni d'imposta.

D'altra parte, anche ammettendo che il rinvio contenuto nella disposizione in esame sia di tale ampiezza da ricomprendere anche le norme relative alle esenzioni ed alle riduzioni di imposta, non per questo lo speciale beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta di successione, stabilito, a favore dei figli adottivi, dall'art. 1 del decreto del 1945, potrebbe essere applicato per l'imposta globale, dato che, in materia, il suddetto decreto ha « stabilito diversamente », con il disporre che della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta globale possono godere solo le persone indicate nell'art. 7, tra le quali non sono inclusi i figli adottivi.

Il primo motivo del ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso la Provascoli denuncia la violazione dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123, secondo cui le imposte di successione e sul valore globale nelle successioni tra adottante ed adottato sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi è, rilevato che tale disposizione, per la sua natura interpretativa, è applicabile anche ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore, lamenta che la denunziata sentenza abbia completamente omesso di motivare su tale punto.

Il motivo è inammissibile perché involgere l'esame di una questione già preclusa da giudicato. I giudici di primo grado, invero, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte (Cass. 6 novembre 1964, n. 2693 e 10 agosto 1966, n. 2181), avevano già escluso espressamente la natura interpretativa dell'articolo unico della citata legge n. 1123 del 1955 e la sua applicabilità, quindi, a rapporti sorti primi della sua entrata in vigore. Tale specifica statuizione non soltanto non ha formato oggetto di impugnazione, ma l'odierna ricorrente nello stesso atto di appello, ribadendo quanto già affermato negli scritti difensivi di primo grado, aveva esplicitamente riconosciuto l'inapplicabilità della nuova disposizione al rapporto tributario in discussione. Ne deriva che la questione sulla natura di tale disposizione, se, cioè, innovativa e interpretativa, non può più formare oggetto di ricorso perché irrimediabilmente preclusa dal giudicato, formatosi su di essa con la sentenza del Tribunale, non impugnata su tale capo di statuizione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione della medesima disposizione di legge, in relazione all'art. 104 della legge tributaria sulle successioni e 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., e sostiene che,

anche ad ammettere la natura innovativa della disposizione di cui all'articolo unico della legge n. 1955, la Corte di appello avrebbe dovuto egualmente applicare la predetta norma al rapporto in contestazione, per essere stata la denuncia di successione presentata dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Il motivo è privo di fondamento.

Premesso che la novità della tesi, con esso prospettata, non ne impedisce l'esame, essendo consentito in questa sede l'applicazione di norme e di principî giuridici precedentemente trascurati, sempre che i nuovi profili di diritto non implichino accertamenti e valutazioni di fatto, va rilevato che questa Corte Suprema ha costantemente ribadito il principio secondo cui l'obbligazione tributaria sorge in astratto, sia quanto all'esistenza che alla misura, nel momento in cui si determina la situazione di fatto che la legge considera generatrice del debito d'imposta, costituendone il presupposto, e che questo momento, rispetto all'imposta di successione, coincide con l'apertura della successione, comportante per l'erede il diritto alla surrogazione nei diritti e nelle obbligazioni del *de cuius*, anche se l'obbligazione tributaria si ricollega ad una serie di atti e procedimenti degli enti creditori od ad iniziativa del soggetto passivo, ed importa la necessità della verifica in concreto dei presupposti per l'applicazione del tributo, della valutazione dei cespiti e della concreta determinazione della somma che il debitore dovrà corrispondere (Cass. 17 marzo 1967, n. 604; 10 agosto 1966, n. 2181 e 20 marzo 1972, n. 846).

Alla stregua di questo principio è rilevato, con riferimento al caso di specie, che la morte del Provasoli è avvenuta il 2 aprile 1955, l'applicazione al caso della legge 20 novembre 1955, n. 1123 deve essere senz'altro esclusa, essendo la irretroattività della legge principio generale, al quale non si sottraggono nemmeno le leggi tributarie.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata, nella memoria, dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, va osservato che se è innegabile, così come si afferma dalla stessa ricorrente, che la norma agevolatrice dell'art. 1 della legge n. 1123 del 1955, dovendo, per la sua natura innovativa, trovare applicazione solo alle successioni apertesi successivamente alla sua entrata in vigore, è venuta a creare una disparità di trattamento rispetto ai figli adottivi il cui adottante sia deceduto in epoca anteriore, devesi però riconoscere che con ciò non si verifica una violazione del principio di eguaglianza, né tanto meno di quello dell'imposizione in base all'effettiva capacità contributiva, trattandosi, non di una mera disparità di diritto, ma di una mera disparità di fatto, inevitabile, e in tutti i provvedimenti del genere, mentre è noto che la concessione o meno di un beneficio tributario scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica del Paese e dall'incidenza che sulle finanze dello

Stato esso può produrre, vale a dire da una valutazione discrezionale, affidata alla competenza ed alla responsabilità del legislatore.

Anche, quindi, il terzo motivo del ricorso principale deve essere rigettato.

Devesi ora esaminare l'unico motivo del ricorso incidentale che propone la questione sull'ammissibilità della domanda, proposta in appello, dalla Provasoli, volta a fare dichiarare non dovuta l'addizione sull'imposta globale perché, qualora tale motivo dovesse essere accolto, resterebbe precluso l'esame della questione circa la debenza della predetta addizionale, che forma oggetto del quarto motivo del ricorso principale.

Con il suo ricorso incidentale l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., e censura la impugnata decisione per aver ritenuto ammissibile la richiesta di eliminazione dell'addizionale sebbene si trattasse di una richiesta formulata per la prima volta nell'atto di appello.

La censura è fondata.

Come si è accennato nell'esposizione dei fatti di causa, la Corte di appello ha ritenuto l'ammissibilità della domanda in questione sia perché la medesima anche se proposta soltanto in sede di gravame, doveva considerarsi implicitamente contenuta nella originaria richiesta di riduzione alla metà dell'imposta globale, sia, comunque, perché essa aveva sostanziale natura di eccezione rispetto alla pretesa tributaria.

Ma, né l'una, né l'altra di queste considerazioni possono ritenersi validi argomenti per giustificare l'adottata statuizione. Non la prima, perché una implicita inclusione della richiesta di eliminazione dell'addizionale nell'originario *petitum* avrebbe potuto ravvisarsi qualora fosse stata contestata la debensa dell'imposta sul valore globale essendo evidente che, in tale ipotesi, l'accoglimento della domanda principale avrebbe resa non dovuta anche l'addizionale; ma, nella specie, la contestazione riguardava, non già l'intera imposta globale, ma soltanto la misura di essa e, precisamente, la sua riducibilità alla metà in ragione del rapporto di adozione esistente tra il *de cuius* e gli eredi, ed inoltre la nuova domanda non si riferiva, né avrebbe potuto riferirsi, all'intera addizionale con l'aumento disposto col d.l. 18 febbraio 1946, n. 100, applicabile, per espressa disposizione, anche all'imposta sul valore globale, ma soltanto alla successiva maggiorazione di cui all'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, nn. 1025. È, quindi, da escludere che, nella specie, ricorressero i presupposti per l'applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, ai fini dell'accertamento dei limiti della domanda, si deve aver riguardo alla sostanza, anche implicita, delle richieste della parte, avendo la nuova domanda un autonomo contenuto petitorio rispetto alla originaria richiesta di riduzione alla metà dell'imposta globale.

Linconsistenza, poi, della seconda argomentazione risulta manifesta ove si consideri, nel giudizio instaurato avanti all'autorità giudiziaria ordinaria alla stregua dell'art. 146 della legge di registro, il contribuente ha veste formale e sostanziale di attore, e se è vero che, in tale giudizio, che non si configura come un giudizio di impugnazione della decisione della Commissione provinciale, l'attore può far valere ogni ragione a sostegno della illegittimità della pretesa tributaria e, quindi, anche una ragione diversa da quella prospettata in sede di contenzioso amministrativo, è tuttavia anche certo che egli è tenuto ad indicare, sin dall'atto introduttivo, le ragioni su cui si fonda l'assunto della illegittimità della pretesa tributaria e non può, in appello, introdurre nuovi e differenti temi di indagine e di decisione, e neppure prospettare altre ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni non dedotti in primo grado.

Dovendo, per le suesposte considerazioni, accogliere il ricorso incidentale, resta precluso, come dianzi detto, l'esame del merito del quarto motivo del ricorso principale, mentre, non avendo i giudici di merito dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata per la prima volta in sede di gravame, la cassazione della sentenza, su tale punto, deve essere pronunciata senza rinvio a norma dell'ultimo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di una domanda che, in appello, non avrebbe potuto essere proposta e in ordine alla quale, pertanto, il processo non può proseguire. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 giugno 1976, n. 2439 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Pascasio - *P.M.* Minetti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Mataloni) c. Istituto Romano di Beni Stabili (avv. Biamonti).

Imposta di registro - Locazione - Legge 29 dicembre 1962, n. 1744 - Registrazione di denuncia verbale relativa a contratto con decorrenza da momento successivo - Applicazione della norma vigente al momento della registrazione.

(l. 29 dicembre 1962, n. 1744, artt. 2, 3, 6 e 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 1, 82, 105 e 150; d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, art. 2).

Poiché la denuncia del contratto verbale di locazione assume la qualità di atto, si che la presentazione della denuncia equivale a registrazione di contratto scritto, in base al principio generale fissato nell'art. 150 della legge di registro, deve applicarsi la tariffa vigente al momento della registrazione anche se il contratto ha decorrenza da una data successiva

rispetto alla quale è operante un'aliquota più gravosa (ipotesi specifica della legge 29 dicembre 1962 n. 1744) (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 1, 79, 82 e 150 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (legge di registro), dell'art. 44 della tariffa All. A al predetto decreto, degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 dic. 1962 n. 1744 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. l'Amministrazione ricorrente sostiene che per le locazioni stipulate verbalmente, l'obbligazione tributaria nascerebbe soltanto dal momento in cui la locazione comincia ad avere esecuzione, per cui doveva essere applicata la disciplina della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, in quanto i contratti di locazione, benchè denunciati in precedenza, dovevano avere esecuzione dal 1° gennaio 1963, data in cui era entrata in vigore la predetta legge.

La censura non è fondata.

Gioverà ricordare che l'art. 1 della citata legge di registro del 30 dicembre 1923 stabilisce che gli atti posti in essere nel territorio dello Stato sono soggetti a registrazione ed al pagamento della relativa imposta, a norma della legge medesima, ed inoltre sono soggetti a registrazione ed al relativo tributo, a seguito di denuncia, le locazioni di immobili.

L'art. 44 della tariffa All. A alla stessa legge specifica che sono assoggettati all'imposta di registro i contratti di locazione comunque conclusi. A tal fine i contratti verbali di locazione sono dall'art. 2 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1657, equiparati ai contratti scritti e la denuncia di contratto verbale, che deve indicare le parti, la prestazione e la durata del contratto medesimo, nonché il corrispettivo della prestazione, deve altresì contenere la firma del dichiarante.

La denuncia di contratto verbale ha pertanto valore di stipulazione del medesimo agli effetti fiscali e la relativa imposta deve essere corrisposta al momento della registrazione così come dispongono l'art. 91 della citata legge di registro del 1923, secondo la tariffa vigente in tale momento, così come questa Corte Suprema richiamandosi alle disposizioni di cui innanzi ed anche agli artt. 150 e 151 della medesima legge di registro del 1923, e 77 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che ne riafferma i principi, ha già altra volta ritenuto (sent. n. 1533 del 25 maggio 1973).

Sostiene la diligente difesa dell'Amministrazione ricorrente che la nascita dell'obbligazione tributaria coinciderebbe col momento dell'esecuzione del contratto e non con quello della sua stipulazione, ma la tesi non può essere seguita.

Vero è che l'art. 82 della legge di registro del 1923 impone che la denuncia dei contratti verbali debba avvenire, al più tardi, entro i venti

---

(1) Si conferma la statuizione già fatta con la sentenza 25 maggio 1973, n. 1533 (in questa *Rassegna*, 1973, I, 1166 con nota critica alla quale si rinvia); restano valide le ragioni di dissenso, ma bisogna prendere atto dell'orientamento ormai saldo della Corte regolatrice.

giorni dall'inizio della loro esecuzione, così come l'art. 80 richiede per i contratti conclusi per iscritto, che la registrazione avvenga entro venti giorni dalla data dell'atto.

Comunque, poiché la denuncia di contratto verbale assume, come già si è rilevato, a termini dell'art. 1 della stessa legge di registro, la qualità di « atto », è certo che dal momento della presentazione o meglio, della « esplicitazione » della denuncia di un contratto verbale, questo deve intendersi stipulato ed è quindi possibile registrarlo. Il cennato termine di venti giorni non ha quindi la funzione di stabilire il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, ma soltanto quella di stabilire la data entro la quale la formalità della registrazione deve essere adempiuta.

Stabilito pertanto che le denucie di contratto verbale potevano essere registrate — come lo furono — prima dell'inizio dell'esecuzione delle obbligazioni previste del contratto e poiché, quando esse furono registrate non era entrata in vigore la nuova tariffa prevista dalla legge n. 1744 del 1962, consegue che l'aliquota applicabile era quella vigente al momento della registrazione e che le aliquote entrate successivamente in vigore, cioè il 1° gennaio 1963, non potevano essere applicate alle denuncie registrate anteriormente, così come la Corte d'Appello ha esattamente ritenuto.

Del resto, anche prima dell'inizio dell'esecuzione, le denuncie di contratto verbale di locazione vennero registrate prima dell'inizio dell'esecuzione, prescindendo da questa ed avendo riguardo soltanto agli elementi essenziali della convenzione verbale, in conformità di quanto ritenuto da questa Corte Suprema con sentenza 24 maggio 1968, n. 1589. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1976, n. 2604 - *Pres.* Rossi - *Est.* Milano - *P. M.* Martinelli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani) c. Soc. Gerosa.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Procedimento innanzi alle Commissioni - Revocazione - Decisione della Commissione Centrale in grado di appello - Ammissibilità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 44; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 41; c.p.c. art. 395).

Per un principio generale del vigente ordinamento giuridico è ammesso il rimedio della revocazione avverso qualunque provvedimento che abbia natura di sentenza e che sia emesso in grado di appello o in unico grado. Di conseguenza la norma dell'art. 44 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, riferita alle decisioni della Commissione provinciale (in grado di appello) non esclude ma anzi conferma l'ammissibilità del rimedio della revocazione contro le decisioni della Commissione centrale pronunciate (nelle

imposte indirette) in grado di appello con cognizione piena e non limitata ai soli problemi di diritto riguardanti l'applicazione della legge (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del suo ricorso l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione degli artt. 395, cod. proc. civ. e 44 r.d. 8 luglio 1937, n. 1616, in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., censura l'impugnata decisione per aver ritenuto che nei confronti delle decisioni della Commissione Centrale delle imposte non sia consentito il ricorso per revocazione. Sostiene, in particolare, che la formulazione letterale dell'art. 44 del citato decreto n. 1516 del 1937 non è tale da poter indurre l'interprete ad escludere il rimedio della revocazione avverso le decisioni della Commissione Centrale allorquando questa, in materia di imposte indirette, sia giudice di secondo grado.

Il motivo è fondato.

Può, invero, essere affermata l'esistenza nel vigente ordinamento giuridico, di un principio generale dell'ammissibilità del rimedio della revocazione avverso qualsiasi provvedimento che abbia natura di sentenza e che sia emesso in grado di appello o in unico grado. La dottrina e la giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. 28 giugno 1949, n. 1622 e 12 luglio 1966, n. 1848) hanno, in proposito, messo in evidenza che questo rimedio ha bensì carattere straordinario, ma solo perché straordinari

---

(1) Decisione di molto interesse. L'ammissibilità in via di principio generale del rimedio della revocazione anche ove espresse norme nulla dispongono sembra incontestabile. Tuttavia l'art. 44 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, avrebbe una sua logica perché la Commissione Centrale, anche quando decide in grado di appello, (nelle imposte indirette in materia diversa dalla estimazione semplice) giudica sempre, come anche in primo grado la commissione provinciale, sulla applicazione della legge (art. 29, quarto comma, d.l. 7 agosto 1936, n. 1639). Tuttavia l'ambito della materia conoscibile dalla Commissione Centrale non si identifica con la mera legittimità, che caratterizza il giudizio della Corte di Cassazione, ma piuttosto con quella limitata cognizione di merito che, prima della recente riforma, era tipica del giudizio in sede ordinaria; spetta cioè al giudice delle c.d. questioni di diritto l'accertamento dei fatti che costituiscono la premessa necessaria per l'applicazione della legge. Di conseguenza, entro questi limiti, la revocazione non può essere esclusa, cosa che risulta confermata dalla considerazione che la stessa questione sulla quale era chiamata a pronunziarsi, in grado di appello, la Commissione Centrale poteva essere portata, anche in pendenza del procedimento innanzi alle Commissioni, al giudice ordinario e decisa dalla Corte di appello la cui pronunzia era sicuramente soggetta a revocazione per applicazione diretta dell'art. 395 c.p.c.

La questione è risolta diversamente nel nuovo ordinamento del contenzioso che dichiara proponibile il ricorso alla Commissione Centrale (e alla Corte di appello) per questioni di fatto diverse dalla estimazione semplice (valutazione estimativa) e ammette la revocazione contro tutte le decisioni che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate (art. 26 e 41 d.P.R. n. 636/1972).

sono i motivi per i quali è concesso, mentre come istituto deve considerarsi di carattere generale in quanto trova fondamento nella necessità assoluta di giustizia che impedisce di tenere ferme le decisioni che siano toccate dai vizi gravissimi indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., necessità tale da superare anche quella di porre un termine alle liti ed alla certezza del diritto, che giustifica e richiede l'istituto della cosa giudicata.

Pertanto, anche se in materia di contenzioso tributario, l'ora abrogato art. 44 del decreto n. 1516 del 1937, nel consentire, chiudendo le discussioni precedentemente insorte in argomento, l'impugnativa per revocazione contro le decisioni delle commissioni tributarie nei casi consentiti dal codice di procedura civile, faceva riferimento a quelle delle commissioni provinciali, non pare, arbitrario ritenere che questo riferimento non era tassativo, ma piuttosto manifestazione dell'anzidetto principio generale. Giustamente, infatti, è stato rilevato che la menzionata disposizione aveva semplicemente previsto e richiamato in grado di appello, ma non aveva inteso stabilire una espressa deroga alla norma processuale generale dell'art. 395.

Anche, quindi, secondo l'ordinamento del contenzioso tributario anteriore alla riforma tributaria attuata con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ben poteva essere affermata, nel procedimento davanti alle varie commissioni tributarie, l'ammissibilità della revocazione come rimedio generale sia sulla base dell'art. 44 del decreto del 1937 sia, comunque, sulla base della disposizione generale del diritto processuale comune. Conseguentemente questo rimedio doveva considerarsi consentito, sempre che ricorressero i casi contemplati in quest'ultima disposizione, nei confronti delle decisioni della Commissione Centrale, allorquando questa, in materia di imposte indirette, sulle questioni devolute in primo grado alle Commissioni provinciali, aveva, come giudice di secondo grado, la cognizione piena e non limitata ai soli problemi di diritto riguardanti l'applicazione della legge.

L'ammissibilità, del resto, in tali ipotesi dell'impugnativa per revocazione nei confronti delle decisioni della Commissione Centrale, è stata, sia pure implicitamente, già da tempo affermata da questa Corte Suprema (Cass. 5 febbraio 1954, n. 282 e 12 dicembre 1953, n. 3698), mentre, com'è noto, l'art. 41 della citata legge di riforma del contenzioso tributario ha espressamente ammesso la generale esperibilità del rimedio della revocazione contro tutte le decisioni delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate. E per quanto dianzi si è detto, sembra lecito escludere che tale norma sia una disposizione sostanzialmente innovatrice e ritenere, invece, che la medesima abbia solamente reso esplicito un principio che era già insito nella precedente normativa del contenzioso tributario. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1° ottobre 1976, n. 3202 - *Pres.* Novelli - *Est.* Virgilio - *P.M.* Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino) c. Galletti.

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Riscossione - Iscrizione a ruolo provvisoria in base ad accertamenti non definitivi - T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 175 - Applicabilità alla riscossione delle imposte sui redditi di esercizi anteriori.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 175).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Riscossione - Iscrizione a ruolo provvisoria in base ad accertamenti non definitivi - T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 175 - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 175).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Riscossione - Iscrizione a ruolo provvisoria in base ad accertamenti non definitivi - Criteri e modalità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 175).

Le norme del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 relative alla riscossione, in considerazione del loro carattere procedurale, sono di immediata applicazione anche per la riscossione di tributi relativi ad esercizi precedenti; a ciò non è di ostacolo il principio di irretroattività della legge perché la legge tributaria sopravvenuta e sempre applicabile ai rapporti che non abbiano esauriti i loro effetti, purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto (1).

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 175 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sia sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni anteriori e posteriori alla sua entrata in vigore, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, sia sotto il profilo della violazione del principio di tutela giurisdizionale (2).

(1-3) La prima massima è di evidente esattezza. L'immediata applicabilità delle norme del procedimento è una regola generale; l'attuazione processuale di un diritto che resta immutato nella sostanza non pone affatto un problema di retroattività. La seconda massima merita completa adesione.

Qualche incertezza suscita la terza massima. L'iscrizione a ruolo provvisoria in base ad accertamenti non definitivi, disciplinata oggi nell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con un meccanismo analogo a quello dell'art. 175 del t.u. del 1958 sulle imposte dirette, si fa come è ovvio per l'imposta corrispondente ad una parte del reddito accertato, parte che aumenta man mano che si progredisce verso la definitività fino a comprendere l'intero reddito determinato, benché non ancora definitivo. Nel caso di accertamento in rettifica esiste già una base di reddito non controverso indicato nella dichiarazione per il quale l'imposta è stata già pagata eventualmente

Ai fini dell'iscrizione a ruolo provvisoria in base ad accertamenti non definitivi in forza dell'art. 175 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, il maggior imponibile accertato dall'ufficio, è costituito non dall'imponibile complessivo accertato ma dalla differenza tra l'imponibile accertato e quello dichiarato. Su questa differenza da ridurre nelle varie ipotesi alla metà o a due terzi, e non sull'imponibile complessivo, va liquidata l'imposta, anche se progressiva, da iscrivere a ruolo (3).

(*Omissis*). — Ha carattere pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale.

Con il primo motivo il Galletti — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile — sostiene che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto applicabile al caso di specie il citato art. 175 del T.U. n. 645 del 1958 (entrato in vigore il 1° gennaio 1960), mentre il tributo di cui si chiedeva il pagamento si riferiva al 1956.

La censura non ha fondamento.

La Corte di appello ha giustamente rilevato che la iscrizione a carico del Galletti per l'imponibile del 1956 fu effettuata nei ruoli di seconda serie dell'anno 1960, e cioè nei ruoli pubblicati nel dicembre di tale anno, quando era già entrato in vigore il T.U. del 1958, per cui — in considerazione del carattere procedurale e, quindi, di immediata applicazione dell'art. 175, in quanto volto a disciplinare le modalità di esazione del tributo — legittimamente la suddetta iscrizione a ruolo era avvenuta secondo il nuovo sistema.

---

con ritenuta e oggi con versamento diretto del contribuente e comunque mediante iscrizione nel ruolo principale.

Si deve pertanto necessariamente determinare la differenza tra il reddito dichiarato ed il maggior reddito accertato o deciso dalla Commissione. Su questa differenza (e non sul reddito complessivo) va calcolata la percentuale (metà, due terzi) di cui alla lettera *a*) e *b*) dell'art. 175. Non potrebbe calcolarsi la percentuale sul reddito complessivo perché si avrebbe il risultato assurdo di assumere come imponibile provvisorio su cui liquidare l'imposta una somma assai spesso inferiore a quella dichiarata. Esempio: reddito dichiarato 100; reddito accertato 150; la metà del maggior reddito imponibile accertato sarà (150—100) = 50:2=25; se si calcolasse la metà sul reddito complessivo accertato si avrebbe 150:2=75, somma inferiore a quanto risulta già dalla dichiarazione. Anche quando la differenza tra l'imponibile dichiarato e il maggiore imponibile accertato è molto elevata, si avrebbe sempre un risultato ingiustamente favorevole al contribuente se si prendesse a base il reddito complessivo: esempio: reddito dichiarato 100; reddito accertato 600; la metà da determinare sarà (600—100) = 500:2=250; se si calcolasse la metà su 600 si avrebbe una somma (300) apparentemente maggiore ma che risulterà a vantaggio del contribuente quando si andrà a detrarre l'imposta già pagata in base alla dichiarazione.

Con tale statuizione la Corte del merito si è, peraltro, uniformata al principio affermato da questa Suprema Corte (Cass. 29 gennaio 1973, n. 271), secondo il quale in tema di irretroattività delle leggi, la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso.

Questo principio deve ritenersi senza dubbio operante anche nella fattispecie, in quanto l'art. 175 del T.U. del 1958 — limitandosi a regolare soltanto le modalità di riscossione dell'imposta, peraltro in via provvisoria e con salvezza dei diritti del contribuente sulla definitiva misura del tributo — non incideva sulla sostanza del rapporto tributario o sui presupposti della imposizione, ma ne disciplinava soltanto gli effetti, in sé stessi considerati, in ordine alle modalità della riscossione provvisoria.

Con i motivi secondo e quarto, che vanno esaminati congiuntamente perché riguardano la medesima questione, il Galletti eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. del 1958, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, ed osserva che l'applicazione del sistema di riscossione introdotto dall'art. 175 (ora abrogato) con riferimento ad imposte dovute per periodi anteriori all'entrata in vigore

---

Sin qui la motivazione della sentenza appare esatta, ma essa non può essere più seguita quando passa ad affermare che la liquidazione dell'imposta si deve fare soltanto sulla differenza anziché sommando questa differenza al reddito dichiarato e detraendo l'imposta già pagata.

Se così fosse, nell'imposta progressiva, non si liquiderebbe il tributo sull'imponibile preso in considerazione, ma solo un acconto di esso, sì che resterebbe sempre da liquidare in seguito un conguaglio.

È invece evidente che la legge persegue lo scopo di operare una liquidazione integrale dell'imposta sull'imponibile da prendere in considerazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore liquidazione dovrà farsi ove quell'imponibile diventasse definitivo; ciò risulta di tutta evidenza per la liquidazione dell'imposta sull'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla commissione (art. 175 lett. *c*) del t.u. del 1958; art. 15 lett. *c*) del d.P.R. n. 602); se la decisione della Commissione (rispettivamente di secondo grado o centrale) diventerà definitiva o non sarà riformata, la liquidazione della imposta iscritta provvisoriamente a ruolo diventerà definitiva e nessun ulteriore conguaglio sarà dovuto.

D'altra parte quando si procede a successive liquidazioni dell'imposta su un imponibile che, nello sviluppo del procedimento, va acquistando una crescente esecutività, si detrae sempre *l'imposta* già pagata non l'imponibile già preso in considerazione per liquidare l'imposta; quando cioè l'imposta iscrivibile a ruolo è superiore a quella già iscritta (o pagata per ritenuta) si iscrive a ruolo la differenza (art. 177 e 178 del t.u. del 1958) e nel procedere alla liquidazione prendendo a base un determinato imponibile si detrae l'imposta già pagata e non mai l'imponibile sul quale è stata operata una precedente liquidazione per applicare l'imposta solo sulla differenza.

di tale norma si risolve in una disparità di trattamento tra cittadini in pari condizioni tributarie e di capacità contributiva.

Sostanzialmente il ricorrente osserva che l'applicazione o meno dell'art. 175 — rispetto ad imposte riferentesi ad anni precedenti — dipende, per ciascun contribuente, non da elementi oggettivi predeterminati, ma dalla circostanza dell'avvenuto o non avvenuto esaurimento, alla data di entrata in vigore del T.U. del 1958, della procedura di iscrizione a ruolo.

La eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.

Il fenomeno segnalato dal ricorrente è normale in ogni caso di successione di leggi, ed importa una semplice disparità di fatto tra situazioni già esaurite, sulle quali la legge sopravvenuta non può ovviamente incidere, e situazioni ancora aperte, in ordine alle quali — con i limiti precisati a proposito dell'esame del primo motivo — lo *jus superveniens* esplica la sua efficacia.

La Corte Costituzionale, con le sentenze 23 dicembre 1963, n. 171, e 22 dicembre 1965, n. 85, ha affermato che in taluni casi l'applicazione della nuova legge (pur di far fronte a situazioni astrattamente eguali)

Pertanto, tornando all'esempio numerico se il reddito dichiarato è 100 e il reddito accertato è 150, dopo aver calcolato la metà del maggiore imponibile, che come si è visto è di 25, non si dovrà liquidare l'imposta su 25, ma su (100+25) = 125 e quindi detrarre l'imposta già pagata per iscrivere a ruolo la differenza, scontando così man mano gli effetti della progressività. Se poi con la decisione della Commissione di primo grado il reddito imponibile sarà stato determinato in 130, si dovranno calcolare i due terzi della differenza (130—100) = 30 e si avrà 20, per noi liquidare l'imposta su (100+20) = 120 e quindi procedere o alla iscrizione a ruolo dell'imposta ancora dovuta o al rimborso dell'imposta pagata in eccedenza.

Solo così è concepibile il diritto del contribuente allo sgravio delle somme pagate in più rispetto al debito di imposta (art. 178 del t.u. del 1958; art. 40 d.P.R. n. 602) e solo così si può giustificare l'obbligazione di interessi con riferimento alla data del versamento (art. 44 d.P.R. n. 602). Se l'imposta sul maggiore imponibile venisse liquidata solo sulla differenza, si iscriverebbe a ruolo soltanto un acconto o una serie di acconti, che non potrebbero dar titolo al rimborso e meno che mai al pagamento degli interessi. Riprendendo ancora l'esempio, se l'imponibile dichiarato è 100 e quello accertato è 150, e se solo sulla metà della differenza (25) si liquida l'imposta, non si è ancora pagata per intero l'imposta (progressiva) dovuta su 125, sì che se dopo la decisione di primo grado la differenza (2/3 di 30) si riduce a 20, non nasce ancora il diritto al rimborso. Così procedendo si dovrebbe sempre arrivare alla definitività dell'accertamento per procedere alla liquidazione integrale del tributo, anche nel caso che si sia eseguita l'iscrizione a ruolo provvisoria per l'intero ammontare del maggiore imponibile deciso.

Ma non è prevista affatto nel sistema una tale liquidazione di tanto ritardata, né una specie di ruolo nella quale la relativa imposta possa essere iscritta.

Il principio seguito dalla legge è che l'imposta viene liquidata sempre in via definitiva anche quando l'imponibile preso in considerazione non lo è.

soltanto nei confronti di alcuni soggetti per i quali ricorrano determinate condizioni, e non anche di altri soggetti in diverse condizioni, costituisce una mera ed inevitabile disparità di fatto, cui rimane estranea la legge, e che non vulnera il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e tanto meno, quello della capacità contributiva sancito nell'art. 53 della Costituzione stessa.

Non può quindi dolersi il ricorrente che il sistema della iscrizione provvisoria nei ruoli, introdotto dall'art. 175 del T. U. del 1958, sia stato applicato nei suoi confronti, essendo la relativa procedura ancora in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e che eguale applicazione sia invece rimasta preclusa per le situazioni già esaurite sotto l'impero del precedente sistema. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE E APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1976, n. 2613 - *Pres.* Caporaso - *Rel.* Caturani - *P. M.* Serio (conf.) - Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Onufrio) c. s.a.s. Compagnia Generale Sarda di Vittorio Longo (avv. Pittalunga).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve dell'appaltatore - Onere - Carattere generale.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 36, 54, 64 e 89).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Lavori non contabilizzati - Richiesta di compenso da parte dell'appaltatore - Onere della tempestiva riserva.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Contabilità provvisoria dei lavori - Maggiori richieste dell'appaltatore - Onere della tempestiva riserva.

(R.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e 54; capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895, art. 36; capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 26).

Nell'esecuzione delle opere pubbliche l'onere della riserva che incombe sull'appaltatore ha carattere generale, al fine di realizzare, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti nonché alle altre possibili determinazioni dell'Amministrazione, le quali possono risiedere tra l'altro nella possibilità di risoluzione unilaterale del contratto (1).

Quando la contabilità dei lavori escluda, per assenza, una diversa o maggiore contabilità del lavoro eseguito nel periodo di tempo cui essa si riferisca, l'appaltatore non può essere esonerato dal presentare la riserva (2).

---

(1) Giurisprudenza consolidata. Cfr., da ultimo: Cass., 15 aprile 1976, n. 1337, *retro*, I, 624; 5 gennaio 1976, n. 8, *retro*, I, 124. *Amplius*, cfr.: *Rel. Avv. Stato*, 1971-1975, III, pag. 287 e seguenti.

(2) Sulla rilevanza dell'onere della tempestiva riserva anche per il compenso chiesto per lavori eseguiti e non contabilizzati cfr.: Cass., 5 maggio 1972, n. 1355, in questa *Rassegna*, 1972, I, 508; 29 dicembre 1969, n. 4046, *ivi*, 1970, I, 1177.

L'appaltatore di opere pubbliche ha l'onere della tempestiva proposizione della riserva, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilizzazione provvisoria dei lavori, dovendosi tale onere escludere soltanto nel caso di contabilità informe ed irricostruibile (come in semplici appunti, brogliacci) (3).

missis). — Col primo motivo del ricorso il Ministero dei Lavori deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e seguenti lato generale sulle Opere Pubbliche 28 maggio 1895 (art. 26 capitolato 16 luglio 1962, n. 1063), degli artt. 36 e seguenti, i del regolamento sulle Opere Pubbliche 25 maggio 1895, ione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., vizio logico di motivado che la Corte di Roma, dopo di aver accertato in fatto si sarebbe trattato di registrazioni provvisorie e non informe e irricostruibile, per la quale ha ricordato giurisprudenza l'onere dell'immediata riserva, ha poi che la provvisorietà delle risultanze contabili avrebl'onere della tempestiva riserva, in contrasto con sta Suprema Corte (Cass. 5 maggio 1972, n. 1355). stesso motivo la sentenza impugnata per vizio traddittorietà, avendo tratto da una premessa per le registrazioni provvisorie) una conclu- (esclusione dell'onere della riserva per un forme ma provvisoria), sia per vizio lo- hé nella specie si sarebbe trattato di iale, come sostenuto dal Ministero.

o si censura la sentenza denunciata zione e falsa applicazione dell'art. 2 pere Pubbliche 28 maggio 1895 corente 16 luglio 1962, n. 1063), del- artt. 1362 e seguenti sulla interella prova, in relazione all'arti- Corte di merito si sarebbe tecnico di ufficio, il quale i di una « sorpresa geolo- sul piano tecnico; *b*) per vio-

1975, n. 1458, in questa *Rassegna*, 1975, I, 447; 1974, I, 259; 5 maggio 1972, n. 1355, *ivi*, 1972, I, 508. questioni discusse tra le parti (equo compenso *ex* art. 1664, del codice civile e decorrenza degli interessi sulle somme all'appaltatore), che sono rimaste assorbite nell'accoglimento del motivo di ricorso, cfr.: *Rel. Avv. Stato*, 1971-1975, III, rispettivamente pag. 246 e segg. e 296, ed a pag. 266 e segg.

lazione degli artt. 132, n. 4 e 118 disp. att. al cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, per avere la Corte romana liquidato l'equo compenso nell'intera somma richiesta dall'impresa che aveva pur chiesto di provare ciò che si è ritenuto inutile provare.

Col terzo ed ultimo motivo del ricorso il Ministero dei Lavori Pubblici deduce la violazione dell'art. 40, ultimo comma, del capitolato generale per le Opere Pubbliche 25 maggio 1895 (corrispondente all'art. 36 del capitolato vigente) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., mancanza assoluta di motivazione per avere la Corte di merito liquidato gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda (3 giugno 1966) invece che con decorrenza dalla fine del secondo mese successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto emesso in esecuzione della sentenza di condanna, sulle orme della giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha affermato il principio secondo cui nella nozione di « somme contestate » rispetto alle quali gli interessi cominciano a decorrere dopo il bimestre indicato nel capitolato generale per le Opere Pubbliche, debbono comprendersi anche le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni per inadempienze contrattuali della P.A. e perciò a maggior ragione quelle liquidate a titolo di equo compenso.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

L'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. 26 marzo 1975, n. 1148; 12 marzo 1973, n. 677; S. U. 20 luglio 1972, n. 1960) è nel senso che nella esecuzione delle opere pubbliche l'onere delle riserve che incombe sull'appaltatore ha carattere generale, al fine di realizzare, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti nonché alle altre possibili determinazioni dell'Amministrazione, le quali possono risiedere tra l'altro nella potestà di risoluzione unilaterale del contratto di appalto (art. 345 della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, All. F).

A parte le deroghe al principio della generalità e della tempestività delle riserve in casi eccezionali (pei fatti estranei all'oggetto dell'appalto, per comportamenti dolosi o gravemente colposi della P. A. nell'eseguire adempimenti amministrativi, e pei fatti c. d. continuativi: Cass. 12 marzo 1973, n. 677) che non interessano nella economia della motivazione, questa Corte Suprema ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui nei contratti d'appalto con la P. A., l'obbligo della presentazione tempestiva delle riserve viene meno in caso di contabilità informe e irricostruibile oppure se la materia controversa non è contenuta, neppure per implicazione, nella scrittura contabile, onde ove la contabilità escluda, per assenza, una diversa o maggiore contabilità del lavoro eseguito nel periodo di tempo cui essa si riferisce, l'appalta-

tore non può essere esonerato dal presentare la riserva (Cass. 5 maggio 1972, n. 1355). Egli inoltre ha l'onere della tempestiva proposizione della riserva a pena di decadenza, anche nel caso di contabilizzazione provvisoria dei lavori dovendosi tale onere escludere solo nel caso di contabilità informe e irricostruibile (come in semplici appunti e brogliacci) (Cass. 10 gennaio 1974, n. 78; 5 maggio 1972, n. 1355).

La Corte di merito, nel disattendere l'appello incidentale del Ministero dei Lavori Pubblici — con cui si eccepiva la decadenza dell'appaltatore dal far valere le sue pretese di maggiori oneri, per non essere state le riserve iscritte nel registro di contabilità per le singole poste riguardanti i quantitativi di pietrame e di sabbia, ma formulate soltanto nell'ultima registrazione che indicava la quantità complessiva — dopo di aver rilevato il carattere « provvisorio » delle registrazioni riflettenti i quantitativi di pietrame e di sabbia, indicati dall'Amministrazione in cifra tonda, e la non confondibilità di tale contabilità provvisoria con una contabilità « informe e irricostruibile » per la quale è esclusa dalla giurisprudenza l'onere della immediata riserva, ha esteso anche ad una fattispecie riconosciuta come di contabilità provvisoria la esenzione dall'onere della riserva da parte dell'appaltatore.

Così motivando tuttavia la Corte romana non solo si è discostata dalla giurisprudenza del S. C. che estende l'onere della riserva anche alle registrazioni provvisorie, ma non ha considerato che la semplice incertezza in cui può incorrere l'impresa circa l'accoglimento o meno delle sue pretese di fronte ad una registrazione contabile provvisoria non esclude, ma anzi presuppone che l'appaltatore, ove ritenga che le spese a carico dell'amministrazione appaltante siano più onerose rispetto a quelle previste al momento della stipula del contratto di appalto per eventi sopravvenuti ha l'onere di proporre immediatamente le sue riserve rispetto alle registrazioni operate dalla P. A., in quanto la provvisorietà della iscrizione contabile non esclude, ma rende possibile l'evento che essa sia confermata in sede di conteggio definitivo e consente pertanto all'appaltatore di contrapporre subito la maggiore spesa dovuta dall'Amministrazione a quella, sia pure in via provvisoria, menzionata nel registro. E come questa Corte Suprema ha già avuto occasione di sottolineare (Cass. 10 gennaio 1974, n. 78) la provvisorietà della contabilizzazione procrastinerà l'onere della proposizione della riserva, solo quando — a causa di tale provvisorietà — non sia consentita l'individuazione di un maggior aggravio, della spesa che l'Amministrazione è chiamata a sopportare. E poiché nella specie una tale evenienza è fuori discussione, devesi affermare il principio che di fronte ad una contabilizzazione provvisoria l'appaltatore non può sottrarsi all'onere delle riserve, rimandando il suo adempimento al conteggio finale, a pena di decadenza dal far valere le sue pretese di maggiori oneri, non appena dalle scritture contabili risultino dati di qualsiasi specie idonei a dargli

la consapevolezza della loro incompatibilità con le pretese che egli intende far valere; l'esigenza di dare all'Amministrazione il potere di un riscontro continuo dei lavori e della incidenza della relativa spesa sul costo totale dell'opera non può consentire che di fronte ad una registrazione sia pure provvisoria, la quale sia in contrasto con le pretese che l'appaltatore intende far valere, costui possa rimandare la registrazione delle sue riserve, facendo in tal modo venir meno la stessa *ratio* che è alla base del procedimento formale e vincolato all'uopo previsto dalla legge, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni alla cui formazione è chiamato di volta in volta a partecipare, con l'onere specifico di contestare immediatamente le circostanze che riguardano le sue prestazioni e che siano suscettibili di produrre un incremento della spesa prevista (Cass. 12 marzo 1973, n. 677).

La difesa della resistente ha sostenuto la tempestività delle riserve dell'appaltatore nel conteggio finale sotto un duplice profilo: 1) in quanto i giudici di merito avrebbero posto in rilievo che la prima annotazione in contabilità in base alla quale era stata possibile per l'impresa avanzare la riserva era stata quella del 14 luglio 1962 e che nel termine di legge da tale data era stata scritta la riserva; 2) le sentenze di primo e di secondo grado avrebbero accertato la tenuta irregolare della contabilità da parte della P. A. giacché le annotazioni non corrispondevano agli accertamenti giornalieri.

Senonché tali rilievi urtano con quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (la sola che viene in esame in questa sede di legittimità) la quale da un canto ha attribuito al carattere provvisorio delle registrazioni operate dalla P. A. la impossibilità per l'appaltatore di stabilire se gli era stato accreditato tutto il compenso che riteneva essergli dovuto e per tale ragione ha escluso che fosse soggetto all'onere della riserva immediata, in contrasto — come si è premesso — con la giurisprudenza di questa Corte Suprema, dall'altra ha escluso che nella fattispecie ricorresse una ipotesi di contabilità informe e irricostruibile, per la quale soltanto questo S. C. esclude l'onere delle riserve.

In conclusione, la Corte di merito, di fronte al carattere provvisorio della registrazione circa l'ammontare dei quantitativi di pietrame e sabbia, ha ritenuto di esonerare la Compagnia Generale Sarda dall'onere dell'immediata riserva, incorrendo in tal modo nella violazione di legge (art. 30 del Capitolato generale 28 maggio 1895 corrispondente all'art. 26 dell'attuale capitolato 16 luglio 1962, n. 1063, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.).

L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri due con i quali si denuncia rispettivamente la insussistenza in concreto della sorpresa geologica e la liquidazione dell'equo compenso (art. 1664 cod. civ.) nonché la decorrenza degli interessi legali,

con la conseguente cassazione della sentenza denunziata e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale, nella definizione della controversia si atterrà al principio di diritto dianzi denunciato e provvederà altresì alle spese di questa fase di Cassazione. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 2 aprile 1976, n. 7 - *Pres.* Rosso - *Rel.* Granata - Zuppa (avv. Gallo) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Albisinni).

Acque pubbliche ed elettricità - Giudizio e procedimento - Appello - Termine - Decorrenza.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 183, comma quarto, e 189, comma primo).

Acque pubbliche ed elettricità - Giudizio e procedimento - Appello - Disciplina dei termini - Questione di legittimità costituzionale - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla difesa - Manifesta infondatezza.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 183, comma quarto, e 189, comma primo; Cost., artt. 3, comma primo e 24, comma secondo).

Notificatosi dal cancelliere il dispositivo della sentenza del tribunale regionale delle acque, il termine per l'appello al tribunale superiore decorre dalla data della notifica (1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost. La decorrenza del termine per l'appello dalla notifica del dispositivo della sen-

---

(1) Gli artt. 189, comma primo, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 — per quanto ha riguardo all'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche — e 202, comma quarto — per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del tribunale superiore delle acque, pronunziate in grado di appello (art. 200) o in sede di giurisdizione amministrativa (art. 201) — fanno decorrere il termine per l'impugnazione dalla notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza eseguita a cura del cancelliere nelle forme stabilite per la notifica degli atti di citazione (art. 183, comma quarto): con riguardo all'appello, cfr. trib. sup. acque, 29 febbraio 1956, n. 3 in *Acque bonif. costr.*, 1956, 267; al ricorso per cassazione, Cass., Sez. Un., 21 febbraio 1976, n. 576, in questa *Rassegna*, 1976, I.

In un caso di ricorso per cassazione, si è posta la questione se la notifica del dispositivo, che è previsto debba farsi alle parti sia valida ove eseguita al procuratore o avvocato legalmente costituito; questione risolta in senso affermativo in base al testuale disposto dell'art. 154, comma secondo, del t.u. del 1933, secondo il quale la parola «parte» indica anche i procu-

tenza a cura della cancelleria, anziché da quella della copia della sentenza su richiesta della parte, è da un lato giustificata da un'esigenza di più sollecita definizione dei giudizi di cui è ragionevole fondamento la natura del bene e dell'interesse pubblico coinvolti nelle controversie sottoposte al rito speciale avanti ai tribunali delle acque, dall'altro concede uno spazio di tempo tuttavia sufficiente all'esercizio del diritto di impugnazione, onde non può ritenersi che ne risultino compressi lo scopo o la funzione o ne sia sacrificato o reso estremamente difficoltoso l'esercizio (2).

(*Omissis*). — *Diritto*. - Il ricorso in appello della Zuppa è inammissibile, perché proposto oltre la scadenza del termine di legge.

In punto di fatto, la tardività del ricorso con riferimento, come *dies a quo* di decorrenza del termine, alla (data di) notificazione del dispositivo della sentenza impugnata è fuori questione.

Tuttavia, la ricorrente tenta di sottrarsi alla ineluttabile conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, denunziando la illegittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 189 primo comma, T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775, che, facendo appunto decorrere il termine per appellare la sentenza nei Tribunali regionali delle acque pubbliche non dalla notificazione in forma integrale della sentenza a richiesta di parte, bensì dalla notificazione del suo solo dispositivo a cura della cancelleria, violerebbe manifestamente i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, primo comma e 24 primo e secondo comma, della Costituzione. La prima disposizione costituzionale, ad avviso della ricorrente, sarebbe violata « per-

---

ratori o avvocati legalmente costituiti: Cass., Sez. Un., 6 aprile 1962, n. 730 in *Giust. civ.*, 1962, I, 1256; Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 350, in *Foro it.* 1964, I, 1297.

Nei procedimenti in contumacia, la notificazione è fatta mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 183, comma 6).

Nell'applicazione di questa norma si è discusso della ammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine, con riguardo ad un caso in cui non s'erano osservate le norme per la dichiarazione di contumacia (art. 176, comma quarto) e ad un altro in cui il convenuto era stato erroneamente ritenuto contumace. Nel secondo caso si è ritenuto che, mancata la notificazione alla parte nelle forme previste dall'art. 183, comma quarto, il termine per l'impugnazione vada desunto dall'art. 327 c.p.c. (Trib. sup. acque, 11 ottobre 1972, n. 36, *Cons. Stato*, 1972, II, 1157 e *Giust. civ.*, 1972, I, 1864), nel primo che l'impugnazione possa essere proposta anche oltre questo termine (in applicazione dell'art. 327, comma secondo, c.p.c.) quante volte il convenuto non comparso sia rimasto assente perché non citato in persona propria ancorché la motivazione della sentenza non lasci comprendere se la notificazione del ricorso fosse per altro verso nulla o da qualificare come tale per non essere stata fatta in persona propria (Trib. sup. acque, 8 ottobre 1969, n. 24, in *Foro amm.*, 1970, I, 1, 34 e *Giust. civ.*, 1969, I, 1949).

L'applicazione dell'art. 327 c.p.c. è poi stata ritenuta possibile in linea generale quante volte la notificazione prevista dall'art. 183 non sia stata

ché, per effetto del citato art. 189..., viene reso praticamente inoperante il termine annuale per l'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (salvo il caso meramente accidentale di omissione della notificazione da parte della Cancelleria), determinandosi così una assolutamente ingiustificata ed irrazionale situazione di diseguaglianza rispetto all'ordinario sistema delle impugnazioni ». Sarebbe pure violata, poi, la seconda disposizione « perché la norma in questione costringe la parte soccombente sia a dover decidere, entro uno spazio di tempo assai più ridotto che non nel giudizio civile ordinario, sulla opportunità o meno dell'appello ed a predisporre i motivi a suo sostegno, sia a dover sopportare, entro un termine assai più ridotto, tutti gli oneri patrimoniali » rimanendo « in tal modo... inutilmente compressi o resi assai più gravosi i diritti di difesa ».

Sotto entrambi i profili prospettati, peraltro, la questione è manifestamente infondata.

Il titolo IV del T. U. del 1933, n. 1775 detta una serie di disposizioni volte a « regolare in modo speciale e con un complesso organico di norme il procedimento in materia di controversie sulle acque pubbliche davanti ai tribunali regionali ed al tribunale superiore » (Cass. Sez. un. 2 febbraio 1973, n. 311). In questo peculiare ed organico sistema si inseriscono l'art. 183, quarto comma, che commette alla cancelleria la notificazione delle sentenze alle parti, da effettuarsi mediante consegna di copia integrale del dispositivo nella forma stabilita per la notifica degli

---

eseguita o sia affetta da nullità o sia infine avvenuta tardivamente (Cass., Sez. Un., 15 marzo 1956, n. 761, *Acque bonif. costr.*, 1956, 471; sul punto, cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1948, n. 295, *Foro it.*, 1949, I, 46; Trib. sup. acque, 30 dicembre 1952, *Foro it.*, 1953, I, 239).

In argomento vanno ancora segnalate Trib. sup. acque, 31 ottobre 1970, n. 42 in *Temi*, 1971, 493 con nota di SALOTTI, *Termine per appellare al Tribunale superiore delle acque pubbliche e rinvii alle norme del codice di procedura civile*, e Trib. sup. acque, 13 febbraio 1971, n. 2 in *Cons. Stato*, 1971, II, 175, che hanno ritenuto decorrere il termine dalla notifica della copia integrale della sentenza su istanza di parte, se questa intervenga prima di quella del dispositivo a cura del cancelliere (nella specie ritardata oltre il termine di cinque giorni successivo alla restituzione degli atti da parte dell'ufficio del registro, previsto dall'art. 183, comma quarto).

L'ultima delle decisioni richiamate in motivazione, Cass., Sez. Un., 2 febbraio 1973, n. 311 può leggersi in *Giust. civ.*, 1973, I, 560 con nota di SGROI V., *Sistema processuale in materia di acque pubbliche e rinvio alle norme del codice di procedura civile.*

(2) Non constano precedenti in termini.

Sulla questione della congruità dei termini per l'impugnazione, avuto riguardo alla loro decorrenza e durata, cfr., Corte cost., 22 novembre 1962, n. 93, *Giur. cost.*, 1962, 1371; Corte cost., 22 giugno 1963, n. 107, *Giur. cost.*, 1973, 836; Corte cost., 1 febbraio 1964, n. 2, *Giur. cost.*, 1964, 16; Corte cost., 15 dicembre 1967, n. 139, *Giur. cost.*, 1967, 1653; Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 159, *Giur. cost.*, 1969, 2388; Corte cost., 4 marzo 1970, n. 34, *Giur. cost.*, 1970, 450;

atti di citazione, e l'art. 189, primo comma, che, al pari di quanto dispone il successivo art. 202, ultimo comma, per il ricorso per cassazione, fa decorrere il termine per appellare « dalla notificazione del dispositivo ai sensi dell'art. 183 ».

Ora, il dubbio, che nell'ambito del particolare sistema processuale configurato dal T. U. sulle acque pubbliche la sostituzione, quanto alla notifica della sentenza, dell'impulso di ufficio a quello di parte, operante invece nel sistema processuale comune vigente sia oggi (art. 326 cod. proc. civ. del 1942), che al momento dell'emanazione del T. U. citato (art. 467, cod. proc. civ. del 1865; pure artt. 476 e 548 e stesso codice), possa violare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale, si appalesa privo di ogni fondatezza, sol che si rifletta, come, anche nell'aspetto specifico qui considerato, la specialità del rito nasce, nella rappresentazione del legislatore, dalla specialità del bene economico coinvolto nelle controversie assoggettate a quel rito ed implicante indefettibilmente, proprio per la sua natura, un particolare tipo di interesse pubblico, la cui presenza, a propria volta, spiega con sufficiente ragionevolezza la posizione di una norma volta ad assicurare, attraverso la provocazione *ex officio* della decorrenza del termine c. d. breve per impugnare, una più sollecita definizione di siffatti giudizi. Sicché, la circostanza che, secondo il normale funzionamento del sistema normativo approntato per questi processi, la operatività del c.d. termine lungo di decadenza (previsto all'art. 327 cod. proc. civ. attuale, ritenuto applicabile — Cass. 15 marzo 1956, n. 761; Trib. sup. acque pubbl. 11 ot-

---

Corte cost., 19 giugno 1973, n. 85, *Giur. cost.*, 1973, 901; Corte cost., 12 novembre 1974, n. 255, *Giur. cost.*, 1974, 2865.

La decorrenza del termine per l'impugnazione, dalla notifica del dispositivo anziché da quella della copia della sentenza, prevista dall'art. 189 del t.u. del 1933, dà luogo ad un sistema di non infrequente applicazione: esso è ad es. previsto dall'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario; altra figura di termine decorrente dalla data della notificazione del dispositivo risulta dalla dichiarata incostituzionalità degli artt. 183, primo e ultimo comma, e 131, commi primo e terzo, c. fall., in materia di appello e ricorso per cassazione contro le sentenze che omologano o respingono il concordato fallimentare e preventivo, in quanto per le parti costituite facevano decorrere il termine dall'affissione della sentenza anziché dalla data di ricezione della comunicazione.

La Corte (sent. 12 novembre 1974, n. 255, *cit.*) ha osservato che « a prescindere dal problema di ordine concettuale, se la comunicazione possa correttamente considerarsi, come spesso si ritiene, una forma abbreviata di notificazione, e sebbene, conoscendo essa il solo dispositivo, ne derivi a carico degli interessati l'onere di prendere visione integrale della sentenza, può concludersi, dunque, che, nel sistema della legge fallimentare, la illegittimità costituzionale della norma denunciata per contrasto su l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine dalla data (incerta e mal nota) dell'affissione, anziché da quella della ricevuta comunicazione a cura della cancelleria ».

tobre 1972, n. 36; Trib. sup. acque pubbl. 30 dicembre 1952 — anche davanti al giudice speciale delle acque, pur se ignoto sia al T. U. del 1933, n. 1775, che al cod. proc. civ. del 1865 vigente all'epoca della sua emanazione) si presenti come evenienza affatto eccezionale, non può assolutamente porre un problema di violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai giudizi regolati dal rito ordinario, posta la diversità delle due situazioni processuali raffrontate, delle quali la prima soltanto è caratterizzata ontologicamente dalla presenza di quel certo tipo di pubblico interesse.

D'altro canto, gli innegabili svantaggi, che nei giudizi davanti ai Tribunali delle acque alla parte soccombente derivano, a confronto dei processi ordinari, dall'adozione della particolare disciplina circa la decorrenza del termine per impugnare, non sono tali da giustificare un dubbio non manifestamente infondato di violazione dell'art. 24 Cost., posto che lo *spatium temporis* concesso appare, apprezzato in sé stesso, comunque sufficiente per escludere che, pur con i maggiori oneri di attività ricadenti sulla parte interessata alla impugnazione, possano dirsi compromessi « lo scopo e la funzione » del diritto costituzionalmente garantito da quella disposizione, o che di esso resti « vanificato o reso estremamente difficoltoso l'esercizio », e quindi per escludere con assoluta evidenza e certezza, alla stregua dei criteri fissati in materia dalla Corte costituzionale, la ipotizzabilità della denunziata violazione dell'articolo 24 citato. Né la incostituzionalità può prospettarsi in via di raffronto con la diversa disciplina del processo comune, in tal guisa tornandosi a proporre il profilo correlato al principio di eguaglianza, della cui manifesta infondatezza si è già discorso.

Con la conseguenza che, ferma l'operatività dell'art. 189 primo comma, T. U. del 1933, n. 1775 nella parte in cui fa decorrere il termine per appellare dalla notifica, a cura della cancelleria, del dispositivo della sentenza impugnata, l'appello della Zuppa va dichiarato tardivo e quindi inammissibile, con la condanna dell'appellante stessa alle spese anche di questo grado, liquidate come in dispositivo. — (*Omissis*).

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 5 marzo 1975, n. 494 - *Pres.* Perfetti - *Rel.* Del Pozzo - *P.M.* Scotti (conf.) - Ric. Migarini ed altro.

Comunità Economica Europea - Produzione, commercio e consumo - In genere - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Latte - Regolamento C.E.E. - Efficacia abrogativa legge 29 novembre 1965, n. 1330 - Esclusione.

(Reg. C.E.E. 29 giugno 1971, n. 1411; l. 29 novembre 1965, n. 1330).

Contrabbando - Contrabbando per quantitativo non accertato - Continuazione nel reato - Applicabilità.

(art. 294 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
(c.p. art. 81).

Essendo rivolto il regolamento C.E.E. n. 1411/71 del 29 giugno 1971 ad « assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali » è in armonia con la legge 29 novembre 1965, n. 1330, che disciplina tale materia e che quindi conserva pienamente vigore (1).

La fattispecie prevista dall'art. 294 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 non prevede la graduazione della pena in modo proporzionale alla quan-

---

(1-2) La prima massima corrisponde ad una corretta interpretazione delle norme esaminate.

La seconda massima è applicazione esatta della norma dell'art. 294 della legge doganale che, in questa figura autonoma di noto esclude esplicitamente la pena proporzionale. Come è noto, anche recentemente la Cassazione ha affermato:

« La disciplina del reato continuato non è applicabile ai reati puniti con pena pecuniaria proporzionale. Pertanto, allorché in sede di rettificazione della sentenza *ex* art. 538, ultimo comma, cod. proc. pen., dei vari reati (tutti astrattamente inquadrabili nella continuazione) alcuni sono puniti con pene pecuniarie, proporzionali ed altri con pene pecuniarie fisse, la Corte di Cassazione, in applicazione del nuovo testo dell'art. 81 cod. pen., può ritenere la continuazione e determinare la pena unica conseguenziale soltanto in ordine ai secondi; mentre per i primi dovrà conformare le singole situazioni emesse dal codice di merito. Ciò in quanto all'applicazione della continuazione di reati puniti con pena proporzionale è di ostacolo il particolare sistema sanzionatorio, il quale verrebbe eluso se la pena venisse fissata secondo i criteri dell'art. 81 cod. pen. giacché verrebbe meno la « proporzionalità » della sanzione in rapporto all'illecito che il legislatore ha ritenuto — per ragioni di politica criminale legata alla particolare tutela accordata al lavoro subor-

tità dell'oggetto del reato ed è pertanto ad essa applicabile la disciplina del reato continuato (2).

I ricorrenti di cui in epigrafe venivano tratti al giudizio del Tribunale di Perugia, per rispondervi, oltre che di violazioni alla l. 29 novembre 1965, n. 1330 (dichiarate estinte per amnistia) del delitto di cui all'art. 102 l. 25 settembre 1940, n. 1424 per avere dato una destinazione diversa a quintali 2072,0568 di latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame, vendendo il Mignini detto latte ad un'industria per la fabbricazione degli alimenti destinati all'uomo, ed acquistandoli il Colussi, destinandoli alla preparazione di prodotti per uso alimentare umano. Con sentenza del 3 dicembre 1973 il Tribunale dichiarava l'imputati colpevoli del ricordato reato, e tenuto conto per entrambi della recidiva reittrata (esclusa la specificità) condannava entrambi alla pena di lire 2.250.000 di multa. Proponevano appello gl'imputati, le cui difese deducevano a motivo di gravame: nullità dell'istruttoria sommaria e dell'intero consequenziale giudizio (nullità già dedotta nel dibattimento di primo grado e disconosciuta dal primo giudice) per il compimento di atti di perquisizione domiciliare e di sequestro, senza partecipazione dei difensori, e precedenti l'avviso di procedimento; erronea mancata assoluzione quanto meno per insufficienza di prove; erronea applicazione della pena in misura eccessiva. Con sentenza del 23 aprile 1974 la Corte d'appello di Perugia, reietti tutti i motivi di gravame, confermava l'impugnata decisione. Proponevano ricorso per cassazione gl'imputati, la cui difesa presentava poi in termini i seguenti motivi di gravame: *Mignini Mario*: *a*) violazione di legge in rel. agli art. 185 n. 3, 401, 304 bis, ter e quater, 367 c.p.p.; la mancata partecipazione ai difensori e il mancato deposito prima dell'interrogatorio degli atti di cui si è detto, costituirebbero nullità insanabile, e non sanata come è stato ritenuto dal giudice di appello; *b*) l'aumento di pena per effetto della continuazione non poteva essere disposto, per effetto dell'art. 294 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. *Colussi Giacomo*: *a*) come per l'imputato precedente, sub *a*); *b*) per effetto del Regolamento C.E.E. n. 990 del 1972 deve intendersi caducato l'art. 1 della l. n. 1330/1965; *c*) nel merito, si deduce che latte per uso umano e per uso animale non si differenziano, e il ricorrente era soggettivamente ignaro dell'originaria destinazione ad uso diverso dall'alimentazione umana; *d*) comun-

---

dinato — meritevole di un trattamento penale diverso da quello normale. È appunto questa « specialità » del sistema sanzionatorio che rende inapplicabile ai reati puniti con pena proporzionale il regime proprio della continuazione » (v. Cass. 8 agosto 1974, n. 1377 in *Massimario delle decisioni penali*, 1975, p. 527, n. 130.138).

que, il ricorrente ignorava l'origine estera del latte; *e*) come per l'imputato precedente, sub *b*).

I ricorsi, infondati, vanno reietti. Deve preliminarmente esaminarsi il motivo di carattere processuale, dedotto del resto per primo da entrambi i ricorrenti. Esso non può trovare accoglimento; non tanto per la ragione, severamente criticata dai ricorrenti, e posta a principale fondamento della decisione negativa del giudice di appello, che trattisi nel caso di nullità sanabile; ma per la ben più risolutiva ragione che di nullità processuale non può discorrersi, essendosi essa verificata in una fase pre-processuale, nella quale la polizia tributaria indagava su altri e diversi fatti, prima quindi che sorgesse nei confronti dei ricorrenti lo stesso sospetto di reato, in ordine ai fatti di cui si occupa il presente procedimento. In tale situazione non era neppure pensabile un adempimento in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater, non solo non essendo ancora individuati gli ipotetici autori di reato, ma neppure essendo ipotizzato reato alcuno.

Possono poi essere esaminati i motivi del Colussi comunicabili al Mignini. Si sostiene, quanto all'imputazione ex legge 29 novembre 1965, n. 1330 (reati dichiarati estinti per amnistia) che il proscioglimento dovrebbe seguire con ampia formula, la fattispecie avendo cessato di costituire reato per effetto del Regolamento C.E.E. n. 990/72. L'obbiezione del giudice di appello (che l'art. 152 c.p.p. non potrebbe riguardare il caso) è giustamente criticata dal ricorrente Colussi; ma la decisione in concreto della Corte di Perugia è tuttavia esatta, sotto altro e ben più pregnante e risolutivo punto di vista. Ritiene per vero questo S.C., conformemente alla propria giurisprudenza in tema di regolamenti C.E.E. nel settore del latte e più particolarmente in tema di armonizzazione fra il regolamento C.E.E. n. 1411/71 del 29 giugno 1971 e legislazione interna, che i regolamenti C.E.E. siano armonizzabili con talune disposizioni dell'ordinamento interno, e particolarmente con tutte quelle che sono rivolte alla tutela della salute pubblica e più in generale del consumatore. Procedendo all'esame particolareggiato del regolamento n. 990/72, si rileva, alla lettura alla parte introduttiva, essenziale per l'interpretazione della norma, che il terzo « considerando » chiarisce come il regolamento di cui trattasi non solo non contrasta e non si oppone alla *ratio iuris* ed alla lettera della l. 29 novembre 1965, n. 1330, ma anzi vi collima esattamente ed espressamente, essendo rivolto, il regolamento medesimo, proprio come la l. n. 1330, ad « assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti *siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali* ». E che questa sia la ragione basilare del regolamento citato, si desume proprio dalla normativa comunitaria, e precisamente dall'art. 1 n. 1 e dall'art. 2 del regolamento 990, che per assicurare che il latte ad uso di alimentazione animale sia riservato all'uso stesso, dispone l'obbligo della denaturazione,

con aggiunta di farina di erba medica o di farina di erba; il che ovviamente esclude la possibilità di frodi rivolte a stornare l'uso del latte in parola verso l'alimentazione umana: e lo stesso art. 8 citato dal ricorrente collima esattamente con siffatta conclusione, disponendo al n. 3 lett. *g*) l'obbligo d'indicazioni atte ad assicurare l'esclusività dell'uso d'alimentazione animale. Che poi al regolamento C.E.E. n. 990/72 non possa essere attribuita funzione abrogativa delle norme interne rivolte alla tutela del consumatore e della salute pubblica, si ricava indirettamente — ancora — dal fatto che l'Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento ricordato, ha emanato in materia, la l. 11 aprile 1974, n. 138, perfettamente allineata con lo spirito della precedente normativa interna. E pertanto il motivo di ricorso ricordato non ha pregio.

Passando ad esaminare i motivi esclusivamente personali del ricorrente Colussi, deve osservarsi com'essi, rifacendosi alla tesi non accolta né in primo né in secondo grado dai giudici di merito, dell'ignoranza da parte di quell'imputato della provenienza estera del latte di cui è causa, nonché dell'originaria destinazione a mangime animale, deducendo in questa sede di mera legittimità censure di mero ed esclusivo fatto che non sono, per tal ragione appunto, ammissibili quali mezzi di ricorso. Ciò, in quanto la motivazione della sentenza gravata appare, sul punto, chiara, completa e persuasiva, ed in tutto aderente a sicure, ed in gran parte obbiettive e documentali risultanze. Resta da esaminare l'ultimo comune motivo di gravame, dedotto vuoi dal Mignini, vuoi dal Colussi, ed attinente alla contestata misura della pena. Secondo i ricorrenti i giudici di merito avrebbero fatto inesatto governo della legge, ritenendo di poter applicare l'istituto della continuazione in una fattispecie criminosa che abbia richiesto, come nel caso, applicazione dell'art. 294 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. La tesi, in apparenza suggestiva, è frutto di un sofisma. Esatta invero è una delle premesse maggiori del ragionamento dei ricorrenti: quando, invero, la pena è graduata in modo proporzionale alla quantità dell'oggetto del reato, o degli oggetti su cui cade il reato, per ciò solo è esclusa in radice la possibilità di applicare le norme sul reato continuato. Ed è questa, badisi bene, situazione del tutto sfavorevole all'imputato, e che il più sovente si verifica appunto laddove la legislazione appare più drastica e rigorosa, come in tema di repressione dei reati finanziari e doganali. Siffatta esatta premessa effettuata, manchevole si presenta la seconda premessa logica dei ricorrenti: che, cioè, nel caso dell'art. 294 ricordato sempre siamo in tema di pena proporzionalmente calcolata sulla quantità della merce oggetto del reato. L'illazione dei ricorrenti (« quindi non vi si possono applicare le regole sulla continuazione ») è pertanto errata in toto. Una semplice riflessione sulla validità della premessa minore dei ricorrenti, avrebbe infatti portato a scoprire il sofisma che vi si annida: l'art. 294,

determinando in particolari fattispecie, che si attagliano al caso, la rinuncia al sistema della pena proporzionale, e ristabilendo il sistema normale di una pena determinata in un minimo ed in un massimo, si sottrae per ciò appunto all'eccezione costituita, nei riguardi del reato continuato, dalle norme fissanti, per reati finanziari o doganali, la pena esattamente proporzionale all'oggetto del reato. Bene pertanto, ristabilita la normale validità di applicazione dell'art. 81 c.p., ha effettuato il calcolo delle pene il primo giudice, in ciò confermato dal secondo. Può qui soggiungersi che il calcolo della pena appare esatto anche nei confronti della ritenuta recidiva; che i reiterati, numerosi precedenti dei prevenuti si adeguano alla ritenuta recidiva anche in base ai più larghi criteri ora consacrati da d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e da l. 7 giugno 1974. n. 220.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 ottobre 1975, n. 1756 - *Pres.* Straniero - *Rel.* Iannaccone - *P. M.* Ambrosio (parz. diff.) - Ric. P. M. in proc. Tamburini ed altri.

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Luogo e tempo di consumazione del reato.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Momento perfezionativo del reato - Raggiungimento del mare - Momenti e luoghi anteriori - Eventuale concorrenza di altri reati - Irrilevanza.

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 6 e 9).
(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Immissione indiretta - Afflusso al mare di altre acque - Versamento delle sostanze in queste ultime - Momento consumativo del reato.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Divieti penalmente sanzionati - Parziale corrispondenza con quelli previsti dal t.u. sulla pesca - Inquinamento di acque interne e marine - Diversità di disciplina.

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 6).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Concetto normativo della idoneità inquinante - Parametri - Valutazione in concreto.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Nozione di sostanza inquinante - Parametro del « nocumento diretto » per la fauna ittica - Ampiezza.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Immissione indiretta - Nozione.

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 6).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Immissione indiretta - Carattere pubblico o privato dell'acqua che funga da vettore - Irrilevanza - Disciplina delle acque interne - Irrilevanza rispetto all'inquinamento marino.

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 6).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Versamento di rifiuti industriali in acque pubbliche destinate ad affluire in acque marine - Duplicità di autorizzazione.

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 6 e 9).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Acque interne - Autorizzazione al versamento di rifiuti - Presupposto per l'autorizzazione alla immissione nelle acque marine.

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 14).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 145).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Versamento di rifiuti nel mare - Autorizzazione del capo del compartimento marittimo - Vincolo alle determinazioni dell'autorità competente all'autorizzazione per le acque interne - Esclusione - Conseguenze.

(r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 14).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 145).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Norma perfetta - Contributo di altre norme per la sua operatività - Esclusione.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Limiti e modalità dell'esercizio della pesca - Regolamento previsto - Regolamento delegato a precisare i divieti penali relativi alla tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Esclusione - Fonte secondaria - Suoi obiettivi - Fattispecie.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 14 e 15).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Disposizione definitoria di sostanza inquinante - Significato di immediata operatività del precetto.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Divieti - Clausola di esonero - Significato.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Divieti - Clausola di esonero - Limite di operatività.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Autorizzazione alla immissione di rifiuti in acque marine - Versamento di rifiuti innocui o innocuizzati - Necessità.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, artt. 145, 148, 150 e 152).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Autorizzazione alla immissione di rifiuti industriali contenenti sostanze inquinanti - Illegittimità - Responsabilità del pubblico ufficiale autorizzante.

(cod. pen., art. 110).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 14 e 15, lett. *e*).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, artt. 145 e 148).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Autorizzazione alla immissione di rifiuti in acque marine - Potere attribuito alla pubblica amministrazione.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 14 e 15, lett. *e*).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, artt. 145, 148, 150, 152).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Autorizzazione alla immissione di rifiuti in acque marine - Finalità.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 14 e 15, lett. *e*).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, artt. 145, 148, 150, 152).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Autorizzazione alla immissione di rifiuti - Sindacato di legittimità del giudice ordinario sul provvedimento - Ammissibilità.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5).
(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).
(d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, artt. 145, 148, 150, 152).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Reato di mera condotta ad oggetto materiale qualificato - Prova tecnica - Oggetto.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Requisiti di sussistenza - Prova.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Reato - Pesca marittima - Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca - Reato di immissione di sostanze inquinanti - Elemento psicologico - Prova.

(l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. *e*).

Il reato di immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque marine si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le sostanze raggiungono dette acque, che costituiscono l'oggetto specifico della tutela penale apprestata con la norma incriminatrice di cui all'art. 15, lettera e), *legge 14 luglio 1965, n. 963, e in cui si verifica, perciò, la lesione del bene giuridico con tale norma protetto* (1).

Il reato di immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque marine di cui all'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui dette sostanze raggiungono il mare, non in momenti e luoghi anteriori, quando cioè le sostanze stesse escano dalla sfera di controllo dell'autore del reato, per eventuale concorrente antigiuridicità della stessa condotta per altri titoli di reato (violazioni della legge sanitaria e della legge sulla pesca in acque interne)* (2).

Quando l'immissione indiretta di sostanze inquinanti nelle acque marine, di cui all'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, si realizza mediante l'aflusso al mare di altre acque, pubbliche o private, nelle quali le sostanze inquinanti siano state direttamente immesse e che abbiano perciò agito come mezzo vettore delle medesime, ciò non può*

(1-2-3-7) Le prime tre massime e la settima costituiscono corretta applicazione della lettera e della *ratio* della norma prevista dall'art. 15 lettera *e*) della legge, la quale punisce appunto l'immissione diretta o indiretta nelle acque del mare delle sostanze inquinanti, facendo così coincidere con il momento dell'immissione il realizzarsi della fattispecie astratta.

valere ad anticipare il momento consumativo (e di conseguenza a spostare il locus commissi delicti) *del reato, che potrebbe anche non verificarsi se lungo il percorso le sostanze vengano a subire variazioni di quantità, qualità e concentrazione tali da far loro perdere l'attitudine a produrre inquinamento del mare* (3).

L'art. 15 legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, al fine dichiarato di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, elenca una serie di divieti penalmente sanzionati (dagli artt. 24, 25 e 26) che solo in parte corrispondono nei precetti e nelle sanzioni a quelli già previsti dall'articolo 6 t.u. delle leggi sulla pesca approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, in origine contenente la disciplina dell'intera materia, ora ripartita tra le due fonti normative con riguardo al carattere interno o marino delle acque.

In particolare, nel caso di inquinamento di acque, mentre l'art. 6 del t.u. del 1931 fa divieto « di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici » ponendo una fattispecie di reato contravvenzionale, che l'elaborazione giudisprudenziale ha ritenuto comprensiva dell'infusione indiretta e non richiesto un danno effettivo per i pesci, l'art. 15 lettera e) *della legge del 1965 fa divieto « di immettere direttamente o indirettamente o diffondere nelle acque sostanze inquinanti »; ponendo una fattispecie di delitto, strutturata oggettivamente su una condotta di introduzione immediata o mediata nel mare di sostanze idonee a produrre l'inquinamento e soggettivamente sulla cosciente volontarietà di tale condotta comprensiva della consapevolezza del carattere inquinante dell'oggetto materiale della condotta stessa. Consapevolezza che, oltre alla forma della rappresentazione psichica di detta idoneità (dolo diretto), può assumere anche quella dell'accettazione del rischio che essa possa sussistere (dolo eventuale)* (4).

In base al concetto normativo della idoneità inquinante della sostanza immessa o infusa nelle acque marine, di cui all'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, riferito alternativamente al parametro del diretto*

(4-24) Con queste affermazioni, che pongono l'accento sul dolo eventuale la Suprema Corte ha dimostrato, con corretta aderenza alla realtà, di tener presenti i più frequenti casi di inquinamento — quelli cioè di dispersione in mare di idrocarburi da navi cisterna e petroliere — nei quali spesso l'omessa adozione di determinate regole tecniche e nautiche (pompaggio a pressione eccessiva, riempimento non alternato dei compartimenti, sì da provocare sfondamento della nave ecc.) dettata da ragioni economiche può ben configurarsi come quella tipica previsione ed accettazione del più grave evento come eventuale conseguenza della propria condotta (sul dolo eventuale v. Cass. 8 novembre 1971, in *Cass. pen. mass. annotato* 1973, p. 232, n. 221).

(5-22-23) Con queste massime la Suprema Corte conferma l'indirizzo giurisprudenziale che ravvisa nell'art. 15 lettera *e*) della legge n. 963 del 1965

nocumento per la fauna ittica o all'alterazione chimico-fisica dell'ambiente, pregiudizievole per la vita degli organismi acquatici, è richiesta una valutazione in concreto di tale idoneità, cioè una concreta adeguatezza dell'oggetto materiale del reato a ledere penalmente l'interesse protetto alla integrità della fauna ittica e del suo habitat *natura* (5).

Nella nozione di sostanza inquinante, che l'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963 vieta sia immessa nelle acque marine, il parametro del « nocumento diretto » per la fauna ittica, cui va riferita la adeguatezza della sostanza inquinante a ledere l'interesse protetto, non deve essere ristretto alla insidia tossica (cosiddetta ittiotossicità) che la sostanza immessa nel mare può rappresentare per la fauna ittica, ma, in conformità all'ampiezza di significato del termine usato dal legislatore, estendersi all'intero spettro di nocività della sostanza, comprensivo anche dell'insidia irritativa, flogistica, asfittica, traumatica, con o senza componente tossica* (6).

La figura dell'immissione indiretta di sostanze inquinanti nel mare — espressamente introdotta nel precetto relativo all'inquinamento marittimo di cui all'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, ma già identificata dalla giurisprudenza nell'ampio tenore del precetto di cui all'art. 6 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 che accomunava la tutela penale delle acque interne e di quelle del mare — si concretizza allorché la sostanza inquinatrice non venga originariamente ed immediatamente a contatto con l'ambiente marittimo, ma da esso sia raggiunta (per marea o mareggiata) o ad esso pervenga o sia necessariamente destinata a raggiungerlo (con la consapevolezza dell'agente), per via di scorrimento, infiltrazione, dilavamento, spostamento, dopo che sia stata versata in acque diverse da quelle del mare o deposta in luogo dal quale possa essere avviata verso tale sbocco, conservando* in itinere *la sua potenzialità inquinante* (7).

Il carattere pubblico o privato dell'acqua che funga da mezzo vettore della sostanza inquinante, di cui l'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, vieta l'immissione nel mare, costituisce una mera qualificazione giuridica, che, sul piano naturalistico, non può valere a differenziare i due veicoli come strumenti di penetrazione indiretta del loro contenuto nell'acqua del mare. Né il diverso regime giuridico-amministrativo della pesca in acque pubbliche interne ed in acque pubbliche marine, può far ritenere accentrata nel precetto relativo alle acque pubbliche in-*

---

un'ipotesi di reato di pericolo concreto (v. in questo senso in dottrina AMENDOLA - *Inquinamento idrico e legislazione penale*, 1972, p. 200; *contra*, nel senso che sia un reato di danno, RICCOMAGNO - *L'inquinamento del mare e l'art. 15 della L. 14 luglio 1965, n. 963;* e, nel senso che sia un reato di pericolo presunto, v. AGNOLI - *Osservazioni sul fenomeno dell'inquinamento delle acque marine e nella relativa disciplina giuridica* in *Giur. Agr. It.* 1971, 628). V. in tema di inquinamento, in questa *Rassegna* 1976, I, 160, 304 e 306.

terne, direttamente investite dalla condotta di immissione delle sostanze proibite, la valutazione legislativa tipica dell'offensività di tale condotta, così da rendere inoperante l'ulteriore e più grave profilo di offensività di essa con riguardo ad un bene giuridico diverso (le risorse biologiche del mare) più intensamente tutelato (8).

Il versamento di rifiuti industriali in acque pubbliche, nocive ai pesci e destinate ad affluire in acque marine, è assoggettato ad un duplice procedimento autorizzatorio da parte dell'ente territorialmente competente per le acque interne e dello Stato per le acque del mare (9).

L'autorizzazione al versamento dei rifiuti nelle acque pubbliche interne, rilasciata dal presidente della giunta provinciale a termini dell'art. 9 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, si viene a porre di fatto come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, da parte del capo del compartimento marittimo, al versamento degli stessi nelle acque del mare (art. 145 del regolamento esecutivo alla legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639) non essendo concepibile che la seconda sia concessa quando sia stata negata la prima (10).

Il capo del compartimento marittimo cui compete l'autorizzazione al versamento dei rifiuti nelle acque del mare (art. 145 del regolamento esecutivo alla legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639) non è vincolato nelle sue determinazioni da quelle adottate dall'autorità provinciale per il versamento dei rifiuti nelle acque pubbliche interne (art. 9 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604) e, negando l'autorizzazione, farà sì che non si costituisca il diritto del privato di utilizzare il mare controllato come ricettore di residui di lavorazioni industriali (11).

La norma penale di cui all'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, che vieta l'immissione di sostanze inquinanti nelle acque marine, è, una norma perfetta, nel senso che l'applicazione di essa non esige il contributo di altre norme, equiordinate o sottordinate nella gerarchia delle fonti* (12).

Il regolamento cui si riferisce l'art. 14 legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima (dettante limiti e modalità dell'esercizio della pesca), emanato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, non è regolamento delegato a precisare i divieti penali del successivo art. 15 (tutela delle risorse biologiche e dell'attività della pesca), ma soltanto una fonte secondaria di produzione normativa per regolare uniformemente i rapporti amministrativi discendenti dalla attuazione delle norme di azione contenute nella legge.

(12-13-14-17-18-19-21) Le affermazioni contenute in queste massime respingono, conformemente agli elementi interpretativi desumibili dalla legge e dalla sua finalità la tesi difensiva che tendeva ad attribuire all'Autorità amministrativa un potere discrezionale puro (discrezionalità amministrativa) nello scegliere, ai fini delle autorizzazioni, i provvedimenti a tutela dell'interesse protetto che è viceversa determinato esclusivamente dalla legge.

(Fattispecie relativa al delitto di immissione con sostanze inquinanti di cui all'art. 15 lettera e) *legge n. 963 del 1965)* (13).

Nell'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, che vieta l'immissione di sostanze inquinanti nel mare, la stessa esistenza di una disposizione definitoria delle sostanze inquinanti, inutile se il legislatore avesse voluto trasferire alla sede regolamentare la determinazione specifica della medesima, indica la autossufficienza operativa del precetto e perciò la sua immediata vigenza* (14).

La clausola di esonero dall'osservanza dei divieti posti dall'art. 15 legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima, contenuta nell'ultima parte dell'articolo con la formula: « gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate » non introduce nella struttura dei reati ipotizzati degli elementi negativi (in alcune delle ipotesi di reato tali elementi sono infatti già descritti con la formula « senza autorizzazione »), ma pone una norma di liceità secondo una tecnica inusitata che si è esplicata con la indicazione di una ragione particolare di attività lecita (la pesca scientifica) e di una ragione generale, di carattere formale, consistente nell'espressa autorizzazione amministrativa di quella come di ogni altra attività che possa incorrere nei divieti (15).

Il limite di operatività della clausola di esonero dall'osservanza dei divieti posti dall'art. 15 legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima, contenuta nell'ultima parte dell'articolo, è dato dall'autorizzabilità dell'attività altrimenti penalmente illecita e dal rispetto delle condizioni e limitazioni cui in base alla legge, al regolamento e al provvedimento dell'autorità amministrativa, l'attività autorizzata deve sottostare (16).

L'oggetto della potestà autorizzatoria in materia di immissione di rifiuti in acque del mare è circoscritto, dagli artt. 145 e seguenti del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima, al versamento di rifiuti industriali innocui o innocuizzati e non si estende all'immissione di sostanze inquinanti, come risulta evidente dal tenore degli artt. 148, 150 e 155 (17).

Un'autorizzazione eventualmente concessa dalla P.A. ad immettere nelle acque marine rifiuti industriali contenenti sostanze inquinanti sarebbe contra legem *e, lungi dal costituire causa di esonero dalla responsabilità penale, ex art. 15 lettera* e) *legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima, del soggetto che abbia compiuto l'immissione consentita può essere causa di responsabilità penale, a titolo di concorso nel reato, del pubblico ufficiale che l'abbia rilasciata* (18).

Dal sistema posto dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima in tema di immissione di sostanze inquinanti non risulta che sia stato attribuito alla P.A. un potere di libera ed illimitata disponibilità dell'interesse penalmente protetto (risorse biologiche del mare), cioè di amministrazione dell'inquinamento (cosiddetto inquinamento amministra-

to), ma al contrario, come si evince dall'art. 14 della legge, soltanto un potere di controllo preventivo e successivo volto a garantire la tutela ed il migliore rendimento costante delle risorse biologiche del mare anche con riguardo a quelle attività che possono negativamente incidere sulle medesime (19).

L'art. 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima, rimettendo alla regolamentazione esecutiva la immissione di rifiuti industriali nelle acque del mare ed attribuendo alla P.A. la potestà di autorizzarla in base a tale regolamentazione dei limiti e delle modalità di essa, ha soltanto voluto apprestare uno strumento di intervento pubblico diretto a prevenire il fatto inquinatorio o ad impedirlo nel caso che comunque si sia verificato, ed in quel procedimento trova cura l'interesse pubblico ad evitare versamento di rifiuti che, pur non contenendo sostanze inquinanti o da sole non inquinanti siano altrimenti disdicevoli o pregiudizievoli a causa di combinazione sinergica o saturativa con altre sostanze già presenti nelle acque, per effetto di precedenti immissioni autorizzate ed anche per evitare fenomeni di inquinamento indiretto da eutrofizzazione ed altro (20).

Il provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di immissione di rifiuti industriali nelle acque del mare, che è emesso in una sfera di discrezionalità che trova limite nel fine di tutela delle risorse biologiche del mare, è soggetto al sindacato di legittimità del giudice ordinario (21).

Il reato di cui alla lettera e) *dell'art. 15 legge 15 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima, che vieta l'immissione di sostanze inguinanti nel mare, non è un reato di danno, ma un reato di mera condotta ad oggetto materiale gualificato dall'idoneità in concreto a produrre determinati eventi (nocumento « diretto » per la fauna ittica od alterazioni fisico-chimiche dell'ambiente di vita degli organismi acquatici). Pertanto la prova tecnica dovrà vertere sull'accertamento del carattere inquinatorio delle sostanze immesse nelle acque marine al momento dell'immissione, non potendosi far carico all'agente della produzione dell'evento inquinativo indotto dal contributo di altre sostanze coevamente immesse da altri soggetti o da fattori estranei preesistenti o sopravvenuti al fatto dell'immissione* (22).

Perché sussista il reato di cui all'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima, le sostanze inquinanti immesse devono essere di per sé, per la loro qualità, quantità e concentrazione, nocive al pesce o pregiudizievolmente alteranti l'ambiente acquatico in cui vengono a diffondersi. Di conseguenza, fenomeni anche ricorrenti di moria di pesci in un determinato specchio d'acqua non possono costituire prova del carattere inquinante delle sostanze in esso immesse, indipendentemente dall'accertamento di tale carattere come intrinseco alle sostanze identificate e prescindendosi, nell'accertamento, dalle variazioni combinatorio e di grandezza che esse possono subire dopo l'immissione, divenendo attive o*

iperattive in forza della presenza o della sopravvenienza di altro materiale inquinatorio. Infatti, l'intervento preventivo di pubblici poteri è volto precipuamente ad evitare proprio siffatti fenomeni di accumulo, sinergismo e combinazione di sostanze confluenti nella unità di tempo nel medesimo settore marittimo (23).

L'elemento psicologico del reato di cui all'art. 15 lettera e) *legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca marittima, che vieta l'immissione di sostanze inquinanti nel mare, consiste nella volontà di immettere in mare sostanze di cui l'agente conosce il potere direttamente inquinante, o se ne sia rappresentata la eventualità senza escluderla. Pertanto la prova del dolo diretto o eventuale deve vertere su detta reale conoscenza e rappresentazione* (24).

La sentenza di cui si pubblicano le massime è molto importante per i principi affermati in tema di inquinamento e per il numero delle questioni affrontate, alcune delle quali per la prima volta.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 21 maggio 1976 n. 7563 - *Pres.* Forlenza - *Rel.* Taglienti - *P. M.* Sisti (conf.) ric. Cantarella.

Reato - Falsità in atti - Atto pubblico - Nozione - Cedola di convalida dei vaglia postali - È tale - Bollettino di spedizione - È tale.

Debbono ritenersi atti pubblici, agli effetti dell'art. 476 c.p., tutti quegli atti che sono stati formati al pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni che siano sostitutivi di diritti per alcuno o di obblighi per la Pubblica Amministrazione, ovvero quegli atti che contengano attestati di fatti compiuti dallo stesso Pubblico Ufficiale o avvenuti in sua presenza in quanto destinati ad avere una funzione probatoria autonoma perché non ricollegata al contenuto di altri atti prestanti (1).

La ricevuta del vaglia è costitutiva di un diritto per l'Amministrazione postale che è tenuta al pagamento dell'importo in esso indicato, per cui nessun dubbio può sorgere sulla natura pubblica del documento.

Il bollettino di spedizione che accompagna la raccomandata ovvero il pacco postale contrassegnato.

---

(1) È noto ed è stato affermato in giurisprudenza che il concetto di atto pubblico in materia penale è più ampio di quello civilistico previsto dall'art. 2699 c.c., e comprende anche gli atti puramente interni, quando abbiano attitudine ad assumere rilevanza agli effetti della documentazione di fatti inerenti all'attività spiegata ed alla regolarità delle operazioni amministrative dell'ufficio cui il pubblico ufficiale è addetto (v. Cass. 12 gennaio 1972 n. 593 in *Cass. pen. mass. annotato* 1973, p. 496, n. 593). Si sostiene altresì che sono atti pubblici non solo gli atti originali compiuti dal pubblico ufficiale che

(*Omissis*). — Cantarella Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 10 giugno 1975 con la quale è stato condannato ad anni tre di reclusione e L. 100.000 di multa per i reati di peculato aggravato e continuato, falso materiale aggravato e continuato e falso ideologico aggravato e continuato riuniti sotto il vincolo della continuazione.

È risultato accertato, in punto di fatto, fra l'altro, che il ricorrente, per appropiarsi di somme portate da vaglia posti ordinari ha usato il seguente sistema: ritirava dagli utenti i vaglia da emettere ed il relativo importo, comprese le tasse postali, rilasciandone regolare ricevuta (parte prima del Mod. I/A). Sottraeva, poi, i vaglia e si appropriava delle relative somme.

Per occultare l'illecito commesso il Cantarella indicava sulle matrici di emissione (altra parte del Mod. I/A) destinata a rimanere agli atti dell'Ufficio) emittenti e destinatari diversi ed importi di lieve entità, staccando, sulla base di detti importi, le cedole di convalida (terza parte del Mod. I/A) che tratteneva o distruggeva. Infine, per completezza, indicava lo stesso importo fittizio del Mod. XIV destinato alla contabilizzazione degli importi dei vaglia che viene inviato giornalmente alla Ragioneria Provinciale ai fini contabili e di riscontro.

Nel ricorso proposto, il Cantarella si duole soltanto della presunta violazione ed erronea applicazione degli artt. 490 e 476 per avere la Corte di merito ritenuto atti pubblici, al momento del fatto, le cedole di convalida dei vaglia postali ed i modelli 286.

Rileva la Corte che, identica tesi il ricorrente aveva svolto dinanzi ai giudici di appello i quali hanno ritenuto sussistenti tutti gli estremi di delitti di falso materiale ed ideologico contestati.

Tale decisione non merita censure.

Si deve premettere, al riguardo, che, giusta la costante Giurisprudenza di questa Suprema Corte, debbono ritenersi atti pubblici, agli effetti dell'art. 476 c.p., tutti gli atti che sono stati formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni che siano sostitutivi di diritti per alcuno o di obblighi per la Pubblica Amministrazione, ovvero quegli atti che contengano attestazioni di fatti compiuti dallo stesso Pubblico Ufficiale o avvenuti sua presenza in quanto destinati ad avere una funzione probatoria autonoma perché non ricollegata al contenuto di altri atti preesistenti.

---

rappresentano o comprovano un fatto avente rilevanza giuridica, ma anche quegli atti formati dal pubblico ufficiale che, pur riproducendo dati risultanti da altri documenti e pur riferentisi alle risultanze di altri atti, hanno una propria individualità e una propria autonomia (v. Cass. 10 febbraio 1972, n. 594 in *Cass. pen. mass. annotato* 1973, p. 498, n. 594).

È indubbio che l'anzidetta attività sia stata compiuta nell'esercizio delle sue funzioni di impiegato postale e, come tale, di rappresentante dell'Amministrazione statale nell'ambito della quale agiva. Ma è altrettanto certo che la cedola di convalida dei vaglia, che è parte integrante del Mod. I/A, è atto pubblico in quanto utilizzata dal Cantarella quando la staccava per ricevuta al mittente del vaglia.

È appena il caso di ricordare che la ricevuta del vaglia è costitutiva di un diritto per l'emittente del titolo e di un obbligo per l'Amministrazione postale che è tenuta al pagamento dell'importo in esso indicato, per cui nessun dubbio può sorgere sulla natura pubblica del documento.

Alle stesse conclusioni si deve pervenire in ordine ai modelli 286. Si tratta, infatti, di un bollettino di spedizione che accompagna la raccomandata ovvero il pacco postale contrassegno, per cui non può dubitarsi che fossero atti pubblici nel momento in cui venivano riempiti nella parte riservata all'utente del servizio su in quella riservata all'ufficio postale di partenza contenente il timbro, la data e la firma dell'ufficiale postale.

Né può sostenersi che tale modello abbia soltanto il compito di certificazione avendo esso funzione documentale di una situazione giuridica complessa e cioè della relazione fra il mittente e la simbolica Amministrazione e fra questa ed il destinatario, e non è ricollegata ad alcun atto preesistente del quale possa attestarne il contenuto. — (*Omissis*).

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 314/12, primo comma (art. 24, primo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, sezione minorenni, ordinanza 24 marzo 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

codice civile, art. 454 (artt. 2 e 4 della Costituzione).

Tribunale di Livorno, ordinanza 12 febbraio 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

codice civile, artt. 747, 750 e 751 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Salerno, ordinanza 4 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

codice civile, art. 1901 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cremona, ordinanze (cinque) 13 novembre 1974, 14 maggio, 11 giugno (due) e 25 giugno 1975, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232, e 22 settembre 1976, n. 253.

codice civile, art. 2671 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Genova, ordinanza 11 luglio 1975, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

codice civile, artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 (artt. 3, 24 e 36 della Costituzione).

Pretore di Ascoli Piceno ordinanza 7 giugno 1976, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

codice di procedura civile, artt. 41 e 367 (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 3 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

codice di procedura civile, art. 416 (art. 24, secondo comma della Costituzione).

Pretore di Aulla, ordinanza 24 febbraio 1976, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232.

codice penale, art. 57 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze (due) 3 marzo 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

codice penale, artt. 102 e 109 (art. 111, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 23 aprile 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

codice penale, art. 164 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Pescara, ordinanza 21 maggio 1976, *G. U.* 20 ottobre 1976, n. 281.

codice penale, artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma (art. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, primo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 21 aprile 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

codice penale, artt. 204 e 222 p.p. (artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Siena, ordinanza 30 giugno 1976, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

codice penale, art. 313 (art. 104 della Costituzione).

Corte d'assise di Milano, ordinanza 26 aprile 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

codice penale, art. 590, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Empoli, ordinanza 6 luglio 1976, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

codice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 6 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

codice di procedura penale, art. 70, ultimo comma (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Enna, ordinanza 12 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

codice di procedura penale, art. 177-bis (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 10 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

codice di procedura penale, artt. 304 e 390 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Nardò, ordinanza 8 aprile 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

codice di procedura penale, art. 316, quarto comma (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 28 aprile 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

codice di procedura penale, artt. 342 e 352 (artt. 101, 102 e 112 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 5 maggio 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

codice di procedura penale, artt. 348, secondo comma, e 351 (art. 21, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Cagliari, ordinanza 24 marzo 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

codice di procedura penale, art. 387 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, quinta sezione penale, ordinanza 13 maggio 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

codice di procedura penale, art. 489 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 17 febbraio 1976, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 17 marzo 1976, *G. U.* 13 ottobre 1976, n. 274.

codice di procedura penale, art. 628 (art. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Pescara, ordinanza 21 maggio 1976, *G. U.* 20 ottobre 1976, n. 281.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 10 febbraio 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanze (quattro), 1° ottobre 1975, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232, e 15 settembre 1976, n. 246.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 2, 24 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 23 aprile 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 12 marzo 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

Corte d'appello di Palermo, ordinanza 23 aprile 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, artt. 13, 14 e 15 (artt. 8 e 20 della Costituzione).

Tribunale di Trieste, ordinanza 29 aprile 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156 (artt. 8, 19, e 20 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 11 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52 (artt. 3, 24, 28, 42, 54 e 97 della Costituzione).

Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale, ordinanza 27 novembre 1975, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 7 marzo 1938, n. 141, art. 78 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze 14 novembre e 18 dicembre 1975, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

d.P.R. 9 luglio 1939, n. 1238, artt. 165 e 167 (artt. 2 e 4 della Costituzione).

Tribunale di Livorno, ordinanza 12 febbraio 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209 ultimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano ordinanze (tre) 14 novembre e 18 dicembre 1975, 29 gennaio 1976, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232, e 29 settembre 1976, n. 260.

legge 17 luglio 1942, n. 907 (art. 43 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanze (tre) 20 novembre 1975, 8 e 10 marzo 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260, e 6 ottobre 1976, n. 267.

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanze (tre) 1° ottobre 1975, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232.

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lettera b (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Rivarolo Canavese, ordinanza 21 aprile 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (artt. 101, secondo comma, 104 primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione).

Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, ordinanza 25 febbraio 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, artt. 17, 21, 26 e 38 (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione).

Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, ordinanze (due) 25 febbraio e 25 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273, art. 1, lettera a (artt. 3 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Brescia, ordinanza 18 maggio 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze (due), 3 marzo 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 (artt. 2, 3, 10, 14 e 23, della Costituzione).

Pretore di Comacchio, ordinanza 12 maggio 1976, *G.U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 11 aprile 1950, n. 130, art. 4, quinto comma (artt. 3, 36, 37 e 38 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta Sezione, ordinanza 16 dicembre 1975, *G.U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge 10 agosto 1950, n. 648, artt. 58 e 69 (artt. 3, 29 e 31 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 3 marzo 1975, *G.U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

legge 3 gennaio 1951, n. 27 (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Corte di cassazione, terza sezione penale, ordinanza 4 dicembre 1975, *G.U.* 15 settembre 1976, n. 246.
Tribunale di Como, ordinanza 1° ottobre 1975, *G.U.* 15 settembre 1976, n. 246.

d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 31, nn. 4 e 5 (art. 33, quinto comma, della Costituzione).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 29 maggio 1976, *G.U.* 29 settembre 1976, n. 260.

d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, art. 7 (artt. 5 e 130 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 29 aprile 1976, *G.U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge reg. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, art. 18, secondo comma (art. 51 della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 14 maggio 1976, *G.U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Fernia, ordinanza 3 aprile 1976, *G.U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Rovigo, ordinanza 5 aprile 1976, *G.U.* 1° settembre 1976, n. 232.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 103, 110 e 120 (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione).

Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, ordinanza 25 febbraio 1976, *G.U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanze (due) 15 novembre 1975, e 10 marzo 1976, *G.U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

legge 24 marzo 1958, n. 195, artt. 4, 5, 6, 10, 14 e 17 (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione).

Consiglio superiore della magistratura sezione disciplinare, ordinanze 25 febbraio e 25 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 29 gennaio 1958, n. 645, art. 131, secondo comma (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo, ordinanza 8 aprile 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione).

Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, ordinanza 25 febbraio 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, artt. 57 e 62 (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione).

Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, ordinanze 25 febbraio e 25 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Corte d'appello di Venezia, ordinanza 22 gennaio 1976, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Castelnuovo Garfagnana, ordinanza 24 marzo 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Valentano, ordinanze (due) 23 aprile 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 324, (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Lecce, ordinanza 29 gennaio 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Mantova, ordinanza 11 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 13 giugno 1975, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge 4 dicembre 1962, n. 1682, art. 5 (artt. 32 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, ordinanza 2 dicembre 1975, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 2 (art. 21, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Cagliari, ordinanza 24 marzo 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 6 agosto 1967, n. 699, art. 10, settimo comma (artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 25 ottobre 1974, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 26 aprile 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 43, lettera d (artt. 3, 4 e 76 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ordinanza 7 aprile 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 44 (artt. 3, 29 e 31 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 3 marzo 1975, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

legge 28 marzo 1968, n. 341, art. 6 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 4 giugno 1976, *G. U.* 20 ottobre 1976, n. 281.

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 133 (artt. 3, 4 e 76 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ordinanza 7 aprile 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Mantova, ordinanza 11 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Nardò, ordinanza 8 aprile 1976, *G. U.* 20 settembre 1976, n. 260.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera c) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Riva del Garda, ordinanza 25 maggio 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 8 (art. 3 della Costituzione).

Sesto ufficio di conciliazione di Roma, ordinanza 12 aprile 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 (art. 3 e 32 della Costituzione).

Giudice istruttore del Tribunale di Lucera, ordinanza 13 aprile 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32/I (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cremona, ordinanze (cinque) 13 novembre 1974, 14 maggio, 11 giugno (due) e 25 giugno 1975, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232, e 22 settembre 1976, n. 253.

legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4, secondo, terzo e quarto comma (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 17 marzo 1976, *G. U.* 13 ottobre 1976, n. 274.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, secondo comma (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Tribunale di Lecce, ordinanza 6 aprile 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 30, terzo comma, e 37 (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 3 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 42 (artt. 3 e 24, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, ordinanza 14 gennaio 1975, *G. U.* 20 ottobre 1976, n. 281.

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma (artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 10 aprile 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma (artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 29 aprile 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 5, primo comma (artt. 3, 76 e 77, primo comma della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 21 aprile 1976, *G. U.* 1° settembre 1976, n. 232.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 632, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Lucca, ordinanza 15 maggio 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

d.P.R. 26 otobre 1972, n. 633, art. 58 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Benevento, ordinanza 10 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (artt. 24, 102 e 108 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 9 aprile 1976, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 276.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Lucca, ordinanza 15 maggio 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

d.P.R. 26 otobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, ordinanze (undici) 4 dicembre 1975, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

Commissione tributaria di secondo grado di Macerata, ordinanza 3 marzo 1976. *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

Commissione tributaria di primo grado di Vicenza, ordinanza 31 dicembre 1975, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

Commissione tributaria di primo grado di Paola, ordinanza 6 marzo 1976, *G. U.* 6 ottobre 1976, n. 267.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Bergamo, ordinanza 23 febbraio 1976, *G. U.* 20 ottobre 1976, n. 281.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (artt. 42 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bari, ordinanze (due) 11 febbraio e 10 marzo 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253, e 6 ottobre 1976, n. 267.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Larino, ordinanza 20 aprile 1976, *G. U.* 13 ottobre 1976, n. 274.

d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, artt. 21 e 23 (artt. 3 e 76 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 11 giugno 1975, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, art. 1 (artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto, ordinanze (due) 12 luglio 1976, *G. U.* 13 ottobre 1976, n. 274.

legge reg. Campania 21 gennaio 1973, n. 7 (artt. 1, secondo comma, e 133 della Costituzione).

Pretore di Sessa Aurunca, ordinanza 12 aprile 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge reg. Lazio 29 maggio 1973, n. 20, artt. 40, 72, 76 e 81 (artt. 3, 35, 36, 97, 117 e VIII disposizione transitoria della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (tre) 18 febbraio 1976, *G. U.* 20 ottobre 1976, n. 281, e 27 ottobre 1976, n. 288.

legge 11 agosto 1973, n. 533, art.444 sub. 1 (artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione).

Pretore di Vercelli, ordinanza 19 maggio 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 30 novembre 1973, n. 766, sesto comma, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 (artt. 1, 3, primo e secondo comma, 33, primo comma, 34, 35, primo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 13 e 20 gennaio 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge reg. Campania 16 marzo 1974, n. 11, artt. 36 e 39 primo, secondo e terzo comma (artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Campania, ordinanza 23 marzo 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge 8 aprile 1974, n. 98, art. 8 (artt. 3, primo comma, e 112 della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 14 febbraio 1975, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

d.l. 20 aprile 1974, n. 104, art. 1 (artt. 24 e 11 della Costituzione).

Corte di cassazione, quarta sezione penale, ordinanze (due) 24 maggio 1974, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 18 maggio 1974, n. 217 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ordinanza 14 novembre 1975, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, artt. 23, 38, 55 (artt. 3 e 117 della Costituzione).

Pretore di Pontremoli, ordinanza 20 ottobre 1975, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35 artt. 23, 38, 55 (artt. 3 e 117 della Costituzione).

Pretore di Pontremoli, ordinanza 20 ottobre 1975, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanze (due) 31 ottobre e 14 novembre 1975, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55, primo comma (artt. 3 e 117 della Costituzione).

Pretore di Arcidosso, ordinanza 30 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 2 agosto 1974, n. 350 (artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto, ordinanze (due) 12 luglio 1976, *G. U.* 13 ottobre 1976, n. 274.

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. 1 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 16 aprile 1976, *G. U.* 20 ottobre 1976, n. 281.

legge reg. Campania 9 settembre 1974, n. 52, art. 3, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma (artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Campania, ordinanza 23 marzo 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge reg. Veneto 23 dicembre 1974, n. 59, artt. 1 e 4 (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 3 marzo 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45 (artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 24 aprile 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.
Pretore di Fidenza, ordinanza 28 aprile 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.
Pretore di Gorizia, ordinanze (due) 3 e 21 maggio 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246, e 22 settembre 1976, n. 253.
Pretore di Messina, ordinanza 4 maggio 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45 (artt. 3, 21, 41 e 43, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 8 giugno 1976, *G. U.* 13 ottobre 1976, n. 274.

legge 18 aprile 1975, n. 110 art. 4 (art. 25 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 7 maggio 1976, *G. U.* 29 settembre 1976, n. 260.

legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 4 (artt. 13 e 24 della Costituzione).

Pretore di Pizzo, ordinanza 22 aprile 1976, *G. U.* 15 settembre 1976, n. 246.

legge 22 luglio 1975, n. 319 e tabella A, B, C, E, F (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Vercelli, ordinanza 19 maggio 1976, *G. U.* 22 settembre 1976, n. 253.

legge 31 luglio 1975, n. 363, art. 1 - quinques (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 23 gennaio 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 24 dicembre 1975, n. 706, art. 16 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 1° marzo 1976, *G. U.* 8 settembre 1976, n. 239.

legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 3, primo, secondo e terzo comma, 13, nn. 1 e 2, lettera a, 15, secondo comma, lettera a, ottavo e nono comma, 21, 22, 23, 25, ultimo comma, 26, primo comma (artt. 3, primo comma, 11, secondo inciso, 32 e 101, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 22 giugno 1976, *G. U.* 27 ottobre 1976, n. 288.

CONSULTAZIONI

AGRICOLTURA

Esenzioni e agevolazioni - Territori montani - Contributi agricoli unificati - Esclusione - (l. 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 12; l. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8).

Se il rinvio che l'art. 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in cui sono previste agevolazioni fiscali per i territori montani, fa all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante altre agevolazioni e sgravi per i territori montani, debba intendersi limitato alle sole agevolazioni da oneri tributari ovvero debba invece comprendere anche l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati (n. 78).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Enti liriti - Trattamento di missione del personale: dipendenti amministrativi e personale artistico e tecnico - (art. 26 l. 18 dicembre 1973, n. 836; art. 25 l. 14 agosto 1967, n. 800).

Se l'art. 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (secondo il quale il trattamento di missione e di trasferimento del personale degli enti ed istituti di diritto pubblico e degli enti comunque sottoposti a vigilanza dello Stato non può eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili) per quanto concerne gli Enti lirici torni applicabile al solo personale amministrativo ovvero anche al personale artistico e tecnico (n. 382).

ASSICURAZIONE

Infortunio in servizio e a causa di servizio - Equo indennizzo - Assicurazione r.c. - Risarcimento - Cumulabilità - (d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 50, 2° comma).

Se per effetto del disposto dell'art. 50, 2° comma, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 che fa obbligo di ridurre dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione sia da escludere la cumulabilità tra l'importo dell'equo indennizzo corrisposto ad un dipendente infortunatosi in un incidente stradale occorso in servizio ed a causa di servizio a bordo di un automezzo dell'Amministrazione e l'ammontare del risarcimento corrisposto dalla società assicuratrice del veicolo (n. 91).

ATTI AMMINISTRATIVI

Circolazione stradale - Spazi riservati alla sosta degli agenti del corpo diplomatico - Legittimità - (art. 4 lett. B, l. 15 giugno 1959, n. 393).

Se, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge 15 giugno 1959, n. 393 — che contempla la facoltà per i Comuni di riservare, mediante ordinanza sindacale,

appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico — rientra nel detto concetto di interesse pubblico quello relativo all'esplicazione da parte degli agenti del Corpo diplomatico accreditato presso il nostro Governo a svolgere la loro missione (n. 29).

Ordinanza sindacale istitutiva di parcheggi riservati, legittimazione all'impegnativa, autonoma in relazione alla pendenza di procedimento di contravvenzione: insussistenza - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 4 lett. B; l. 16 maggio 1959, n. 393; art. 5 l. 20 marzo 1965, n. 2248 All. E).

Se la pendenza di un procedimento di contravvenzione possa costituire titolo di legittimazione all'impugnativa autonoma dell'ordinanza sindacale istitutiva di parcheggi riservati ovvero se la questione di legittimità dell'ordinanza sindacale possa essere sollevata in via incidentale (ai fini della disapplicazione) soltanto in sede di impugnativa giudiziaria del provvedimento prefettizio di rigetto dell'opposizione al verbale di contravvenzione (n. 28).

AUTOVEICOLI

Autoveicoli - Carta di circolazione - Immatricolazione - Rinnovo - Ritardo - Responsabilità della P.A. - (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 58 e 59, 2° comma).

Se in linea generale sussista responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nella reimmatricolazione di un autoveicolo qualora il nuovo proprietario non abbia provveduto alla relativa richiesta (n. 80).

Autoveicoli - Carta di circolazione - Rilascio - Immatricolazione - Rinnovo - Diritto soggettivo - Interesse legittimo - (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 58 e 59, 2° comma).

Se il proprietario dell'autoveicolo sia titolare di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo al rilascio della carta di circolazione, ovvero al rinnovo di immatricolazione (n. 79).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Circolazione stradale - Spazi riservati alla sosta degli agenti del Corpo diplomatico - Legittimità - (art. 4 lett. B, l. 15 giugno 1959, n. 393).

Se, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge 15 giugno 1959, n. 393 — che contempla la facoltà per i Comuni di riservare, mediante ordinanza sindacale, appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico — rientri nel detto concetto di interesse pubblico quello relativo all'esplicazione da parte degli agenti del Corpo diplomatico accreditato presso il nostro Governo a svolgere la loro missione (n. 50).

Ordinanza sindacale istitutiva di parcheggi riservati, legittimazione all'impugnativa, autonoma in relazione alla pendenza di procedimento di contravvenzione; insussistenza - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 4 lett. B, l. 16 maggio 1959, n. 393; art. 5 l. 20 marzo 1965, n. 2248 All. E).

Se la pendenza di un procedimento di contravvenzione possa costituire titolo di legittimazione all'impugnativa autonoma dell'ordinanza sindacale istitutiva di parcheggi riservati ovvero se la questione di legittimità dell'ordinanza sindacale possa essere sollevata in via incidentale (ai fini della disapplicazione) soltanto in sede di impugnativa giudiziaria del provvedimento profettizio di rigetto dell'opposizione al verbale di contravvenzione (n. 49).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Autoveicoli - Carta di circolazione - Immatricolazione - Rinnovo - Ritardo - Responsabilità della P.A. - (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 58 e 59, 2° comma).

Se in linea generale sussista responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nella reimmatricolazione di un autoveicolo qualora il nuovo proprietario non abbia provveduto alla relativa richiesta (n. 33).

Autoveicoli - Carta di circolazione - Rilascio - Immatricolazione - Rinnovo - Diritto soggettivo - Interesse legittimo - (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 58 e 59, 2° comma).

Se il proprietario dell'autoveicolo sia titolare di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo al rilascio della carta di circolazione, ovvero al rinnovo di immatricolazione (n. 32).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Contenzioso tributario - Commissione centrale - Decisione - Impugnativa giudiziaria - Riforma tributaria - Effetti - Proponibilità - Termine - Diritto transitorio - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 42, 2° comma, 43 4° comma, e 46; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22 e 29; d.l. 18 dicembre 1972, n. 788; l. 15 febbraio 1973, n. 9; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 146).

Se sia possibile in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 43, 4° comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ed in quale termine, proporre azione giudiziaria ex art. 146 della L.O.R. a seguito di decisione della commissione centrale emanata, in controversia di diritto, prima della data di insediamento delle nuove commissioni tributarie (n. 12).

CONTRABBANDO

Contrabbando - Merce integralmente sequestrata - Costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale - Ammissibilità - (art. 145 1° comma l. 25 settembre 1940, n. 1424; art. 338, 1° comma, t.u. 23 gennaio 1973, n. 43).

Se l'Amministrazione finanziaria possa costituirsi parte civile nei processi penali di contrabbando nei casi in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata interamente sequestrata e tale costituzione sia opportuna in presenza di circostanze che facciano presumere un grave pregiudizio a seguito di sentenza assolutoria o di fatto di particolare gravità (fermo di navi ai limiti di acque territoriali) o che possano dar luogo ad interpretazioni opinabili (n. 54).

COMUNI E PROVINCE

Acquisti immobiliari - Beni demaniali delle FF.SS. - Acquisto con facoltà di p.i. e con vincolo di destinazione - Autorizzazione governativa - Deroghe (l. 21 luglio 1896, n. 218, art. 2; r.d. 26 luglio 1896, n. 361, art. 7, primo comma).

Se sia necessaria l'autorizzazione governativa ai sensi dell'art. 2 della legge 21 luglio 1896, n. 218 per l'acquisto da parte di Comuni e Province di beni di

proprietà delle Ferrovie dello Stato, alienabili perché non più necessari all'esercizio ferroviario, qualora tali acquisti siano effettuati per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità o quando i beni stessi entrino a far parte del demanio provinciale o comunale o quando l'alienazione avvenga per esigenze di pubblico interesse e con vincolo di destinazione degli immobili (n. 155).

Comune, contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa, controllo dell'organo tutorio (art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 296 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 6 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265).

Se i contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa per conto della Gestione INA-CASA siano soggetti oltre che alla ratifica dell'ente delegante al controllo dell'autorità tutoria (n. 156).

Fondo per il Culto - Assegno supplementare di congrua assunzione dell'obbligo da parte del Comune in corrispettivo della devoluzione di rendite - Limiti dell'obbligo all'attualità (l. 7 luglio 1866, n. 3036, art. 28, n. 4; l. 18 agosto 1867, n. 3848, art. 2; l. 4 giugno 1899, n. 191; r.d. 29 gennaio 1937, n. 227, art. 3).

Se il Comune sia attualmente tenuto soltanto nei limiti delle rendite e dei sensi ad esso devoluti, sia pure rivalutati ai termini di legge, a corrispondere assegno supplementare di congrua a favore del parroco della locale chiesa ricettizia, nella ipotesi in cui cenni, livelli e decime siano stati a suo tempo dimessi dal fondo per il culto al Comune in corrispettivo dell'obbligo di quest'ultimo a provvedere all'erogazione, in favore del parroco *pro tempore*, dell'assegno supplementare di congrua giusta il disposto dell'art. 2 della legge 15 agosto 1967, n. 3848 (n. 158).

Imposta di registro - Contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa, controllo dell'organo tutorio, decorrenza del termine di registrazione (art. 80 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 110 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 296 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 6 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265).

Se per i contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa per conto della Gestione INA-CASA il termine di registrazione decorra dalla data del controllo dell'organo tutorio (n. 157).

DAZI DOGANALI

Sospensione tariffaria - Introduzioni di merci estere in periodo di sua urgenza - Sdoganamento successivo - Trattamento daziario (d.P.R. 26 giugno 1965, numero 723, All. A; regol. CEE 28 giugno 1973, n. 1764).

Se a una partita di merci estere, pervenuta in territorio nazionale ad una certa data e definitivamente sdoganata con ritardo imputabile a fatto del vettore e/o a forza maggiore, possa applicarsi l'esenzione tariffaria vigente al momento in cui la merce è pervenuta in Italia ovvero il trattamento daziario pieno successivamente ripristinato e in vigore al momento della nazionalizzazione della merce stessa (n. 89).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Espropriazione per pubblica utilità; l. 22 ottobre 1971, n. 865; l. 22 giugno 1974, n. 247 espropriazione parziale; applicabilità dell'art. 40 l. 25 giugno 1865, numero 2359 (art. 40 l. 25 giugno 1865, n. 2359; l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.l. 2 maggio 1974, n. 115; l. 22 giugno 1974, n. 247).

Se, dopo l'entrata in vigore della legge 22 giugno 1974, n. 247 (che ha convertito con modifiche il d.l. 2 maggio 1974, n. 115 recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale) che richiama i criteri della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (cfr. legge sulla casa) per le determinazioni dell'indennità di esproprio, possa farsi luogo all'applicazione dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 concernente l'espropriazione parziale (n. 351).

FERROVIE

Enti portuali - Gestione servizio ferroviario, oneri a carico dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato: identificazione (art. 1 l. 17 dicembre 1971, n. 1157).

Se le spese conseguenti all'espletamento del servizio, da stabilire con apposita convenzione, poste a carico dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato dall'art. 1 legge 17 dicembre 1971, n. 1157 — che ha attribuito agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli l'esercizio ferroviario nei porti, la costruzione e manutenzione dei relativi impianti e l'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale — vadano identificati nei soli oneri economici dell'esercizio del servizio ferroviario già a carico dell'Azienda F.S. vigente il presistente regime degli appalti, cioè solo in quelle spese occorrenti per « l'espletamento » del « servizio » che prima veniva svolto a mezzo di appaltatori (n. 441).

IGIENE E SANITÀ

Sanità marittima - Uffici speciali - Medico provinciale preposto - Personale regionale - Utilizzabilità (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 28; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 4, n. 3; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, artt. 6, n. 2 e 12).

Se il personale regionale addetto agli Uffici dei medici provinciali possa essere utilizzato per lo svolgimento dei servizi di competenza degli Uffici speciali di sanità marittima qualora a tali uffici continui ad essere preposto, in virtù dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, il medico provinciale quale organo dello Stato (n. 13).

IMPIEGO PUBBLICO

Infortunio in servizio o a causa di servizio - Equo indennizzo - Assicurazione r.c. - Risarcimento - Cumulabilità (d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 50, secondo comma).

Se per effetto del disposto dell'art. 50, secondo comma, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 che fa obbligo di ridurre dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione sia da escludere la cumulabilità tra l'importo dell'equo indennizzo corrisposto ad un dipendente infortunatosi in un incidente stradale occorso in servizio ed a causa di servizio a bordo di un automezzo dell'Amministrazione e l'ammontare del risarcimento corrisposto dalla società assicuratrice del veicolo (n. 787).

IMPOSTA DI BOLLO

Atti soggetti - Quietanze - Prestatori di lavoro - Fogli o moduli predisposti - Sottoscrizione - Sufficienza (d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, art. 7; d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, art. 19, tariffa a).

Se costituiscano quietanze assoggettabili all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e dell'art. 19 della Tariffa all. A. l'apposizione di firme dei prestatori di lavoro percipienti su fogli o moduli opportunamente intestati con indicazioni o meno delle somme percepite (n. 54).

Atti soggetti - Quietanze - Requisiti di forma e sottoscrizione - Non necessarietà (d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, art. 7; Cod. Civ. art. 1199).

Se le quietanze, per essere assoggettabili all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, necessitino di forme sacramentali e della sottoscrizione del percipiente (n. 53).

Atti soggetti - Quietanze non liberatorie - Assoggettabilità (d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, art. 7; Cod. Civ. art. 1199).

Se, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, siano soggette all'imposta di bollo anche le quietanze meramente confessorie ossia le dichiarazioni o riconoscimenti dati per pagamenti fatti a qualsiasi titolo con denaro (n. 52).

IMPOSTA DI REGISTRO

Comune, contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa, controllo dell'organo tutorio (art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 296 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 6 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265).

Se i contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa per conto della Gestione INA-CASA siano soggetti oltre che alla ratifica dell'ente delegante anche al controllo dell'autorità tutoria (n. 433).

Contenzioso tributario - Commissione centrale - Decisione - Impugnativa giudiziaria - Riforma tributaria - Effetti - Proponibilità - Termine - Diritto transtiorio (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 42, secondo comma, 43, quarto comma, e 46; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22 e 29; d.l. 18 dicembre 1972, n. 788; l. 18 febbraio 1973, n. 9; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146).

Se sia possibile in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 43, quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ed in quale termine, proporre azione giudiziaria ex art. 145 della L.O.R. a seguito di decisione della commissione centrale emanata, in controversia di diritto, prima della data di insediamento delle nuove Commissioni Tributarie (n. 432).

Imposta di registro - Contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa, controllo dell'organo tutorio, decorrenza del termine di registrazione (art. 80 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 110 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 296 r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 6 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265).

Se per i contratti stipulati dal Comune nell'esercizio di una delegazione amministrativa per conto della Gestione INA-CASA il termine di registrazione decorra dalla data del controllo dell'organo tutorio (n. 434).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Dichiarazione di rettifica del valore dichiarato - Interessi di mora - Efficacia (l. 26 gennaio 1961, n. 29).

Se la dichiarazione di rettifica di valore dei beni caduti in successione, contenuta nel ricorso del contribuente alla commissione distrettuale, sia idonea ad arrestare il corso degli interessi di mora dovuti ai sensi della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sul tributo complementare definitivamente accertato (n. 91).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Esenzioni - Istituti autonomi case popolari - Costruzione edifici - Appalti - Corrispettivi - Applicabilità (d.l. 25 maggio 1972, n. 202, art. 5; d.l. 9 gennaio 1940, n. 2; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1; cod. civ. art. 2195).

Se i corrispettivi di appalto per la costruzione di edifici degli Istituti autonomi case popolari possano essere ritenuti esenti dall'imposta generale sull'entrata ai sensi dell'art. 5 del d.l. 25 maggio 1972, n. 202, che prevede l'applicabilità di tale esenzione alle attività imprenditoriali indicate dall'art. 2195 cod. civ. (n. 159).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Soggetti passivi - Obbligo di versamento all'erario - Evasione - Illecito penale - Configurabilità - Esclusione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 18, 19, 44, 50; cod. pen., artt. 314 e 646).

Se il mancato versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto da parte di coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, come prescritto dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possa configurare un illecito penale (appropriazione indebita o peculato) concorrente con quello previsto dall'art. 50, primo comma, stesso d.P.R. ovvero concretizzi un mero inadempimento di obblighi tributari (n. 4).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Acquavite di vino - Furto - Causa di forza maggiore - Esonero dal pagamento (Circ. Min. Finanze 1° dicembre 1973, n. 923/7737).

Se possa godere dell'esonero dal pagamento dell'imposta di fabbricazione un quantitativo di acquavite di vino asportato da ignoti ladri dal magazzino di invecchiamento, invocandosi l'ipotesi di perdita o distruzione del prodotto per causa di forza maggiore (n. 20).

Imposte di fabbricazione: elevazione del saggio di interesse sui pagamenti dilazionati sui prodotti petroliferi: data di entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 3 quater d.l. 6 luglio 1974, n. 251 che prevede tale elevazione (art. 3 quater l. 14 agosto 1974, n. 346; d.l. 6 luglio 1974, n. 251).

Se gli emendamenti innovativi contenuti nell'art. 3 quater introdotto con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 nel testo del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 concernente modificazioni a regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (con elevazione del livello del saggio d'interesse sui pagamenti dilazionati dell'impo-

sta di fabbricazione sugli anzidetti prodotti) trovino applicazione dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della stessa legge di conversione, e conseguentemente il maggior saggio d'interesse ivi previsto si applichi ai versamenti effettuati a partire dalla ridetta data di pubblicazione della legge di conversione (n. 23).

Imposte di fabbricazione: Elevazione del saggio di interesse sui pagamenti dilazionati sui prodotti petroliferi: carattere retroattivo della disposizione dell'art. 3 quater d.l. 6 luglio 1974, n. 251 che prevede tale elevazione (art. 3 quater legge 14 agosto 1974, n. 346; d.l. 6 luglio 1974, n. 251).

Se la norma di cui all'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, con elevazione del livello del saggio d'interesse sui pagamenti dilazionati dell'imposta di fabbricazione sugli anzidetti prodotti — introdotta con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346 — abbia carattere retroattivo ed estenda quindi il suo ambito di applicazione anche ai periodi di dilazione anteriori alla sua entrata in vigore (numero 24).

Imposta di fabbricazione - Spiriti - Distillazione e lavorazione - Licenza di esercizio - Titolarità - Persona giuridica (t.u. 8 luglio 1924; r.d. 27 novembre 1933, n. 1604, art. 1).

Se la licenza di esercizio per distillazione e lavorazione spiriti possa essere concessa ad una persona giuridica (n. 21).

Imposte di fabbricazione - Spiriti - Distillazione e lavorazione - Licenza di esercizio - Titolarità - Società in accomandita semplice - Mutamento socio accomandatario e ragione sociale - Effetti (t.u. 8 luglio 1924; r.d. 27 novembre 1933, n. 1604, art. 1).

Se nel caso di mutamento del socio accomandatario e della ragione sociale di una società in accomandita semplice titolare di licenza di esercizio per distillazione e lavorazione spiriti, siano necessarie il rinnovo della licenza, la prestastazione di nuova cauzione e se si verifichi un trasferimento di prodotto gravati da imposta di fabbricazione (n. 22).

IMPOSTE E TASSE

Contenzioso - Esecuzione immobiliare - Intervento di un terzo - Definizione per condono - Possibilità del terzo di surrogarsi al debitore d'imposta - Esclusione (d.l. 5 novembre 1973, n. 660; l. 19 dicembre 1973, n. 823; cod. civ. art. 2900).

Se un creditore concorrente con l'Amministrazione Finanziaria in una procedura di esecuzione forzata immobiliare possa surrogarsi al debitore di imposta, definendo per costui la situazione tributaria, che ha determinato l'intervento della finanza creditrice nell'esecuzione intrapresa a danno del medesimo debitore, ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823) sul condono tributario (n. 586).

Contenzioso tributario - Commissione centrale - Decisione - Impugnativa giudiziaria - Riforma tributaria - Effetti - Proponibilità - Termine - Diritto transitorio (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 42, secondo comma, 43, quarto comma, e 46; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22 e 29; d.l. 18 dicembre 1972, n. 788; l. 15 febbraio 1973, n. 9; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146).

Se sia possibile in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 43 quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ed in quale termine, proporre azione giudiziaria ex art. 146 della L.O.R. a seguito di decisione della Commissione Centrale emanata, in controversia di diritto, prima della data di insediamento delle nuove Commissioni Tributarie (n. 587).

Esenzioni e agevolazioni - Territori montani - Contributi agricoli unificati - Esclusione (l. 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 12; l. 25 luglio 1952, n. 931, art. 8).

Se il rinvio che l'art. 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in cui sono previste agevolazioni fiscali per i territori montani, fa all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 91, recante altre agevolazioni e sgravi per i territori montani, debba intendersi limitato alle sole agevolazioni da oneri tributari ovvero debba invece comprendere anche l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati (n. 591).

Imposta sulla pubblicità; esposizioni pubblicitarie relative a giornali, esenzione, limiti (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 20, n. 6).

Se l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 20, n. 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 a favore delle esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vedita nelle edicole e nei negozi ricorra anche nell'ipotesi in cui il mezzo pubblicitario non venga esposto « all'interno o sulla facciata esterna delle edicole o dei negozi medesimi » ma venga invece collocato in spazi diversi ancorché prossimi all'edicola o a negozio (n. 590).

Ipoteca legale - Per accertate violazioni fiscali - Iscrizione e cancellazione - Prenotazione a debito - Ripetibilità dell'imposta - Condizioni (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; l. 5 giugno 1943, n. 340, artt. 8, 15 e 17).

Se l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca legale di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che autorizza l'Intendente di Finanza a richiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore in caso di accertate contravvenzioni in materia d'imposte, comporti la ripetizione delle imposte ipotecarie prenotate a debito a carico del debitore contravventore, qualora le constatate violazioni non vengano a risultare insussistenti (n. 588).

Notificazioni in materia tributaria; nullità, sanatoria (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 32; cod. proc. civ. artt. 137 segg. 156, 160).

Se la violazione dell'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (che detta la disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento avanti agli organi della Giustizia tributaria) in relazione agli artt. 137 e seguenti del cod. proc. civ. sulle notificazioni in materia civile importi nullità assoluta non suscettibile di sanatoria neppure nel caso in cui vi sia la prova che il destinatario è giunto a tempestiva conoscenza dell'atto notificato ovvero debba trovare applicazione in questo caso il principio di sanatoria posto agli artt. 160 e 156 dello stesso cod. proc. civ. con riferimento all'effettivo raggiungimento dello scopo cui l'atto, inficiato di nullità, è destinato (n. 589).

IMPOSTE IPOTECARIE

Ipoteca legale - Per accertate violazioni fiscali - Iscrizione e cancellazione - Prenotazione a debito - Ripetibilità dell'imposta - Condizioni (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; l. 25 giugno 1943, n. 540, artt. 8, 15 e 17).

Se l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca legale di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che autorizza l'Intendente di Finanza a richiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore in caso di accertate contravvenzioni in materia d'imposte, comporti la ripetizione delle imposte ipotecarie prenotate a debito a carico del debitore contravventore, qualora le constatate violazioni non vengano a risultare insussistenti (n. 8).

IMPOSTE VARIE

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Accertamento e riscossione - Concessionario del servizio - Ditta individuale - Società di capitali subentrante - Iscrizione all'albo - Requisito di anzianità - Trasmissibilità (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 40 e 57).

Se una società a responsabilità limitata subentrata a due ditte individuali, già concessionarie del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possa, agli effetti del requisito concernente l'esercizio di riscossione dell'imposta e dei diritti per non meno di un anno, avvalersi dell'anzianità di servizio delle ditte originarie, ai fini della iscrizione nell'albo dei concessionari del servizio ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (n. 93).

INVALIDI DI GUERRA

Invalidi di Guerra - Profugo giuliano titolo a diversi trattamenti assistenziali, applicabilità del più favorevole (artt. 3-8 l. 4 marzo 1952, n. 137; art. 27 l. 18 marzo 1968, n. 313; art. 29 l. 18 marzo 1968, n. 313).

Se il demente che, in quanto profugo giuliano avrebbe titolo al ricovero in ospedale psichiatrico con rette a carico dell'Amministrazione dell'Interno e in quanto invalido di guerra con diritto a pensione avrebbe titolo al ricovero in ospedale psichiatrico con obbligo di sottostare a trattamento della pensione di guerra sino ad un terzo, abbia diritto di fruire del trattamento assistenziale più favorevole (n. 34).

ISTRUZIONE

Edilizia scolastica: l. 28 luglio 967, n. 641; programma nazionale di edilizia scolastica a carico dello Stato (l. 28 luglio 1967, n. 641).

Se le opere eseguite in attuazione del programma nazionale di edilizia scolastica previsto dalla legge 28 luglio 1967, n. 641 siano di competenza statale (n. 42).

Istruzione secondaria - Alunni - Disciplina - Poteri dell'Autorità scolastica - Sospensione cautelare dalle lezioni (r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 14 e 19).

Se in forza dell'art. 19 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 compete all'Autorità scolastica (nella specie: Collegio dei Professori di un Istituto Tecnico per Geo-

metri) il potere di sospendere cautelativamente dalle lezioni gli alunni che abbiano contravvenuto o siano gravemente sospettati di aver contravvenuto ai doveri e alle regole indicati nel precedente art. 14 dello stesso r.d. (n. 40).

Opere statali: necessità di licenza edilizia: esclusione (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 32, ultimo comma, l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765).

Se, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e legge-ponte ed in particolare della sostituzione dell'art. 81 della legge 1150/942 con l'art. 10 della legge 765/967, deve ritenersi che le opere statali siano sottratte all'obbligo della licenza edilizia solo in quanto costruite su beni demaniali ovvero in via generale (n. 41).

PROCEDIMENTO CIVILE

Peculato e malversazione - Cancelliere - Somme e valori depositati per giudizi civili - Appropriazione (cod. pen. artt. 314 e 315; disp. atti c.p.c. artt. 38 e 39).

Se commetta reato di peculato, ovvero quello di malversazione a danno di privati, il cancelliere che si appropri delle somme e dei valori depositati dalle parti che promuovono giudizi civili (n. 53).

Peculato e malversazione - Cancelliere - Somme e valori depositati per giudizi civili - Appropriazione - Pubblica Amm.ne - Obbligo di restituzione (Cod. pen. artt. 314 e 315; disp. atti artt. 38 e 39; cod. civ. art. 1782).

Se la Pubblica Amm.ne sia tenuta a restituire le somme ed i valori depositati dalle parti che promuovono giudizi civili, qualora di dette somme e valori si sia appropriato un cancelliere (n. 54).

Ufficiale giudiziario - Ingiunzione fiscale - Notificazione - Ritardo - Responsabilità (Cod. proc. civ. art. 60, n. 1).

Se sia civilmente responsabile ai sensi dell'art. 60, n. 1 cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario che cagioni la caduta in prescrizione di un credito erariale ritardando, senza giusto motivo, la notifica dell'ingiunzione fiscale oltre la data richiesta dall'Ufficio finanziario procedente o dall'urgenza del caso (n. 55).

LOCAZIONI DI COSE

Locazioni urbane - Regime vincolistico - Applicabilità alle locazioni passive della P.A. (d.l. 24 luglio 1973, n. 426).

Se, in materia di locazioni urbane, le disposizioni vincolistiche di cui al d.l. 24 luglio 1973, n. 426 tornino applicabili anche alle locazioni passive della P.A. (n. 148).

Locazioni urbane - Regime vincolistico - Periodo 1° luglio 1974-2 settembre 1974 insussistenza di vuoto (l. 22 dicembre 1973, n. 841; d.l. 19 giugno 1974, n. 236; l. 12 agosto 1974, n. 351).

Se, in materia di locazioni urbane, deve ritenersi sussistere dal 1° luglio 1974 (termine della proroga disposta dalla legge n. 841/1973) al 2 settembre 1974 (data

d'entrata in vigore della legge n. 351/1974, che ha convertito con modifiche il d.l. 19 giugno 1974, n. 236) un vuoto nel regime vincolistico il quale avrebbe ripreso ad operare ex novo solo in ordine ai contratti in corso alla data del 3 settembre 1974 in quanto non disdettati con effetto anteriore o aventi scadenza convenzionale posteriore (n. 147).

OPERE PUBBLICHE

Edilizia scolastica: l. 28 luglio 1967, n. 641; programma nazionale di edilizia scolastica a carico dello Stato (l. 28 luglio 1967, n. 641).

Se le opere eseguite in attuazione del programma nazionale di edilizia scolastica previsto dalla legge 28 luglio 1967, n. 641 siano di competenza statale (n. 131).

Opere statali: necessità di licenza edilizia: esclusione (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 32, ultimo comma, l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765).

Se, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed legge-ponte ed in particolare della sostituzione dell'art. 31 della legge 1150/942 con l'art. 10 della legge 765/967, deve ritenersi che le opere statali siano sottratte all'obbligo della licenza edilizia solo in quanto costruite su beni demaniali ovvero in via generale (n. 130).

PECULATO E MALVERSAZIONE

Peculato e malversazione - Cancelliere - Somme e valori depositati per giudizi civili - Appropriazione (cod. pen. artt. 314 e 315; disp. atti c.p.c. artt. 38 e 39).

Se commetta reato di peculato, ovvero quello di malversazione a danno di privati, il cancelliere che si appropri delle somme e dei valori depositati dalle parti che promuovono giudizi civili (n. 7).

Peculato e malversazione - Cancelliere - Somme e valori depositati per giudizi civili - Appropriazione - Pubblica Amm.ne - Obbligo di restituzione (cod. pen. artt. 314 e 315; disp. att. artt. 38 e 39; cod. civ. art. 1782).

Se la Pubblica Amm.ne sia tenuta a restituire le somme ed i valori depositati dalle parti che promuovono giudizi civili, qualora di dette somme e valori si sia appropriato un cancelliere (n. 8).

Soggetti passivi - Obbligo di versamento all'erario - Evasione - Illecito penale - Configurabilità - Esclusione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 18, 19, 41, 50; cod. pen., artt. 314 e 646).

Se il mancato versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto da parte di coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, come prescritto dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possa configurare un illecito penale (appropriazione indebita o peculato) concorrente con quello previsto dall'art. 50, primo comma, stesso d.P.R. ovvero concretizzi un mero inadempimento di obblighi tributari (n. 6).

PENA

Pena - Decreto penale di condanna emesso nei confronti di più imputati - Opposizione solo di alcuno degli imputati - Effetto estensivo - Sospensione della pena accessoria (art. 203 c.p.p.; artt. 508, 510, comma quarto c.p.p.; art. 271 t.u. 3 marzo 1934, n. 383; art. 1 l. 10 novembre 1970, n. 852).

Se l'opposizione proposta da taluno degli imputati avverso decreto penale di condanna che comporti la decadenza dalla carica di amministratore comunale e provinciale sospenda l'applicazione della pena accessoria nei confronti dei coimputati non opponenti (n. 28).

Pena - Esecuzione di pena accessoria - Comunicazione del P.M. (art. 31 c.p.; art. 587 comma quarto c.p.p.).

Se ai fini dell'applicabilità della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici sia necessaria la comunicazione del dispositivo della sentenza di condanna all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed alle altre Autorità interessate da parte del Pubblico Ministero (n. 27).

Pena - Pena accessoria - Interdizione temporanea dai pubblici uffici - Applicazione automatica (art. 31 c.p. - art. 2 n. 6, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223; art. 14 t.u. 16 maggio 1960, n. 570).

Se la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dall'art. 31 c.p. consegua automaticamente ad ogni condanna per i delitti indicati nella medesima norma (n. 26).

POLIZIA

Attività di polizia - Posti di blocco, impiego di nastri chiodati tesi sulla strada - Legittimità - Limiti (l. 22 maggo 1975, n. 152; art. 53 c.p.).

Se sia legittimo l'impiego di nastri chiodati tesi sulla strada all'uscita dei posti di blocco, per ottenere che chi ha volontariamente superato questo, trasgredendo all'obbligo di fermarsi, sia costretto a farlo per lo sgonfiamento dei pneumatici (n. 43).

PORTI

Enti portuali - Gestione servizio ferroviario, oneri a carico dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato: identificazione (art. 1 l. 17 dicembre 1971, n. 1157).

Se le spese conseguenti all'espletamento del servizio, da stabilire con apposita convenzione, poste a carico dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato dell'art. 1 legge 17 dicembre 1971, n. 1157 — che ha attribuito agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli l'esercizio ferroviario nei porti, la costruzione e manutenzione dei relativi impianti e l'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale — vedono identificati nei soli oneri economici dell'esercizio del servizio ferroviario già a carico dell'Azienda F.S. vigente il presistente regime degli appalti, cioè solo in quelle spese occorrenti per « l'espletamento » del « servizio » che prima veniva svolto a mezzo di appaltatori (n. 17).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Esenzioni e agevolazioni - Territori montani - Contributi agricoli unificati - Esclusione (l. 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 12; l. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8).

Se il rinvio che l'art. 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, in cui sono previste agevolazioni fiscali per i territori montani, fa all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante altre agevolazioni e sgravi per i territori montani, debba intendersi limitato alle sole agevolazioni da oneri tributari ovvero debba invece comprendere anche l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati (n. 106).

PREZZI

Prezzi - Disciplina di blocco - Generi largo consumo: caffè (art. 2 d.l. 24 luglio 1973, n. 427).

Se il caffè rientri tra i prodotti sottoposti alla disciplina del blocco dei prezzi stabilita dall'art. 2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 per generi di largo consumo (n. 74).

REGIONI

Sanità marittima - Uffici speciali - Medico provinciale preposto - Personale regionale - Utilizzabilità (r.d. 7 luglio 1934, n. 1265, art. 28; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 4, n. 3; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, artt. 6, n. 2 e 12).

Se il personale regionale addetto agli Uffici dei medici provinciali possa essere utilizzato per lo svolgimento dei servizi di competenza degli Uffici speciali di sanità marittima qualora a tali uffici continui ad essere preposto, in virtù dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, il medico provinciale quale organo dello Stato (n. 219).

RELIGIONE

Fondo per il Culto - Assegno supplementare di congrua assunzione dell'obbligo da parte del Comune in corrispettivo della devoluzione di rendite - Limiti dell'obbligo all'attualità (l. 7 luglio 1866, n. 3036, art. 8, n. 4; l. 15 agosto 1867, n. 3848, art. 2; l. 4 giugno 1899, n. 191; r.d. 29 gennaio 1931, n. 227, art. 3).

Se il Comune sia attualmente tenuto soltanto nei limiti delle rendite e dei censi ad esso devoluti, sia pure rivalutati ai termini di legge, a corrispondere assegno supplementare di congrua a favore del parroco della locale chiesa ricettizia, nella ipotesi in cui censi, livelli e decime siano stati a suo tempo dimessi dal Fondo per il Culto al Comune in corrispettivo dell'obbligo di quest'ultimo a provvedere all'erogazione, in favore del parroco *pro tempore*, dell'assegno supplementare di congrua giusta il disposto dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 (n. 2).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Autoveicoli - Carta di circolazione - Immatricolazione - Rinnovo - Ritardo - Responsabilità della P.A. - (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 58 e 59, 2° comma).

Se in linea generale sussista responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nella reimmatricolazione di un autoveicolo qualora il nuovo proprietario non abbia provveduto alla relativa richiesta (n. 280).

Autoveicoli - Carta di circolazione - Rilascio - Immatricolazione - Rinnovo - Diritto soggettivo - Interesse legittimo - (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 58 e 59, 2° comma).

Se il proprietario dell'autoveicolo sia titolare di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo al rilascio della carta di circolazione, ovvero al rinnovo di immatricolazione (n. 279).

Responsabilità civile dell'Amministrazione per illecito; transazione sul risarcimento del danno in pendenza di giudizio penale a carico del dipendente, legittimità - (artt. 1965, 1966 c.c.; art. 28 c.p.p.).

Se l'Amministrazione statale possa, in pendenza di giudizio penale sulla responsabilità del dipendente, stipulare atto transattivo circa la propria responsabilità civile conseguente al comportamento del dipendente medesimo (n. 277).

Ufficiale giudiziario - Ingiunzione fiscale - Notificazione - Ritardo - Responsabilità - (cod. proc. civ. art. 60, n. 1).

Se sia civilmente responsabile ai sensi dell'art. 60, n. 1 cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario che cagioni la caduta in prescrizione di un credito erariale ritardando, senza giusto motivo, la notifica della ingiunzione fiscale oltre la data richiesta dall'Ufficio finanziario procedente e dall'urgenza del caso (n. 278).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Circolazione stradale - Spazi riservati alla sosta degli agenti del corpo diplomatico - Legittimità (art. 4 lett. B, l. 15 giugno 1959, n. 393).

Se, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge 15 giugno 1959, n. 393 — che contempla la facoltà per i comuni di riservare, mediante ordinanza sindacale, appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico — rientri nel detto concetto di interesse pubblico quello relativo all'esplicazione da parte degli agenti del Corpo Diplomatico accreditato presso il nostro Governo a svolgere la loro missione (n. 26).

Ordinanza sindacale istitutiva di parcheggi riservati, legittimazione all'impugnativa autonoma in relazione alla pendenza di procedimento di contravvenzione - Insussistenza (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; art. 4, lett. B, l. 16 maggio 1959, n. 393; art. 5, l. 20 marzo 1965, n. 2248, all. E).

Se la pendenza di un procedimento di contravvenzione possa costituire titolo di legittimazione all'impugnativa autonoma dell'ordinanza sindacale istitutiva di parcheggi riservati ovvero se in questione di legittimità dell'ordinanza sindacale possa essere sollevata in via incidentale ai fini della disapplicazione soltanto in sede di impugnativa giudiziaria del provvedimento prefettizio di rigetto dell'opposizione al verbale di contravvenzione (n. 25).

SOCIETÀ

Ditta individuale - Successione - Continuità del soggetto - Esclusione (cod. civ. art. 2498).

Se, nell'ipotesi che una società (con o senza personalità giuridica) subentri nella situazione giuridica di una ditta individuale, si abbia continuazione di esistenza del medesimo soggetto senza mutamento nella titolarità del complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alla ditta individuale (n. 140).

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Accertamento e riscossione - Concessionario del servizio - Ditta individuale - Società di capitali subentrante - Iscrizione all'albo - Requisito di anzianità - Trasmissibilità (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 40 e 57).

Se una società a responsabilità limitata subentrata a due ditte individuali, già concessionarie del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possa, agli effetti del requisito concernente l'esercizio di riscossione dell'imposta e dei diritti per non meno di un anno, avvalersi dell'anzianità di servizio delle ditte originarie, ai fini della iscrizione nell'albo dei concessionari del servizio ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (n. 139).

SPESE GIUDIZIALI

Definizione delle pendenze tributarie secondo il sistema agevolato stabilito dal d.l. 5 novembre 1973, n. 660 - Pendenza di esecuzione per il recupero del tributo contestato - Regolamento delle spese del processo esecutivo (art. 11 d.l. 5 novembre 1973, n. 660; l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se l'art. 11 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 recante disposizione per la definizione agevolata delle pendenze tributarie, secondo il quale i giudizi in corso si estinguono restando compensate le spese, torni applicabile allorchè il contribuente definisca la controversia a norma del d.l. citato in pendenza della procedura esecutiva promossa per il recupero del tributo contestato (n. 29).

SPESE GIUDIZIALI

Spese giudiziali - Espropriazione immobiliare presso il terzo, dichiarazione del terzo - Assistenza dell'Avvocatura dello Stato, competenze professionali (art. 547 c.p.c.; art. 90 c.p.c.; art. 95 c.p.c.).

Se la partecipazione dell'Avvocatura dello Stato alla dichiarazione di terzo prevista dall'art. 547 del c.p.c. nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi consenta l'attribuzione di competenze professionali (n. 28).

TRANSAZIONE

Responsabilità civile dell'Amministrazione per illecito - Transazione sul risarcimento del danno in pendenza di giudizio penale a carico del dipendente, legittimità (artt. 1965-1966 c.c.; art. 28 c.p.p.).

Se l'Amministrazione statale possa, in pendenza di giudizio penale sulla responsabilità del dipendente, stipulare atto transativo circa la propria responsabilità civile conseguente al comportamento del dipendente medesimo (n. 24).

VENDITA

Acquisti immobiliari - Beni demaniali delle FF.SS. - Acquisto con facoltà di p.i. e con vincolo di destinazione - Autorizzazione governativa - Deroghe (l. 21 luglio 1896, n. 218, art. 2; r.d. 26 luglio 1896, n. 381, art. 7, primo comma).

Se sia necessaria l'autorizzazione governativa ai sensi dell'art. 2 della legge 21 luglio 1896, n. 218 per l'acquisto da parte di Comuni e Province di beni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, alienabili perché non più necessari all'esercizio ferroviario, qualora tali acquisti siano effettuati per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità o quando i beni stessi entrino a far parte del demanio provinciale o comunale o quando l'alienazione avvenga per esigenze di pubblico interesse e con vincolo di destinazione degli immobili (n. 21).

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite alla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato.

BATTIATO S. E., *La tassazione dei trasferimenti della ricchezza a titolo gratuito,* Giuffré, Milano, 1974.

CAJELLI R.-FERRARI E.-MOR G. F.-ZUCCHETTI A., *I Consigli Circoscrizionali,* Giuffré, Milano, 1976.

CASSONE D., *Il nuovo diritto di famiglia,* (commentato ed annotato con la giurisprudenza). Jandi Sapi Editori, Roma, 1975.

CERINO-CANOVA A., *Offerte dopo l'incanto,* Cedam, Padova, 1975.

DE CUPIS A., *Studi e questioni di diritto civile,* Giuffré, Milano, 1974.

DE STROBEL D., *Assicurazione R.C.,* Giuffré, Milano, 1974.

FERRI C., *Struttura del processo e modificazione della domanda,* Cedam, Padova, 1975.

FURGIUELE G., *Vendita di « cosa futura » e aspetti di teoria del contratto,* Giuffré, Milano, 1974.

GIORGETTI A., *Lezioni di Scienza delle Finanze e di diritto finanziario* (vol. 2°), Cedam, Padova, 1975.

LAGOSTENA BASSI A.-RUBINI L., *La liquidazione del danno,* Giuffré, Milano, 1974.

MARTINENGHI F. - MARTINENGHI G. M., *Manuale delle società azionarie* (32ª ediz.), Pirola Editore, Milano, 1976.

MARTINENGHI F.-MARTINENGHI G. M., *Le società personali* (18ª ed.), Pirola Ed., Milano, 1976.

MOSCONI F., *La Banca Europea per gli investimenti* (Aspetti Giuridici), Cedam, Padova, 1976.

PAOLUCCI L. F., *La mutualità nelle cooperative,* Giuffré, Milano, 1974.

PIETRANTONIO L., *Annuario delle imposte dirette 1976* (2ª ediz.), Editrice Tuscolana, Frascati, 1976.

TAMBURRINO G., *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano,* Utet, Torino, 1976.

Università di Bologna, *Atti Convegno dell'organizzazione burocratica nella P.A. e nelle amministrazioni private,* Giuffré, Milano, 1974.

Università di Pavia, *Le azioni a tutela di interessi collettivi,* (Atti del convegno di Studi - Pavia 11-12 giugno 1974), Cedam, Padova, 1976.

VITUCCI P., *Utilità e interesse nelle servitù prediali,* Giuffré, Milano, 1974.

NOTIZIARIO

Omaggio a MANTELLINI, SCAVONETTI e SCOCA nel Centenario dell'Istituzione della Avvocatura dello Stato.

A conclusione delle manifestazioni celebrative del centenario dell'Avvocatura dello Stato, l'Avvocato Generale ha ritenuto doveroso rendere un particolare omaggio alla memoria di Giuseppe Mantellini, primo Avvocato Generale e di Gaetano Scavonetti e Salvatore Scoca che ricoprirono la carica per lunghi anni in periodi particolarmente significativi e rilevanti nella storia dell'Istituto.

Il giorno 14 ottobre l'Avvocato Generale, accompagnato dal Segretario Generale, dall'Avvocato distrettuale di Catania e dai colleghi di quell'Avvocatura, si è recato al cimitero di Carlentini dove nella cappella di famiglia riposa la salma di Gaetano Scavonetti.

Alla presenza del Sindaco di Carlentini e dei familiari superstiti, l'Avvocato Generale ha deposto una corona d'alloro sulla tomba di Scavonetti ed ha pronunciato brevi parole ricordando la figura di colui che può essere a ragione considerato il « rifondatore » dell'Istituto al quale dette le attuali strutture portandolo da Avvocatura Erariale ad Avvocatura dello Stato.

Il giorno 23 ottobre l'Avvocato Generale si è recato a Firenze nel cimitero monumentale di San Miniato e, presenti il Segretario Generale, l'Avvocato distrettuale ed i colleghi dell'Avvocatura di Firenze, ha deposto una corona d'alloro al monumento a Mantellini, del quale, proprio a seguito degli studi compiuti in occasione del centenario dell'Istituto, è risultata sempre meglio delineata la eccezionale statura di giurista e di uomo politico e la decisiva importanza che egli ebbe nel processo formativo delle istituzioni pubbliche del Paese nel periodo della formazione del nuovo Stato italiano.

Infine il giorno 30 ottobre l'Avvocato Generale, si è recato, accompagnato dal Segretario Generale, a Calitri, dove è la tomba di Salvatore Scoca, che riposa nella piccola Chiesa edificata a sua cura ai piedi della cittadina.

La semplice ed austera cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità della provincia e dell'amministrazione civica, della signora Lucia Scoca, dei familiari e della popolazione di Calitri.

Nel deporre accanto al monumento funebre la corona d'alloro, l'Avvocato Generale ha rievocato la figura di Salvatore Scoca, sottolineandone le qualità di giurista e di uomo politico, ricordandone la viva umanità e facendone risaltare l'importanza nella storia del nostro Istituto.

Successivamente, nell'aula consiliare della sede comunale, il Sindaco ha rivolto ai presenti un discorso commemorativo su Salvatore Scoca.